

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. LXXIII**  
**n. 5**

## RELAZIONE

RELATIVA ALL'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE  
DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI  
E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornata al 30 settembre 2010)

*(Articolo 15-bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni)*

**Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 19 luglio 2011**  
—————



## INDICE

PREMESSA .....	Pag.	5
----------------	------	---

## PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA.  
DATI DI SINTESI

<i>Capitolo I</i> – Contenzioso Italia – Unione Europea .....	»	9
1.1 <i>Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 30 giugno 2010</i> .....	»	9
1.2 <i>Ripartizione delle procedure per settore</i> .....	»	11
1.3 <i>Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi</i> .....	»	13
1.4 <i>Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 30 settembre 2010</i> .....	»	15
1.4.1 <i>Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia</i> .....	»	15
1.4.2 <i>Le procedure che hanno modificato fase nel terzo trimestre</i> .....	»	18
1.4.3 <i>Procedure archiviate nel III trimestre 2010</i> .	»	20
<i>Capitolo II</i> – Rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia UE .....	»	22
2.1 <i>Cenni introduttivi</i> .....	»	22
2.2 <i>Casi proposti da giudici italiani</i> .....	»	23
2.3 <i>Casi proposti da giudici stranieri</i> .....	»	23
2.4 <i>Evoluzione dei Rinvii pregiudiziali: situazione al 30 settembre 2010</i> .....	»	27
2.4.1 <i>Casi proposti da giudici italiani</i> .....	»	27
2.4.2 <i>Casi proposti da giudici stranieri</i> .....	»	27
<i>Capitolo III</i> – Aiuti di Stato .....	»	29
3.1 <i>Cenni introduttivi</i> .....	»	29
3.2 <i>Procedimenti di indagine formale</i> .....	»	30
3.3 <i>Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE</i> .....	»	31
3.4 <i>Ricorsi alla Corte di Giustizia</i> .....	»	32
3.5 <i>Evoluzione aiuti di stato: dati al 30 settembre 2010</i> .....	»	33

## PARTE II

## SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari Esteri .....	<i>Pag.</i>	37
Affari Interni .....	»	39
Agricoltura .....	»	41
Ambiente .....	»	44
Appalti .....	»	84
Cumunicazioni .....	»	87
Concorrenza e Aiuti di Stato .....	»	93
Energia .....	»	96
Fiscalità e Dogane .....	»	102
Giustizia .....	»	123
Lavoro e Affari Sociali .....	»	125
Libera Circolazione delle Merci .....	»	138
Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento .....	»	143
Pesca .....	»	150
Salute .....	»	154
Trasporti .....	»	179
Tutela dei Consumatori .....	»	197

## PARTE III

## SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

Agricoltura .....	<i>Pag.</i>	202
Ambiente .....	»	204
Concorrenza e Aiuti di Stato .....	»	209
Energia .....	»	215
Fiscalità e Dogane .....	»	217
Giustizia .....	»	228
Lavoro e Affari Sociali .....	»	233
Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento .....	»	242
Pesca .....	»	245
Salute .....	»	247

## PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, come di recente modificato dall'articolo 10 della legge n. 96/2010, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi degli stessi, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al I semestre 2010, integrati con la situazione al 30 settembre 2010, per tener conto dell'esigenza di aggiornamento trimestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 96/2010.

Le informazioni trattate attengono, in particolare a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronunce della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici al settore delle imprese.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.



**PARTE I**

**SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO**

**ITALIA-UNIONE EUROPEA**

**(Dati di sintesi)**



## 1. CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

### 1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 30 giugno 2010.

*Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato su Funzionamento dell'Unione Europea.*

*Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una nota di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto comunitario, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.*

*Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", non si raggiunga un accordo con il quale estinguere la pendenza, la Commissione invia alle Autorità nazionali un ulteriore sollecito, detto "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti della controversia che rimarranno sostanzialmente invariati anche nell'eventuale ulteriore prosieguo della procedura.*

*Esperita senza esito la procedura ex art. 258 TFUE, la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'illegittimità, può decidere di adire la Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 260 TFUE.*

*La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.*

*In ogni caso, la sentenza reca l'ingiunzione, diretta all'inadempiente, ad assumere tutti i provvedimenti adeguati all'eliminazione del comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.*

*Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore nota di messa in mora, cui può seguire una successiva messa in mora complementare.*

*Qualora neanche in tal caso si pervenga alla soluzione della controversia, si profila un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna comprensiva di sanzione a carico dello Stato inadempiente.*


Alla data del 30 giugno 2010, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 127. Di queste, 102 riguardano presunte violazioni del diritto comunitario e 25 attengono al mancato o inesatto recepimento nell'ordinamento interno di direttive comunitarie.

Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**Tabella 1**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per stadio e tipologia di violazione**  
**(dati al 30 giugno 2010)**

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	90	12	102
Mancata attuazione di direttive	25	0	25
<b>Totali</b>	<b>115</b>	<b>12</b>	<b>127</b>

**Grafico 1**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**(dati al 30 giugno 2010)**



Più della metà delle procedure pendenti al 30 giugno 2010 si trova nello stadio della messa in mora, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia il contenzioso con Bruxelles.

Un buon numero di procedure è, inoltre, nella successiva fase del parere motivato, cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Soltanto poche procedure, infine, sono nella fase del ricorso al giudice comunitario. Si tratta in totale di 18 procedure, 10 con ricorso in itinere, 8 con sentenza già emessa. In 11 casi, la Commissione sta, invece, valutando la possibilità di formalizzare la presentazione del ricorso alla Corte.

Nella Tabella che segue, è riportata l'articolazione delle procedure pendenti al 30 giugno 2010 per fase procedurale.

**Tabella 2**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per fase**  
**(dati al 30 giugno 2010)**

<b>FASI DEL PROCEDIMENTO</b>							
<b>Normativa</b>	<b>Messa in Mora</b>	<b>Messa in mora Compl.</b>	<b>Parere Motivato</b>	<b>Decisione di ricorso</b>	<b>Ricorso</b>	<b>Sentenza</b>	<b>Totali</b>
Articolo 258 TFUE	56	8	26	8	9	8	<b>115</b>
Articolo 260 TFUE	5	2	1	3	1	0	<b>12</b>
<b>Totali</b>	<b>61</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>127</b>

### 1.2. Ripartizione delle procedure per settore

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella che segue. Dai dati, si rileva che i settori che registrano una maggiore concentrazione delle procedure di infrazione sono, nell'ordine: "Ambiente" (36 casi), "Fiscalità e dogane" (17 casi), "Salute" e "Trasporti" (rispettivamente, 14 e 13 casi).


Infine, 19 casi sono stati raggruppati nella voce "Settori vari" che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.

**Tabella 3**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per settore**  
**(dati al 30 giugno 2010)**

SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	4	32	36	28,4
Energia	0	7	7	5,5
Fiscalità e dogane	0	17	17	13,4
Lavoro e affari sociali	2	9	11	8,7
Libera circolazione merci	0	5	5	3,9
Libera prestazione servizi	0	5	5	3,9
Salute	10	4	14	11,0
Trasporti	6	7	13	10,2
Vari settori*	3	16	19	15,0
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>102</b>	<b>127</b>	<b>100,0</b>

\* L'aggregato - *Vari settori* - comprende: Affari Esteri, Affari Interni, Agricoltura, Appalti, Comunicazione, Concorrenza e aiuti di stato, Giustizia, Istruzione Università e Ricerca, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela dei consumatori

**Grafico 2**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per settore**



### **1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi**

*Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.*

*Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.*

*In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:*

- *spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- *oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- *minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- *spese relative all'adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*
- *oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;*

*Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:*

- *richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;*
- *contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e di stabilimento;*
- *questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.*


*Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche al sistema fiscale e contributivo.*

Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 30 giugno 2010, risulta che, dei 127 casi esposti, 30 sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella e nel Grafico seguenti.

**Tabella 4**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per tipologia di impatto finanziario**  
**(dati al 30 giugno 2010)**

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	8
Minori entrate erariali	4
Minori spese	1
Spese misure ambientali	6
Versamenti Risorse Proprie UE	5
Spese previdenziali	1
Spese impianti telecomunicazione	1
Spese di natura amministrativa	2
Spese recepimento direttive	1
Spese per rimborsi	1
<b>Totale</b>	<b>30</b>

**Grafico 3**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per tipologia di impatto finanziario**




#### 1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 30 settembre 2010.

Alla data del 30 settembre 2010, rispetto alla precedente situazione del 30 giugno 2010, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 27 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 15 vecchie procedure archiviate dalle autorità comunitarie;
- 12 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE.

**Grafico 4**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Evoluzione della situazione dnel III trimestre 2010**



##### 1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. Prevalgono le infrazioni avviate nel settore Salute, che ne conta ben 12. Seguono Ambiente e Trasporti con 3 procedure cadauno, Fiscalità e dogane con 2 procedure, nonché, con 1 sola procedura a testa, i settori Affari interni, Agricoltura, Appalti, Comunicazioni, Lavoro e Affari sociali, Libera prestazione di servizi, Tutela dei Consumatori.

Di tali procedure, soltanto la n. 2006/2380 e la n. 2009/4117, entrambe relative al settore Fiscalità e dogane, sono suscettibili di impatto sulla finanza pubblica, rispettivamente per spese di rimborso imposte e minori entrate erariali, qualora accolte le richieste di adeguamento formulate dalla Commissione europea.

Nella Tabella che segue viene riportato l'elenco delle nuove procedure avviate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258 TFUE nel periodo 30 giugno – 30 settembre 2010, per ciascun settore economico di riferimento.

**Tabella 5**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Casi avviati nel III trimestre 2010**

<b>Estremi procedura</b>	<b>Tipo di violazione</b>	<b>Fase</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<i>Affari interni</i> 2010/0677	Mancata attuazione direttiva 2008/51/, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.	Messa in mora del 20/09/2010	No
<i>Agricoltura</i> 2010/0514	Mancata attuazione direttiva 2007/33/CE, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata	Messa in mora del 15/07/2010	No
<i>Ambiente</i> 2010/0680	Mancata attuazione direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque.	Messa in mora del 20/09/2010	No
<i>Ambiente</i> 2010/0678	Mancata attuazione direttiva 2008/56/CE. Azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.	Messa in mora del 20/09/2010	No
<i>Ambiente</i> 2010/0517	Mancata attuazione direttiva 2008/50/CE. Qualità dell'aria.	Messa in mora del 25/07/2010	No
<i>Appalti</i> 2010/4036	Violazione degli artt. 28, 35 e 36 della direttiva 2004/18/CE, in material di appalti pubblici	Messa in mora del 30/09/2010	No
<i>Comunicazioni</i> 2010/0676	Mancata attuazione direttiva 87/372/CEE Bande di frequenza per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre.	Messa in mora del 30/09/2010	No
<i>Lavoro e Affari sociali</i> 2010/2045	Non conformità dell'art. 8 del DL 238/2001 alla clausola 8 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Accordo quadro CES; UNICE e CEEP. Lavoro a tempo determinato.	Messa in mora del 30/09/2010	No
<i>Libera prestazione servizi</i> 2010/4038	Violazione della normativa comunitaria in materia di libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea.	Messa in mora del 30/09/2010	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2006/2380	Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali relative ai rimborsi seguite dalle Autorità doganali italiane.	Messa in mora del 30/09/2010	Si: rimborso imposte
<i>Fiscalità e dogane</i> 2009/4117	Violazione della "libertà di circolazione delle persone" (artt. 21, 45 e 49 del TFUE. Deducibilità imposta contratti di affitto agli studenti fuori sede.	Messa in mora del 30/09/2010	Si: minori entrate
<i>Salute</i> 2010/0685	Mancata attuazione direttiva 2010/20/UE della Commissione. Eliminazione sostanza attiva tolfluanide Revoca autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.	Messa in mora del 20/09/2010	No
<i>Salute</i> 2010/0684	Mancata attuazione direttiva 2010/5/UE della Commissione, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Principio attivo Acroleina	Messa in mora del 20/09/2010	No
<i>Salute</i> 2010/0683	Mancata attuazione direttiva 2009/164/UE della Commissione, che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici	Messa in mora del 20/09/2010	No
<i>Salute</i> 2010/0681	Mancata attuazione direttiva 2009/96/CE della Commissione, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Principio attivo Ottaborato di di sodio	Messa in mora del 20/09/2010	No

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Salute</i> 2010/0526	Mancata attuazione direttiva 2010/0034/UE della Commissione, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio Estensione utilizzo del Penconazolo	Messa in mora del 15/07/2010	No
<i>Salute</i> 2010/0525	Mancata attuazione direttiva 2010/0002/UE della Commissione, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio Estensione utilizzo Clormequat	Messa in mora del 15/07/2010	No
<i>Salute</i> 2010/0523	Mancata attuazione direttiva 2009/099/CE della Commissione, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Principio attivo Clorofacinone	Messa in mora del 15/07/2010	No
<i>Salute</i> 2010/0522	Mancata attuazione direttiva 2009/093/CE della Commissione, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Principio attivo Alfacloralosio	Messa in mora del 15/07/2010	No
<i>Salute</i> 2010/0521	Mancata attuazione della direttiva 2009/092/CE della Commissione, che modifica la direttiva 98/8/CE del PEa del Consiglio Principio attivo Bromadiolone.	Messa in mora del 15/07/2010	No
<i>Salute</i> 2010/0520	Mancata attuazione direttiva 2009/086/CE della Commissione, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Principio attivo Fenpropimorf.	Messa in mora del 15/07/2010	No
<i>Salute</i> 2010/0519	Mancata attuazione direttiva 2009/085/CE della Commissione, che modifica la direttiva 98/8/CE PE e del Consiglio Principio attivo Cumatetralil.	Messa in mora del 15/07/2010	No
<i>Salute</i> 2010/0515	Mancata attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.	Messa in mora del 15/07/2010	No
<i>Trasporti</i> 2010/0682	Mancata attuazione direttiva 2009/131/CE della Commissione, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del P.E. relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.	Messa in mora del 20/09/2010	No
<i>Trasporti</i> 2010/0679	Mancata attuazione della direttiva 2008/57/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.	Messa in mora del 20/09/2010	No
<i>Trasporti</i> 2010/0524	Mancata attuazione direttiva 2009/0149/CE della Commissione, che modifica la direttiva 2004/49/CE del P.E. e del Consiglio, in materia di Indicatori comuni di sicurezza e metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.	Messa in mora del 15/07/2010	No
<i>Tutela dei consumatori</i> 2010/0516	Mancata attuazione direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.	Messa in mora del 25/07/2010	No

#### **1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel III trimestre 2010**

Nel periodo 30 giugno – 30 settembre 2010, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato sono complessivamente dodici. In particolare:

- 2 procedure sono passate dalla fase di messa in mora a quella di messa in mora complementare, permanendo, ad avviso della Commissione, la situazione di inadempienza a carico dell'Italia;
- 6 casi sono pervenuti all'invio del parere motivato che rappresenta uno stadio avanzato della fase pre-contenziosa;
- 2 casi riguardano la presentazione di ricorso alla Corte di Giustizia da parte della Commissione, con la richiesta di sentenza che dichiari l'inadempimento dell'Italia rispetto alle richieste di adeguamento al diritto comunitario;
- 2 casi hanno formato oggetto di sentenza della Corte di Giustizia, con le quali l'Italia è stata dichiarata inadempiente.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia quanto segue:

- dall'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'8 luglio 2010, relativa alla procedura di infrazione n. 2003/4826 nel settore Fiscalità e dogane, derivano oneri per lo Stato per il versamento a Bruxelles di importi per prelievi doganali dovuti dagli operatori in esercizi pregressi e non introitati dall'erario. Oltre agli importi in conto capitale, saranno dovuti anche gli interessi;
- dall'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia del 29 luglio 2010, relativa alla procedura n. 2007/2443 del settore Salute, riguardante il mancato adeguamento ai Regolamenti n. 273/2004/CE e 115/2005/CE, in materia di precursori di droghe, si prevede che derivino maggiori entrate per l'erario, a seguito dell'introduzione del regime sanzionatorio richiesto da Bruxelles;
- dalla procedura di infrazione n. 2008/4387 nel settore del Trasporto marittimo, si ritiene possano derivare minori entrate per il bilancio statale, per le misure di defiscalizzazione previste per l'adeguamento al Regolamento CE n. 4055/86.

**Tabella 6**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Casi che hanno cambiato fase nel III trimestre 2010**

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Ambiente</i> 2002/2284	Effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti	Messa in Mora Compl.del 30/09/2010	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2008/2010	Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	Messa in Mora Compl. del 3/6/2010	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2003/4826	Risorse proprie. Rilascio di autorizzazione irregolare alla creazione e gestione di magazzini doganali privati negli anni 1997-2000	Sentenza Corte Giustizia dell'8/7/2010	Si Versamento risorse proprie Ue
<i>Giustizia</i> 2009/2230	Presunta non conformità al diritto comunitario della Legge n. 117/1988.	Ricorso alla Corte di giustizia del 06/08/2010	No
<i>Lavoro e Affari sociali</i> 2008/0678	Mancato recepimento della direttiva 2005/47/CE relativa all'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (EFT) sulle condizioni di lavoro	Ricorso alla Corte di giustizia del 30/6/2010	No
<i>Libera circolazione merci</i> 2007/4125	Restrizioni alla commercializzazione dell'acqua potabile in bottiglia proveniente da altri Stati membri.	Parere motivato del 30/09/2010	No
<i>Salute</i> 2007/2443	Non conformità della normativa italiana al Regolamento (CE) n. 273/2004 sui precursori di droghe e loro commercio tra la Comunità e i Paesi terzi	Sentenza Corte Giustizia del 29/7/2010	Si Maggiori entrate
<i>Salute</i> 2010/0256	Mancata attuazione direttiva 2010/0001/UE, concernente misure di protezione contro l'introduzione e diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali	Parere Motivato del 30/09/2010	No
<i>Salute</i> 2009/0515	Mancato recepimento direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.	Parere Motivato del 30/09/2010	No
<i>Trasporti</i> 2010/0122	Mancata attuazione direttiva 2009/5/CE della Commissione, recante norme minime per l'applicazione dei Regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85 riguardanti misure sociali nel settore dei trasporti su strada	Parere Motivato del 30/09/2010.	No
<i>Trasporti</i> 2010/0121	Mancata attuazione direttiva 2009/4/CE della Commissione, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi	Parere Motivato del 30/09/2010.	No
<i>Trasporti</i> 2008/4387	Applicazione Regolamento CE 4055/86, relativo al principio della libera prestazione dei servizi ai servizi marittimi.	Parere motivato del 30/09/2010	Si Minori entrate

### **1.4.3. Procedure archiviate nel III trimestre 2010**

Nel corso del III trimestre del 2010, la Commissione europea ha archiviato 15 procedure di infrazione, per le quali ha ravvisato il superamento delle censure in precedenza avanzate nei confronti dell'Italia.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. Ciò è avvenuto ad esempio nel caso dell'infrazione n. 2010/0370 riguardante il mancato recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 76/768/CEE, per effetto dell'adozione di apposito decreto interministeriale Salute/Sviluppo Economico in data 29 marzo 2010.

L'archiviazione delle procedure può avvenire anche per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali. E' questo il caso, ad esempio, dell'infrazione n. 2010/2008, il cui superamento è stato consentito grazie all'invio a Bruxelles dei rapporti obbligatori relativi all'uso di energia da risorse rinnovabili.

Nel prospetto che segue sono evidenziate le 15 procedure che risultano archiviate nel III trimestre 2010, per le quali non si registrano comunque effetti di tipo finanziario.

**Tabella 7**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Casi archiviati nel III trimestre 2010**

<b>Estremi Procedura</b>	<b>Tipo di violazione</b>	<b>Impatto finanziario</b>
<i>Affari interni</i> 2006/2075	Non rispetto del regolamento (CE) 1030/2002 per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi	No
<i>Agricoltura</i> 2010/0365	Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (Rifusione).	No
<i>Agricoltura</i> 2007/4535	Non corretta applicazione della direttiva 1998/34/CE. Mancata notifica delle prescrizioni in materia di fertilizzanti	No
<i>Ambiente</i> 2010/0115	Mancato recepimento della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni	No
<i>Ambiente</i> 2009/0369	Mancato recepimento della direttiva 2007/2/CE che istituisce una Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea	No
<i>Ambiente</i> 2003/4506	Discariche di rifiuti (rocce da scavo)	No
<i>Comunicazioni</i> 2009/2031	Non corretta trasposizione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico	No
<i>Energia</i> 2010/2008	Violazione direttiva 2001/77/CE. Mancata trasmissione del report relativo all'uso di energia da risorse rinnovabili	No
<i>Lavoro e Affari sociali</i> 2006/2535	Parità di trattamento tra uomini e donne	No
<i>Libera circolazione merci</i> 2005/4897	Etichettatura delle carni avicole - disposizioni contro l'influenza aviaria	No
<i>Salute</i> 2010/0371	Violazione direttiva 2009/130/CE della Commissione, relativa ai prodotti cosmetici.	No
<i>Salute</i> 2010/0370	Violazione direttiva 2009/129/CE della Commissione, relativa ai prodotti cosmetici.	No
<i>Salute</i> 2010/0369	Violazione direttiva 2009/120/CE. Medicinali per uso umano.	No
<i>Salute</i> 2010/0368	Violazione direttiva 2009/115/CE della Commissione, del 31 agosto 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metomil	No
<i>Trasporti</i> 2010/0367	Violazione direttiva 2009/26/CE della Commissione, del 6 aprile 2009, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo	No

## CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

### 2.1 Cenni introduttivi

*L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.*

*Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che al giudizio di cui è investito debba essere applicata una norma comunitaria sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinché provveda all'esegesi della disciplina in oggetto e sciogla le perplessità del giudice nazionale.*

*Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale avanzi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè conformità ai Trattati, della norma emanata dalle Autorità comunitarie investite di potere normativo.*

*Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma comunitaria controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un magistrato le cui sentenze sono sottoposte ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.*

*Lo strumento del rinvio pregiudiziale, implicando la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale condiviso da tutti i Paesi membri.*

*Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla suprema autorità giurisdizionale europea. Sotto tale profilo, è possibile affermare che i pronunciamenti della Corte siano dotati di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.*

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti il diritto comunitario primario, mentre non sono trattate le decisioni della Corte in merito a norme UE "secondarie".

Nel periodo 1 gennaio - 30 giugno 2010, la Corte si è pronunciata su 25 casi, 14 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani, 11 riguardanti rinvii proposti da Tribunali di altri Paesi comunitari, su questioni di interesse anche dell'Italia.

## **2.2 Casi proposti da giudici italiani**

In relazione ai pronunciamenti della Corte sui rinvii proposti da giudici italiani, solo in due casi si rilevano effetti per la finanza pubblica:

- sentenza del 29.04.2010, causa C-102/09, con la quale la Corte UE ha ritenuto che l'applicazione, in Italia, di aumenti costanti delle imposte sul consumo fresco di banane importate dai Paesi della Convenzione di Lomè – a partire dall'1/4/1976, risulta in contrasto con l'obbligo del congelamento dell'imposta previsto dalla stessa Convenzione. Quindi, dalla sentenza deriverebbero oneri connessi con il rimborso delle imposte illegalmente prelevate nei confronti delle imprese interessate;
- sentenza del 10.06.2010, causa C-395/08 e 396/08, con la quale la Corte ha ritenuto incompatibile, con la disciplina comunitaria in materia di lavoro part-time, una normativa nazionale che, con riguardo ai lavoratori in base a contratto di "part-time verticale ciclico", stabilisce l'irrilevanza, ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva, delle settimane "non lavorate". L'applicazione di tale sentenza consentirebbe ai lavoratori part-time, ammessi a godere del relativo trattamento pensionistico, di maturare il diritto alla pensione anticipatamente, con conseguente possibile aggravamento degli oneri di bilancio in ambito previdenziale.

In entrambi i casi esposti, la quantificazione degli oneri a carico della finanza pubblica non può essere effettuata in via preventiva, in quanto dipende dalle istanze di adeguamento ai contenuti delle sentenze della Corte che saranno presentate dagli aventi diritto.

## **2.3 Casi proposti da giudici stranieri**

Relativamente ai pronunciamenti sui rinvii pregiudiziali di giudici di altri Stati UE, nel corso del I semestre 2010 risultano 11 casi, di cui 3 rispettivamente nel settore Fiscalità e Dogane e nel settore Lavoro e Affari Sociali, 2 sia nel settore Concorrenza e aiuti di Stato che nel settore Giustizia ed uno solo nel settore Ambiente.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere in eventuali contenziosi futuri con l'UE, non derivano effetti finanziari per la nostra finanza pubblica.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco dei rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel I semestre del 2010.

**Tabella 8**  
**Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE**  
**(dati al 30 giugno 2010)**

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 24.06.2010 Causa C-375/08	Regolamento (CE) n. 1254/1999 – Contributi comunitari relativi ai premi speciali ai bovini maschi e ai pagamenti per l'estensivizzazione – Presupposti per la concessione – Normativa nazionale che subordina l'erogazione dei contributi alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi l'utilizzazione delle superfici foraggere dell'azienda (Tribunale di Treviso) – <i>Agricoltura Italia</i>	No
Sentenza del 25/02/2010 Causa C-172/08	Ambiente - Direttiva 1999/31/CE - Art. 10 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Assoggettamento del gestore della discarica a tale imposta - Costi di gestione di una discarica -Direttiva 2000/35/CE - Interessi di mora (Commissione Tributaria di Roma) – <i>Ambiente - Italia</i>	No
Sentenza del 9/03/2010 Causa C - 378/08)	Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale – Applicabilità razione temporis – Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data – Normativa nazionale che imputa i costi di riparazione dei danni connessi a detto inquinamento a una pluralità di imprese – Requisito del comportamento doloso o colposo – Requisito del nesso di causalità – Appalti pubblici di lavori (TAR Sicilia) Ambiente - Italia	No
Sentenza del 9/03/2010 Causa C-379/08 e C-380/08	Principio "chi inquina paga" - Direttiva 2004/35/CE - Responsabilità ambientale - Applicabilità razione temporis - Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data - Misure di riparazione - Obbligo di consultazione delle imprese interessate - Allegato II (TAR Sicilia). – Ambiente - Italia	No
Sentenza del 22.04.2010 Causa 82/09)	Art. 3, lett a) e b), Reg. n. 2152/2003 – Monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nell'Unione – Definizioni-Nozioni di "foreste" e di "altre superfici boschive" Ambiente - Grecia	No
Sentenza del 14.01.2010 Causa C-304/08	Art. 5 n. 2 della Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno – Normativa nazionale in forza della quale è in via di principio vietata una pratica commerciale che subordina la partecipazione dei consumatori ad un gioco a premi all'acquisto di una merce o di un servizio. Concorrenza - Germania	No
Sentenza del 02.03.2010 Causa C-278/08	Direttiva 89/104/CEE – Art. 5, n. 1- Internet – Pubblicità a partire da parole chiave ("keyword advertising") – Visualizzazione, a partire da parole chiave identiche o simili a marchi, di link verso siti di concorrenti dei titolari di tali marchi. Concorrenza - Austria	No
Sentenza del 20.05.2010 Causa C-138/09	Erogazione Aiuti di Stato – Regione Sicilia – art. 87 TCE – sgravi degli oneri contributivi e assistenziali sui CFL – Decisione 2000/128/CE dell'11/05/1999 e decisione 2003/739/CE del 13/5/2003.-Vincoli di bilancio-interessi di Mora (Tribunale Ordinario di Palermo). Concorrenza - Italia	No
Sentenza del 10.06.2010 Causa C-140/09	Art. 86, 87 e 88, Titolo V Trattato CE – Aiuti di Stato- Sovvenzioni versate ad un'impresa di trasporti marittimi investita di obblighi di servizio pubblico. Legge nazionale che prevede la possibilità di concedere acconti prima dell'approvazione di una convenzione - Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA (Tribunale di Genova). Concorrenza - Italia	No

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 20.04.2010 Causa C-265/08	Artt. 23 e 3 della direttiva 2003/55/CE – Mercato interno del gas naturale – Intervento dello Stato sul prezzo di fornitura del gas naturale successivamente al 1° luglio 2007 – Obblighi relativi al servizio pubblico delle imprese operanti nel settore del gas ( TAR di Lombardia). Energia - Italia	No
Sentenza del 29.04.2010 Causa C-230/08	Codice doganale, disposizioni di applicazione, sesta direttiva IVA e direttiva sulla circolazione – interpretazione relativa con riferimento a merci illegalmente importate. Fiscalità e dogane - Danimarca	No
Sentenza del 29.04.2010 Causa C-102/09	Art. 14 della Convenzione di Yaoundè – clausola “stand still” contenuta nelle successive Convenzioni di Lomè stipulate dalla CE con la Somalia – Protocolli allegati relativi alle “banane”- Tributo interno (Tribunale di Firenze). Fiscalità e dogane - Italia	Si
Sentenza del 20.05.2010 Causa C-56/09	Artt. 18 e 49 TCE Normativa nazionale in materia di imposte sui redditi Detrazioni per spese corso universitario svolto in un altro Stato membro (Commissione tributaria provinciale di Roma). Fiscalità e dogane - Italia	No
Sentenza del 20.05.2010 Causa C-352/08	Direttiva 90/434/CEE – Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo e agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi – Art. 11, n. 1, lett. A) – Applicabilità a imposte sui trasferimenti – Elusione dell’applicazione di un’imposta. Fiscalità e dogane - Italia	No
Sentenza 20/05/2010 Causa C-160/09	Regolamento (CEE) n. 1591/84 – Accordo di cooperazione tra la Comunità europea, da un lato, e l’accordo di Cartagena ed i suoi Paesi membri, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela, dall’altro – Clausola della nazione più favorita – Effetto diretto – Accisa sull’importazione di banane in Grecia. Fiscalità e dogane - Grecia	No
Sentenza del 17.06.2010 Causa C-75/09	Art. 221 Reg. (CE) n. 2913/1992 – Codice doganale comunitario – Recupero dell’obbligazione doganale- Prescrizione – atto perseguibile a norma di legge (Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria). Fiscalità e dogane - Italia	No
Sentenza del 24.06.2010 Causa C-338/08 e C-339/08	Direttiva 90/435/CEE – Applicazione di un prelievo del 5% in occasione del versamento di dividendi e del “rimborso della maggiorazione dell’imposta a titolo di conguaglio” da parte di una controllata italiana alla sua società controllante con sede nei Paesi Bassi, in applicazione di una convenzione bilaterale (Commissione Tributaria di Torino). Fiscalità e dogane - Italia	No
Sentenza del 12/01/2010 Causa C-444/07	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Rifiuto di riconoscimento, da parte di uno Stato membro, della decisione di aprire una procedura di insolvenza adottata dal giudice competente di un altro Stato membro nonché delle decisioni relative allo svolgimento ed alla chiusura di tale procedura. Giustizia - Polonia	No
Sentenza del 15/04/2010 Causa C-518/08	Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale – Direttiva 2001/84/CE – Beneficiari del diritto sulle successive vendite dopo la morte dell’autore dell’opera – Nozione di “aventi causa” – Giustizia - Francia	No
Sentenza del 12/1/2010 Causa C-229/08	Direttiva 2000/78/CE Divieto delle discriminazioni fondate sull’età – Disposizione nazionale che fissa a 30 anni l’età massima di assunzione di funzionari nell’ambito dell’impiego dei vigili del fuoco – Lavori e Affari sociali - Germania	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 15/04/2010 Causa C-542/08	Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Indennità speciale di anzianità di servizio dei professori universitari prevista da una normativa nazionale la cui incompatibilità con il diritto comunitario è stata constatata con sentenza della Corte – Termine di prescrizione – Principi di equivalenza e di effettività. Lavoro e Affari sociali - Austria	No
Sentenza del 29/04/2010 Causa C-124/09	Regolamenti (CEE) nn. 3820/85 e 3821/85 – Trasporti su strada – Obbligo di iscrizione – Periodi di riposo e altri tempi di lavoro – Tempo trascorso per recarsi nel luogo di presa in consegna di un veicolo munito di un apparecchio di controllo – Nozione di “sede dell’azienda”. Lavoro e Affari sociali – Paesi Bassi»	No
Sentenza del 10.06.2010 Causa C-395/08 e 396/08	Direttiva 97/81/CE-Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale- Parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno- Calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione- Esclusione dei periodi non lavorati- Discriminazione (Corte di appello – Roma). Lavori e Affari sociali - Italia	Si
Sentenza del 24.06.2010 Causa C-98/09	Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato Riduzione del livello generale di tutela offerto ai lavoratori- Interpretazione conforme (Tribunale di Trani). Lavoro e Affari sociali - Italia	No
Sentenza del 11/03/2010 Causa C-384/	Artt. 43 CE e 48 CE – Normativa regionale che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti – Competenza della Corte e ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Restrizione (TAR Lazio). Libera prestazione Servizi - Italia	No

#### 2.4 Evoluzione dei Rinvii pregiudiziali: situazione al 30 settembre 2010

Relativamente all’aggiornamento della situazione dei rinvii pregiudiziali nel III trimestre 2010, si evidenzia che, nel periodo 30 giugno – 30 settembre 2010, la Corte si è pronunciata su 10 casi, 4 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani, 6 riguardanti rinvii proposti da Tribunali di altri Paesi comunitari.

##### 2.4.1 Casi proposti da giudici italiani

Dei quattro casi sollevati da giudici italiani su cui la Corte si è pronunciata nel III trimestre 2010, due sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.

In particolare, nella causa C- 381/09, riguardante la questione dell’assoggettabilità ad IVA delle attività di prestito usurario, l’ordinanza con la quale la Corte di Giustizia ha deciso in favore dell’esenzione delle attività suddette dalla predetta imposta, dà diritto agli interessati a pretendere la restituzione dell’IVA a suo tempo versata, con conseguente onere a carico dell’erario.

Nell’altro caso, riguardante la prassi seguita dall’INPS di negare il cumulo dei periodi assicurativi con quelli imputabili al regime pensionistico previsto per i dipendenti delle Istituzioni comunitarie, è stata dichiarata dalla Corte incompatibile con la normativa UE, con conseguente possibilità per gli interessati di chiedere tale cumulo, con aggravio degli oneri previdenziali a carico del suddetto Ente.

#### **2.4.2 Casi proposti da giudici stranieri**

Relativamente alla seconda tipologia, ovvero ai pronunciamenti su pregiudiziali elevate da giudici di altri Stati UE, sussistono allo stato complessivamente n. 6 casi, relativi a questioni interpretative del diritto comunitario e definiti con sentenza emanata dalla Corte di Giustizia nell'arco del III° trimestre 2010, da cui non derivano effetti finanziari sul bilancio dello Stato.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco dei rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia nel III trimestre 2010.

**Tabella 9**  
**Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE**  
**Dati al 30 settembre 2010**

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza dell'1/7/2010 Causa C-393/08	Artt. 152 e 153 del Trattato CE – Libera concorrenza e prestazione di servizi – Assoggettamento degli esercizi farmaceutici alle disposizioni su orari e periodo di apertura, Legge Regione Lazio n. 26/2002 – Domanda di deroga (TAR – Lazio). (Concorrenza e aiuti di stato) - Italia	No
Ordinanza del 7/7/2010 Causa C-381/09	Sesta direttiva IVA – principio della neutralità fiscale – assoggettabilità all'imposta delle attività di prestito ad usura (Corte Suprema di Cassazione). Fiscalità e dogane - Italia	Sì
Sentenza dell'1/7/2010 Causa C-35/09	Imposte indirette – Imposta sull'aumento del capitale – Art. 4, n. 1, lett. c) della direttiva 69/335/CEE – Normativa nazionale che impone la registrazione dell'atto di aumento del capitale sociale di una società – Obbligo solidale della società beneficiaria e del notaio – Mancanza di effettivo conferimento del capitale – Limitazione dei mezzi di prova (Corte Suprema di Cassazione – Roma) Fiscalità e dogane - Italia	No
Sentenza del 15/7/2010 Causa C-256/09	Ambito di applicazione del Reg. (CE) del Consiglio n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Giustizia - Germania	No
Sentenza del 15/7/2010 Causa C-211/10	Reg. n. 2201/2003 – Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 – esecuzione di un'ordinanza di rientro di minore nello Stato di origine – decisione di affidamento di minore. Giustizia - Austria	No
Sentenza del 9/7/2010 Causa riunite C-286/09 e C-287/09	Artt. 17, 39 e 42 del TCE – Reg. n. 1408/71 – periodi di assicurazione compiuti nel regime previdenziale sotto la legislazione di ciascuno Stato membro – periodi di assicurazione compiuti nel regime previdenziale applicabile ai dipendenti delle Istituzioni comunitarie. Sistema della totalizzazione e prorattizzazione per il riconoscimento del diritto ad una data prestazione (Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro) – Lavori e affari sociali - Italia	Sì
Sentenza dell'1/7/2010 Causa C-471/08	Direttiva 92/85/CEE Artt. 5 e 11, punto 1 – Politica sociale – Protezione della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento – Mantenimento di una retribuzione e/o versamento di un'indennità adeguata. – Lavori e affari sociali - Italia	No
Sentenza dell'8/9/2010 Causa C-35/09	Artt. 43 e 49 TCE – Libertà di stabilimento – libera prestazione dei servizi – Organizzazione di scommesse sulle competizioni sportive assoggettate ad un monopolio pubblico a livello di un Land – Misura restrittiva realmente destinata a ridurre le occasioni di gioco e a limitare le attività di gioco d'azzardo in modo coerente e sistematico – Insussistenza di obbligo di mutuo riconoscimento – Libera prestazione servizi - Germania	No
Sentenza del 2/9/2010 Causa C-453/08	Politica comune della pesca – pesca nel Mediterraneo – Regolamento (CE) n. 1626/94 – Art. 1, nn. 2 e 3 – Divieto di impiego di taluni tipi di reti da pesca – Misure supplementari o che vanno al di là delle esigenze minime di detto Regolamento, adottate anteriormente all'entrata in vigore del medesimo – Condizioni di validità – Pesca - Grecia	No
Sentenza del 6/7/2010 Causa C-428/08	Interpretazione dell'art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche – Salute – Paesi Bassi	No

## CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

### 3.1 Cenni introduttivi

*Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.*

*A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.*

*A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.*

*Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.*

*In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.*

*Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.*

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

### 3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 30 giugno 2010, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale 13 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 30 giugno 2010.

**Tabella 10**  
**Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale**  
**Dati al 30 giugno 2010**

Numero	Oggetto
C 12C/1995	Legge regionale n. 6/93 (Sicilia) – Aiuti concessi a seguito di disastri naturali
C 4/2001	Interventi per compensare i danni causati dalla siccità nel corso del 2000 (Sardegna)
C 29/2001	Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti
C 68/2001	Interventi dei fondi di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole colpite da malattie vegetali gravi (Emilia Romagna)
C 73/2001	Legge n. 388/2000 (articoli 121, 123 e 126) – Finanziaria per il 2001
C 90/2001	Salvataggio e ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà (Marche)
C 74/2002	Legge n. 185/92 sui disastri naturali (articoli 3, 4, 5, 6, 8, e 9) – (Sicilia)
C 18/2004	Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia)
C.13/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica consumata dalle imprese energivore in Sardegna
C 37/2007	Presunti aiuti di Stato concessi a favore di Ryanair e altri vettori aerei
C 39/2007	Aiuto alla ristrutturazione a favore del gruppo tessile Legler
C 15/2008	Cantieri navali De Poli
C 35/2009	Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura

### 3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 30 giugno 2010, 18 sono i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

**Tabella 11**  
**Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE**  
**Dati al 30 giugno 2010**

Numero	Oggetto	Data Decisione
C 27/1997	Applicazione della legge Fantozzi ai settori automobilistico, della costruzione navale e delle fibre sintetiche	12/07/2000
C 34/1999	Ricapitalizzazione della società "Siciliana Acque Minerali srl"	21/06/2000
C 45/2002	Regione Sicilia – aiuto all'occupazione	13/05/2003
C 4/2003	Aiuto alla WAM S.p.A.	24/03/2010
C 18/2003	Provincia Autonoma di Bolzano	21/09/2005
C 22/2003	Ristrutturazione di enti di formazione professionale	02/03/2005
CR 61/2003	Legge aeronautica n. 808/85	11/03/2008
C 6/2004	Misure in favore del settore agricolo a seguito dell'aumento del prezzo del carburante	13/07/2009
C 5/2005	Esonero dall'accisa sui carburanti agricoli	13/07/2009
C 27/2005	Aiuto all'acquisto di foraggio (Friuli Venezia Giulia)	28/01/2009
C 29/2006	Ristrutturazione di cooperative e consorzi (pesca)	28/10/2009
C 36/A/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica a favore di Thyssenkrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche	20/11/2007
C 36/A/2004 e 36/B/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica – Alcoa	20/11/2009
C 42/2006	Poste italiane – Banco Posta – Remunerazione dei conti correnti depositati presso la Tesoreria dello Stato	16/07/2008
C 15/2007	Incentivi fiscali a favore di taluni Istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria	11/03/2008
C 59/2007	Aiuto al salvataggio della IXFIN	28/10/2009
C 19/2008	Applicazione abusiva dell'aiuto per il salvataggio a favore della società Sandretto	30/9/2009
C 26/2008	Prestito di 300 milioni di euro ad Alitalia	12/11/2008

### 3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 30 giugno 2010, risultano deferiti alla Corte di Giustizia 10 casi di aiuti di stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, per i quali le Autorità italiane non hanno attivato, ad avviso della Commissione stessa, le necessarie procedure di recupero nei confronti dei beneficiari, come evidenziato nella Tabella che segue.

**Tabella 12**  
**Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia**  
**Dati al 30 giugno 2010**

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 81/1997	Sgravi fiscali ad imprese site a Venezia e Chioggia	C-302/09 del 10.05.2007
CR 57/2003	Proroga della Legge Tremonti bis	C-303/09 dell'11.03.2008
CR 12/2004	Incentivi fiscali a favore di società partecipanti a esposizioni all'estero	C-305/09 del 12.03.2008
CR 8/2004	Incentivi fiscali per le società recentemente quotate in borsa	C-304/09 dell'11.03.2008
CR 16/2006	Aiuto alla nuova Mineraria Silius	del 13.02.2008
CR 13/2007	Compatibilità degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di New Interline	C-454/09 del 19.11.2009
CR 1/2004	Legge regionale n. 9/98 (Sardegna) – Rettifica ed estensione del procedimento C-1/2004 ai sensi dell'articolo 88, par. 2 del Trattato CE	C-243/10 del 18.05.2010
CR 49/1998 P.I. ex art. 228 n. 2007/2229	Occupazione – Pacchetto Treu	C-99/02 del 01.04.2004
CR 27/1999 P.I. ex art. 228 n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	C-207/05 del 01.06.2006
CR 62/2003	Disposizioni urgenti in materia di occupazione (Brandt)	C-280/05 del 6.12.07

Negli ultimi tre casi esposti nel prospetto, la Corte ha già emesso una sentenza che dichiara l'inadempimento delle Autorità italiane rispetto alla decisione di recupero della Commissione europea.

Quest'ultima, relativamente ai procedimenti (CR 49/1998 e CR 27/1999), ha già instaurato l'ulteriore iter previsto dall'art. 260 TFUE, per l'emanazione di una seconda sentenza della Corte di Giustizia, recante la comminatoria di sanzioni pecuniarie nei confronti delle Autorità italiane.

In particolare, sulla vertenza CR 49/1998, la Commissione ha chiesto l'applicazione di:

- una penale di € 285.696 giornalieri, per il tempo intercorrente fra la data della richiesta sentenza di condanna (ex art. 260 TFUE) e il momento in cui gli aiuti verranno integralmente recuperati;
- una sanzione forfettaria pari ad € 31.744 moltiplicati per il numero di giorni intercorrenti fra la prima sentenza ex art. 258 TFUE e la suddetta sentenza di condanna ex art. 260 TFUE.

I motivi per i quali tale procedimento non è stato ancora archiviato sono imputabili alle difficoltà, da parte delle Autorità italiane, a dare esecuzione alla prima sentenza della Corte di Giustizia, che ordinava il recupero degli aiuti.

Infatti, i provvedimenti emanati dalle Autorità nazionali, che intimavano a ciascun beneficiario la restituzione dei finanziamenti erogati, sono stati impugnati dai beneficiari stessi di fronte alle competenti sedi giudiziarie, subendo pertanto la sospensione della loro esecutività.

Per superare l'impasse, il legislatore italiano ha introdotto, per detti giudizi interni, regole processuali straordinarie con il D. L. 8 aprile 2008, n. 59, art. 1 e 2, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Al momento, si è in attesa del perfezionamento delle operazioni di recupero degli aiuti contestati da Bruxelles, per chiudere definitivamente la controversia.

### **3.5 Evoluzione aiuti di stato: dati al 30 settembre 2010**

Relativamente agli aggiornamenti dei dati sugli aiuti di stato al terzo trimestre del 2010, si evidenzia che, nel periodo 30 giugno – 30 settembre 2010, la situazione è rimasta invariata rispetto al 30 giugno, ad eccezione della chiusura delle seguenti 4 decisioni di recupero a suo tempo emesse dalla Commissione europea:

- C 42/2006 del 16 luglio 2008, riguardante la remunerazione dei conti correnti detenuti da Poste italiane – Banco Posta, presso la Tesoreria dello Stato;
- C 15/2007 dell'11 marzo 2008, concernente gli incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria;
- C 22/2003 del 2 marzo 2005, in materia di ristrutturazione di Enti di formazione professionale;
- CR 61/2003 dell'11 marzo 2003, riguardante gli aiuti di cui alla legge n. 808/1985 (Legge aeronautica).

Nella Tabella 13 vengono evidenziate le Decisioni di recupero pendenti al 30 settembre 2010, a seguito delle chiusure sopra citate.

**Tabella 13**  
**Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE**  
**Dati al 30 settembre 2010**

Numero	Oggetto	Data Decisione
C 27/1997	Applicazione della legge Fantozzi ai settori automobilistico, della costruzione navale e delle fibre sintetiche	12/07/2000
C 34/1999	Ricapitalizzazione della società "Siciliana Acque Minerali srl"	21/06/2000
C 45/2002	Regione Sicilia – aiuto all'occupazione	13/05/2003
C 4/2003	Aiuto alla WAM S.p.A.	24/03/2010
C 18/2003	Provincia Autonoma di Bolzano	21/09/2005
C 6/2004	Misure in favore del settore agricolo a seguito dell'aumento del prezzo del carburante	13/07/2009
C 5/2005	Esonero dall'accisa sui carburanti agricoli	13/07/2009
C 27/2005	Aiuto all'acquisto di foraggio (Friuli Venezia Giulia)	28/01/2009
C 29/2006	Ristrutturazione di cooperative e consorzi (pesca)	28/10/2009
C 36/A/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica a favore di Thyssenkrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche	20/11/2007
C 36/A/2004 e 36/B/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica - Alcoa	20/11/2009
C 59/2007	Aiuto al salvataggio della IXFIN	28/10/2009
C 19/2008	Applicazione abusiva dell'aiuto per il salvataggio a favore della società Sandretto	30/9/2009
C 26/2008	Prestito di 300 milioni di euro ad Alitalia	12/11/2008

## **PARTE II**

# **SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE**



## Affari Esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Affari Esteri**

**Procedura di infrazione n. 2003/2061** – ex articolo 258 del TFUE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione del diritto di stabilimento, di cui all’articolo 43 del TCE nonché dell’obbligo, previsto dall’articolo 10 del Trattato, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità.

La Commissione europea ha evidenziato l’illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, recante un emendamento all’Accordo sul trasporto aereo del 22 Giugno 1970, sancendo l’illegittimità degli articoli 3 e 4 di tale Accordo che consentono agli Stati Uniti di rifiutare, ovvero di limitare, le autorizzazioni concesse a compagnie aeree italiane la cui quota rilevante di proprietà e/o il cui controllo effettivo spetti ad altre compagnie comunitarie. Si sostiene, in particolare, che queste disposizioni costituiscono un’indebita restrizione alla libertà di stabilimento delle imprese di un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 43 del Trattato CE.

La Commissione ha, altresì, rilevato come determinate norme dell’Accordo (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) disciplinano una materia, quale il rapporto tra la Comunità ed i Paesi terzi, devoluta dal diritto comunitario alla competenza esclusiva della Comunità, non potendo, pertanto, gli Stati membri assumere al riguardo impegni nei confronti dei Paesi terzi. Nell’espone le summenzionate argomentazioni la Commissione ha sottolineato come accordi bilaterali simili all’Open Sky fossero stati già ritenuti incompatibili con il diritto comunitario da una recente giurisprudenza della Corte di giustizia. Al riguardo le Autorità italiane hanno affermato che tale giurisprudenza, in quanto successiva alla stipula dell’accordo, non ha efficacia retroattiva e pertanto non risulta applicabile all’Accordo medesimo.

**Stato della Procedura**

La Commissione ha notificato un Parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE in data 16 Marzo 2005, al quale le Autorità italiane hanno dato seguito con nota n. 8132 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 maggio 2005 che ribadisce la precedente posizione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

## Affari Interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2010/0677	Mancata attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi	MM	No	Nuova procedura

**Scheda 1 – Affari Interni****Procedura di infrazione n. 2010/0677 – ex articolo 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione contesta la mancata attuazione, in Italia, della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Ai sensi dell’art. 2 della direttiva in oggetto, gli Stati membri adottano, entro il 28 luglio 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della direttiva stessa nell’ambito dell’ordinamento interno, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché, allo stato attuale, il Governo italiano non ha ancora dato comunicazione dei provvedimenti sopra menzionati, la Commissione ne deriva che gli stessi non sono stati ancora adottati e che la direttiva in questione non è ancora stata trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

In data 20 settembre 2010 la Commissione ha inviato una Messa in Mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva 2008/51/CE, di cui si tratta, mediante Decreto Legislativo del 26 ottobre 2010, n. 204.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

## Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2010/0514	Mancata attuazione della direttiva 2007/33/CE del Consiglio dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2010/0123	Mancato recepimento della direttiva 2009/118/CE relativa alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità	PM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 - Agricoltura****Procedura di infrazione n. 2010/0514 – ex articolo 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2007/33/CE del Consiglio dell’11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

**Violazione**

La Commissione europea osserva che non è stata ancora recepita, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, la direttiva 2007/33/CE del Consiglio dell’11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE.

Ai sensi dell’art. 18 della direttiva stessa, gli Stati membri emanano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati all’attuazione della direttiva medesima nel sistema ordinamentale interno, entro la data del 30 giugno 2010, dandone immediatamente notizia alla Commissione.

Al riguardo, la Commissione rileva che, non avendo l’Italia ancora effettuato detta comunicazione, i provvedimenti suddetti, che ne costituiscono l’oggetto, non siano ancora stati adottati. Pertanto, la direttiva in questione non sarebbe stata ancora attuata nel diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva 2007/33/CE mediante Decreto Legislativo 8 ottobre 2010, n. 186.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 - Agricoltura****Procedura di infrazione n. 2010/0123 – ex articolo 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/118/CE della Commissione del 9 settembre 2009 che modifica gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

**Violazione**

La Commissione europea osserva che le autorità italiane non hanno dato attuazione alla direttiva 2009/118/CE, emanata dalla Commissione il 9 settembre 2009, che ha modificato gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

La modifica recata dalla direttiva in oggetto concerne, principalmente, l'esigenza di depennare - dagli elenchi contenuti nei suddetti allegati della precedente direttiva 2000/29/CE, contenenti l'indicazione delle “zone protette” da determinati agenti fitopatogeni – determinate località che, all'epoca di emissione della direttiva stessa, risultavano ormai aggredite dai parassiti della *Erwinia amylovora* e della *Cryphonectria parasitica*, per cui non potevano più godere della qualifica stessa di “zona protetta”.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2009/118/CE, gli Stati membri emanano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi opportuni per il recepimento della direttiva stessa nel sistema ordinamentale interno, entro la data del 30 novembre 2009, dandone immediatamente notizia alla Commissione.

Non avendo l'Italia dato comunicazione dei predetti provvedimenti entro il termine della data come sopra indicata, la Commissione ritiene che gli stessi non siano stati adottati, per cui constata l'inadempimento di detto Stato membro all'obbligo di dare attuazione alla direttiva 2009/118/CE.

**Stato della Procedura**

Il 3 giugno 2010 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva in oggetto mediante Decreto Ministeriale 2 agosto 2010, per cui si rimane in attesa dell'archiviazione della presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

## Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2010/0680	Mancata attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2010/0678	Mancata attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 3</b> 2010/0517	Mancata attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 4</b> 2010/0366	Mancata attuazione della direttiva 2008/112/CE che modifica le direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al Reg. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 5</b> 2010/0124	Mancata attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas effetto serra	MM	No	Stadio invariato

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>Scheda 6</b> 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 7</b> 2009/4310	Valutazione d'impatto ambientale per lavori località IS MOLAS (Sardegna)	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 8</b> 2009/4056	Direttiva 99/94-emissione CO2 nei nuovi veicoli	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 9</b> 2009/2264	Non conformità della normativa nazionale alla direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 10</b> 2009/2235	Non conformità della normativa nazionale alla direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 11</b> 2009/2086	Valutazione di impatto ambientale-applicazione della direttiva 85/337/CEE	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 12</b> 2009/2034	Cattiva applicazione della direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 13</b> 2008/2194	Qualità dell'aria: valori limite PM10	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 14</b> 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti – direttiva IPCC	PM (decisione ricorso)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 15</b> 2007/4717	Applicazione dell'art. 13 direttiva 96/82/CEE (Seveso) nella provincia di Trieste	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
<b>Scheda 16</b> 2007/4680	Non conformità della Parte III del decreto 152/2006 con la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 17</b> 2007/4679	Non corretta trasposizione della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 18</b> 2007/2492	Valutazione di impatto ambientale di interventi edilizi a Baia Caddinas (Golfo Aranci)	MM	No	Stadio invariato

<b>Scheda 19</b> 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	RC C-297/08	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 20</b> 2006/4780	Deviazione acque del fiume Trebbia Emilia Romagna	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 21</b> 2006/2315	Impatto ambientale relativo alla legislazione della Regione Lombardia su progetti di cave	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 22</b> 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	RC C-573/08	No	Stadio invariato
<b>Scheda 23</b> 2005/2238	Impatto ambientale relativo al progetto di una cava di calcare a Colle della Duolfa, Macchia di Isernia (Isernia)	MMC	No	Stadio invariato
<b>Scheda 24</b> 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	RC C-164/09	No	Stadio invariato
<b>Scheda 25</b> 2004/4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga	PM (decisione di ricorso)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 26</b> 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	PM (decisione di ricorso)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 27</b> 2003/5046	Violazione della Direttiva 79/409/CE sull'avifauna	MM ex 260 C-304/08	No	Stadio invariato
<b>Scheda 28</b> 2003/2204	Cattivo recepimento direttiva veicoli fuori uso	MM ex 260 C-394/05	No	Stadio invariato
<b>Scheda 29</b> 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	PM ex 228 C-135/05	No	Stadio invariato
<b>Scheda 30</b> 2002/4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea-via Borisasca (Milano)	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 31</b> 2002/2284	Effetti nocivi della raccolta del trasporto del trattamento dell'ammasso e del deposito dei rifiuti	MMC ex 260 C-82/06	No	Stadio invariato
<b>Scheda 32</b> 2001/4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia	MM ex 260 C-388/05	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 33</b> 2000/5152	Trattamento delle acque reflue urbane-Agglomerato Comuni della provincia di Varese – bacino di Olona	SC C-293/05	Si	Stadio invariato

<b>Scheda 34</b> 1999/4797	Bonifica della discarica di Nerofumo a Rodano (Mi)	PM ex 228 TCE C-383/02 (decisione di ricorso)	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 35</b> 1998/4802	Bonifica della discarica di Manfredonia (FG)	PM ex 228 TCE C-447/03 (decisione di ricorso)	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 36</b> 1998/2346	Costruzione Villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	SC C-491/08	Si	Variazione di stadio (da SC C-491/08 a RC C-491/08)

**Scheda 1 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2010/0680 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione osserva che la direttiva 2008/105/CE, emessa dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

L’art. 13 della direttiva stessa stabilisce che gli Stati membri pongono in essere i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, necessari al recepimento della direttiva medesima nell’ordinamento interno, entro la data del 13 luglio 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione, osservando che l’Italia non ha ancora comunicato i provvedimenti predetti, conclude che gli stessi non sono stati ancora adottati e che la direttiva sopra menzionata non risulta essere stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

In data 20 settembre 2010 è stata inviata una Messa in Mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva 2008/105/CE con il D. Lgs n. 219 del 10/12/2010.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2010/0678 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione osserva che la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino), non ha ancora ricevuto attuazione nel diritto interno italiano.

Ai sensi dell’art. 26 della direttiva di cui sopra, gli Stati membri realizzano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della direttiva stessa nell’ambito del sistema ordinamentale interno, entro il 15 luglio 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, non avendo il Governo italiano ancora comunicato i provvedimenti suddetti, la Commissione ritiene che questi ultimi non siano ancora stati emanati e che, pertanto, la direttiva in oggetto non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

**Stato della Procedura**

In data 20 settembre 2010 è stata inviata una Messa in Mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno trasposto la direttiva 2008/56/CE a mezzo di Decreto Legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3– Ambiente****Procedura di infrazione n. 2010/0517 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione osserva che la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, non è stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale italiano.

Ai sensi dell’art. 33 della stessa direttiva, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate alla trasposizione della direttiva medesima nell’ambito del sistema ordinamentale interno, entro l’11 giugno 2010.

In proposito, poichè il Governo italiano non ha ancora comunicato i provvedimenti suddetti, la Commissione ritiene che essi non siano ancora stati emanati e che, pertanto, la direttiva in argomento non sia stata ancora recepita nel diritto nazionale.

**Stato della Procedura**

In data 25 luglio 2010 è stata inviata una Messa in Mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno trasposto la direttiva in questione mediante decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 155.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 4 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2010/0366 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione eccepisce la mancata attuazione della direttiva 2008/112/CE, emanata dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione europea in data 16 dicembre 2008, di adeguamento di previgenti direttive al regolamento n. 1272/2008/CE relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Detto regolamento, cui la direttiva in questione intende adattare le precedenti direttive comunitarie in materia, si propone di stabilire, in ordine alle sostanze chimiche e alle loro miscele, degli standards finalizzati a garantire la salute umana e l’integrità dell’ambiente contro i pericoli derivanti dalla circolazione di detti prodotti. Tali parametri sono stati mutuati sia dagli studi promossi, in tal senso, dalle Nazioni Unite e dalla Comunità internazionale nel suo complesso, sia dalla quarantennale esperienza, in punto di legiferazione sulle sostanze chimiche, delle Comunità europee.

L’art. 7 della direttiva sopra menzionata stabilisce che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, adeguate al recepimento della direttiva stessa nell’ordinamento interno, entro la data del 1° aprile 2010.

In proposito, la Commissione osserva che l’Italia non ha ancora emanato i provvedimenti richiesti ai fini dell’attuazione della direttiva in oggetto.

**Stato della Procedura**

In data 26 maggio 2010 è stata inviata una Messa in Mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 5 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2010/0124 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione eccepisce la mancata attuazione della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Ai sensi dell’art. 2 della direttiva in oggetto, gli Stati membri pongono in essere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per trasporre la direttiva stessa entro il 31 dicembre 2012, salva, tuttavia, l’eccezione relativa agli articoli n. 9 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE (come inserito dall’articolo 1, paragrafo 10 della presente direttiva) e n. 11 della direttiva 2003/87/CE (come modificato dall’articolo 1, paragrafo 13, della presente direttiva), in ordine ai quali lo stesso articolo 2 dispone che debbano ricevere attuazione, negli ordinamenti interni degli Stati membri, entro il 31 dicembre 2009.

Al riguardo la Commissione europea ritiene che, per quanto inerisce agli articoli predetti, le autorità italiane non hanno ancora adottato i provvedimenti idonei a dare loro attuazione nell’ordinamento nazionale.

**Stato della Procedura**

In data 27 gennaio 2010 è stata inviata una Messa in Mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva in questione mediante Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2010, n. 73.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 6 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattato CE: Applicazione della Direttiva 85/337/CEE (Direttiva V.I.A) sulla valutazione dell’impatto ambientale di progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative alle discariche di rifiuti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione eccepisce la violazione della direttiva 85/337/CEE (c.d. direttiva V.I.A), come modificata dalle direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative, in particolare, alle discariche di rifiuti.

La direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell’elenco di cui all’Allegato I della direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un impatto dannoso sull’ambiente, come, ad esempio, quello concernente un impianto di discarica dei rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata dalla direttiva stessa in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale. Inoltre, la successiva direttiva 99/31/CE stabilisce che, quando il progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una “discarica di rifiuti”, si imponga l’adozione di ulteriori misure, procedure ed orientamenti, definiti dalla direttiva medesima e finalizzati a prevenire il più possibile le eventuali conseguenze negative sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell’ex ACNA (oggi Sindyal), nel territorio di Cengio (SV), approvava il relativo progetto, che prevedeva la suddivisione del sito in quattro aree, una sola delle quali assegnata al “confinamento” ed “interramento” di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, adducendo che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato della realizzazione di una “discarica di rifiuti”, dal momento che non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e terreno contaminato da altre aree del sito all’area A, trovandosi il materiale inquinante già presente nella medesima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all’art. 2 della dir. 99/31/CE, si intende per “discarica di rifiuti” anche una zona, adibita al loro interrimento o anche posizionamento sul suolo, interna all’ambito in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto, senza apporto di rifiuti trasportati dall’esterno. Pertanto, qualificandosi l’intervento specifico come “discarica di rifiuti”, l’Italia avrebbe dovuto non solo esperire la procedura V.I.A, ma avrebbe dovuto altresì applicare le peculiari metodologie previste, per gli impianti di discarica, dalla direttiva 99/31/CE.

**Stato della Procedura**

In data 8 ottobre 2009 è stata inviata una Messa in Mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 7 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2009/4310 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della procedura di V.I.A. a determinati progetti – Lottizzazione convenzionata Is Molas nel comune di Pula (Sardegna)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione dell’art. 2, n. 1 e 3 della direttiva 85/337/CEE (c.d. direttiva V.I.A.), come modificata dalla direttiva 97/11/CE e 2003/35/CE. La direttiva menzionata prevede che la realizzazione di progetti pubblici o privati, implicanti un significativo impatto sull’ambiente, non risulti possibile ove, preliminarmente, non sia stata esperita una procedura di “Valutazione dell’Impatto Ambientale” (V.I.A), rivolta ad appurare la compatibilità del progetto medesimo con il suo contesto naturale e socio-culturale. In particolare, la direttiva stessa prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all’allegato I siano sempre sottoposti al procedimento di V.I.A. Diversamente, in ordine ai progetti suscettibili nelle categorie di cui all’Allegato II, la direttiva non impone automaticamente l’espletamento della V.I.A., ma rimette alla pubblica amministrazione, competente per il caso di specie, la discrezionalità di valutare se ricorrano, avuto riguardo alla situazione concreta, circostanze tali da far ritenere ragionevole l’avvio della procedura in questione (c.d. procedura di screening). Secondo la Commissione, le disposizioni in oggetto sarebbero state disattese in conseguenza della deliberazione con la quale, in data 19.02.2008, la Giunta Regionale della Sardegna ha applicato una procedura di previo screening, inteso a verificare l’opportunità di assoggettamento a V.I.A del progetto “Completamento della lottizzazione convenzionata Is Molas”. La Commissione osserva che la procedura di screening non è stata rivolta al progetto nel suo insieme, ma, distintamente, a due porzioni di esso considerate ciascuna a sé stanti, con il risultato per cui si è ritenuto ragionevole avviare la procedura di V.I.A per la parte peraltro meno significativa sotto il profilo ambientale (ampliamento campo da golf), mentre si è escluso l’assoggettamento a V.I.A del nucleo più considerevole del progetto stesso (ampliamento complesso residenziale e costruzione di nuove ville). La Commissione precisa che il progetto “Is Molas” costituisce un’unità non scindibile nelle due componenti esaminate dalle amministrazioni locali e che, quando un intervento rientra, come il medesimo, nelle tipologie di cui all’Allegato II della Dir. 85/337/CEE, la procedura di “screening” non può essere arbitraria, ma deve improntarsi a determinati criteri, primo fra tutti quello per cui la rilevanza ambientale di una singola parte può essere adeguatamente considerata solo nelle sue relazioni con il complesso in cui è inserita. La scissione artificiale di un progetto integrato in componenti avulse le une dalle altre contraddice, quindi, i criteri che debbono improntare lo screening.

**Stato della Procedura**

Il 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 8 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2009/4056 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione direttiva 1999/94/CE relativa alle informazioni sul risparmio di carburante nella pubblicità delle autovetture”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione rileva la mancata applicazione, in Italia, della direttiva 99/94/CE, attuata in Italia con DPR 2003/84. Tali norme impongono la messa a disposizione dei consumatori, al momento della commercializzazione di autovetture nuove, di informazioni sul consumo di carburante delle stesse autovetture e sulla loro capacità di emettere particelle di CO<sub>2</sub>. Al riguardo, la Commissione è dell’avviso che, in Italia, il 90% delle inserzioni pubblicitarie relative alla promozione di autovetture nuove non conterrebbe le informazioni di rilevanza ambientale sopra indicate. In risposta, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che il MISE ha predisposto, a beneficio delle industrie automobilistiche, una guida al risparmio delle emissioni, affinché le seconde applichino un codice di autodisciplina improntato a tale manuale e che, a riguardo, è stato adottato un approccio di tipo volontaristico, stimolando le imprese del settore a concludere accordi interni fra di loro ed intese con le autorità, per elaborare regole condivise in materia di pubblicità. Si precisa che una soluzione superimposta autoritativamente, attraverso la predisposizione di modelli fissati per legge e muniti di relative sanzioni per i trasgressori, addosserebbe all’amministrazione l’onere di un monitoraggio capillare su tutte le pubblicità automobilistiche, implicante uno sforzo finanziario notevole e difficilmente compatibile con i vincoli di bilancio. La Commissione ha replicato che la promozione, da parte di uno Stato membro, dell’“autodisciplina” da parte delle industrie automobilistiche, non può comportare la rinuncia a vigilare sull’applicazione di una direttiva. In ogni caso, ripetuti contatti fra amministrazioni italiane ed europee hanno evidenziato come la direttiva, chiara nel prevedere sanzioni per l’omissione totale dell’inserimento dei dati pubblicitari ambientali, appare confusa sul caso della comunicazione di dati incompleti. Attualmente, pertanto, la direttiva in oggetto è in corso di revisione e si prevede che per la fine del 2009 la Commissione avanzerà una nuova proposta. Nel frattempo le CCIAA, cui sono affidati il monitoraggio sulla pubblicità di autovetture e l’irrogazione di sanzioni ai trasgressori della Direttiva, stanno vigilando attentamente sull’osservanza delle disposizioni comunitarie e sono talvolta pervenute all’applicazione effettiva delle previste sanzioni.

**Stato della Procedura**

In data 19 marzo 2009 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 9 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2009/2264 – ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità della normativa nazionale alla direttiva 2002/96/CE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione europea rileva che alcune disposizioni delle direttive 2002/96/CE e 2002/95/CE - che si propongono di regolamentare l’uso delle “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche” (RAEE), minimizzandone l’impatto nocivo sull’ambiente - non sono state correttamente trasposte nell’ordinamento interno italiano. Al riguardo, si ritiene che il Decreto Legislativo 2005/151, con il quale la Repubblica italiana ha dato attuazione alle direttive sopra menzionate, contenga una disciplina limitativa, sotto diversi aspetti, del loro ambito di applicazione. In particolare, la dir. 2002/96 individua lo status di “produttore” in colui che esporta professionalmente, in un qualsiasi Stato membro delle Comunità, ovvero esporta da quello stesso Stato membro, apparecchiature elettriche o elettroniche. Il disposto del Decreto italiano, in proposito, è invece più riduttivo, dal momento che ravvisa la posizione del “produttore”, quale presupposto per la soggezione a determinati obblighi, in colui che immette per primo gli stessi prodotti di cui sopra, o li importa, nel solo ambito del territorio italiano e non in quello di altri Paesi comunitari. Per quanto riguarda, poi, l’obbligo previsto dalla direttiva 2002/96/CE a carico dei distributori del prodotto - di garantire ai clienti la presa in carico gratuita dei rifiuti derivanti dal prodotto stesso - si registra, da parte della normativa italiana, un’indebita subordinazione di detto obbligo alla previa emanazione di apposito decreto da parte del Ministro dell’Ambiente, recante modalità attuative della raccolta. Se ne deduce - non essendo stato, tale decreto, ancora emanato alla data dell’invio della messa in mora (8 ottobre 2009) - che all’epoca le disposizioni europee in argomento non risultavano ancora operative in Italia. Peraltro, la direttiva 2002/96 prevede che i produttori istituiscano un trattamento selettivo dei rifiuti in oggetto, nei modi stabiliti dall’allegato II della direttiva medesima. Al riguardo, le disposizioni del decreto di attuazione 2005/151, ove si riferiscono all’allegato che dovrebbe recare le condizioni del trattamento in questione, non rimandano all’Allegato II della direttiva ma, scorrettamente, all’Allegato II del decreto medesimo, il quale non definisce le caratteristiche dell’attività di trattamento dei rifiuti, bensì quelle degli impianti ove tale attività viene esercitata. Peraltro, secondo il disposto della direttiva, entro il 31 dicembre 2006 il tasso di riciclaggio delle lampade a scarica avrebbe dovuto raggiungere un minimo pari all’80% del peso di esse lampade. La normativa italiana, diversamente, riferisce tale obiettivo ai soli rifiuti da sorgenti luminose fluorescenti, le quali costituiscono una sola tipologia di lampade a scarica e non ne esauriscono l’intero settore. Infine, il Decreto italiano posporrebbe illegittimamente al 31/12/09 l’obbligo dei produttori di finanziare la raccolta di rifiuti provenienti da prodotti immessi sul mercato dopo il 31/8/2005.

**Stato della Procedura**

In data 8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari.

**Scheda 10 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2009/2235 – ex art. 258 del TFUE.**

“Non conformità della normativa nazionale con la direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull’ambiente”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione sostiene che alcune norme della direttiva 2001/42/CE (direttiva VAS) non siano state correttamente recepite nell’ordinamento italiano. La direttiva in questione è rivolta a garantire che l’adozione di piani e programmi, suscettibili di rilevante impatto sull’ambiente, si realizzi in compatibilità con le esigenze dell’ambiente stesso. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva in oggetto mediante il D. Lsg. 2006/152, che ha subito diversi emendamenti per D. Lgs. 2008/4, fino alla totale riscrittura della parte seconda. L’art. 7 della direttiva stabilisce che, ove uno Stato membro UE ritenga che un piano o programma, in corso di attuazione, presenti effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, ovvero ove quest’ultimo ne faccia richiesta, il primo Stato abbia l’obbligo di trasmettere all’altro, prima dell’adozione dei predetti piani o programmi, copia integrale degli stessi. Tale comunicazione è prevista affinché lo Stato estero possa valutare adeguatamente gli effetti ambientali dell’iniziativa sul proprio territorio, scegliendo o meno, prima della sua attuazione, di avviare con l’altro Stato una procedura di “consultazioni”. Detto articolo è stato trasposto in Italia dall’art. 32 del Decreto di attuazione, il quale, tuttavia, prevede che al secondo Stato venga comunicata solo una mera sintesi del programma adottando e non già l’intero documento (il quale deve essere trasmesso solo se lo Stato estero ne faccia istanza), per cui la Commissione rileva, sotto questo profilo, un’incompleta attuazione della direttiva. Inoltre, per quanto riguarda la fase delle “consultazioni” che devono intercorrere fra tutti gli Stati interessati dagli effetti ambientali del piano o programma, la direttiva dispone che le modalità e la durata di tale partenariato vengano definite congiuntamente dagli Stati medesimi, laddove il decreto italiano di attuazione, per converso, regola tali aspetti unilateralmente (con la previsione, quanto alla durata della consultazione, di inderogabili giorni 60), senza regole condivise con lo Stato estero. Peraltro, mentre la direttiva prescrive che, adottato il piano o programma, tutti gli Stati membri precedentemente consultati ne vengano messi a conoscenza, la disciplina italiana limita tale obbligo di comunicazione ad una sola tipologia di programmi, precisamente ai progetti per i quali è stata esperita una procedura di V.I.A. Infine, mentre la direttiva stabilisce che, prima dell’adozione del programma, devono essere valutati sia gli esiti delle consultazioni sia il rapporto ambientale, la normativa nazionale prevede che tale scrutinio si imponga solo ove l’amministrazione lo ritenga necessario, senza peraltro stabilire i criteri cui l’opinione dell’amministrazione stessa dovrebbe improntarsi.

**Stato della Procedura**

In data 8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari.

**Scheda 11 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2009/2086 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (direttiva V.I.A)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta l’imperfetto recepimento, in Italia, di alcune disposizioni contenute nella direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle successive direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (direttiva V.I.A). L’art. 4 della direttiva prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all’Allegato I debbano essere obbligatoriamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A). Diversamente per i progetti riconducibili alle tipologie di cui all’Allegato II, di cui la direttiva stabilisce che non vanno soggetti all’obbligo di V.I.A, ma ad un esame nell’ambito di una procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. Tale procedura si sostanzia in uno scrutinio preliminare finalizzato a valutare se sia opportuno o meno che il singolo progetto venga sottoposto, successivamente, a V.I.A (procedura c.d. di “screening”). Detto “screening” non può essere arbitrario, ma improntato ai criteri di cui all’Allegato III. La direttiva in questione è stata recepita, secondo le autorità italiane, dal Decreto Legislativo 152/2006 successivamente emendato (ad esempio, la seconda parte di esso è stata del tutto riscritta dal D. Lgs. 4/2008). Riguardo a tale normativa interna la Commissione rileva: 1) che il D. Lgs. 152/2006 prevede delle “soglie dimensionali”, in modo che i progetti che non raggiungono tali soglie, pur rientrando nelle categorie elencate all’Allegato I della direttiva (per le quali la stessa prevede l’obbligo di V.I.A) ovvero in quelle di cui all’Allegato II della stessa (per le quali è previsto il necessario “screening”), sono automaticamente esentati sia dalla V.I.A che dal previo screening, pur potendo presentare un significativo impatto ambientale. Si precisa in proposito che, se pure il parametro dimensionale è considerato nel novero dei criteri di cui all’allegato III della direttiva (criteri in base ai quali effettuare lo “screening”), quest’ultima stabilisce che tale standard debba contemperarsi con gli altri pure previsti dal medesimo Allegato III e non ripresi dal Decreto italiano di attuazione; 2) che le forme di coinvolgimento del pubblico nelle procedure di valutazione ambientali, come regolate dalla direttiva, sono state riportate dalla legge italiana in modo deficitario, in quanto mancherebbe in essa la previsione della necessità che il pubblico sia informato circa: l’avvio della V.I.A, l’identità delle autorità investite della decisione V.I.A, gli orari e le modalità di consultazione dei relativi atti, le modalità di presentazione delle eventuali osservazioni; 3) che il recepimento degli Allegati manca dell’indicazione di alcune categorie di progetti, per cui queste ultime, pur incluse negli elenchi della direttiva in quanto sottoposte dalla stessa a V.I.A o a screening, sono escluse, ad opera della legislazione italiana di attuazione, dall’applicazione delle sopra dette procedure.

**Stato della Procedura**

In data 14 aprile 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 12 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 3, 4, 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il predetto art. 3 prevede che gli Stati membri avrebbero dovuto, già entro il termine del 31 dicembre 1998 e per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 10.000, i cui scarichi si riversano in acque considerate “sensibili” (in base ai criteri di cui all’art. 5 della direttiva stessa), predisporre impianti fognari per acque reflue, rispondenti ai requisiti indicati nell’allegato A della medesima direttiva. L’art. 4 della direttiva in questione dispone, poi, che le stesse acque reflue, prima di confluire nella rete fognaria, siano sottoposte ad un trattamento secondario o equivalente, mentre l’art. 5, commi 2 e 3, precisa, in modo più circostanziato, che ove tali acque reflue siano prodotte da agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti, prima di riversarsi in aree “sensibili” vengano sottoposte ad un trattamento ancora più intenso di quello da applicarsi normalmente per i centri abitati con minor numero di abitanti. A tal proposito la Commissione formula alcune censure sull’applicazione, in Italia, della sopra menzionata direttiva, basandosi sulle informazioni fornite dalle medesime autorità italiane. In primo luogo, si osserva che i dati inviati attengono ai sistemi di gestione delle acque reflue urbane, scaricate in acque sensibili, in quanto prodotte da agglomerati con più di 15.000 abitanti, laddove la direttiva impone obblighi particolari di trattamento in relazione a tutti gli agglomerati con più di 10.000 abitanti. Le autorità italiane, quindi, hanno omesso di rendicontare lo stato di attuazione della direttiva riguardo a tutti i centri urbani la cui popolazione è compresa fra i 10.000 ed i 15.000 abitanti. In secondo luogo, si sottolinea che la presenza, nei centri urbani interessati, di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, non garantisce affatto circa la rispondenza di tali impianti ai criteri stabiliti nella direttiva, per cui, laddove tali criteri non vengano soddisfatti, la direttiva deve ritenersi comunque violata. In proposito, la Commissione rileva come in molti centri, distribuiti su tutta la penisola italiana, gli impianti di cui si tratta non siano a regola, secondo i parametri di cui alla direttiva. Peraltro, non risulta, dalle comunicazioni delle autorità nazionali, che le aree sensibili siano state individuate tramite applicazione degli standards previsti dall’Allegato II della direttiva comunitaria. In merito, l’Italia non ha precisato in base a quale criteri ha eseguito tale individuazione.

**Stato della Procedura**

Il 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 13 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2008/2194** - ex art. 258 del TFUE.

“Qualità dell’aria ambiente – concentrazione di particelle PM10 nell’aria ambiente”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata applicazione, in Italia, di alcune prescrizioni contenute nella direttiva 1999/30/CE - relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo e di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle ed il piombo - nonché nella direttiva 2008/50/CE concernente la qualità dell’aria ambiente. Ai sensi dell’art. 5, par. 1, della direttiva 1999/30/CE sopra menzionata, gli Stati membri sono obbligati ad assumere le misure idonee a garantire che le concentrazioni nell’aria di particelle PM10 (polveri sottili derivanti principalmente dalle emissioni connesse al traffico motorizzato, ai cantieri edili e alla combustione del legno) non superino la soglia dei valori limite indicati nell’Allegato III della direttiva stessa. Peraltro, onde assicurare alla Commissione un efficace monitoraggio sul rispetto delle disposizioni succitate, l’art. 11 della medesima direttiva 1999/30/CE stabilisce che gli Stati membri debbano redigere relazioni annuali sulle concentrazioni giornaliere ed annuali di PM10. Con riferimento alla successiva direttiva 2008/50/CE, si precisa che la medesima, pur sostituendo la predetta direttiva 1999/30/CE, non ha previsto alcuna modifica dei valori limiti di concentrazione delle PM10 come indicati da quest’ultima. Piuttosto, la direttiva 2008/50/CE, all’art. 22, ha ammesso la possibilità che gli Stati membri - per tre anni dall’entrata in vigore della direttiva stessa e relativamente ad alcune zone o agglomerati, i quali pur superano i valori di concentrazione stabiliti - possano comunque sottrarsi all’adempimento degli obblighi di ricondurre la situazione nei limiti standards di cui alla succitata direttiva 1999/30. Le condizioni, alla stregua delle quali risulta possibile, per gli Stati membri, ottenere una dilazione circa il rispetto dei massimali previsti, sono regolate ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 22 citato. Ove gli Stati membri, in relazione a determinate aree, ritengano soddisfatte tali condizioni, ne fanno notifica alla Commissione allegando un “piano per la qualità dell’aria”. La Commissione, constatando che in Italia risulta una tendenza di lungo periodo allo sfioramento dei valori limiti di concentrazione delle PM10, rileva di essere stata informata, dalle autorità italiane, sull’adozione di varie misure dirette al contenimento dell’inquinamento atmosferico. Tuttavia, ritiene che tali notifiche, relative ad aree caratterizzate da concentrazioni di PM10 superiori ai tassi limite, non siano state effettuate secondo le prescrizioni di cui all’art. 22. Pertanto, risulta che in tali aree, che presentano tassi di concentrazione di polveri sottili in eccesso rispetto ai massimali comunitari, non ricorrano i presupposti che autorizzano, in base all’art. 22, una deroga temporanea all’applicazione dei massimali medesimi. La Commissione, quindi, ritiene l’Italia inadempiente agli obblighi di cui all’art. 5, par. 1 della dir. 1999/30/CE, sul contenimento dell’inquinamento da PM10 entro i “valori limite” stabiliti all’Allegato III.

**Stato della Procedura**

Il 5 maggio 2010 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 14 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2008/2071 – ex articolo 258 del TFUE**

“Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento relativo agli impianti esistenti - Direttiva IPPC (2008/1/CE)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione della Direttiva 2008/1/CE, in tema di prevenzione e riduzione dell’inquinamento, per quanto attiene le disposizioni, in essa contenute, relative agli “impianti esistenti”. Questi ultimi vengono definiti dall’art. 2 della direttiva stessa come quelli che, alla data del 30 ottobre 1999, risultavano già in funzione, o autorizzati, ovvero aver costituito oggetto di una richiesta di autorizzazione completa, sempre che, in quest’ultima ipotesi, fossero comunque entrati in funzione entro la successiva data del 30 ottobre 2000.

Pertanto, con riguardo a tali “impianti esistenti”, l’art. 5 della Direttiva 2008/1/CE ha stabilito che gli stessi, entro il 30 ottobre 2007, dovessero essere messi a norma, cioè dovessero risultare conformi a tutte le prescrizioni recate dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15 della Direttiva stessa, che subordinano il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di nuovi impianti, ovvero l’esito positivo del riesame delle autorizzazioni già concesse per gli “impianti esistenti”, al rispetto di precise condizioni finalizzate alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento.

In passato, la Commissione ha più volte richiamato gli Stati membri sul rispetto del predetto termine del 30 ottobre 2007 e, pertanto, al fine di valutare che i suddetti Stati fossero in regola rispetto agli adempimenti richiesti entro tale scadenza, ha chiesto alle rispettive autorità competenti di comunicare i dati relativi al numero degli “impianti esistenti”, nonché delle autorizzazioni nuove, di quelle riesaminate e di quelle eventualmente aggiornate.

Alla luce della risposta inviata dalle Autorità italiane, la Commissione osserva che, ancora alla data del 7 gennaio 2009, l’Italia risultava inadempiente agli obblighi comunitari sanciti dalla Direttiva 2008/1/CE, in quanto: in primo luogo, con il decreto legge 180/07 è stato prorogato, dal 30 ottobre 2007 (indicato nella direttiva) al 31 marzo 2008, il termine per il rilascio delle autorizzazioni; risulta peraltro che, sugli impianti attualmente in esercizio, 1588 sarebbero ancora privi di autorizzazione rilasciata nel rispetto dei parametri riportati nella direttiva, pur essendo già stata presentata la relativa richiesta. Né, a riguardo, la Commissione condivide le considerazioni formulate dalle autorità italiane, dalle quali si evince come tutti gli impianti in funzione siano dotati di autorizzazioni la cui procedura, pur diversa da quelle prescritta dalla direttiva, risulterebbe comunque adeguata al rispetto delle esigenze ambientali. Tali licenze, rileva infatti la Commissione, non garantirebbero comunque l’elevato livello di tutela ambientale che caratterizza lo schema di autorizzazione di cui alla citata direttiva.

**Stato della Procedura**

In data 29/1/2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 15 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2007/4717 – ex art 258 del TFUE**

“Applicazione della direttiva 2003/105/CE sul controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione ha rilevato la non adeguatezza delle modalità di applicazione, in Italia, della direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE. In particolare, l’art. 13, par. 1, della direttiva in questione fa obbligo agli Stati membri di provvedere affinché le informazioni elencate nell’allegato V della direttiva medesima vengano fornite d’ufficio a ogni persona o struttura frequentata dal pubblico (quali scuole o ospedali), che possa essere colpita da un incidente rilevante che abbia avuto luogo in uno degli stabilimenti di cui all’art. 9. Si dispone, inoltre, che tali informazioni debbano essere riesaminate ogni tre anni e che, comunque, l’intervallo di tempo massimo di ridiffusione delle stesse non possa eccedere i cinque anni. I dati contemplati nell’elenco di cui all’allegato V riguardano l’identificazione dello stabilimento e dei suoi maggiori responsabili, la descrizione delle attività che vi vengono esercitate e del tipo di pericoli che possano ingenerarsi a seguito di tali attività, le modalità di allarme in caso di incidenti rilevanti, e, infine la spiegazione delle misure e delle condotte da applicare nel caso si verificassero detti incidenti. La Commissione precisa, peraltro, che le informazioni di cui all’allegato V sono diverse rispetto a quelle che debbono essere contenute, rispettivamente, nella “notifica” di cui all’art. 6 della direttiva e nel “rapporto di sicurezza” di cui all’art. 9 della stessa. Dagli elementi raccolti dalla Commissione, risulterebbe che le disposizioni di cui all’art. 13 citato non sono correttamente applicate nel territorio della Provincia di Trieste, laddove alcuni Comuni hanno provveduto all’affissione all’Albo Pretorio, per garantirne la pubblica conoscibilità, delle mere informazioni inserite nella “notifica” di cui all’art. 6 e nel “rapporto di sicurezza” previsto all’art. 9. Al riguardo, la Commissione rileva che l’art. 13 della direttiva sarebbe stato violato sotto un duplice profilo, poiché, in primo luogo, i documenti affissi non assumerebbero i contenuti specifici di cui all’art. 13, limitandosi a fornire le informazioni, di diverso tipo, richieste da altri parametri normativi. In secondo luogo, la modalità di comunicazione consistente nell’affissione all’Albo Comunale non integrerebbe il dettato della direttiva, che si riferisce ad un comunicazione “di ufficio” alle strutture e persone coinvolte, con ciò richiedendosi che i dati di cui all’art. 13 vengano fatti pervenire direttamente ai singoli soggetti destinatari, non essendo sufficiente, a tale scopo, una semplice consultabilità di tali dati, presso gli uffici del Comune, su richiesta degli interessati.

**Stato della Procedura**

Il 30 settembre 2010 la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana un Parere Motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 16 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2007/4680 – ex art 258 del TFUE**

“Non conformità della Parte III del decreto 152/2006 con la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione constata la violazione di numerose prescrizioni della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come modificata dalla decisione 2455/2001 e dalle direttive nn. 2008/32, 2008/105 e 2009/31. Infatti, nell’ambito della normativa italiana che ha trasposto tale direttiva nell’ordinamento nazionale (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), alcune disposizioni di quest’ultima sono state recepite in modo lacunoso o scorretto, mentre altre sono rimaste completamente non recepite, con inevitabile riduzione dell’efficacia della tutela, apprestata dalla UE, in materia di acque interne. In tema di recepimento incompleto, la Commissione rileva una ripetuta sostituzione della nozione di “piano di gestione del bacino idrografico” con quella di “piano di tutela delle acque”. Tale sostituzione non è indifferente, ove si consideri che il secondo viene adottato dalle autorità regionali, laddove il primo risponde ad un disegno più organico, essendo di competenza delle autorità statali. Del pari, la direttiva dispone che i provvedimenti adottati per conseguire gli obiettivi della direttiva stessa, nonché i dati sul contributo dei vari settori di impiego dell’acqua al recupero dei costi dei servizi idrici, debbano essere menzionati nei suddetti piani di gestione dei bacini idrografici, laddove il decreto di attuazione ne impone la menzione solo nei programmi regionali di tutela delle acque. Parimenti, la direttiva prevede non solo che i piani di gestione dei bacini idrografici siano pubblicati ogni nove anni dalla sua entrata in vigore, ma che vengano periodicamente aggiornati, laddove la menzionata normativa italiana riferisce tali prescrizioni solo ai piani di tutela regionali. La Commissione eccepisce altresì che, secondo la direttiva, le misure adeguate a conseguire gli “obiettivi di qualità” in merito ai “bacini idrografici internazionali” (che sono quelli le cui porzioni ricadono sul territorio di diversi Stati membri della UE), “possano” essere realizzate, in alternativa ad altri mezzi, tramite le “strutture esistenti istituite da accordi internazionali”. Al riguardo, invece, il decreto italiano sembra indicare le strutture, di cui sopra, come unico strumento consentito per il raggiungimento degli obiettivi predetti, così che, in difetto di tali strutture, gli stessi rimarrebbero inattuati. Quanto alle omissioni addebitabili al legislatore italiano, viene ad esempio segnalato il mancato accoglimento della previsione, di cui alla citata direttiva, per cui i bacini idrografici internazionali devono essere assegnati ad un distretto idrografico internazionale. La mancanza, nel decreto di attuazione, di una norma corrispondente, implica che le porzioni giacenti in Italia, facenti parte dei bacini idrografici del Rodano, del Danubio e del Reno, non risultino assegnate a nessuna autorità.

**Stato della Procedura**

In data 5 maggio 2010 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 17 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2007/4679 – ex art. 258 del TFUE**

“Attuazione della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione europea osserva che alcune norme della Direttiva 2004/35/CE, in materia di danno ambientale, non sono state correttamente recepite dal D.Lgs n. 152/06, che ha attuato la direttiva in oggetto. In particolare, ai sensi dell’art. 3 della direttiva suddetta, è previsto che l’autore di un danno ambientale, per aver esercitato le attività elencate all’allegato III, debba rispondere del pregiudizio causato all’ambiente in base ad una responsabilità di tipo “oggettivo”, quindi a prescindere dalla sussistenza degli elementi psicologici del dolo o della colpa. Tale responsabilità, quindi, si affermerebbe solo in virtù dell’esistenza di un nesso causale fra l’attività ed il danno. Viceversa, nel caso in cui il danno ambientale risulti imputabile all’esercizio di attività non menzionate nell’allegato III, la direttiva stabilisce una limitazione di responsabilità, in quanto quest’ultima si determina non per il mero fatto oggettivo del danno e della sua riconducibilità all’attività pericolosa, ma a condizione che sussistano, altresì, gli estremi del dolo o della colpa dell’agente. Per converso, il Decreto predetto dispone che, anche ove il danno sia riconducibile all’esercizio delle attività di cui all’allegato III, la responsabilità venga ammessa solo nei casi di dolo o colpa dell’operatore. Inoltre, l’art. 303 del Decreto medesimo esclude l’applicazione delle norme della direttiva - relative all’obbligo di riparazione del danno – nel caso in cui sia stata realizzata la bonifica dei siti danneggiati ovvero siano state avviate le procedure per la stessa bonifica. Un’ulteriore difformità fra il decreto e la direttiva sussisterebbe, infine, laddove quest’ultima prevede, per il combinato disposto dell’art. 7 e dell’Allegato II, che la riparazione del danno per equivalente pecuniario sia ammessa soltanto ove risulti impossibile la riparazione dello stato dei luoghi, con articolazione del concetto di “riparazione”, oltre che nella forma della riparazione primaria, anche in quella della riparazione complementare e compensativa. Per converso, alcune norme del Decreto prevedono la possibilità del risarcimento pecuniario solo per essersi rivelata impossibile la riparazione primaria, senza subordinare tale risarcimento all’impossibilità, altresì, di una riparazione complementare o compensativa. Infine il decreto ammetterebbe che il risarcimento pecuniario del danno possa essere parametrato sulla sanzione pecuniaria o sui giorni di detenzione applicati al reo, mentre la direttiva stabilisce che debba essere sempre adeguata al danno effettivo all’ambiente.

**Stato della Procedura**

In data 20 novembre 2009 è stata notificato un Parere Motivato ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 18 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2007/2492 – ex art. 258 del TFUE**

“Interventi edilizi a Baia Caddinas, Golfo Aranci – Valutazione Impatto Ambientale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione dell’articolo 4 paragrafi 2 e 3 della Direttiva n. 85/337/CEE, come modificata dalle Direttive nn. 97/11/CE e 2003/35/CE, che prevedono come talune tipologie di progetti pubblici e/o privati i quali - per la loro ubicazione, natura e/o dimensioni – sono suscettibili di avere ripercussioni sull’ambiente, possano essere autorizzati solo qualora sia stata previamente valutata la necessità di sottoporre o meno il progetto ad una Procedura finalizzata a determinarne l’impatto ambientale (“V. I. A .”).

Al riguardo, si fa riferimento ai lavori in corso nella località Baia Caddinas (Golfo Aranci, Sardegna) per la realizzazione di interventi edilizi di tipo residenziale per circa 48 ettari, i quali sono stati autorizzati senza averne previamente verificato la assoggettabilità alla procedura di V. I. A .

Le Autorità hanno accolto i rilievi formulati dalla Commissione e hanno manifestato la determinazione di provvedere alla verifica dell’assoggettabilità del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ribadendo tale volontà nelle note del 25 febbraio 2008 e del 28 Marzo 2008, con cui informavano la Commissione di una divergenza di interpretazioni tra le autorità regionali sarde e le autorità comunali sulla necessità di assoggettare o meno la realizzazione dei lavori a procedura di V. I. A .

La Commissione, quindi, prendendo atto del fatto che l’autorizzazione dei lavori non è stata ancora sospesa e ribadendo la necessità di provvedere all’espletamento di una valutazione dell’impatto iniziale, ha rappresentato la violazione della Direttiva V. I. A .

**Stato della Procedura**

In data 5 giugno 2008 è stata notificata una Messa in Mora ai sensi dell’articolo 258 del Trattato TFUE, invitando le autorità nazionali a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 6 giugno 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 19 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 258 del TFUE**

"Nuove discariche in Campania".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; PCM Dipartimento della Protezione Civile.**Violazione**

La Commissione contesta all'Italia la violazione degli artt. 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE sui rifiuti, per non avere, in particolare, stabilito una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento. Specificatamente, l'art. 4 della menzionata direttiva statuisce l'obbligo, a carico degli Stati membri, di garantire il raggiungimento del risultato consistente nel recupero o nello smaltimento dei rifiuti senza pregiudizio per la salute umana e per l'ambiente, mentre l'art. 5 impone, onde perseguire tale obiettivo, di realizzare una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento. Per quanto riguarda la Regione Campania, la Commissione rileva la mancata applicazione degli strumenti indicati dalla direttiva per la realizzazione dei suoi scopi. Infatti, dagli elementi assunti nel corso di un'annosa serie di contatti con le autorità italiane ed anche in considerazione del contenuto dei provvedimenti assunti dall'Italia nel tentativo di fronteggiare l'emergenza rifiuti che si prolunga dall'anno 1994 (con particolare riguardo al D. L. n. 61/2007 convertito nella Legge n. 87/2007 e al D. L. 23 maggio 2008 n. 90), risulta che l'attuale situazione non soddisfa ancora i criteri stabiliti dalla direttiva sopra citata. In particolare, con riguardo alla Campania, si rileva come la raccolta differenziata si aggiri intorno a percentuali assai modeste (il 10,6% a fronte della media europea del 33%). In ordine, poi, ai sette impianti di produzione di CDR, ovvero "combustibile da rifiuti" (che peraltro non rappresentano un canale di smaltimento definitivo in quanto si limitano semplicemente a sottoporre i rifiuti ad un primo trattamento), risulta che gli stessi abbisognano di ristrutturazione, per cui, durante i relativi lavori, i rifiuti dovranno essere sistemati nelle discariche, con conseguente aggravio delle stesse. Per quanto attiene poi i termovalorizzatori, nessuno degli impianti previsti appare attualmente operante. Quale mezzo di smaltimento viene, pertanto, privilegiato quello relativo al collocamento in discarica, il quale non solo viene considerato dalla normativa europea come soluzione estrema, ma suppone un utilizzo delle discariche campane talmente gravoso da eccedere le possibilità delle medesime. La Commissione sottolinea, infine, che il deposito in discarica nuoce all'ambiente ed alla salute umana anche nel caso in cui i rifiuti non siano di natura tossica.

**Stato della Procedura**

In data 3 Luglio 2008 la Commissione Europea ha presentato un Ricorso contro l'Italia ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, dovuto all'istituzione di un fondo per l'emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17).

**Scheda 20 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2006/4780 – ex art. 258 del TFUE**

“Derivazione acque del fiume Trebbia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi di cui all’art. 6 della direttiva 92/43/CE, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali, la quale prevede la costituzione di una rete di “zone speciali di conservazione”, denominata “Natura 2000”. In particolare, l’art. 6 impone agli Stati membri l’obbligo di adottare “*le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali.*” Pertanto, ogni piano o progetto implicante un impatto ambientale significativo sulla zona compresa nel sistema “Natura 2000”, deve sottostare ad una previa “valutazione di incidenza” rivolta a verificare la compatibilità del piano stesso con l’esigenza di tutelare l’integrità del sito. Inoltre, la Direttiva in questione estende l’obbligo menzionato alle zone designate dalla precedente Direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici. Nell’anno 2006, la Regione Emilia Romagna ha autorizzato delle opere di derivazione idrica dal fiume Trebbia, le quali risultano localizzate entro un sito, il “Basso Trebbia”, che è stato designato come zona di Protezione Speciale (ZPS) e sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi delle citate Direttive n. 79/409 e n. 92/43. Riguardo a tali opere la Regione, con Determinazione del 19 maggio 2006, ha espletato una “valutazione di incidenza” dalla quale risulta che l’attuazione del progetto impone che il prelievo idrico dal fiume Trebbia, in caso di scarsa portata idrica del fiume stesso, venga sospeso, per consentire il rilascio del deflusso minimo vitale di acque (DMV) nell’alveo fluviale. La Commissione, informata del fatto per cui il suddetto DMV non veniva garantito, ha chiesto chiarimenti alle autorità italiane, le quali hanno replicato che nella “valutazione di incidenza” si dispone che il DMV venga rilasciato solo progressivamente. La Commissione replica che nella “valutazione di incidenza”, in realtà, il progetto veniva ritenuto rispettoso dell’ambiente, solo a condizione di immediato rilascio del DMV.

**Stato della Procedura**

In data 5 giugno 2008 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 21 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2006/2315 – Procedura di infrazione ex art. 258 del TFUE**

“Impatto ambientale relativo alla legislazione della Regione Lombardia su progetti di cave”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La violazione riguarda gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/35/CE (che modifica le direttive 85/337/CEE e 97/11/CE) in materia di valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Si tratta di una procedura di infrazione complementare a quella già aperta dalla Commissione nei confronti dell’Italia per inadeguata trasposizione nell’ordinamento interno della normativa UE in materia di impatto ambientale.

La procedura in esame contesta la non conformità alla normativa UE:

- della Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. 6/41897 con la quale sono stati determinati i criteri di esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.I.A) delle cave comprese nei piani provinciali cave e relative revisioni;
- non corretta applicazione degli obblighi della direttiva V.I.A con riferimento al “progetto di gestione produttiva dell’ambito territoriale estrattivo (ATE) n. 09 del Piano Provinciale Cave sito nei Comuni di Cazzago S.Martino e Rovato (Brescia), progetto non sottoposto alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

**Stato della Procedura**

Per rispondere alle osservazioni contenute nella Messa in Mora ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, del 18 ottobre 2006, la P.C.M. – Dipartimento per le Politiche comunitarie, con nota 5 aprile 2007, ha trasmesso le notizie fornite dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell’Ambiente, con le quali si informa che: 1) la Regione Lombardia ha provveduto ad adeguare la propria normativa nel senso richiesto dalla Commissione; 2) sul contestato progetto in provincia di Brescia, si è provveduto ad effettuare la verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale, come richiesto dalla stessa Commissione. In data 27 settembre 2007 il Ministero dell’Ambiente ha inviato per il tramite del Dipartimento per le politiche comunitarie, una nota nella quale si pronunciava per la necessità di sottoporre il progetto in questione a V.I.A e non a mera verifica di assoggettabilità a V.I.A.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 22 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2006/2131 - ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità della normativa italiana a vari articoli della Direttiva 79/409/CE, sulla conservazione degli uccelli selvatici”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

Recepimento non conforme e non corretta applicazione della Direttiva 79/409/CE sulla conservazione degli uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio degli Stati cui si applica il Trattato. La Commissione con lettera di Messa in mora del 04/04/2006 rileva che la Repubblica italiana, nell’adozione della normativa statale e regionale di recepimento, ha violato diversi articoli della Direttiva, ad es. l’articolo 2, in quanto non ha adottato le misure necessarie per mantenere la popolazione di tutte le specie di uccelli a un livello adeguato alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali o gli articoli 5 e 7, che sono stati recepiti dalla legge n. 157/92, ma senza il divieto di distruzione e danneggiamento dei nidi e delle uova e il divieto di disturbare deliberatamente gli uccelli protetti (art. 5) e senza l’espressa indicazione di rispettare il divieto di caccia nel periodo di nidificazione o riproduzione delle specie, ecc..

In occasione dell’incontro con i servizi della Commissione del 5 luglio 2007, le Autorità italiane hanno illustrato tre interventi con i quali si vuole porre rimedio ai profili di incompatibilità della normativa nazionale. Il primo è un decreto del Ministero dell’Ambiente recante “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle ZPS e alle ZSC”, che è stato poi adottato ( D.M. 17 ottobre 2007). Un ulteriore intervento concerne la “caccia in deroga”, con la modifica da parte delle singole Regioni e Province autonome delle rispettive normative che disciplinano il ricorso alle deroghe, in modo da allinearle a quanto previsto dall’articolo 9 della Direttiva. Già alcune leggi sono state adottate sulla base delle indicazioni ricevute dai servizi comunitari e altre sono in itinere e, non appena formalmente adottate, saranno trasmesse. Per rimuovere i restanti aspetti di incompatibilità sono state previste modifiche puntuali alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nel disegno di legge comunitaria 2008.

**Stato della Procedura**

In data 19.01.2008 è stato notificato il Ricorso presentato dalla Commissione di fronte alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 23- Ambiente****Procedura di infrazione n. 2005/2238- ex art. 258 del TFUE**

“Impatto ambientale relativo al progetto di una cava di calcare a Colle della Duolfa, Macchia di Isernia (Isernia)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

Inosservanza della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

La Commissione sostiene che la Repubblica italiana, in relazione al progetto di apertura di una cava di calcare a Colle della Duolfa (IS) - che interessa gli habitat e le specie esistenti nel sito di importanza comunitaria proposto (SIC) “Valle Porcina – Torrente Mandra – Cesarata” – ha omesso di adottare misure di tutela idonee a salvaguardare l’interesse ecologico rivestito da detto sito e non ha neppure previsto azioni per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie per cui tale zona è stata designata.

Inoltre, in data 19 luglio 2006, con decisione C(2006) 3261, il suddetto sito è stato incluso nell’elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) e pertanto, a decorrere da tale data, ad esso sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 6, paragrafi da 2 a 4 della citata Direttiva 92/43CEE.

Tali disposizioni prevedono, tra l’altro, per qualunque piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito - ma che possa avere incidenze significative sul sito stesso - una opportuna valutazione di impatto, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della zona. La Commissione, dalle informazioni in suo possesso, evince che il progetto può avere, ed in parte ha già avuto, un’influenza significativa sui valori del sito e che le autorità italiane, quindi, anteriormente alla istituzione del SIC, hanno concesso l’autorizzazione senza una valutazione seria di eventuali effetti pregiudizievoli. Successivamente a detta istituzione, poi, non hanno notificato alcuna valutazione di incidenza né informazioni su eventuali misure di compensazione previste per il SIC.

**Stato della Procedura**

Il 18 luglio 2007 è stata trasmessa una Messa in Mora Complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 24 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2004/4926 – ex art. 258 del TFUE**

"Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici."

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.**Violazione**

La Commissione contesta la violazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici: tale articolo stabilisce quali siano le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare al fine di poter introdurre eventuali eccezioni all'applicazione del regime giuridico previsto dalla Direttiva.

Ai sensi del menzionato articolo 9, la possibilità di derogare all'applicazione della Direttiva è prevista laddove risulti imposto da esigenze di tutela di valori di rilevante interesse generale, quali la salute, la sicurezza pubblica, la ricerca e l'insegnamento.

Inoltre, il provvedimento con cui le autorità nazionali disporranno la deroga, dovrà circoscrivere penetrantemente i limiti delle eccezioni considerate. Esso dovrà pertanto indicare: le specie di uccelli selvatici di cui si autorizza la cattura, la detenzione o l'uccisione; i mezzi, gli impianti ed i metodi da impiegarsi; il limite temporale all'applicabilità della deroga; l'area geografica a cui la deroga si riferisce; i presupposti su cui la deroga viene fondata.

Al riguardo, la Commissione ritiene che la Legge Regionale n. 13/2005 della Regione Veneto violi l'art. 9 della direttiva citata sotto tre distinti profili:

- 1) in primo luogo, viene evidenziata l'eccessiva genericità caratterizzante i provvedimenti di deroga, che non indicano gli elementi richiesti dall'articolo 9;
- 2) in secondo luogo la Regione non ha previamente provveduto a verificare l'esistenza di soluzioni alternative alla deroga, meno dannose per l'ambiente;
- 3) in terzo luogo, si rileva come la "piccola quantità" di uccelli, di cui l'articolo 9 consente l'abbattimento al verificarsi dei summenzionati presupposti, sia stata determinata sulla base di criteri erronei, che non garantiscono la sopravvivenza di un livello soddisfacente di popolazione delle specie protette.

**Stato della Procedura**

In data 21 maggio 2009 è stato notificato il Ricorso promosso dalla Commissione di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 25 - Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2004/4242** – ex art. 258 del TFUE.

“Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione rileva la violazione dell’articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE (sulla conservazione degli uccelli selvatici), che stabilisce le condizioni da soddisfare affinché gli Stati membri possano introdurre delle deroghe all’applicazione del regime giuridico stabilito dalla Direttiva, finalizzato a rafforzare la protezione della flora e della fauna.

In merito all’applicazione di tale norma, la Commissione ha affermato l’illegittimità della Legge regionale n. 13/2004, approvata dalla Regione Sardegna, in quanto tale legge non determina in maniera sufficientemente chiara i criteri che devono essere rispettati al fine di poter beneficiare di una deroga.

In particolare, la Commissione ritiene che sia stato introdotto un regime di deroga troppo generico, laddove la deroga, per definizione, deve costituire un provvedimento a carattere specifico e speciale: non vengono infatti stabiliti quali siano i pericoli che deriverebbero dall’applicazione della Direttiva per la salute e la sicurezza pubblica, né vengono specificati quali siano i soggetti che possono usufruire della deroga.

È stata altresì rilevata l’illegittimità dell’iter procedurale che l’Italia ha seguito nell’adozione della deroga, che è stata adottata senza aver previamente consultato un’autorità scientifica qualificata, come invece richiesto dalla Direttiva: l’omessa consultazione, infatti, può aver indotto la Regione Sardegna in errore nel ritenere che non esistessero possibili soluzioni alternative alla deroga, o nel ritenere che dall’applicazione della Direttiva potesse derivare un pregiudizio per la salute e l’interesse pubblico.

**Stato della Procedura**

E’ stato notificato un Parere Motivato ex art. 258 TFUE del 4 aprile 2006. Il 28 giugno 2006 la Commissione ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia. In data 23 maggio 2006 è stato comunicato alla commissione un emendamento alla legislazione regionale in materia (legge regionale n. 4/2006), non ancora approvato .

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 26 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque reflue”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue. In particolare, l’art. 3 dispone che gli Stati membri, al più tardi entro il 31 dicembre 2000, adottino le opportune misure per garantire, per gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue vengano scaricate in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all’Allegato A della direttiva stessa. L’art. 4, peraltro, stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati, le acque reflue di cui si tratta vengano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento “secondario”, sempre entro il termine del 31 dicembre 2000. Infine, l’art. 10 prevede che gli impianti di trattamento delle acque reflue, come rispondenti alle caratteristiche sopra descritte, debbano, peraltro, garantire “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali” ed essere progettati in modo da far fronte alle variazioni stagionali di carico. Si precisa, al riguardo, che le prescrizioni suddette sono dettate con esclusivo riguardo alle acque che scaricano in aree definite “normali” e non “sensibili”, intendendosi, per queste ultime, le zone individuate in base ai criteri di cui all’ Allegato II, per le quali vige un trattamento, rispetto a quello concernente le aree “normali”, più spinto e da attuarsi in tempi più ristretti. In proposito, la Commissione ha ritenuto violati gli artt. 3 e 4 in precedenza citati, dal momento che le informazioni trasmesse dalle autorità italiane - circa lo stato di realizzazione sia degli impianti fognari, sia di quelli relativi al trattamento “secondario” dei reflui - dimostrerebbero una situazione di grave carenza nell’attuazione della direttiva in oggetto. Infatti, le strutture, come provviste dei requisiti stabiliti dalla direttiva stessa, interesserebbero soltanto una parte minoritaria degli agglomerati, con più di 15.000 abitanti, scaricanti in aree “normali” presenti sul territorio italiano. La Commissione sottolinea di aver considerato, quali impianti non realizzati, non solo quelli di cui l’Italia ha espressamente ammesso l’inesistenza, ma anche quelli la cui esistenza, nei rapporti informativi inviati alla Commissione europea, non è stata segnalata. Infine, stante l’insufficiente realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue, sussisterebbe l’ulteriore violazione dell’art. 10 della direttiva predetta, in quanto l’inadeguatezza delle strutture - siccome non soddisfacenti i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 citati - comprometterebbe, di conseguenza, l’idoneità delle stesse a sostenere le variazioni stagionali di carico.

**Stato della Procedura**

In data 19 febbraio 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 27 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2003/5046 - ex art. 260 del TFUE**

“Progetto per la realizzazione di infrastrutture sciistiche nell’area di Santa Caterina Valfurva”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa il 20 settembre 2007 dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C – 304/05, con la quale è stata dichiarata la violazione, da parte dello Stato italiano, dell’art. 6 della Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, flora e fauna selvatiche, nonché dell’art. 4 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La citata sentenza, in particolare, si riferisce alla realizzazione nella zona di Santa Caterina Valfurva, designata come Zona di Protezione Speciale (Parco Nazionale dello Stelvio), di un piano di riqualificazione degli impianti sciistici comportante un significativo impatto sull’ambiente, in difetto del previo esperimento della procedura di Valutazione dell’Incidenza Ambientale (V.I.A) di tale progetto. La citata sentenza ha sottolineato, inoltre, come l’applicazione della V.I.A si sarebbe conclusa nella valutazione di dannosità del progetto per l’ambiente circostante, per cui l’attuazione di tale intervento sarebbe stata possibile solo a condizione che sussistesse in tal senso un imperativo interesse pubblico e che, inoltre, non si fossero prospettate soluzioni alternative, che, altresì, fossero state adottate e comunicate alla Commissione tutte le misure compensative del danno e, infine, che fossero stati predisposti tutti gli accorgimenti diretti ad evitare il deterioramento dell’ambiente e degli habitat di vita e di riproduzione delle specie avicole protette. Essendo il progetto, di cui sopra, realizzato in difetto dei presupposti suddetti, la Commissione ha condannato l’Italia imponendole l’obbligo di assumere tutti i provvedimenti idonei all’attuazione della sentenza stessa. L’Italia ha replicato che la V.I.A è stata effettivamente esperita nel 2006, inviandone la relativa documentazione. Tuttavia, la Commissione ritiene che quest’ultima sia insufficiente a provare l’adozione di tutte le misure cautelative e riparatorie previste dalla legislazione comunitaria. Fra l’altro, si obietta che dal fascicolo inviato non risulterebbe un’esatta individuazione e quantificazione delle aree di nidificazione “perdute” in quanto oggetto di disboscamento, né una stima dell’impatto dovuto alla frammentazione degli habitat e ai rischi della possibile collisione degli uccelli con i cavi degli impianti, ovvero dell’impatto, nei confronti di certe specie (gipeto e aquila reale), connesso al coinvolgimento, nei lavori, di aree utilizzate dagli uccelli stessi come terreno di caccia. Per quanto attiene poi alle misure di compensazione, si osserva che le medesime non eliminano ma semplicemente attenuano il danno verificatosi, come nel caso delle operazioni di rimboschimento, le quali ripristinerebbero l’habitat originario solo dopo il decorso di molti anni.

**Stato della Procedura**

In data 27 novembre 2008 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 28 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2003/2204** ex art. 260 del TFUE.

“Attuazione non conforme della Direttiva 2000/53 sui veicoli fuori uso”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione, con messa in mora del 19 marzo 2009, rileva che la Repubblica italiana non ha dato esecuzione alla sentenza resa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in data 24 maggio 2007, con la quale è stata dichiarata la responsabilità dello stesso Stato membro per aver trasposto in modo incompleto, nel diritto nazionale, le disposizioni della Direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso.

La Commissione ritiene l’Italia inadempiente a seguito della valutazione dei provvedimenti con i quali quest’ultima ha inteso dare attuazione alla direttiva sopra menzionata, in particolare il Decreto legislativo 209/2003 come modificato dall’art. 7 del decreto legislativo n. 149/2006 (c.d. Decreto salva infrazioni), concernente “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101.

Al riguardo, la Commissione rileva come, nell’ambito della normativa italiana in precedenza citata, la previsione dell’obbligo di procedere alla raccolta delle parti usate, asportate al momento della riparazione, opera soltanto nei confronti delle imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi del D. Lgs 22/1997, mentre, ai sensi della direttiva, dovrebbe essere rivolta verso tutte le imprese che si occupano di riparazioni di veicoli in Italia, anche quelle non autorizzate alla gestione dei rifiuti ai sensi della norma da ultimo menzionata. Inoltre, sembra alla Commissione che i veicoli a tre ruote siano stati lasciati, dalla normativa italiana di attuazione, fuori dal campo di applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva stessa che doveva essere attuata. Si contesta inoltre al Governo italiano di non avere fornito informazioni, sia alla Commissione che agli altri Stati membri, come previsto dalla direttiva in questione, riguardo alla percentuale di reimpiego, recupero e riciclaggio dei veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, per la quale sono state applicate delle soglie inferiori a quelle standard.

**Stato della Procedura**

In data 19 marzo 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 29 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2003/2077 ex art. 260 del TFUE**

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C-135/05 del 26 Aprile 2007 con cui la Corte di Giustizia delle CE aveva dichiarato la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), n. 91/689/CEE (relativa ai rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (relativa alle discariche), non avendo le autorità italiane garantito che lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenisse senza pregiudizio per l’uomo e per l’ambiente, né assicurato che le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti fossero debitamente autorizzate.

In seguito a tale sentenza, la Commissione aveva chiesto alle Autorità italiane informazioni in merito alle misure adottate per dare seguito alla decisione della Corte di Giustizia, richiedendo una lista completa ed aggiornata di tutti i casi di smaltimento e di recupero illegale dei rifiuti sul territorio italiano.

In risposta le autorità italiane hanno fornito informazioni che la Commissione non ha ritenuto adeguate, evidenziando come le regioni abbiano fornito un quadro sintetico ed approssimativo della situazione attuale, limitandosi ad indicare il numero dei siti bonificati, senza fornire informazioni specifiche né indicare la dislocazione dei siti scoperti dopo il 2002. La Commissione ha ribadito la necessità di acquisire informazioni analitiche su ciascun singolo sito di smaltimento/recupero illegale ai fini di un monitoraggio completo. Pertanto, nel considerare insufficienti gli sforzi compiuti dalle autorità italiane, la Commissione ha ritenuto che l’Italia non abbia adottato le misure necessarie ad adeguarsi alla sentenza della Corte di Giustizia. Al riguardo si evidenzia che le autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 SG) – convertito in legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

**Stato della Procedura**

In data 25 giugno 2009, la Commissione Europea ha notificato all’Italia una lettera di Parere Motivato, ai sensi dell’articolo 228 del Trattato costitutivo della Comunità europea.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 30 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2002/4787** ex art. 258 del TFUE.

“Valutazione di Impatto Ambientale Comune di Milano” .

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 2 e 4, in combinato disposto con l’allegato III, della direttiva 85/337, rivolta a garantire, per i progetti dotati di notevole impatto sull’ambiente, l’adozione di misure adeguate a scongiurare, o limitare, eventuali perturbamenti dell’ambiente medesimo. In particolare l’art. 4 par. 2 stabilisce che i progetti, riconducibili ad una delle tipologie di cui all’allegato I della direttiva stessa, debbano necessariamente sottostare ad una Valutazione dell’Impatto Ambientale (c.d. V.I.A), prima di essere autorizzati. Invece, il par. 3 dello stesso articolo prevede che, qualora il progetto rientri nelle categorie di cui all’allegato II, le amministrazioni competenti non siano obbligate ad espletare una V.I.A, ma debbano comunque applicare al progetto un diverso sindacato detto “screening”. Quest’ultimo è preliminare alla V.I.A, nel senso che consente alle amministrazioni di considerare l’opportunità, o meno, di applicare la V.I.A medesima. Tale “screening”, tuttavia, non è arbitrario, ma, affinché sia consentita la verifica della sua adeguatezza, deve improntarsi ai parametri di cui all’allegato III della direttiva. La Commissione contesta, in particolare, la realizzazione di due progetti di realizzazione di tronchi stradali nella periferia nord di Milano, riguardanti, rispettivamente, il collegamento via Eritrea-via Bovisasca e quello via Fermi-via Graziano Imperatore. Tali progetti sono stati autorizzati dal Comune senza una previa V.I.A, in quanto, ciascuno considerato in sé stesso, non rientravano nelle tipologie dell’allegato I della suddetta direttiva. La Commissione, tuttavia, ritiene che tali interventi dovessero essere valutati non isolatamente, ma come porzioni iniziali di un più vasto progetto, di costruzione di una strada a 4 corsie della lunghezza totale di oltre 11 km, la cui concreta realizzazione, in futuro, non sembra tuttora potersi escludere, anche per il fatto di essere menzionato in numerosi documenti pianificatori già approvati. Quindi, i progetti in questione sarebbero dovuti andare soggetti a V.I.A, in quanto, costituendo parte di un disegno urbanistico più ampio, sarebbero rientrati, se non nelle tipologie considerate all’Allegato I, sicuramente in quelle dell’Allegato II. Infatti, poiché la costruzione di strade rientra nella classe 10e dell’Allegato II, è d’obbligo esperire, al riguardo, uno “screening” per deciderne l’eventuale assoggettamento a V.I.A. Come già precisato, detto “screening” deve informarsi ai criteri di cui all’allegato III, nel cui novero rientra quello del “cumulo con altri progetti”, il quale, applicandosi direttamente al caso concreto, avrebbe necessariamente condotto l’amministrazione a decidere di applicare, agli stessi progetti, la procedura di V.I.A.

**Stato della Procedura**

Il 28/06/2006 è stato inviato un Parere Motivato ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

**Scheda 31 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2002/2284** – ex art. 260 del TFUE

“Piani di gestione dei rifiuti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione europea contesta alla Repubblica Italiana la mancata attuazione della sentenza C-082/06, emessa il 14 giugno 2007 dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, specificatamente nella parte in cui vi si dichiara la violazione dell’articolo 7 della Direttiva 75/42 e dell’articolo 6 della Direttiva 91/689, riguardanti, rispettivamente, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e la gestione controllata dei rifiuti pericolosi mediante elaborazione di appositi piani di gestione dei rifiuti, da redigersi entro il termine del 12 dicembre 1993.

La Commissione ha constatato l’inosservanza da parte dello Stato italiano degli obblighi previsti dalle suddette direttive e ha presentato infine ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE. Pertanto, il 14 giugno 2007 la Corte di Giustizia ha accertato, con sentenza C-82/06, l’inadempimento agli obblighi comunitari da parte dell’Italia, in quanto quest’ultima non avrebbe elaborato, in relazione alle zone considerate nella sentenza medesima, i piani di gestione dei rifiuti come sopra menzionati.

In data 31 luglio 2007 l’Italia ha comunicato alla Commissione che, fatta eccezione per il piano della Regione Lazio, tutti i piani di gestione dei rifiuti indicati nella sentenza erano stati adottati. Tuttavia, stante la mancata adozione del relativo piano da parte della Regione Lazio, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una Messa in Mora, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 228 del Trattato CE (ora art. 260 TFUE), che impone l’obbligo di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia dell’Unione europea). Con nota del 15 marzo 2010, la Regione Lazio inviava alla Commissione un documento contenente una mera bozza del piano di gestione in oggetto. Pertanto la Commissione stessa, rilevando che tale piano non risultava ancora definitivamente elaborato, riteneva opportuno inviare alla Repubblica italiana una Messa in Mora Complementare, ai sensi dell’art. 260 TFUE (già art. 228 del Trattato CE).

**Stato della Procedura**

La Commissione, in data 30 settembre 2010, ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di Costituzione in Mora Complementare, ai sensi dell’articolo 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 32 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2001/4156** - ex art. 260 del TFUE.

“Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia. Salvaguardia di valloni e steppe pedegarganiche”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa in data 20 settembre 2007 (C-388/05), con la quale la Corte di Giustizia ha dichiarato la violazione, da parte dell’Italia, dell’art. 4 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché dell’art. 6 della Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche. In particolare, la sentenza fa riferimento all’impatto ambientale pregiudizievole (degrado degli habitat e perturbamento delle specie), sulla Zona di Protezione Speciale denominata “Valloni e steppe pedegarganiche”, verificatosi a seguito degli interventi connessi ai progetti di reindustrializzazione nel comune di Manfredonia. Le autorità italiane, dando seguito ai rilievi espressi nella sentenza citata, si sono impegnate all’adozione di una serie di atti formali rivolti a mitigare e compensare il danno in oggetto. A riguardo, esse sottolineano l’avvenuta stipula, in data 6 giugno 2006, di una Convenzione Regione Puglia - Comune di Manfredonia, quindi l’emanazione, da parte del Comune di Manfredonia il 31 gennaio 2007, di un atto con il quale un’area di 500 ettari a sud del lago Salso è stata vincolata alla rinaturalizzazione, infine l’impegno, da parte della Regione Puglia, della somma di € 500.000 per la realizzazione delle richieste opere di compensazione. Comunque, è stato specificato che, sia la Convenzione che gli altri atti, sarebbero stati inseriti in un più vasto “piano di gestione”, il quale avrebbe dovuto ricevere l’approvazione del Comune e della Regione citati entro, rispettivamente, il 20 ottobre ed il 31 ottobre 2008 e che, infine, dopo 4 mesi dall’approvazione di tale piano, il Comune avrebbe provveduto a modificare il programma urbanistico censurato, in modo da renderlo conforme al piano e quindi coerente con gli orientamenti comunitari. Tuttavia, la Commissione obietta che, nella documentazione inviata, non vengono precisati i tempi per l’approvazione del piano di gestione da parte del Comune e della Regione, derivandone pertanto una situazione di persistente inattuazione degli obblighi stabiliti dalla sentenza sopra citata.

**Stato della Procedura**

In data 27 novembre 2008 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ex art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Si rilevano conseguenze finanziarie negative connesse all’adozione delle misure di compensazione previste nella Convenzione sottoscritta il 6 giugno 2006, i cui costi, in parte, sono stati già impegnati dal bilancio regionale (500.000,00 euro).

**Scheda 33 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2000/5152 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattamento acque reflue urbane mancanza di un depuratore per le acque dei Comuni del Bacino fiume Olona (VA)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Qualità della Vita.

**Violazione**

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi derivanti dall’art. 5 n. 2 e 5 della Direttiva 91/271/CEE.

La Commissione ritiene che l’agglomerato interessato dal bacino del fiume Olona, richieda un trattamento delle acque reflue più spinto (con impianti di depurazione adatti ad aree sensibili). Per tale motivo la Commissione, con nota del 22 agosto 2001, ha richiesto informazioni allo Stato italiano, a cui sono seguite riunioni di coordinamento e risposte delle autorità italiane con la rassicurazione che gli impianti di depurazione sarebbero stati operativi nel 2003.

L’Italia ha giustificato la mancata realizzazione degli impianti eccependo che la Commissione non ha indicato i motivi per cui il territorio interessato dal progetto è stato identificato come area sensibile.

La Commissione, avendo constatato delle inadempienze nel trattamento delle acque reflue del Comune di Olona, ha avviato una Messa in Mora in data 17 ottobre 2003 invitando a presentare osservazioni. Ritenendo le risposte dell’Italia non soddisfacenti, la Commissione ha emesso Parere Motivato in data 9 luglio 2004, seguito da un ricorso alla Corte di Giustizia.

Conseguentemente la Corte, con sentenza ex art. 226, ha dichiarato che l’Italia non ha adottato le misure per assicurare un trattamento adeguato delle acque reflue, venendo meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271/CEE.

**Stato della procedura**

La Corte di Giustizia ha pronunciato una sentenza ex art. 258 TFUE in data 30.11.2006 (causa C-293/05), con la quale ha dichiarato l’Italia inadempiente agli obblighi derivanti dall’appartenenza alle Comunità europee. Il Ministero dell’Ambiente ha comunicato l’inizio dei lavori dell’impianto di depurazione del fiume Olona per il trattamento delle acque reflue, in esecuzione della Sentenza della Corte.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura determina un impatto finanziario in termini di aumento delle spese a carico dell’Italia, in quanto, per la realizzazione dei lavori di adeguamento del bacino del fiume Olona, è stato stipulato un contratto di appalto a cura della Regione Lombardia per un costo totale di 7.528.309,95, come comunicato dal Ministero dell’Ambiente con nota del 29 gennaio 2007.

**Scheda 34 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 1999/4797 - ex art. 260 del TFUE**

“Rifiuti depositati nella discarica di Rodano (Milano)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione contesta alla Repubblica italiana la mancata esecuzione della sentenza della Corte del 9 settembre 2004 causa C-383/02 e la violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva del Consiglio, 75/442/CEE relativa ai rifiuti modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

La Commissione contesta all’Italia di non aver adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti, depositati nelle discariche di Rodano, fossero recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e dell’ambiente e che il detentore di rifiuti, depositati in tali discariche, li consegnasse ad un raccoglitore privato o pubblico.

Nel settembre del 2004, la Corte si è pronunciata sulla causa C-383/02 con sentenza ex art. 226 del Trattato, sostenendo che l’Italia ha violato la direttiva sui rifiuti per quanto riguarda tre discariche di rifiuti pericolosi situate sul sito di un ex impianto chimico. Le discariche, considerate una minaccia per la salute umana a causa dell’inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque sotterranee, sono state chiuse nel 1983 e sono in attesa di bonifica dal 1986.

**Stato della Procedura**

La Commissione ha emesso un parere motivato ex art. 228 TFUE in data 19.12.2005, vista la mancata attuazione degli adempimenti richiesti nella sentenza della Corte del 2004. In ogni caso, ha già assunto la decisione di adire la Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Intanto, per riqualificare l’area è stato sottoscritto un accordo di Programma ed il Ministero dell’Ambiente invia periodicamente elementi informativi a Bruxelles.

La Commissione ha, quindi, deciso in data 21 marzo 2007 di "sospendere il deposito presso la Corte di giustizia del ricorso ex art. 228 TCE", subordinando tale decisione al regolare invio, da parte delle autorità italiane di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura determina un impatto negativo sulla finanza pubblica, derivante dai costi relativi ai lavori di bonifica dei siti coinvolti, facenti carico alle Amministrazioni interessate.

**Scheda 35- Ambiente****Procedura di infrazione n. 1998/4802 - ex art. 260 del TFUE**

“Valutazione impatto ambientale “stabilimento chimico Enichem di Macchia Manfredonia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

Violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva 75/442 relativa ai rifiuti in materia ambientale, modificata dalla direttiva 91/156CEE.

L'Italia non ha adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti stoccati in discarica, presenti nel sito dell'ex stabilimento Enichem di Manfredonia e nella discarica di Pariti 1 nel Comune di Manfredonia, fossero recuperati o smaltiti senza pericoli.

Inoltre, per quanto riguarda le discariche Pariti e Conte di Troia esterne al sito Enichem, la Commissione Europea ha constatato che nulla in concreto era stato fatto nonostante le dichiarazioni del Ministro dell'Ambiente rese nel corso della Conferenza di Servizi del 2000.

La procedura di messa in mora è stata avviata nel 2000, è seguito un Parere motivato il 24 novembre 2000 e, successivamente, a seguito del persistere della situazione, è stato intentato un ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE. La Corte, con sentenza del 25 novembre 2004, ha ritenuto fondata la censura della Commissione, in quanto le autorità italiane hanno ommesso, entro il termine stabilito in sede di parere motivato, di adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti fossero recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente.

Inoltre, la Corte ha statuito che i proprietari delle discariche devono considerarsi detentori di rifiuti e consegnare gli stessi ad un raccoglitore privato, o provvedere essi stessi al recupero.

In seguito ai rilievi formulati dalle Autorità comunitarie, in ambito nazionale sono stati avviati i lavori per la bonifica dei siti interessati.

**Stato della Procedura**

Attualmente la procedura è pervenuta allo stadio di Parere motivato ex art. 228 TFUE (del 19.12.2005).

La Commissione ha, tuttavia, deciso in data 21 marzo 2007 di "sospendere il deposito presso la Corte di giustizia del ricorso ex art. 228 TCE", subordinando tale decisione al regolare invio da parte delle autorità italiane di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura determina un impatto finanziario negativo, dovuto all'aumento dei costi facenti carico alle Amministrazioni interessate, a causa dei lavori di bonifica dei siti coinvolti.

**Scheda 36 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 1998/2346 – ex art. 258 del TFUE**

“Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione della Direttiva n. 92/43/CEE del 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale direttiva prevede l’istituzione di una rete ecologica europea, denominata Natura 2000, costituita da un’insieme di Zone Speciali di protezione (ZSP), meritevoli di particolare protezione da parte degli Stati membri. La classificazione di determinate aree in termini di ZSP sopravviene al termine di una procedura che prevede che gli Stati membri e, successivamente, la Commissione in base alla proposta dei primi, individuino particolari aree come Siti di Importanza Comunitaria (SIC). L’attribuzione della denominazione di SIC a determinati siti è preliminare alla successiva qualificazione in termini di ZSP: infatti gli Stati membri, sulla base dell’elenco di SIC redatto dalla Commissione, applicano la qualifica di ZSP alle zone in questione. La direttiva stabilisce ancora che i “Siti di Importanza Comunitaria”, al momento in cui vengono classificati come tali dalla Commissione, godano già della protezione accordata alle ZSP, implicante che gli Stati membri adottino tutte le misure adeguate a garantire, per gli spazi in oggetto, la conservazione dell’habitat e delle specie, sottoponendo ad una speciale “valutazione dell’incidenza” quei progetti che possano determinare sul sito stesso un impatto significativo. Peraltro, dalla valutazione del disposto combinato di altre norme comunitarie, si dovrebbe concludere che, anche anteriormente alla inclusione del sito nell’elenco dei SIC approvato dalla Commissione, le stesse aree debbano comunque godere, da parte degli Stati membri, di particolare tutela rivolta alla conservazione della loro integrità: infatti, ogni direttiva obbliga gli Stati membri, ancor prima dell’adozione di misure attuative e applicative della stessa, ad assumere comportamenti non contrastanti con lo scopo ad essa sotteso. Al riguardo, la Commissione evidenzia come il progetto relativo alla realizzazione di un complesso turistico residenziale denominato “Is Arenas” e localizzato nel comune di Narbolia (Oristano), sia stato realizzato in uno dei SIC ubicati nella regione biogeografica mediterranea e, per le sue caratteristiche, risulti tale da stravolgere l’equilibrio geologico del territorio. La Corte di Giustizia UE, adita dalla Commissione, rileva che l’inosservanza della dir.92/43/CE, sopra citata, da parte delle autorità italiane laddove hanno autorizzato l’esecuzione del progetto in questione, risale ad un periodo antecedente il 19 luglio 2006, data di iscrizione dell’area nell’elenco dei SIC redatto dalla Commissione, perpetuandosi peraltro anche in un periodo successivo, dal momento che nessuna variazione è stata apportata al progetto, tale da renderlo compatibile con le esigenze di salvaguardia dell’habitat e della specie.

**Stato della Procedura**

Il 12/11/2008 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalle attività previste a carico delle autorità locali, in adeguamento alle richieste della Commissione, derivano oneri finanziari in termini di maggiori spese.

# Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2010/4036	Appalti di servizi informatici nella Regione Molise	MM	Sì	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2008/4908	Attribuzione concessioni del demanio pubblico marittimo nel Friuli Venezia Giulia	MMC	No	Procedura invariata

**Scheda 1 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2010/4036 – ex art. 258 del TFUE**

"Appalti di servizi informatici nella regione Molise".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 28, 35 e 36 della direttiva 2004/18/CE, con riferimento all'affidamento dell'appalto di servizi informatici effettuato dalla Regione Molise, direttamente e senza previo espletamento di una procedura di gara, in favore della società per azioni Molise Dati S.P.A. La predetta società esplica, per conto della Regione Molise, l'attività di elaborazione dati e di gestione del sistema informatico regionale; la Regione stessa partecipa al capitale della società in questione nella misura del 51%, mentre il residuo è posseduto dalla società privata Infomolise s.r.l. Riguardo al conferimento dell'appalto alla società in oggetto, la Commissione osserva che esso, come appalto di "servizi informatici" da parte di una P.A., rientra nelle categorie di contratti disciplinati dalla predetta dir. 2004/18/CE, in ordine ai quali si dispone che, ove assumano un valore superiore ai 193.000,00, debbano essere affidati mediante procedure di concorso e non in base ad una chiamata diretta. Il concorso, infatti, risulta più idoneo a selezionare la prestazione migliore e a mettere in condizione tutti gli operatori interessati - sia quelli interni che quelli di altri Stati UE - di partecipare alla competizione, in base al principio della libera concorrenza. In un caso, tuttavia, l'Amministrazione può comunque affidare il contratto in via diretta: ove l'affidatario sia un ente in "house" all'amministrazione stessa aggiudicatrice. Nell'ambito della relazione "in house", in effetti, la P.A. non intende, per acquisire un servizio, rivolgersi ad un ente distinto - così che si ponga l'esigenza di non discriminare fra loro le imprese interessate - ma ad una struttura interna a sè medesima. L'esistenza del rapporto "in house" si fonda su tre condizioni: l'affidatario deve essere posseduto dalla pubblica amministrazione al 100%; quest'ultima deve esercitare sull'affidatario medesimo un controllo talmente penetrante, da essere assimilabile a quello estrinsecato sui propri servizi; l'attività dell'affidatario deve rivolgersi, se non in via principale, quanto meno in prevalenza nei confronti dell'amministrazione affidante. Nel caso di specie, la Commissione ritiene che, al rapporto fra la Regione Molise e la Molise Dati s.p.a, faccia difetto l'elemento, tipico del rapporto in house, rappresentato dalla partecipazione pubblica totalitaria: la società, infatti, risulta posseduta da un privato (la Infomolise s.r.l.) per la quota del 49%. Peraltro la circostanza, per cui la Regione ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori e dei sindaci, ancora non attesterebbe l'esistenza di un controllo della Regione, sulla società, assimilabile a quello sui servizi regionali: occorrerebbe, all'uopo, che l'amministrazione controllasse ulteriori organi di governo della società, creati specificamente "ad hoc" ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal comune diritto societario.

**Stato della Procedura**

IL 30/9/2010 è stata inviata una Messa in Mora Complementare ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Nel caso di annullamento del contratto stesso perchè illegittimo, l'amministrazione aggiudicatrice sopporterebbe le spese di organizzazione della sua difesa, a fronte di eventuali contenziosi promossi dall'attuale aggiudicatario. Aggravio degli oneri di bilancio.

**Scheda 2 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2008/4908 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di concessioni del demanio pubblico marittimo”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incompatibilità con l'art. 43 TCE (ora art. 49 TFUE) - relativo alla libertà di stabilimento – nonché con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE sui servizi, della normativa italiana derivante dal combinato disposto dell'art. 1, co. 18 della legge 26/2/10 n. 25 e dell'art. 01, co. 2, del Decreto legge 5/10/1993 n. 400. Con Messa in Mora, la Commissione aveva contestato la normativa, poi abrogata, dell'art. 37, co. 2, del Codice della Navigazione, in base alla quale si stabiliva che, ove le amministrazioni intendessero rilasciare nuove concessioni demaniali marittime, dovessero dare preferenza ai concessionari uscenti, rispetto ad altri interessati (c.d. “diritto di insistenza”). Era stata inoltre censurata la Legge regionale del Friuli 13/11/2006 n. 22, nonché il Piano di utilizzazione del Demanio regionale di quella stessa regione, il quale, in coerenza con i principi indicate nella predetta legge, stabiliva che, in caso di rinnovo della concessione demaniale marittima, il previo concessionario godesse di una posizione privilegiata rispetto agli altri candidati. Al riguardo, la Commissione aveva sostenuto che tale sistema creasse condizioni di vantaggio per le imprese italiane a scapito di quelle degli altri Stati UE, in virtù della considerazione per cui i prestatori uscenti, come titolari del “diritto di insistenza”, erano per lo più operatori nazionali. Pertanto, si considerava lesa la libertà di stabilimento di impresa degli imprenditori comunitari stranieri. Per adeguarsi ai rilievi della Commissione, le autorità italiane hanno abrogato il contestato art. 37 co. 2 del Codice della Navigazione, a mezzo di Decreto Legge 30/12/09, n. 194. Quest'ultimo veniva quindi convertito nella Legge 26/2/10, n. 25. Tuttavia, la Commissione rileva come detta legge di conversione contenga, all'art. 1 comma 18, un inciso estraneo al testo originario del decreto e tale da vanificare, attraverso una serie di richiami ad altre normative interne, l'adeguamento ai dettami europei. Infatti, tramite l'inciso in questione viene richiamata la disciplina di cui all'art. 01, comma 2 del decreto legge 5/10/1993 n. 440, in precedenza menzionato, secondo la quale le concessioni di beni demaniali marittime, di durata pari a 6 anni, si rinnovano automaticamente di anno in anno, determinandosi, in tal modo, una chiusura del relativo settore alla concorrenza transfrontaliera. Pertanto, la Commissione ritiene sussistere sia una lesione della libertà di stabilimento - implicante, fra l'altro, il principio per cui gli operatori di ogni Stato UE debbono poter partecipare alla vita economica degli altri Stati - sia dell'art. 12 della “Direttiva servizi”, in base al quale, quando le autorizzazioni per l'esercizio di una certa attività siano disponibili in numero limitato (in tale categoria si ritengono essere ricomprese le concessioni di sfruttamento del demanio marittimo), gli aggiudicatari delle autorizzazioni stesse debbono essere individuati mediante procedure di concorso, rese evidentemente impossibili, nel caso di specie, dal rinnovo automatico delle licenze in oggetto.

**Stato della Procedura**

Il 5/5/2010 è stata inviata una Messa in Mora Complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari.

## Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2010/0676	Mancata attuazione della direttiva 87/372/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2010/0119	Mancato recepimento della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l'esercizio delle attività televisive	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2009/2149	Normativa italiana che fissa la base giuridica per l'espletamento delle funzioni di regolamentazione del settore postale	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 4</b> 2006/2114	Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 da telefoni cellulari. Numero unico europeo di emergenza	PM ex 228 TCE C- 539/07 (Decisione di ricorso)	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 5</b> 2005/5086	Ass.ne Altroconsumo contro Repubblica italiana (legge Gasparri)	PM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 - Comunicazioni****Procedura di infrazione n. 2010/0676 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 87/372/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea contesta il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa alle bande di frequenza da assegnare per l’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità.

Ai sensi dell’art. 3 della direttiva medesima, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee all’attuazione della direttiva stessa, entro il 9 maggio 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, stante la circostanza per cui il Governo italiano non ha ancora dato comunicazione dei provvedimenti di cui sopra, che i medesimi non siano stati ancora emessi e che, pertanto, la direttiva in oggetto non sia stata ancora recepita nel sistema istituzionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 20 settembre 2010 la Commissione ha trasmesso una Messa in Mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 - Comunicazioni****Procedura di infrazione n. 2010/0119 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della direttiva 2007/65/CE, emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive.

Ai sensi dell’art. 3 della direttiva in questione, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate a trasporre la direttiva stessa nel diritto interno, entro la data del 19 dicembre 2009.

In proposito, la Commissione ritiene che il Governo italiano non abbia emanato i provvedimenti adeguati a dare attuazione alla direttiva in oggetto.

**Stato della Procedura**

In data 27 gennaio 2010 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Successivamente, le autorità italiane hanno trasposto la direttiva 2007/65/CE con Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 - Comunicazioni****Procedura di infrazione n. 2009/2149 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana che fissa la base giuridica per l’espletamento delle funzioni di regolamentazione del settore postale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea contesta l’incompatibilità della “Legge postale” italiana (D.lgs.vi n.ri 261/1999 e 348/2003), nonché del D. L. n. 85/2008, con la Direttiva n. 97/67/CE come modificata dalla Direttiva 2002/39/CE, relativa al settore dei servizi postali.

In particolare, l’art. 22 della sopra menzionata direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano, in relazione al settore predetto, delle “autorità di regolamentazione”, preposte al controllo del mercato dei servizi postali e, nello specifico, a garantire il rispetto, in tale ambito, delle condizioni della libera concorrenza. Pertanto, affinché tali autorità espletino con efficacia i compiti loro affidati, si impone, ai sensi dell’articolo citato, che le stesse vengano dotate di un’organizzazione indipendente rispetto ai soggetti economici, prestatori dei servizi stessi, sottomessi al loro monitoraggio. A tale riguardo, la Commissione rileva che la normativa italiana, sopra indicata, non garantisce all’autorità di regolamentazione detti requisiti di autonomia. Infatti, il disposto dell’art. 1, comma 7 del D. L. n. 85/2008 attribuisce le funzioni dell’autorità di regolamentazione al Ministero dello Sviluppo economico. Per altro verso, il Ministero dell’Economia e Finanze è socio di maggioranza, per la quota del 65%, del fornitore del servizio postale denominato “Poste italiane”, il cui residuo capitale, pari alla quota del 35%, risulta detenuto, in via diretta, dalla Cassa depositi e prestiti, la quale è a sua volta sottoposta al controllo, in misura del 70%, dello Stato italiano. In definitiva consta alla Commissione che, da una parte, l’autorità di regolamentazione viene incardinata nel Governo italiano, di cui il Ministero dello Sviluppo economico, investito delle funzioni dell’autorità stessa, costituisce in effetti un’articolazione, dall’altra il controllo (nonché, indirettamente, anche la quota di minoranza) dell’operatore economico universale del settore, cosiddetto “Poste italiane”, è imputabile anch’esso, mediante il Ministero dell’Economia e Finanze, al Governo italiano. Tali circostanze renderebbero evidente che sia l’autorità di regolamentazione, sia il soggetto prestatore del servizio postale universale, sarebbero espressione del medesimo centro di interessi e non costituirebbero, come imposto dalla Direttiva, istanze distinte e separate. Per tali motivi la Commissione ritiene che, in Italia, l’autorità di regolamentazione del settore postale non sia assistita dal requisito dell’indipendenza rispetto ai prestatori dei relativi servizi, con conseguente violazione delle direttive 97/67/CE e 2002/39/CE.

**Stato della Procedura**

In data 30 giugno 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 4 – Comunicazioni****Procedura di infrazione n. 2006/2114 - ex art. 260 del TFUE**

“Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112. Sentenza della Corte di Giustizia del 15 gennaio 2009 nella causa C-539/07”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell’Interno.

**Violazione**

La Commissione europea rileva che, a tutt’oggi, la Repubblica italiana non ha ancora adottato i provvedimenti idonei a dare esecuzione alla sentenza, emessa dalla Corte di Giustizia europea il 15/1/2009, con la quale si dichiarava la violazione dell’art. 26, n. 3, della direttiva 2002/22/CE. Tali prescrizioni imponevano a ciascun Stato membro di realizzare un sistema informativo idoneo a consentire, a tutte le unità di soccorso contattate attraverso il numero unico 112, di disporre delle informazioni necessarie all’esatta individuazione del chiamante. A tal proposito, l’Italia ha approvato in un primo momento il progetto “NUE 2005”, che prevede l’istituzione di un punto di risposta centralizzato di primo livello, il quale provvederà a smistare le chiamate ai centri di soccorso specificamente richiesti dall’utente e competenti per il caso concreto. Detto progetto, che secondo le autorità italiane garantirà la piena realizzazione delle esigenze della sopra citata direttiva, non risulta tuttavia ancora operativo. Pertanto, per sopperire alle necessità immediate, l’Italia ha diviso un progetto destinato ad operare in fase interinale, cosiddetto “NUE 2009 integrato”. Tuttavia, nemmeno tale programma, al momento dell’invio dell’ultimo sollecito della Commissione (20 novembre 2009), risultava concretamente applicato, con l’eccezione della Provincia di Salerno. Al riguardo, le autorità italiane hanno precisato che esso sarà definitivamente attuato, per tutto il territorio dello Stato, entro il settembre 2010. Sul punto, la Commissione osserva che, nonostante il termine suddetto sia prossimo, non può d’altra parte ritenersi che, attualmente, l’Italia abbia dato esecuzione alla predetta sentenza della Corte di Giustizia. In merito, la giurisprudenza della stessa Corte insegnerebbe che le sentenze da essa stessa emanate, in tema di procedure di infrazione, debbono eseguirsi immediatamente, non potendo essere invocate difficoltà interne ad uno Stato membro, anche di natura istituzionale, a giustificare un differimento della loro attuazione.

**Stato della Procedura**

In data 20 novembre 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell’art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Per la presente procedura è ipotizzabile un impatto finanziario in termini di spese di adeguamento delle infrastrutture tecnologiche TLC. Tali oneri gravano, anche in parte, sul bilancio dello Stato. Si precisa infatti che il D. L. 25 settembre 2009 n. 135 (art. 8) dispone per l’anno 2009 un primo finanziamento di € 42 milioni per l’avvio immediato dell’esecuzione del progetto. Si precisa che, ove la procedura proseguisse fino al secondo deferimento di fronte alla Corte di Giustizia, l’Italia subirebbe la condanna al pagamento della sanzione forfettaria di 20 milioni di euro, con l’aggiunta, qualora il sistema NUE non risultasse attuato alla data della sentenza medesima, di una penalità di mora del valore di 200.000 euro al giorno.

**Scheda 5 – Comunicazioni****Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE**

"Altroconsumo contro Repubblica italiana" (legge Gasparri)."

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.**Violazione**

La Commissione, dando seguito ad una denuncia sporta dall'associazione Altroconsumo, ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale sul sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la legge n. 112/2004 (legge Gasparri), il D. Lgs n.177/2005, nonché la delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che possono transitare dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, le aziende che, all'entrata in vigore della legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta all'autorizzazione generale. Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che, al momento dell'entrata in vigore della legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

**Stato della Procedura**

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un Parere Motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

## Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	RC ex 260 C- 99/02	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05	Si	Stadio invariato

**Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato****Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE**

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.**Violazione**

La Commissione contesta la mancata adozione, da parte delle Autorità italiane, delle misure nazionali necessarie a dare esecuzione alla sentenza n.C-99/02 del 01/04/2004, con cui la Corte di Giustizia ha accertato la violazione degli obblighi sanciti dalla decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Tale decisione dichiarava illegittimi gli aiuti, erogati dallo Stato per incentivare l’occupazione, corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, godendo della sospensione automatica della loro effettività. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, art. 1 e 2, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, sia rimasta inattuata, per cui ha deciso di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte per mancata esecuzione della medesima sentenza, ai sensi dell’art. 260 TFUE.

**Stato della Procedura**

Il 3/12/2009 la Commissione ha iscritto, nel Registro della Corte, un Ricorso ex art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporterebbe conseguenze finanziarie positive per il bilancio dello Stato, costituite dagli introiti derivanti dal recupero dell’importo degli aiuti erogati. Al riguardo, l’INPS ha emesso cartelle per un totale di € 492 milioni, di cui 322 milioni per contributi non versati e circa 170 milioni per interessi. Tuttavia, quasi tutte le cartelle emesse sono state opposte nelle competenti sedi giudiziarie e, pertanto, risultano temporaneamente sospese in via cautelare. Pertanto, l’eventualità che il recupero integrale non risulti ultimato in tempi brevi, comporterebbe per l’Italia la soggezione a sanzioni pecuniarie ingenti. In proposito, la Commissione ha richiesto l’applicazione: di una penale di € 285.696,00, giornalieri, per tutto il tempo intercorrente fra la data della richiesta sentenza di condanna (ex art. 260 TFUE) e il momento in cui gli aiuti verranno integralmente recuperati; di una ulteriore sanzione, forfettaria, pari ad € 31.744, 00 moltiplicati per il numero di giorni intercorrenti fra la prima sentenza ex art. 258 TFUE e la suddetta sentenza di condanna ex art. 260 TFUE.

**Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato****Procedura di infrazione n. 2006/2456 ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell' Economia e Finanze.

**Violazione**

La Commissione obietta che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con decisione della Commissione n. 2003/193/CE - in favore di imprese pubbliche a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione rilevi la circostanza per cui, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Nello specifico, la Commissione esprime preoccupazione in ordine a due beneficiari degli aiuti contestati: ACEA s.p.a. e A2A. La prima avrebbe impugnato l'ordine di restituzione degli aiuti che la concernono, con il che, ove il relativo giudizio pervenisse ad un annullamento dell'atto impugnato, gli aiuti in questione, già restituiti da parte di ACEA stessa, verrebbero di nuovo largiti, segnando una regressione del processo di recupero. Peraltro, la Commissione paventa che anche A2A, che sembra aver ottenuto una sentenza di annullamento dell'atto di restituzione, abbia titolo, per l'ordinamento italiano, alla retrocessione del rimborso già eseguito. Per questo la Commissione ha chiesto all'Italia, da ultimo, un rapporto sulla situazione degli aiuti ancora non recuperati, con particolare riguardo al contenuto delle sentenze interne che riguardano ogni singola causa, onde consentire uno scrutinio sui motivi ad esse sottesi, in specie se relativi al diritto comunitario o a quello nazionale, stante l'assunto per cui il secondo non può mai giustificare l'inosservanza del primo.

**Stato della Procedura**

Il 5.5.2010 è stata inviata una Messa in Mora Complementare ex art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporterebbe un impatto finanziario positivo, in termini di aumento delle entrate, relativamente al recupero degli aiuti residui. Tuttavia, tale impatto positivo verrebbe attenuato ove, verificandosi ulteriori indugi al recupero integrale dei finanziamenti, la Corte di Giustizia, adita dalla Commissione, comminasse le gravi sanzioni pecuniarie del caso.

# Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2009/2189	Regolamento n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2009/2174	Cattivo recepimento del Regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2008/4661	Mancata notifica dell'adozione delle prescrizioni stabilite dalla direttiva 1998/34/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 4</b> 2006/4990	Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia)	PM (decisione di ricorso)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 5</b> 2006/2378	Incompleta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	MMC	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 6</b> 2006/2057	Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità	PM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 - Energia****Procedura di infrazione n. 2009/2189 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione Regolamento CE n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione rileva che la normativa italiana, rivolta ad attuare il Regolamento n. 1775/2005 sul gas, nonché le relative linee guida, presenta alcune difformità rispetto alla stessa legislazione comunitaria menzionata. In particolare, il punto 3.3, paragrafo 3, delle linee guida prevede - onde tutelare i consumatori - che i gestori dei sistemi di trasporto del gas assolvano a determinati obblighi pubblicitari, in modo da garantire agli utenti di assumere un’adeguata conoscenza delle prestazioni offerte. Quindi, si dispone che i gestori dei sistemi di trasporto pubblichino degli aggiornamenti quotidiani sulla disponibilità di servizi di trasporto “a breve termine” (limitati al giorno ovvero alla settimana successiva). Al riguardo, risulta alla Commissione che la società Snam Rete Gas, in qualità di gestore dei servizi di trasporto del gas, non ha osservato tale prescrizione informativa, in particolare per i punti di entrata/uscita del Tarvisio e di Gorizia. A questo proposito, le autorità italiane hanno precisato che l’offerta di servizi di erogazione del gas “a breve termine” non incontrerebbe, in Italia, una corrispondente richiesta, dal momento che, essendo il mercato italiano del gas caratterizzato da un eccesso dell’offerta sulla domanda, non si verificherebbe una congestione tale da imporre il frazionamento del servizio per giorni o per settimane. A tali osservazioni, la Commissione replica che l’adempimento agli obblighi informativi previsti è inderogabile e prescinde dalla particolarità dei mercati nazionali, quindi dalla circostanza per cui gli utenti di un mercato nazionale non siano interessati al servizio “a breve termine”. Tali obblighi, infatti, debbono essere osservati da tutti gli Stati UE, in quanto garantiscono l’armonizzazione della legislazione sul gas affinché si realizzi, al riguardo, un mercato unico europeo. I gestori non avrebbero dato attuazione, altresì, all’obbligo di pubblicare aggiornamenti quotidiani in relazione ai tassi minimi e massimi di utilizzo mensile della capacità, nonché ai flussi medi annui per i tre anni precedenti, con particolare attinenza ai punti di entrata/uscita del Tarvisio e di Gorizia. In merito, le autorità italiane hanno obiettato che la conoscenza di tali dati sarebbe indifferente per il consumatore italiano, in quanto finalizzati, i dati stessi, a valutare l’evenienza di ipotesi di congestione che in Italia sarebbero improbabili. In risposta, la Commissione rileva, come sopra, che l’adempimento all’obbligo pubblicitario è imposto comunque. Infine, la Commissione rileva che l’Autorità istituita in Italia per l’Energia Elettrica ed il Gas, la quale avrebbe avuto l’obbligo, ai sensi dell’art. 10 del medesimo regolamento, di vigilare sul rispetto, da parte dei gestori del trasporto del gas, degli obblighi ad essi incombenti come sopra descritti, ha omesso di esercitare il suo sindacato, a dispetto delle relative norme comunitarie.

**Stato della Procedura**

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

**Scheda 2 - Energia****Procedura di infrazione n. 2009/2174 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione Regolamento CE n. 1228/2003 (regolamento elettricità)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione di alcune norme di cui al regolamento n. 1228/2003, rivolto alla definizione di regole comuni per la realizzazione di un mercato unico europeo dell'elettricità. Tale obiettivo viene assicurato: in primo luogo, tramite l'interconnessione dei sistemi elettrici dei diversi Stati membri UE, mediante collocazione, alle frontiere, di sistemi di connessione (connectors); in secondo luogo, attraverso l'obbligo - gravante ciascuno degli Stati membri inclusi nell'area comprensiva di Paesi confinanti, c.d. "Regione unitaria" - di stipulare accordi multilaterali istitutivi di criteri condivisi, in grado di guidare, nel rispetto del principio della libera concorrenza, la distribuzione agli utenti delle "capacità" dei sistemi di interconnessione stessi, attuando quella che si definisce come "gestione infragiornaliera della connessione". Quest'ultima, secondo il regolamento di cui sopra, deve essere regolata in base a criteri non discriminatori per gli operatori transfrontalieri e, quindi, in linea con la finalità di integrare i mercati. L'obbligo gravante gli Stati membri, relativo alla stipula delle intese suddette, viene assolto specificamente dagli enti che, in ciascuno Stato, sono preposti alla "gestione" del trasporto dell'energia elettrica, quindi alla manutenzione e al progresso degli apparati di trasmissione di detta energia. Per l'Italia, tale ente si identifica nella società TERNA s.p.a, la quale risulta non avere ancora concluso gli accordi di cui sopra. Al riguardo, le autorità italiane hanno precisato di non aver potuto, sino ad ora, osservare il disposto del regolamento a causa degli indugi degli altri Stati, dichiarando, comunque, di aver adottato un calendario che prevede come, a partire dal 1° gennaio 2011, troverà progressivamente attuazione il meccanismo per la gestione delle richieste di accesso ai sistemi di interconnessione. In proposito, la Commissione rileva che il calendario definito dall'Italia dilaziona eccessivamente la realizzazione dell'opera in questione. L'Italia ha comunicato, poi, che criteri comuni di gestione delle capacità di interconnessione sono stati definiti in intese bilaterali, stipulate, ognuna, fra l'Italia e uno degli altri Stati facenti parte della Regione unitaria. Al riguardo, la Commissione replica che tali accordi, vincolando solo le parti che vi hanno aderito, non hanno consentito di fissare regole condivise da tutti quanti gli Stati compresi nella Regione stessa. L'Italia, peraltro, avrebbe emanato delle norme che avrebbero esteso, oltre le date stabilite nel regolamento, il regime di "esenzione" per l'applicazione delle misure volte a realizzare l'accesso, da parte dei terzi, alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati (Decreto 21/10/05 Ministero Attività Produttive; Legge 290/2003). La mancata osservanza delle norme predette dimostrerebbe, fra l'altro, che l'autorità istituita in Italia per la regolamentazione del settore dell'energia - la quale avrebbe dovuto vigilare sull'attuazione del Regolamento comunitario - non ha operato efficacemente.

**Stato della Procedura**

IL 24 giugno 2010 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 - Energia****Procedura di infrazione n. 2008/4661 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata notifica dell’adozione delle prescrizioni stabilite dalla direttiva 1998/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta alla Repubblica italiana l’inosservanza degli obblighi imposti dall’art. 8.1 della direttiva 98/34/CE, il quale prevede che ogni progetto di atto contenente una “regola tecnica” debba essere immediatamente comunicato alla Commissione. Si precisa che in base all’art. 1 della stessa direttiva, si intende per regola tecnica, fra l’altro, una caratteristica che deve riscontrarsi in un prodotto - quali il livello di qualità e le proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, etc.. - affinché questo sia ritenuto commerciabile. Pertanto, la Commissione ritiene violato il citato art. 8, laddove alcune Regioni italiane hanno ommesso di notificare alla Commissione medesima, ai sensi di tale articolo, i progetti di alcuni atti da esse adottati e contenenti “regole tecniche” secondo la definizione di cui all’art. 1 della direttiva in questione. In particolare, gli atti emanati dalle autorità italiane e non debitamente comunicati sono la decisione n. 156 della Regione Emilia Romagna, recante l’indicazione di requisiti di rendimento energetico e delle procedure di certificazione energetica degli edifici; la decisione n. 98 della Regione Piemonte, relativa alla tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico, di riscaldamento ambientale e di condizionamento; la legge n. 13 della Regione Piemonte, concernente la materia del rendimento energetico nell’edilizia. Si precisa che, in virtù dell’art. 10 della direttiva 98/34/CE, gli atti che gli Stati membri adottano, in attuazione di atti comunitari obbligatori, vanno esenti dall’obbligo di comunicazione di cui all’art. 8 anche se contenenti norme e regole tecniche, in quanto che, necessariamente conformandosi ai contenuti di un atto di provenienza comunitaria, non abbisognano di ulteriori controlli da parte delle autorità europee.

In proposito la Commissione sottolinea, relativamente alle norme regionali contestate, che queste ultime, pur essendo attuative di Direttive comunitarie – precisamente della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico dell’edilizia, della Direttiva 2006/32/CE sugli usi finali dell’energia e i servizi energetici; della Direttiva 2005/32/CE relativa alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia – non rientrano nell’eccezione all’obbligo di comunicazione prevista dall’art. 10, in quanto non possono definirsi adottate in conformità ad atti comunitari di tipo “obbligatorio”. Infatti le direttive menzionate presentano un contenuto obbligatorio soltanto in relazione all’indicazione dei fini da raggiungere, mentre lasciano al legislatore interno piena libertà in merito alla scelta dei mezzi confacenti a tali fini.

**Stato della Procedura**

In data 27 Novembre 2008 la Commissione ha comunicato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 4 - Energia****Procedura di infrazione n. 2006/4990 – ex art. 258 del TFUE**

“Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili proveniente dalla Slovenia – Certificato d’origine”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 5 della Direttiva n. 2001/77/CE. Ai sensi di tale articolo, gli Stati membri avrebbero dovuto, entro la scorsa data del 27 ottobre 2003, mettere a punto un sistema in cui la produzione di energia dalle cosiddette “fonti rinnovabili” (energia solare, eolica, combustione rifiuti, etc.....) potesse essere garantita da strumenti indicati come “garanzie di origine”, rilasciate dalle rispettive autorità competenti di ciascun Stato membro e tali da assicurare, con elevato grado di certezza, l’effettiva provenienza dell’energia da dette fonti. Inoltre, l’art. 4 della direttiva in questione sancisce che gli Stati membri sono tenuti al reciproco riconoscimento delle predette “garanzie di origine”. La direttiva comunitaria è stata correttamente trasposta, in Italia, mediante il Decreto Legislativo del 29/12/03 n. 387, il cui articolo 11, comma 10, prevede espressamente che le garanzie di origine rilasciate in altri Stati membri vengano riconosciute in Italia. Tuttavia, la Commissione eccepisce che le autorità italiane, a dispetto del principio del mutuo riconoscimento dei certificati di cui sopra, abbiano per converso rifiutato le “garanzie di origine”, relativamente all’energia importata negli anni 2004 e 2005 dall’estero, che erano state presentate, a riguardo, da società estere produttrici di nazionalità slovena, greca e francese. Con riferimento al caso della Slovenia, il Governo italiano ha addotto la circostanza per cui tale Stato membro ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE, che disciplina i requisiti delle stesse “garanzie di origine”, solo nel 2006, per cui, antecedentemente a tale data, l’energia, prodotta in Slovenia ed esportata, non poteva essere assistita da certificazioni che attestassero, in modo attendibile, l’effettiva provenienza da fonti rinnovabili, mancando un’adeguata normativa di riferimento.

In risposta, la Commissione sostiene che la direttiva, mentre sancisce la regola dell’automatico riconoscimento, da parte di uno Stato membro, delle “garanzie di origine” rilasciate in altro Stato membro, intendendosi per tali solo quelle certificazioni che rispettano i requisiti di cui alla direttiva stessa, non stabilisce, simmetricamente, il principio dell’automatico rifiuto di altre attestazioni, facenti fede dell’origine dell’energia da fonti rinnovabili, rilasciate in modo conforme a sistemi e regole diverse dalla direttiva in argomento. La non riconoscibilità di tali diverse certificazioni potrà essere decisa soltanto caso per caso, escludendosi, pertanto, che possa essere affermata, a priori e in via generale, solo in quanto le medesime certificazioni sono fondate su una valutazione formulata prima dell’attuazione della direttiva nel diritto interno.

**Stato della Procedura**

In data 19.03.2009 è stato inviato un Parere Motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 5 - Energia****Procedura di infrazione n. 2006/2378 – ex art. 258 del TFUE**

“Incompleta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione ha contestato l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che, ai sensi dell'art. 15, avrebbe dovuto essere trasposta interamente entro il 4 gennaio 2006. In particolare, l'art. 7 di tale direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema che garantisca il rilascio di “certificati energetici”, a favore del futuro proprietario, acquirente o locatario, in caso di costruzione, compravendita o locazione di un edificio. Circa l'attuazione negli Stati membri di tale articolo 7, la direttiva medesima prevedeva che tali Stati, ove non avessero avuto la disponibilità di esperti qualificati e/o riconosciuti per l'applicazione dell'art. 7 entro il termine assegnato, sopra riferito, potessero chiedere alla Commissione una dilazione di tre anni. L'Italia si è avvalsa di tale proroga, ai fini dell'attuazione del suddetto art. 7, per cui il termine è stato prolungato sino al 4 gennaio 2009.

Con nota del 2 febbraio 2007 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione il testo del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, il quale, modificando opportunamente l'art. 6, paragrafi 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (che proponeva un'attuazione incompleta della direttiva in argomento), davano attuazione al predetto art. 7, concernente gli attestati energetici.

Tuttavia, la Commissione rende noto di essere venuta a conoscenza del fatto che tali disposizioni, recanti attuazione dell'art. 7 della direttiva, sono state abrogate il 6 agosto 2008, con l'emanazione della legge n. 133, art. 35. Ne deriva che, a tutt'oggi la commissione ritiene, non essendole pervenuta comunicazione del testo della legge n. 133 nè di alcun altro provvedimento relativa all'oggetto, che l'art. 7 non sia stato recepito nell'ordinamento italiano.

Con ciò, l'Italia risulterebbe aver violato l'art. 15 della direttiva, che impone agli Stati membri di garantire la sua attuazione entro il 4 gennaio 2006, prorogabile al massimo, per quanto riguarda alcune norme fra cui l'art. 7, entro il 4 gennaio 2009.

**Stato della Procedura**

In data 14/05/2009 è stata notificata una Messa in Mora complementare ex art. 258 TFUE. Ai fini del superamento della procedura in oggetto, le Autorità italiane hanno non solo emanato il D.P.R. 59/2009 concernente il rendimento energetico nell'edilizia, ma anche il Decreto MISE del 26 giugno 2009, contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 6, comma 9 del D. Lgs 192/2005.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, il quale dispone che agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.

**Scheda 6 - Energia****Procedura di infrazione n. 2006/2057 – ex art. 258 del TFUE**

“Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno dell’elettricità”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione contesta la non corretta trasposizione della Direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’elettricità (articoli 3, paragrafo 6, 9, 15, 20). La Commissione rileva che la normativa italiana non ha previsto il diritto dei consumatori ad essere informati circa la provenienza dell’elettricità. Inoltre, la Commissione ritiene che il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 13 Dicembre 2005 attribuisca, indebitamente, all’Acquirente Unico – società di diritto pubblico - un accesso prioritario, rispetto ad altri soggetti, alla trasmissione dell’energia elettrica sulla frontiera italo-francese, violando il principio dell’accesso senza discriminazione alla trasmissione dell’energia (artt. 9 e 20 Direttiva). Un ulteriore rilievo attiene agli obblighi di informare la Commissione - al momento dell’attuazione della Direttiva e, successivamente, con cadenza biennale - sulla regolarità e la qualità delle forniture, sul prezzo applicato, nonché sulla tutela dell’ambiente. L’Italia inoltre avrebbe omesso di informare la Commissione sull’esistenza dell’obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica, di applicare, senza possibilità di deroga, determinate tariffe a tutti gli utenti, al fine di garantire la possibilità a tutti gli utenti di accedere alla distribuzione dell’energia elettrica. La Commissione ritiene incompatibile con l’art 15 della Direttiva la mancanza di un’indipendenza funzionale tra l’attività di distribuzione e le altre attività diverse dalla distribuzione svolte dalla medesima impresa.

**Stato della Procedura**

In data 12/12/2006 è stato notificato un Parere Motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le autorità italiane hanno dato seguito con l’approvazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/12/2006 che ha eliminato la posizione di vantaggio attribuita all’Acquirente Unico. In data 18 Gennaio 2007, l’Autorità per l’energia elettrica e per il gas ha deliberato l’obbligo di una separazione amministrativa e contabile per quelle imprese che svolgono attività distinte dalla distribuzione, al fine di garantire l’indipendenza tra l’attività di distribuzione e le altre attività.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

## Fiscaltà e Dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
<b>Scheda 1</b> 2009/4117	Deducibilità dell'imposta per i contratti di affitto agli studenti fuori sede- Art. 15 Testo Unico delle Imposte sui redditi.	MM	SI	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2009/2275	Cattiva applicazione della direttiva 1992/12/CEE relativa al regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa	MM	NO	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2008/4715	Applicazione della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle disposizioni riguardanti il diritto a detrazione dell'IVA	MM	NO	Stadio invariato
<b>Scheda 4</b> 2008/4219	Non corretta applicazione della direttiva IVA 2006/112/CE per gli aeromobili e le navi	MM	NO	Stadio invariato
<b>Scheda 5</b> 2008/4145	Regime di tassazione discriminatorio per i fondi di investimento stranieri in Italia	MM	NO	Stadio invariato
<b>Scheda 6</b> 2008/2164	Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MM	SI	Stadio invariato
<b>Scheda 7</b> 2008/2010	Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	NO	Variazione di stadio (da MM a MMC)
<b>Scheda 8</b> 2007/4392	Normativa italiana in materia di IVA. Cattiva applicazione direttiva 2006/112/CE su diritto alla detrazione per le "società non operative" (società di comodo)	MM	SI	Stadio invariato
<b>Scheda 9</b> 2007/2270	Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	PM	SI	Stadio invariato
<b>Scheda 10</b> 2006/4741	Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell'acquirente, i c.d. benefici "prima casa"	MM	SI	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 11 2006/2550	Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio in Italia	PM	NO	Stadio invariato
Scheda 12 2006/2380	Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali relative ai rimborsi seguite dalle Autorità doganali italiane.	MM	SI	Stadio invariato
Scheda 13 2005/2117	Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie	SC C-423/08	SI	Stadio invariato
Scheda 14 2005/2107	Tassazione del tabacco – mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio	SC C-571/00	NO	Stadio invariato
Scheda 15 2004/4350	Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita	SC C-540/07	SI	Stadio invariato
Scheda 16 2003/4826	Rilascio autorizzazione apertura magazzini doganali	SC C-334/08	SI	Variazione di stadio (da RC a SC)
Scheda 17 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	NO	Stadio invariato
Scheda 18 2003/2182	Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)	SC C-239/06	SI	Stadio invariato
Scheda 19 1985/0404	Risorse proprie. Mancata riscossione dazi doganali	SC C-387/05	SI	Stadio invariato

**Scheda 1 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2009/4117** - ex art. 258 del TFUE

"Deducibilità dell'imposta per i contratti di affitto agli studenti fuori sede".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione rileva la violazione della "libertà di circolazione delle persone" in tutta l'area della UE (artt. 21, 45 e 49 del TFUE) ed, in particolare, della "libertà di circolazione degli studenti", riconosciuta all'art. 165 dello stesso TFUE. Con tale normativa europea configgerebbero alcune disposizioni della legislazione fiscale italiana. Si tratta delle norme riguardanti gli studenti residenti fiscalmente in Italia, che stipulino contratti di locazione ai sensi della legge n. 431/1998, nonché altri tipi di locazione o di assegnazione in godimento di immobile, con enti universitari o altri enti senza fine di lucro riconosciuti secondo l'ordinamento italiano. Detti studenti, dunque, possono detrarre, dall'imposta lorda sul reddito, sino al 19% dei canoni dovuti, sempre che questi non superino i 2633 Euro (art. 15, lett. sexies TUIR). Detto vantaggio fiscale, tuttavia, troverebbe applicazione solo laddove gli studenti risultassero iscritti ad un corso di laurea presso l'Università di un Comune diverso da quello di residenza, che fosse distante, da quest'ultimo, almeno 100 km e che fosse ubicato in una Provincia diversa. I requisiti suddetti, pertanto, subordinano lo sgravio fiscale, di cui si tratta, alla sussistenza di circostanze esclusive al diritto interno italiano: non solo gli enti, concedenti in godimento l'alloggio, debbono essere riconosciuti secondo l'ordinamento nazionale, ma altresì si prescrive che gli Istituti Universitari frequentati debbano situarsi in distretti amministrativi peculiari al territorio italiano, trattandosi di "Comuni" diversi da quello di residenza e di "Province" diverse da quelle cui appartiene il Comune di residenza. Coerentemente, risulta alla Commissione che la normativa in oggetto non venga applicata ai contratti di locazione, o affini, stipulati dagli stessi studenti in relazione ad immobili siti in altri Stati membri della UE o del SEE (Spazio Economico Europeo, all'interno del quale vige la stessa libertà di circolazione sancita entro i confini UE). Ne deriverebbe che gli studenti residenti in Italia verrebbero indotti a frequentare Università italiane piuttosto che analoghi istituti transfrontalieri, nell'aspettativa di godere, nel primo caso, di un trattamento fiscale più favorevole. Una tale situazione determinerebbe, quindi, una limite alla loro "libertà di circolazione", come riconosciuta dalla disciplina europea sopra richiamata. L'esigenza - richiamata dalle autorità italiane a giustificazione della normativa interna - di contenere l'applicazione del beneficio fiscale in modo che vengano rispettati i vincoli di bilancio, è stata considerata dalla Commissione non idonea a legittimare la deroga alle libertà fondamentali, fra cui quella di circolazione, riconosciute dai Trattati comunitari.

**Stato della Procedura**

Il 30/9/10 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Ove, in conformità alle richieste europee, si realizzasse un'uniformità di trattamento fiscale di tutti gli studenti residenti in Italia, sia iscritti presso Istituti di istruzione italiani, sia presso analoghi enti stranieri - tramite estensione, anche ai secondi, della detrazione già applicata ai primi - ricorrerebbe una diminuzione delle entrate tributarie.

**Scheda 2 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2009/2275 - ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva applicazione della direttiva 1992/12/CEE relativa al regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione ritiene violati gli artt. 8 e 9 della direttiva 92/12/CEE, sul regime dei prodotti soggetti all'imposta detta "accisa". In particolare - circa i prodotti sottoposti ad accisa, acquistati dai privati in uno Stato membro e trasportati in altro Stato membro - i suddetti articoli stabiliscono un distinguo. Quest'ultimo fa riferimento, da una parte, al caso in cui tali prodotti vengano immessi nel secondo Stato membro per "uso proprio" del privato stesso che li ha acquistati e, dall'altra, alla diversa ipotesi in cui gli stessi prodotti siano stati trasportati in altro Stato membro per esservi detenuti "a fini commerciali". Tale differenza assume rilevanza ai fini dell'identificazione dell'autorità competente a riscuotere l'accisa, che coincide, nel caso dell'acquisto per consumo proprio, con lo Stato membro in cui il prodotto è stato acquistato, ovvero con lo Stato membro in cui esso viene trasportato e detenuto, ove l'acquisto sia finalizzato a scopi di vendita sul mercato. I predetti articoli stabiliscono che gli Stati membri definiscano la differenza fra le rispettive situazioni, mediante applicazione dei criteri di giudizio di cui agli artt. 8 e 9 prima citati. Gli standards fissati da tali articoli debbono essere tutti tenuti in conto, nessuno omissso. Pertanto, la direttiva considera indizi del proposito "commerciale" del privato - che acquista in uno Stato membro per trasportare in altro Stato membro - i seguenti: stato commerciale dell'acquirente, quantitativi del prodotto, modo di trasporto utilizzato, natura del prodotto medesimo e documenti che lo accompagnano. Diversamente, la legge italiana (art. 11 D. L. 331/1993, convertito nella L. 427/1993) dispone che, ove la merce trasportata superi i quantitativi previsti dalla direttiva di cui sopra, si debba senz'altro attribuire al privato uno scopo commerciale, senza considerare gli altri parametri menzionati nella norma europea. In tal modo, si sono verificati numerosi casi di indebita doppia imposizione dell'accisa, poichè spesso il Fisco italiano, solo per il fatto per cui la merce acquistata in un altro Stato membro superava un certo standard quantitativo, ha ritenuto la stessa detenuta per fini commerciali ed ha quindi esigito l'imposta, la quale era stata già prelevata dallo Stato in cui il prodotto era stato acquistato, perchè ritenuto, sulla base dell'intero complesso dei criteri predetti, finalizzato "al consumo".

**Stato della Procedura**

Il 20/11/2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. A fini di completezza, si anticipa che il 15/1/2010 è stato comunicato alla Commissione europea che, nel provvedimento di trasposizione della dir. 2008/118 sulle accise in generale, che abroga la dir. 92/12, sono state recepite le norme per cui le autorità italiane, al fine di giudicare se il prodotto venga immesso nello Stato per consumo o per fini commerciali, debbono valutare non solo l'aspetto quantitativo ma tutti gli altri indici pertinenti.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

L'adeguamento alle contestazioni comunitarie non implica effetti finanziari.

**Scheda 3 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2008/4715** – ex art. 258 del TFUE.

“Applicazione della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), relativa alle disposizioni riguardanti il diritto alla detrazione dell’IVA”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli artt. 179 e 183 della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), sulle modalità di funzionamento della c.d. “IVA a credito”. Al riguardo, si premette che l’IVA è configurata in modo tale per cui, sui beni acquistati ovvero sui servizi erogati, l’imposta stessa, che giuridicamente grava sul prestatore del servizio o, rispettivamente, sul cedente il bene, finisce per scaricarsi, di fatto, sul cliente che acquisisce il bene o il servizio, in quanto quest’ultimo subisce, da parte del cedente, l’applicazione di un prezzo maggiorato in misura corrispondente all’imposta. Ora, può darsi che l’acquirente dei beni o il cessionario dei servizi, sui quali si scarica l’IVA, sia a sua volta un imprenditore che professionalmente vende beni o servizi, quindi anch’egli soggetto ad IVA per quanto riguarda la sua attività. A tal riguardo la normativa comunitaria prevede che, quando quest’ultimo soggetto effettua acquisti finalizzati all’esercizio della sua attività (es: un avvocato, soggetto ad IVA sui servizi professionali prestati, acquista un computer per meglio espletare la sua attività di ufficio), sia autorizzato, per l’ammontare dell’IVA che di fatto gli è stata scaricata tramite la maggiorazione del prezzo di acquisto, ad accampare un credito nei confronti del Fisco. Il credito in questione viene denominato “IVA a credito”. Tale credito viene soddisfatto attraverso la detrazione dell’ “IVA a credito” dall’ “IVA a debito”, che è, quest’ultima, l’IVA che l’imprenditore è tenuto giuridicamente a pagare per quanto riguarda la propria attività. Nel caso in cui l’IVA a credito sia superiore all’IVA a debito, l’eccedenza viene riportata all’esercizio successivo ovvero rimborsata. Le modalità del rimborso, precisa la direttiva comunitaria, sono stabilite dagli Stati membri. La Commissione, in proposito, censura alcune norme italiane, in particolare quelle di cui all’art. 30 del D.P.R. 633/72, le quali pongono, riguardo al rimborso dell’eccedenza dell’IVA a credito, delle limitazioni, temporali e quantitative, non previste dalla direttiva sopraddetta: l’eccedenza dell’IVA a credito, per la legge italiana, può essere rimborsata solo dopo essere stata riportata per tre esercizi successivi e solo se di importo non inferiore a € 2582,28. Peraltro, il rimborso non può superare il minore degli importi delle eccedenze dichiarate nei tre anni. In merito, la Commissione ritiene che, se pure la direttiva 2006/112/CE demanda agli Stati membri la definizione delle modalità del rimborso, queste non possono essere fissate in modo tale da comportare, come nel caso italiano, ritardi eccessivi nel recupero della relativa somma.

**Stato della Procedura**

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Il 14/7/2009 l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso una nota difensiva, prot. 2009/108303.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari.

**Scheda 4 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2008/4219 – ex art 258 del TFUE.**

“Non corretta applicazione della direttiva IVA – Dir. 2006/112/CE – per gli aeromobili e le navi”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Entrate.

**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione dell’art. 148 della Dir. 2006/112/CE, relativo alle operazioni di trasporto internazionale esenti da imposta IVA. In particolare, la norma sopra menzionata contiene un elenco di servizi e cessioni di beni, inerenti il settore dei trasporti internazionali, che sono sottratti all’applicazione dell’imposta in oggetto (es: prestazioni e cessioni di beni eseguite per navi adibite al trasporto passeggeri, alla navigazione in alto mare o all’esercizio di attività commerciali ovvero della pesca in alto mare, etc.). In base all’interpretazione della norma fornita dalla Corte di giustizia, si ritiene che l’esenzione sia giustificata solo ove dette attività vengano eseguite per navi adibite alla navigazione in alto mare, mentre, ove sia questione di navigazione costiera, le medesime attività dovrebbero soggiacere all’imposta in questione. Per converso, la legge italiana di attuazione alla direttiva, c.d. IVA 2, prevede, al suo articolo 8 bis, che tutte le attività di cui sopra vengano esentate dall’imposta, senza distinguere fra le navi preposte alla navigazione in alto mare e quelle destinate alla navigazione costiera, in tal modo creando un’illegittima estensione dell’immunità dall’applicazione dell’IVA. Inoltre, la Commissione osserva che l’esenzione di cui all’148 della Dir. 2006/112/CE ricomprende tutte, indistintamente, le prestazioni rivolte a sopperire ai bisogni “diretti” delle navi e degli aeromobili, laddove il decreto italiano di attuazione prevede un elenco tassativo di attività specificamente determinate, con ciò escludendo dall’esenzione le categorie non menzionate. La normativa italiana, inoltre, esenta da IVA tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite in favore dello Stato, mentre la direttiva consente, al massimo, che gli Stati Membri esentino, se tale era la situazione al 1°/1/1978, le analoghe attività solo se eseguite per “navi da guerra”. Anche in tal caso, dunque, il legislatore italiano ha esentato dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) una larga fascia di operazioni che la Dir 2006/112/CE. ha invece assoggettato ad IVA.

**Stato della Procedura**

In data 14 maggio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L’accoglimento delle censure comunitarie produrrebbe, nell’immediato, un impatto sul bilancio dello Stato solo con riferimento all’eventuale introduzione dell’IVA sulla cessione delle navi da guerra allo Stato stesso. Tale impatto si tradurrebbe in un aumento delle entrate fiscali, essendo lo Stato consumatore finale, pari a 6 milioni di euro all’anno. Tuttavia tale effetto positivo verrebbe compensato dall’aumento della spesa necessaria all’adeguamento delle dotazioni di bilancio, per cui l’effetto finale sulla finanza pubblica sarebbe neutrale.

**Scheda 5 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2008/4145** – ex art. 258 del TFUE.

“Regime fiscale dei fondi di investimento non armonizzati di diritto estero”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incompatibilità della normativa italiana, sul trattamento fiscale dei proventi da quote in Organismi di Investimento Collettivo di Valori Mobiliari (OICVM) non armonizzati, residenti all'estero, con gli artt. 56 del Trattato CE e con l'art. 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), relativi alla “libera circolazione dei capitali”, rispettivamente, nell'area dell'Unione europea e in quella dei paesi aderenti all'Accordo SEE stesso. Si precisa che gli OICVM non armonizzati, di cui alla presente procedura, sono quelli non soggetti alla Dir. 85/611/CEE in quanto quest'ultima concerne solo gli OICVM “aperti”: i fondi di cui si tratta in questa sede, pertanto, sono quelli di tipo “chiuso”. A questo proposito, la legislazione italiana prevede che, qualora tali fondi siano italiani ed i titolari delle loro quote siano persone fisiche italiane, i proventi da essi maturati vengano colpiti da imposta “alla fonte”, incidente quindi sul fondo e non sull'investitore, nella misura del 12,50% dell'ammontare dei proventi stessi. Viceversa, quando i fondi in argomento sono stranieri e i partecipanti ancora persone fisiche italiane, gli utili da essi maturati vengono gravati da imposta all'atto della loro distribuzione agli investitori, in quanto vengono considerati come reddito da capitale dell'investitore stesso titolare della quota di partecipazione al fondo medesimo. L'aliquota di imposta gravante sul percettore, peraltro, si aggira tra il 23% ed il 43%. In tal modo, la più gravosa tassazione relativa ai proventi da quote, intestate a persone fisiche, in OICVM non armonizzati stranieri, rispetto agli stessi proventi se derivanti da quote di OICVM non armonizzati italiani, scoraggerebbe gli operatori italiani dall'investire i propri capitali nei medesimi OICVM esteri, compresi quelli comunitari, spingendoli a preferire l'investimento in organismi dello stesso tipo residenti in Italia: ne verrebbe quindi limitata la libertà di circolazione dei capitali italiani verso gli altri Paesi comunitari, con violazione dei sopra menzionati artt. 56 CE e 40 SEE.

**Stato della Procedura**

In data 19 marzo 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si precisa che, per superare le censure comunitarie, l'Italia ha introdotto l'art. 14 del D. L. 25 settembre 2009 n. 135, che prevede come gli utili derivanti dalla partecipazione ad OICVM dei Paesi UE o AELS, soggetti a forme di vigilanza nei paesi di residenza e inclusi nella lista fornita dall'art. 168-bis del TUIR, non vengano più conteggiati nel reddito imponibile dei partecipanti, essendo solo sottoposti ad imposta alla fonte, pari al 12,50%.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio dello Stato in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 6 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.**

“Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione contesta all’Italia l’incompatibilità della normativa italiana sull’applicazione di una accisa “ridotta” sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, con la direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, la quale non ammette che singole regioni riducano le accise sul loro territorio. La legge n. 549/85, come modificata dalla legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l’accisa di cui si tratta è un’imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro “fabbricante”. Tuttavia il fabbricante, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la “scarica”, di fatto, sul “distributore” del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente. Il distributore, a sua volta, “scarica” l’accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 - la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina – e della Legge regionale Friuli Venezia-Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell’accisa riscossa affluisca all’erario della Regione e che quest’ultima applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nella regione. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l’accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l’accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei loro prezzi. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa spettante alla regione, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell’accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

**Stato della Procedura**

Il 27 novembre 2008 è stata notificata una Costituzione in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

In data 19 maggio 2009 la Commissione europea è stata informata dalle autorità italiane circa l’abrogazione, ad opera della Legge Finanziaria 2008, dei regimi agevolativi sulle accise già vigenti a Gorizia, Trieste ed Udine.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura implica un impatto positivo sul bilancio pubblico, in termini di aumento delle entrate, mediante l’eliminazione di una riduzione dell’accisa sui prodotti energetici applicata dal Friuli Venezia – Giulia e il ripristino di tale imposta per intero.

**Scheda 7 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2008/2010** – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione sostiene che alcune norme del D.P.R. 633/72 contrastino con la direttiva 2006/112, in quanto escludono dall’IVA alcune operazioni che dovrebbero esserne colpite o che dovrebbero, quanto meno, essere qualificate “esenti”. L’art. 2 di essa direttiva impone l’IVA a tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto “passivo”, inteso come l’esercente di un’attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività. L’art. 132 della direttiva prevede, al massimo, che “determinate” attività economiche, in quanto finalizzate ad uno scopo “pubblico” (si noti: solo le attività espressamente enumerate dalla direttiva e non “tutte” le attività di interesse pubblico), possano essere “esenti”, ma non “escluse”. (quindi tali da concorrere, in ogni caso, alla formazione dell’imponibile IVA e da essere soggette a fattura e registrazione). In difformità dalla normativa comunitaria e dall’irrelevanza, ai fini IVA, dello scopo dell’attività di impresa, si porrebbe l’art. 4, co 4°, del citato D.P.R. 633/72. Esso dispone, infatti, che gli enti diversi dalle società “commerciali” (società di persone, associazioni, et..) - che esercitino un’attività finalizzata al profitto solo in via secondaria, quando la loro attività principale non è orientata a scopi di lucro - non sono assoggettati ad IVA per le transazioni, dietro corrispettivo, eseguite in relazione a detta attività principale. Sempre l’art. 4 del D.P.R. prende in considerazione, inoltre, l’ipotesi che gli enti predetti cedano beni o erogino servizi in favore dei loro associati - dietro aumento della quota associativa ovvero dietro corrispettivo specifico: tali operazioni, che per il diritto europeo sarebbero sempre “commerciali” (in quanto sia la maggiorazione della quota che l’esborso specifico sono dei corrispettivi e, quindi, indizio di “commercialità” ) e, dunque, soggette ad IVA, per la disciplina italiana risultano escluse da tale imposta quando siano afferenti ad una finalità “pubblica”. Al riguardo, la Commissione eccepisce che tali fattispecie, a rigore, non dovrebbero essere “escluse” da IVA: tutt’al più potrebbero essere considerate “esenti”, sempre a condizione che: non avvengano dietro corrispettivo; laddove si specificano come cessioni di beni, non siano autonome ma connesse ad un servizio attinente lo scopo dell’ente; l’esenzione concessa non alteri la concorrenza; la connotazione “pubblica” della finalità dell’ente sia circoscritta esclusivamente alle ipotesi di cui all’art. 132 della direttiva.

**Stato della Procedura**

Il 3/6/2010 è stata notificata una Messa in Mora Complementare ex art. 258 TFUE. L’Agenzia delle entrate ha predisposto una nota difensiva il 10/11/2009, prot. 2009/161982.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L’adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni “escluse” passino ad un regime di mera “esenzione”: in tal caso l’aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) altre operazioni “escluse” passino ad un regime di imposizione: in questa ipotesi l’aumento degli introiti fiscali non è al momento quantificabile, mancando dati generali e di dettaglio.

**Scheda 8- Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2007/4392** – ex art. 258 del TFUE.

“Normativa italiana in materia di IVA che sia in contrasto con la direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) per ciò che concerne il diritto alla detrazione”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 179 e 183 della dir. 2006/112/CE sull’IVA. In premessa si precisa che l’IVA è congegnata in modo tale per cui l’imposta stessa, che giuridicamente incide sul prestatore di un servizio o sul cedente un bene, finisce per scaricarsi sull’acquirente. Quest’ultimo infatti subisce, da parte del cedente, l’applicazione di un prezzo maggiorato per l’ammontare corrispondente all’imposta. Ora, può darsi che l’acquirente dei beni o il cessionario dei servizi, sui quali si scarica l’IVA, sia a sua volta un imprenditore, quindi anch’egli soggetto per legge ad IVA. La direttiva prevede quindi che, quando quest’ultimo effettua acquisti finalizzati all’esercizio della sua attività, sia autorizzato, nei limiti del valore dell’IVA che gli è stata scaricata, ad accampare un credito verso il Fisco, c.d. “IVA a credito”. Esso viene soddisfatto attraverso la sua detrazione dall’ “IVA a debito”, che corrisponde all’IVA che l’imprenditore è tenuto giuridicamente a pagare per quanto riguarda la propria attività. Nel caso in cui l’IVA a credito ecceda l’IVA a debito, la differenza viene riportata all’esercizio successivo per essere detratta dall’IVA a debito relativa a tale esercizio, ovvero viene rimborsata. Tale disciplina verrebbe stravolta dalla normativa italiana, con riferimento alle società c.d. “non operative”, ovvero quelle il cui reddito risulta, ai sensi dei parametri di cui al comma 4 dell’art. 30 della Legge 724/1994, particolarmente modesto, tanto da far presumere al Fisco che esse non esercitino una vera attività di impresa, ma servano solo a sottrarre il loro patrimonio all’imposizione fiscale. A titolo di risposta antielusiva, dunque, la legge italiana non ammette, per tali società, che l’eccedenza del credito IVA possa essere detratta dall’IVA a debito dell’esercizio successivo o che venga rimborsata. E’ previsto, invece, che venga riportata per un triennio e, quindi, se alla fine di questo il reddito risulta ancora scarso, che venga depennata e non sia più detraibile in relazione agli esercizi a venire. La Commissione obietta che l’Italia non potrebbe, solo in base al reddito, presumere la finalità elusiva di tali società, imponendo loro l’onere della prova contraria. La legge italiana dovrebbe invece consentire anche a tali società la detraibilità o il rimborso dell’eccedenza del credito IVA e, solo ove il Fisco disponesse di solide prove di frode, pretendere la restituzione dei vantaggi fiscali indebiti.

**Stato della Procedura**

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Il 14/7/2009 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato una nota difensiva, prot. 2009/108303.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Qualora la normativa italiana fosse modificata nel senso indicato dalla Commissione, anche le società di comodo accedrebbero al regime della detraibilità o del rimborso dell’eccedenza dell’IVA a credito, con conseguente riduzione del gettito IVA stesso, stimabile in 200 milioni di Euro per l’anno 2010 e in 70 milioni di Euro annui per gli anni successivi.

**Scheda 9 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2007/2270 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato trasferimento di risorse proprie conseguente all’importazione di banane fresche nella Comunità”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Dogane.

**Violazione**

La Commissione europea rileva che, in ordine alle operazioni di sdoganamento, in Italia, delle banane fresche importate, per il periodo 1998-2003, è stata violata la normativa comunitaria in materia di risorse proprie. In particolare si è constatato come i servizi doganali italiani abbiano accettato sistematicamente tutte le dichiarazioni doganali che, con riferimento al peso delle banane importate, indicavano un valore “standard”, laddove un’ispezione comunitaria ha rilevato che il peso reale delle merci era quasi sempre superiore a tale parametro. Esso, infatti, come ammontante a 18,14 Kg, risulta corrispondente al tipico “peso minimo garantito dal venditore per le banane maturate”, che è un valore in uso nella prassi negoziale. Pertanto le dogane italiane, le quali hanno eseguito i loro controlli solo su un “campione” della merce, avrebbero dovuto estenderli al 100%, al fine di rilevare, caso per caso, il peso reale delle banane importate. Quindi, la Commissione ha invitato l’Italia a ricalcolare i maggiori diritti doganali dovuti dal 1998 ad oggi, in ogni caso in cui sia stato dichiarato un peso pari a 18, 14 Kg. Ai fini di tale rettifica, è stato suggerito di assumere, come peso di riferimento, il “peso medio” della merce, da computarsi in base alle risultanze dei controlli a campione presso i singoli Uffici. In data 16 Gennaio 2009, l’Agenzia delle Dogane ha formulato una nota con la quale sostiene: 1) che l’espletamento di controlli sul 100% della merce importata, oltre che impraticabile per il rallentamento delle operazioni che ne deriverebbe, non è obbligatorio, in quanto la normativa comunitaria ammette un controllo minimo alla soglia del 10%, peraltro ampiamente superata dalle ispezioni doganali italiane 2) che la Commissione, mentre ritiene fittizio il peso di 18, 14 Kg, tralascierebbe di dimostrare il suo assunto; 3) che respingendo tale valore in quanto fittizio, si pretende, paradossalmente, che esso venga sostituito con un’altra grandezza anch’essa fittizia, poichè fornita dal “peso medio” come calcolato sulla base dei controlli a campione; 4) che, in contrasto con i dati della Commissione, risulta che le dichiarazioni accettate, recanti il peso di 18,14 Kg, rappresentano solo una modesta percentuale, mentre nella maggior parte dei casi sono stati dichiarati pesi compresi fra un minimo di 18, 50 ed un massimo di 18, 83 Kg.

**Stato della Procedura**

In data 27.11.08 è stata emesso un Parere Motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario in termini di maggiori oneri, quantificato dalla Commissione in € 6.742.478,83 a titolo di risorse proprie da corrispondere al bilancio comunitario, cui si aggiungono gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all’art. 11 del Reg. 22 maggio 2000 n. 1150/2000.

**Scheda 10 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2006/4741** – ex art.258 del TFUE.

“Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell’acquirente, i c.d. benefici “prima casa””.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Entrate.

**Violazione**

La Commissione europea rileva che il regime fiscale previsto in Italia per l’acquisto della “prima casa”, contrasti con gli artt. 18, 39 e 43 TCE, nonché con gli artt. 28 e 31 dell’accordo SEE, concernenti la libera circolazione delle persone e la libertà di stabilimento all’interno, rispettivamente, della “Unione europea” e dello “Spazio Economico europeo”, oltre che con gli artt. 12 e 56 TCE, 40 e 41 SEE, relativi alla libertà di circolazione dei capitali nelle stesse aree. Infatti, le norme italiane prevedono che i contribuenti che acquistano per la prima volta in Italia un immobile (non di lusso) da adibire a residenza principale, ubicato nel Comune di residenza o in quello ove esercitano la propria attività, godano di un trattamento fiscale agevolato (imposte di registro al 3% o IVA al 4% e ipotecaria e catastale fisse). L’acquirente, peraltro, non può rivendere l’immobile prima di 5 anni ovvero, se lo rivende prima, deve acquistare, entro un anno, un altro immobile da adibire a residenza principale, il quale deve essere localizzato anch’ esso in Italia, pena la perdita del beneficio fiscale. La Commissione rileva che quanti, cittadini italiani o degli altri paesi UE o SEE, hanno acquistato la “prima casa” in Italia e vogliono alienarla, prima di cinque anni, per acquistare un altro immobile non in Italia ma nei diversi Stati UE o SEE, ne verranno scoraggiati per timore di perdere i vantaggi fiscali della “prima casa”. I principi della libera circolazione delle persone e della libertà di stabilimento ne risultano pertanto violati. Inoltre il regime agevolato della “prima casa”, nonché la riduzione dell’imposta ICI, vengono concessi anche ai cittadini italiani residenti all’estero acquirenti casa in Italia, ma non ai cittadini Ue o SEE, pure acquirenti casa in Italia, che risiedono all’estero. Questi ultimi, quindi, sono meno incentivati, rispetto agli italiani, all’investimento dei loro capitali in immobili siti in Italia, risultandone violato il principio della libera circolazione dei capitali.

**Stato della Procedura**

In data 6.5.2008 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. In data 7 giugno 2010 l’Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare n. 31/E, con la quale si propone un’interpretazione della vigente normativa italiana che, sotto il profilo del regime dell’ICI, ne garantisca una lettura conforme alla legislazione europea. La Commissione, limitatamente a tale imposta, ritiene superate le censure sollevate, rimanendo ferme quelle relative all’imposta di registro e a quelle ipotecarie e catastali.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta, ai fini del suo superamento, l’estensione del trattamento fiscale di favore, già previsto per le situazioni “domestiche” di acquisto della prima casa, anche a quelle, analoghe, con elementi transfrontalieri. Il tutto per una conseguente riduzione del gettito fiscale stimata intorno agli 1,255 milioni di euro annui.

**Scheda 11 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2006/2550** – ex art. 258 del TFUE.

“Regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio in Italia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli articoli da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/Ce (nel prosieguo: “la Direttiva IVA”), che disciplinano il regime speciale Iva applicabile ai servizi di vendita di pacchetti turistici prestati dalle agenzie turistiche.

La Commissione, in particolare, ritiene illegittimo interpretare l'articolo 74 ter del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, nel senso di estendere il regime speciale IVA anche alle operazioni di vendita svolte nei confronti di soggetti diversi dai viaggiatori. Nel dare seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, le Autorità italiane hanno affermato la legittimità della normativa nazionale rappresentando, nello specifico, che tale applicazione estensiva del regime speciale IVA viene suffragata dallo stesso tenore letterale della versione inglese della direttiva IVA che, nell'individuare il destinatario del servizio di vendita soggetto a regime speciale, non utilizza il termine “viaggiatore” ma, in senso lato, utilizza il termine “cliente”, ciò consentendo l'estensione del regime speciale IVA anche a servizi di vendita offerti a “clienti” diversi dai viaggiatori. Tali osservazioni sono state ritenute infondate dalla Commissione, la quale ha ribadito che la ratio delle norme comunitarie in questione impone un'applicazione non estensiva, ma restrittiva del regime speciale.

**Stato della Procedura**

In data 28 febbraio 2008 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Poichè la presente procedura si fonda su contestazioni elevate nei riguardi di diversi Paesi membri della UE, successivamente all'invio del Parere Motivato si è tenuto un incontro della Commissione con le delegazioni degli Stati direttamente coinvolti, nel corso del quale i Paesi Bassi hanno avanzato una proposta di modifica della normativa comunitaria. Tale progetto è stato inviato dal MEF – Dipartimento delle Finanze, con nota 25 febbraio 2009 n. 1825, all'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'acquisizione del parere di tale amministrazione.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'applicazione del particolare regime del margine per le agenzie di viaggio non comporta una riduzione di imposta, quanto una mera semplificazione di procedura, concepita essenzialmente per superare le difficoltà pratiche che le imprese di questo tipo dovrebbero affrontare, in caso di applicazione del regime ordinario, quanto alla determinazione analitica della base imponibile e dell'imposta pagata a monte. Pertanto, si evince che la interpretazione estensiva degli articoli dal 306 al 310 della Dir. 2006/112/CE non implica una diminuzione dei contributi a titolo di risorse proprie IVA. Di conseguenza, l'adeguamento alle censure comunitarie non dovrebbe comportare effetti sul gettito di tale imposta.

**Scheda 12 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2006/2380 – ex art. 258 del TFUE.**

“Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Economia e Finanze.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione dell'art. 243 del regolamento n. 2913/92 (c.d. “codice doganale comunitario”), il quale stabilisce che chiunque ha diritto di impugnare le decisioni emesse dall'autorità doganale, quando esse concernono l'applicazione della normativa doganale e riguardano direttamente il ricorrente. Il disposto della norma assumerebbe dunque una valenza generale, attribuendo il diritto di contestare le decisioni dell'autorità doganale ogniqualvolta si verta sull'applicazione di una qualsiasi norma doganale, senza specifico riferimento a prescrizioni particolari in materia doganale. Pertanto, in base al tenore di tale disciplina, la Commissione ritiene che la stessa contrasti con la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione italiana il 27 settembre 2002, n. 15381, che ha peraltro fatto da precedente a pronunciamenti conformi espressi in seguito dalla stessa Cassazione (2009). La sentenza in questione reca un'importante massima, in ordine al diritto spettante al contribuente per il rimborso o lo sgravio dei dazi doganali. L'ipotesi di rimborso viene generata dall'illegittimità dell'intero dazio, mentre quella relativa allo sgravio si fonda sull'indebita contabilizzazione del dazio stesso, per cui esso risulta sempre dovuto, anche se in misura inferiore a quanto disposto dall'amministrazione. In base alla massima giurisprudenziale predetta, dunque, si deriva che il diritto di cui sopra - alla restituzione dell'intero dazio ovvero di una sua parte - può essere fatto valere, di fronte all'autorità giudiziaria interna, non in ogni caso di violazione delle norme di attuazione del codice doganale comunitario, ma soltanto ove vengano addotte le circostanze di cui agli artt. 900-903 dello stesso testo. Diversamente è disposto ove la domanda di rimborso o sgravio risulta supportata da ragioni diverse da quelle suddette e, precisamente, dai motivi di cui agli artt. 905-909 dello stesso regolamento di attuazione (cioè dalla presenza di una situazione particolare non fondata su manovre di manifesta frodolenzia o negligenza da parte dell'interessato, con l'autorità doganale che ritenga tale situazione imputabile a un'omissione della Commissione). In questa seconda evenienza, la relativa questione non potrebbe essere definita dall'autorità giurisdizionale, ma dovrebbe essere risolta e trattata in sede politica. Al riguardo, la Commissione ritiene che tale massima contrasti con l'art. 243 sopra menzionato, in quanto avrebbe introdotto un'illegittima limitazione alla portata di quest'ultimo. Infatti la tutela giurisdizionale nazionale, in base alla norma europea, deve estendersi ad ogni richiesta di rimborso o sgravio dei prelievi doganali, senza essere limitata alle fattispecie di cui agli artt. 900-903 predette.

**Stato della Procedura**

Il 30/9/10 la Commissione ha emesso una Messa in Mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Il superamento della presente procedura implicherebbe che fossero consentiti anche il rimborso, o sgravio dai dazi doganali, fondati sugli artt. 905-909 del Reg. 2454/93, con conseguente possibile aumento degli oneri finanziari.

**Scheda 13 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2005/2117 - ex art. 258 del TFUE**

“Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione eccepisce la violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 dei Reg.ti 1552/89 e 1150/2000, nonché dell’art. 220 del Reg. n. 2913/92 La normativa italiana censurata regola l’accertamento che le autorità fiscali eseguono, “a posteriori”, sulla veridicità delle dichiarazioni già presentate dai contribuenti in ordine ai dazi doganali. Si prevede dunque che, ove dalla revisione emergano inesattezze (ad esempio, che il contribuente abbia corrisposto un prelievo inferiore a quello dovuto), la medesima amministrazione proceda a rettifica, con comunicazione al contribuente mediante “avviso di accertamento”. A questo punto la legge prescrive, nel rispetto del principio del contraddittorio, che il debitore disponga di 30 gg. per contestare il suddetto avviso. Durante tale termine, la legge italiana non consente al Fisco né di accertare, né di contabilizzare, né di esigere l’imposta nella misura rettificata. Peraltro, è previsto addirittura che (legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12) - ove la rettifica preveda un accesso nei locali di esercizio dell’attività soggetta al dazio - al termine dell’accesso stesso venga redatto un “verbale di chiusura delle operazioni”, avendo a disposizione, il contribuente, ben 60 gg. per sollevare eventuali eccezioni al verbale predetto, senza che l’amministrazione possa, nel periodo in questione, contabilizzare o esigere l’imposta, onde venga garantito al debitore di elevare eventuali eccezioni. In proposito, la Commissione rileva come tale regime di accertamento successivo - in ragione dei tempi concessi al contribuente per contestare il verbale di chiusura delle operazioni, durante i quali l’imposta non può essere esigita - introduca eccessive dilazioni nella messa a disposizione, in favore del bilancio comunitario, dei dazi doganali (tali prelievi spettano infatti alla UE), come maggiorati a seguito della successiva verifica. In particolare risulterebbe violato l’art. 220 del Reg. 2913/92, il quale impone che l’Amministrazione debba contabilizzare e riscuotere i dazi, accertati “a posteriori”, rigorosamente entro due giorni dal momento in cui l’autorità “si è resa conto” della situazione, momento che coinciderebbe con l’invio dell’avviso di accertamento o del verbale di chiusura delle operazioni, senza dover aspettare il decorso dei 30 o 60 gg. concessi al debitore per presentare le proprie difese. L’Italia ha replicato che, al momento dell’invio dell’avviso di accertamento, o del “verbale di chiusura delle operazioni”, l’amministrazione non può liquidare l’imposta, in quanto non si è ancora, effettivamente, “resa conto” dell’importo dovuto. Al fine di acquisire piena certezza dell’imposta, infatti, dovrebbero essere raccolte le eventuali osservazioni del contribuente.

**Stato della Procedura**

Il 17/6/10 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato, di cui è ancora in corso una precisa quantificazione, sia in linea capitale che in conto interessi.

**Scheda 14 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2005/2107 – ex art. 258 del TFUE**

“Tassazione del tabacco - mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 par. 1 della Direttiva n. 95/59/CE, relativa alle imposte, diverse dall'imposta sul volume d'affari, che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati. In base all'articolo predetto, i produttori determinano liberamente il prezzo dei tabacchi lavorati. La normativa italiana censurata fa riferimento alla prevista imposizione, su decreto direttoriale dei Monopoli di Stato, di un prezzo “minimo” per le sigarette. Si precisa che l'ulteriore capo di censura presentato dalla Commissione nel suo ricorso - riguardante la contestazione dell'eccessiva lunghezza del termine previsto, in Italia, per approvare una modifica di prezzo dei tabacchi lavorati - è stato oggetto di rinuncia da parte della Commissione stessa, in seguito alla decurtazione di tale termine a giorni 90, come dalla Legge n. 88/2009. Pertanto la Corte di Giustizia UE si è pronunciata in ordine all'unica contestazione tenuta ferma dalla Commissione, concernente la circostanza per cui la normativa italiana, segnatamente il decreto 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), prevede un minimale di prezzo per i tabacchi lavorati, stabilito in via autoritativa come sopra meglio specificato. Al riguardo, la Commissione ha sostenuto che la fissazione di un prezzo minimo impedisce agli operatori del settore non solo di definire liberamente un minimale di prezzo, ma anche un massimale, dal momento che il prezzo massimo non potrà, ovviamente, essere inferiore al prezzo minimo fissato dalle autorità. Tale situazione non solo nuocerebbe alla concorrenza fra i vari generi di sigarette - in quanto allineerebbe il prezzo delle sigarette meno costose a quello del prodotto di marca più pregiata (infatti il prezzo minimo, secondo la legge italiana, viene individuato nel 95% di una media ponderata dei vari prezzi) - ma danneggerebbe i produttori trasfronterieri, in quanto impedirebbe le importazioni, in Italia, di prodotti i cui prezzi risultassero, al netto degli oneri fiscali, inferiori a quelli minimi stabiliti. Peraltro, la Commissione ritiene che le ragioni addotte dal Governo italiano - circa la previsione di un prezzo minimo elevato allo scopo di scoraggiare il consumo di sigarette e quindi a tutela della salute del consumatore - non sarebbero convincenti. Infatti, non solo l'istanza della salute pubblica non potrebbe giustificare la deroga all'art. 9 della direttiva 95/59/CE, sopra menzionata, ma si potrebbe ugualmente soddisfare tale esigenza attraverso lo strumento fiscale, attraverso la maggiorazione dovuta all'applicazione di un'accisa, lasciando che il prezzo netto di vendita si determini in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

**Stato della Procedura**

Il 24/6/10 la Corte di Giustizia della UE ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art.258 TFUE.

A decorrere dalla suddetta sentenza, è cessata, di fatto, l'applicazione della normativa italiana contestata dalla UE, in attesa della prossima formale abrogazione di detta disciplina.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario immediato per il bilancio dello Stato.

**Scheda 15 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2004/4350 – ex art. 258 del TFUE**

“Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore coi principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Economia e Finanze

**Violazione**

La Corte di Giustizia si è pronunciata sul ricorso Commissione/Italia, con il quale la prima ha lamentato la non conformità delle norme italiane, concernenti l'imposizione dei dividendi “in uscita”, con gli artt. 56 CE e 40 SEE relativi alla “libera circolazione dei capitali”, rispettivamente fra gli Stati membri della UE (art. 56) e fra quelli facenti parte dello Spazio Economico Europeo (art. 40 SEE). La legislazione contestata prevedeva, per il periodo 2004-2008, che i dividendi distribuiti da società italiane, a favore di società partecipanti che appartenessero ad altri Stati UE o SEE, fossero tassati in capo alla società italiana, con aliquota del 27%. Per converso, gli utili distribuiti da società italiane a società partecipanti anch'esse italiane (utili “domestici”), venivano non solo esentati da ritenuta in capo alla società partecipata, ma esclusi altresì, per il 95%, dal reddito imponibile delle società partecipanti. Tali disposizioni avrebbero reso meno attraente, per le società UE o SEE rispetto alle società italiane, l'acquisto di quote in altre società italiane, con conseguente lesione del diritto delle società estere di far circolare liberamente i loro capitali (essendo l'acquisto di quote societarie una forma di investimento di capitali). Attualmente, la finanziaria 2008 ha equiparato il trattamento degli utili transfrontalieri UE e SEE a quello degli utili “domestici” e, tuttavia, il fatto per cui in passato sia stata applicata una normativa fiscale discriminatoria, suppone che lo Stato italiano rimborsi alle società estere i prelievi illegittimi. La Corte di Giustizia ha accolto le tesi della Commissione circa l'illegittimità del trattamento discriminatorio dei dividendi spettanti a società UE, per il seguente motivo: lo scopo perseguito dalla previgente disciplina italiana, attraverso la tassazione “alla fonte”, era quello di evitare che - omessa la tassazione nello Stato della società partecipata (Italia) e, per ipotesi, escluso lo stesso prelievo anche nello Stato delle società partecipanti - si creasse un reddito societario immune “in toto” da imposta. Tuttavia, ha precisato la Commissione, tale preoccupazione sarebbe venuta meno, rispetto ai rapporti con gli altri Stati UE, per il fatto che le convenzioni, esistenti fra gli stessi e l'Italia, avrebbero garantito a quest'ultima di disporre di sufficienti informazioni sul se e sulla misura in cui gli altri Stati applicavano le loro imposte agli utili distribuiti, alle loro società, da società italiane. Invece, circa gli Stati SEE (fra cui il Liechtenstein), non esistendo fra essi e l'Italia uno scambio di informazioni siffatto, l'applicazione della “ritenuta alla fonte” è stata ritenuta, dalla Corte, giustificata dall'esigenza di evitare le frodi fiscali, cioè l'elusione “in toto” del prelievo fiscale sugli utili in questione.

**Stato della Procedura**

In data 19/11/2009 la Corte di Giustizia ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/ medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, dovuto agli obblighi di rimborso alle società UE degli indebiti prelievi fiscali per il periodo 2004-2008.

**Scheda 16- Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2003/4826 – ex art. 258 del TFUE**

"Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 8 della decisione 2000/597/CE, nonché degli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del Reg.to 1150/2000 attuativo della decisione 94/728/CE. La normativa comunitaria citata attiene al sistema delle "risorse proprie" della UE, costituite, fra l'altro, dai prelievi doganali che gli Stati membri riscuotono sulle importazioni, nell'Unione, da Paesi terzi. Tali prelievi vengono corrisposti, da ciascun Stato, al bilancio dell'Unione stessa, tramite – come dal combinato disposto delle suddette norme – l'istituzione, presso il Tesoro, di uno specifico conto intestato alla UE. Nel conto predetto, le "risorse proprie", spettanti all'Unione europea, debbono essere "iscritte" a breve distanza di tempo dal momento in cui il diritto doganale viene quantificato ed il debitore informato del diritto stesso. Tale normativa è stata violata dalle autorizzazioni – illegittime in base al diritto comunitario - che le competenti autorità doganali per la Puglia e la Basilicata hanno rilasciato ad un operatore, dal 27/2/1997 fino al 4/12/2002, per consentirgli, illegalmente, la creazione di "magazzini doganali privati di tipo "C". In essi si esercitava la trasformazione di pani di alluminio, di importazione extracomunitaria, in rottami dello stesso materiale. L'istituzione dei suddetti magazzini aveva comportato – illegittimamente - la totale esenzione, dai prelievi doganali, delle merci in essi depositate e trasformate. Pertanto, in relazione alla vicenda di cui si tratta, l'Italia risulta debitrice dei dazi doganali che avrebbe dovuto, a tempo debito, quantificare, notificare al debitore e iscrivere tempestivamente sul conto UE presso il Tesoro. Peraltro, sui prelievi non corrisposti alla UE a loro tempo, sarebbero decorsi consistenti interessi. In risposta, l'Italia ha precisato che le illegittime autorizzazioni vennero rilasciate, all'epoca, sulla base di una collusione fraudolenta fra alcuni funzionari doganali e i rappresentanti dell'impresa ammessa all'esenzione doganale. Quindi la condotta di detti funzionari, come penalmente rilevante, non sarebbe imputabile allo Stato italiano, ritenendosi che un organo dello Stato, laddove eserciti la sua funzione per fini personali, non potrebbe più immedesimarsi nello Stato stesso. Il mancato accredito dei dazi al conto UE sarebbe dipeso, dunque, da "forza maggiore". La Corte di Giustizia, tuttavia, ha replicato che anche se l'organo statale deflette dal perseguimento dell'interesse pubblico, non cessa per questo di essere parte dello Stato. Quindi la forza maggiore, a rigore ravvisabile solo in un evento esterno alla sfera dell'agente (che in questo caso è lo Stato), non potrebbe sostanzarsi nel comportamento illecito di un organo statale, poichè quest'ultimo non sarebbe mai esterno allo Stato, ma costituirebbe sempre parte integrante di esso.

**Stato della Procedura**

In data 8/7/10 la Corte di Giustizia ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta effetti finanziari negativi relativi all'obbligo di rimborsare, al bilancio UE, prelievi doganali evasi per € 22.730.826,29, con i relativi interessi.

**Scheda 17 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE**

“Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** MEF–Ministero dello Sviluppo economico.

**Violazione**

La Commissione rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale, come quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle previste per i prodotti interni simili (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull'energia elettrica come risulta, dopo l'abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della legge n. 83/2003 e della deliberazione 29/12/2007 dell'AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di “sovrapprezzo” e articolato in “componenti tariffarie” (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l'energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale “sovrapprezzo”, transitando presso la “Cassa conguaglio per il settore elettrico”, viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l'incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell'attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l'entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall'Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell'imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall'Italia, con l'esigenza di coprire i costi che le industrie sopporterebbero per la produzione di energia “verde”. A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l'abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell'elemento di costo rappresentato dal sovrapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

**Stato della Procedura**

Il 28/1/2010 è stata inviata una Messa in Mora Complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una difesa della posizione italiana, con nota 13700 del 4/6/10 inviata alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento Politiche Comunitarie).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 18 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2003/2182 - ex art. 258 del TFUE**

“Accertamento risorse proprie e messa a disposizione”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** MEF – Dipartimento delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

**Violazione**

La Commissione europea contesta all'Italia di aver omesso il calcolo e la corresponsione al bilancio delle Comunità, per i periodi di esercizio dal 1998 al 2002, dei dazi doganali relativi all'importazione di materiali ad uso specificamente militare, con ciò contravvenendo all'art. 26 del Trattato CE, agli artt. 20 e 217 Reg. 2913/92 e al Reg. 1552/89 di applicazione della normativa sulle risorse proprie della Comunità. In particolare, l'art. 26 TCE dispone che la competenza normativa, in materia di dazi doganali, spetta esclusivamente al Consiglio delle Comunità, con conseguente estromissione dei singoli Stati membri dalla possibilità di disapplicare tali tributi. Gli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92, nonché il Reg. 1552/89, inoltre, precisano che le tariffe doganali sono fissate in ambito comunitario e che, peraltro, le autorità nazionali debbono, non appena dispongono degli elementi necessari alla determinazione dell'imposta doganale dovuta, procedere alla contabilizzazione del relativo credito e alla sua iscrizione negli appositi registri contabili. Infine, ai sensi degli stessi articoli, l'importo dei tributi deve essere messo a disposizione delle Comunità su un dato conto corrente aperto presso il Tesoro ovvero presso altro organismo competente. La Commissione sottolinea, altresì, che pur avendo previsto, lo stesso Consiglio, la disapplicazione dell'imposta doganale sui prodotti ad uso militare, tale eccezione opera soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2003. L'Italia, invece, ha esteso l'esenzione dal prelievo doganale anche al periodo precedente al 1° gennaio 2003, relativamente a determinati prodotti che, a quel tempo, erano ancora soggetti al dazio per decisione del Consiglio delle Comunità. Con ciò, la Commissione ritiene che l'Italia abbia assunto un'iniziativa unilaterale illegittima che contravverrebbe alle norme comunitarie di cui sopra. Le autorità italiane hanno invocato, in proposito, l'art. 296 TCE, che autorizzerebbe le deroghe al Trattato e, quindi, anche all'art 26 di quest'ultimo, ove ciò sia imposto dall'esigenza di tutelare gli interessi “essenziali” alla “sicurezza” dello Stato: lo Stato membro, quindi, potrebbe disapplicare unilateralmente il dazio comunitario gravante l'importazione dei materiali bellici, per incentivarne l'acquisto e potenziare, di conseguenza, la sicurezza nazionale. La Commissione ha replicato che il disposto dell'art. 296 TCE non può essere invocato, in nessun modo, per legittimare la sospensione unilaterale dei dazi.

**Stato della Procedura**

Il 15/12/2009 la Corte di Giustizia ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE (C-239/06), riunita la presente causa con quella iscritta nel Registro Generale della Corte al n. 387/05.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura implica effetti finanziari negativi, dovendo l'Italia versare al bilancio comunitario, a titolo di “risorse proprie”, i prelievi doganali elusi per gli esercizi 1998-2002 e maggiorandoli degli interessi moratori.

**Scheda 19 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 1985/0404 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata riscossione di dazi doganali per importazioni di materiale ad uso civile e militare”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione dell’art. 26 TCE, degli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92 e delle disposizioni contenute nel Reg. 1552/89, per aver esentato dai dazi doganali, a decorrere dal periodo di esercizio 1998 sino a quello 2002, l’importazione di prodotti a doppio uso civile e militare. Tale condotta contrasterebbe: innanzitutto, con l’art. 26 TCE prima citato, in quanto lo stesso, avocando esclusivamente al Consiglio delle Comunità le decisioni in materia di dazi doganali, colpisce di illegittimità i provvedimenti unilaterali dei singoli Stati membri; in secondo luogo con i citati articoli del Reg. 2913/92 ed il Reg. 1552/89 sopra menzionato, che impongono alle autorità nazionali di procedere, non appena dispongano degli elementi per la determinazione di un dazio, al computo e all’iscrizione in bilancio del relativo importo, quindi alla corresponsione del medesimo alle Comunità attraverso suo accreditamento su un conto corrente apposito. Da ultimo si è precisato che lo stesso Consiglio delle Comunità ha esonerato dal prelievo doganale, a mezzo Reg. 150/2003, i prodotti a duplice uso civile e militare e che, tuttavia, detto sgravio è stato fissato a far data esclusivamente dal 1° gennaio 2003, rimanendo impregiudicata la vigenza del dazio per i periodi di esercizio precedenti a tale termine. Il Governo italiano ha obiettato che l’esenzione dal tributo doganale si giustificerebbe in base all’art. 296 del Trattato CE, che autorizzerebbe l’adozione di misure nazionali in deroga al medesimo Trattato, quando esse risultino necessarie alla salvaguardia della “sicurezza” degli Stati membri. Pertanto, in virtù dell’art. 296 TCE, sarebbe consentita la disapplicazione dell’art. 26 sopra menzionato e, di conseguenza, una soppressione del dazio sui materiali a “doppio uso”. Infatti lo sgravio dall’imposta, incoraggiando l’importazione di detti materiali, utili anche a fini militari, gioverebbe alla “sicurezza nazionale”, ricollegandosi, dunque, alle esigenze che l’art. 296 indica come idonee a limitare l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel Trattato stesso.

**Stato della Procedura**

Il 15/12/2009, successivamente all’entrata in vigore del TFUE, la Corte di Giustizia ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE, riunita la presente causa C-387/05 con quella iscritta nel Registro Generale della Corte al n. C-239/06.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura accolla al bilancio pubblico l’onere derivante dall’obbligo di rimborsare alla UE le imposte doganali eluse, per il periodo di riferimento, sui materiali a “doppio uso”, quantificate in € 24.653.366,05 in linea capitale. Tale somma è già stata messa a disposizione del bilancio comunitario dall’Agenzia delle Dogane. Si rimane in attesa che le autorità europee calcolino gli interessi sull’importo suddetto, ex art. 11 Reg. n. 1150/2000 CE.

## Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2009/2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	RC	No	Variazione di stadio (da PM a RC)

**Scheda 1 - Giustizia****Procedura di infrazione n. 2009/2230 - ex art. 258 del TFUE**

“Presunta non conformità al diritto comunitario della Legge n. 117/1988”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia.

**Violazione**

La Commissione europea rileva che le disposizioni della Legge 117/88 contrastino con l'ordinamento della UE. Detta legge prevede che un soggetto, che subisce un danno ingiusto ad opera di un giudice – in occasione dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, delle sue funzioni – abbia diritto di rivalersi nei confronti dello Stato italiano. Tuttavia, si aggiunge che il comportamento illegittimo del magistrato non può, comunque, dare luogo a responsabilità dello Stato, laddove la violazione delle norme, da parte del giudicante, si sia determinata nell'ambito delle peculiari attività giudiziarie concernenti l'interpretazione delle stesse norme, ovvero la valutazione dei fatti o delle prove. Peraltro, quand'anche il magistrato commetta l'illegittimità al di fuori dell'attività valutativa predetta, la sua responsabilità è esclusa se non sussistono le condizioni di “dolo” o “colpa grave”. La nozione di “colpa grave”, a sua volta, è stata ristretta a fattispecie “limite” come quella in cui il giudice affermi, per inescusabile negligenza, la sussistenza di fatti incontrovertibilmente provati dagli atti del procedimento. In definitiva, pertanto, la responsabilità dello Stato, di cui si tratta, è fortemente limitata dalla legislazione italiana. Quest'ultima quindi, secondo la Commissione, confliggerebbe con la normativa europea, laddove la responsabilità statale venga limitata, nel modo descritto, anche in riferimento alla violazione, da parte del giudice, non già di una norma interna, ma di una di rango europeo essa stessa. Infatti, una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze “Factortame”, “Brasserie du Pecheur”, “Traghetti”) ha affermato che la responsabilità di uno Stato UE sorge quando un qualsiasi organo dello Stato stesso – sia esso di natura legislativa, amministrativa o giurisdizionale – abbia violato una norma europea. Tale responsabilità, peraltro, se pure viene ricondotta, dalla giurisprudenza della Corte, all'esistenza di determinati presupposti, non soggiace tuttavia ai penetranti limiti imposti dall'ordinamento italiano. Una tale responsabilità infatti sussiste, per la giurisprudenza comunitaria, ogniqualvolta la violazione della norma europea risulti “manifesta”, quindi ove ricorrano le seguenti condizioni: la norma deve attribuire diritti direttamente ai singoli soggetti; la stessa deve essere precisa e chiara; l'errore del giudice, nell'applicare la norma, deve essere inescusabile; l'applicazione erronea della norma deve essere chiaramente contraddetta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. La Commissione conclude rilevando che, se la lesione delle norme europee fondasse una responsabilità statale solo alle condizioni di cui alla normativa italiana, le norme europee stesse sarebbero destituite della loro “effettività”, stante la pressochè totale impunità dello Stato che non le applicasse.

**Stato della Procedura**

Il 6/8/10 è stato notificato il ricorso, ex art. 258 TFUE, alla Corte di Giustizia UE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

## Lavoro e Affari Sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2010/2045	Non conformità dell'art. 8 del D. L. 238/2001 ai requisiti della clausola 8 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2009/4686	Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2009/4685	Compatibilità con la normativa UE della clausola della residenza per beneficiare dell'assegno regionale del Trentino Alto Adige e dell'assegno provinciale della Provincia di Bolzano al nucleo familiare	MM	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 4</b> 2009/4513	Trattato CE: Certificazione di bilinguismo per accedere al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 5</b> 2009/4393	Requisiti richiesti per la partecipazione ad un concorso per l'assegnazione di alloggi a basso costo a studenti universitari	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 6</b> 2008/4843	Riconoscimento dell'esperienza professionale maturata nel settore sanitario (odontoiatri)	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 7</b> 2008/0678	Mancato recepimento della direttiva 2005/47/CE relativa all'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (EFT) sulle condizioni di lavoro	RC	No	Variatione di stadio (da PM a RC)
<b>Scheda 8</b> 2007/4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di licenziamenti collettivi	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 9</b> 2006/2441	Non corretta applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	PM	No	Stadio invariato

<b>PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI</b>				
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>	<b>Note</b>
<b>Scheda 10</b> 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza	MMC	No	Stadio invariato
<b>Scheda 11</b> 2005/2114	Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne	MMC ex 260 C-46/07	Sì	Stadio invariato

**Scheda 1 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2010/2045 - ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità dell’art. 8 del DL 238/2001 ai requisiti dalla clausola 8 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES; UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni contenute nella direttiva 1999/70/CE, che mutua la disciplina dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, si lamenta l’incompatibilità della legislazione italiana con la clausola n. 7 di tale Accordo quadro, come allegato alla direttiva medesima. Le norme introdotte da tale articolo si inseriscono nel più generale disegno, perseguito dalla direttiva nel suo complesso, di rimuovere le discriminazioni esistenti nei confronti dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato e, quindi, di garantire ai primi una tutela non inferiore a quella apprestata ai secondi. Quindi – premesso che gli organi di rappresentanza dei lavoratori vengono istituiti subordinatamente all’esistenza, in azienda, di un certo numero di lavoratori – l’art. 7 predetto stabilisce che i lavoratori a tempo determinato, al pari di quelli a tempo indeterminato, debbono essere valutati nel conteggio rivolto a verificare il superamento, o meno, delle soglie oltre le quali i lavoratori possono istituire organismi in loro rappresentanza. In proposito, il tenore della norma - nell’intento di predisporre le più ampie garanzie nei confronti dei lavoratori “a termine” – dispone che questi ultimi debbano in ogni caso essere computati ai fini dell’introduzione di organismi rappresentativi, a prescindere dalla durata più o meno rilevante del loro contratto. Per converso, l’art. 8 del D. L. 368/01 ammette che i lavoratori a termine vengano presi in considerazione, nel computo delle soglie, soltanto se il loro contratto ha durata superiore ai nove mesi. Ciò anche nell’ipotesi in cui, in ambito aziendale, si registri una significativa presenza di lavoratori impiegati, a tempo determinato, con rapporto soggetto a termine inferiore o pari a quello suddetto, in modo che si renderebbe, in ogni caso, opportuno conferire loro un’adeguata rappresentanza, pur in mancanza del suddetto requisito di durata. Quindi, dal momento che la normativa italiana restringe l’ambito dell’applicazione della clausola 7, sopra menzionata - ammettendo che solo una parte dei lavoratori a tempo determinato possa esprimere le proprie ragioni, negli organismi rappresentativi dei lavoratori all’interno dell’azienda – la Commissione ritiene sussistente una lesione di detta clausola, come parte integrante di direttiva comunitaria.

**Stato della Procedura**

Il 30/9/2010 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 2 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2009/4686 - ex art. 258 del TFUE**

“Riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell’Unione europea”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 45 del TFUE e del Regolamento 1612/68, relativi al principio della libera circolazione dei lavoratori all’interno dello spazio comunitario, in base al quale ai lavoratori subordinati, migranti da uno Stato membro ad un altro Stato membro, debbono essere estese le medesime condizioni di lavoro riconosciute ai lavoratori subordinati dello stato ospitante. Infatti, laddove il lavoratore migrante, nello Stato UE ospitante, fosse soggetto a trattamenti deteriori rispetto a quello interno, sarebbe scoraggiato dal trasferirsi in detto Stato, derivandone una lesione della libertà di circolare liberamente per tutto il mercato europeo. Come incompatibili con detto principio, la Commissione contesta alcune norme italiane circa la posizione dei medici del Servizio Sanitario nazionale italiano, fra cui: l’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale 1998/2001 per l’area della dirigenza medica e veterinaria – 2000/2001, l’art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale dell’area della dirigenza medico – veterinaria –2002/2005 e 2002-2003, l’art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale– Area dirigenza economica 2006-2007. In base a tale normativa, risulta che i periodi di attività, trascorsi dai medici alle dipendenze di altro Stato membro, non vengono valutati, in Italia, ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale e di anzianità, acquistando rilievo solo agli effetti del trattamento economico del lavoratore. In proposito, le autorità italiane sostengono che l’esperienza professionale potrebbe davvero consolidarsi soltanto se riferita, negli anni, alle stesse identiche mansioni, il che non potrebbe inverarsi ove parte dell’attività lavorativa fosse spesa all’estero. Comunque, le competenze professionali acquisite in altri Stati UE non sarebbero, in Italia, considerate irrilevanti al di fuori del trattamento economico, in quanto sarebbero valutate nei concorsi (D.P.R. 1997/483). Infine, si precisa che la normativa contestata si applica sia ai medici migranti che a quelli di nazionalità italiana. Al riguardo la Commissione replica: che l’assunto, per cui l’acquisizione dell’esperienza medica suppone un’ininterrotta continuità lavorativa, è controvertibile; che, ai sensi del D.P.R. 1997/483, la valutazione del lavoro medico all’estero a fini concorsuali è comunque sottoposta a penetranti limiti; che la normativa italiana, pur riservando, formalmente, un pari trattamento ai medici italiani e a quelli comunitari, di fatto discrimina il medico degli altri Stati membri, in quanto sono soprattutto i lavoratori, migranti in Italia da altri Paesi UE, che evidentemente presentano periodi lavorativi all’estero.

**Stato della Procedura**

Il 3/6/10 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Il Ministero della Salute ha rappresentato le ragioni dell’Italia con nota del 28/7/2010 al Dipartimento per le Politiche comunitarie (Presidenza del Consiglio), che ha provveduto ad inoltrarla alla Rappresentanza Permanente d’Italia a Bruxelles il 30.07.2010, con nota n. 5373.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 3 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2009/4685 - ex art. 258 del TFUE**

“Compatibilità con la normativa UE della clausola della residenza per beneficiare dell’assegno al nucleo familiare”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 73 del Regolamento 1408/71 e dell’art. 48 del TFUE. Il primo stabilisce che il lavoratore che lavori in uno Stato membro e quindi soggetto alla legislazione di questo, ha diritto - in favore dei propri familiari, residenti in uno Stato membro diverso - alle stesse “prestazioni familiari” che il primo Stato concederebbe a quegli stessi familiari, se risiedessero nel suo territorio. Tale disposizione intende rimuovere gli ostacoli ad una piena realizzazione della “libertà di circolazione dei lavoratori”, come sancita, in primo luogo, dal suddetto art. 48 del TFUE. Infatti, ove i lavoratori migranti da uno Stato membro ad un altro - i quali solitamente non hanno al seguito i loro familiari - non si vedessero riconosciute, dallo Stato ospitante, le garanzie previdenziali - familiari attribuite ai lavoratori i cui familiari risiedano nello stesso Stato, sarebbero disincentivati dall’andarvi a lavorare. Di conseguenza, verrebbe ad essere limitata la loro libertà di lavorare negli altri Stati UE. La Commissione ritiene contrastanti, con tale normativa europea, alcuni provvedimenti delle autorità italiane. In particolare, l’art. 3 della legge del Trentino Alto Adige 18/2/08 subordina l’erogazione ai lavoratori di un “assegno regionale al nucleo familiare”, alla condizione che i familiari stessi del lavoratore risiedano nella Regione. Parimenti, l’art. 8 della legge della provincia di Bolzano 23/12/2004 condiziona la corresponsione di un “assegno per il nucleo familiare” al presupposto che i familiari del lavoratore risiedano nella Provincia stessa. Al riguardo, le autorità italiane ritengono che tali erogazioni, come previste dalla legislazione italiana, si sottraggano al principio di uguaglianza di trattamento di tutti i familiari (residenti o non residenti) come sancito dall’art. 73 del Reg. 1408/71: in realtà, nella nozione di “prestazioni familiari”, di cui al medesimo articolo, rientrerebbero solo quelle finanziate dai contributi del lavoratore stesso e, non anche, gli emolumenti facenti carico interamente all’amministrazione, come gli assegni in questione. La Commissione replica che, secondo la Corte di Giustizia, si intendono per “prestazioni familiari”, pertanto soggette al Reg. 1408/71, tutte le previdenze finalizzate a compensare carichi familiari e commisurate ad elementi obiettivi come il reddito, il patrimonio, il numero e l’età dei figli, essendo irrilevanti le loro modalità di finanziamento. Quindi, anche gli “assegni” in argomento si qualificerebbero come “prestazioni familiari”, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo menzionato.

**Stato della Procedura**

Il 5/6/10 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le proprie valutazioni il 15/06/2010 con nota n.3636. La Provincia di Bolzano ha addotto proprie integrazioni con nota del 21.06.2010. Il 23.06.2010 dette note sono state inoltrate alla Rappresentanza Permanente d’Italia a Bruxelles (nota n.4620).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Il superamento della presente procedura, tramite ammissione di nuove categorie di soggetti al regime degli “assegni familiari”, potrebbe comportare un aumento della spesa previdenziale.

**Scheda 4 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2009/4513 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattato CE:Certificazione di bilinguismo - accesso al pubblico impiego Provincia di Bolzano”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno.

**Violazione**

La Commissione europea rileva che alcune disposizioni - contenute sia nel D.P.R. 752/1976, sia nell'emendamento ad esse di cui al Decreto Legislativo, già approvato il 23/4/2010, attualmente alla firma del Presidente della Repubblica italiana – contrastano con l'art. 45 TFUE sul principio della “libera circolazione dei lavoratori”, nonché con il Regolamento 1612/68 che reca norme specifiche sulla tutela dello stesso principio. Il D.P.R. n. 752/1976, di cui sopra - dopo aver individuato nella conoscenza della lingua italiana e tedesca un requisito imprescindibile per l'accesso ad un impiego pubblico nella Provincia di Bolzano – stabilisce che le competenze suddette possano essere documentate soltanto mediante rilascio di un “attestato” da parte di commissioni nominate con decreto del Commissario del Governo, di concerto con la Provincia stessa di Bolzano. Sempre in proposito, il Decreto stabilisce che, fra i vari candidati all'impiego suddetto, siano titolari di un diritto di preferenza coloro che risiedano da almeno due anni nella Provincia medesima. Al riguardo, la Commissione ritiene che tali disposizioni siano in contrasto con il principio, succitato, della “libera circolazione dei lavoratori”, giusta l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE (vedi causa n. C-281/98): in base a detto principio, uno Stato comunitario non può discriminare i lavoratori degli altri Stati membri, nè con disposizioni che prevedano direttamente, per i lavoratori di nazionalità estera, trattamenti peggiorativi rispetto a quelli riservati ai lavoratori interni, nè con norme che, pur prevedendo un trattamento uniforme per tutti i lavoratori a prescindere dalla loro nazionalità, in concreto finiscano, ugualmente, per avvantaggiare i lavoratori “domestici” rispetto a quelli degli altri Paesi membri. Quindi, le prescrizioni del citato D.P.R. - pur prevedendo per tutti i candidati, interni e transfrontalieri, che il certificato di bilinguismo possa conseguirsi solo nella Provincia di Bolzano - agiscono in svantaggio dei secondi, che evidentemente avrebbero maggiore difficoltà, rispetto ai primi, a procurarsi un tale attestato. Peraltro, le norme del predetto Decreto Legislativo, modificative di quelle contestate, ancora non rimuovrebbero tutti gli ostacoli a carico dei lavoratori stranieri, in quanto - pur eliminando il monopolio delle commissioni locali sul rilascio dei certificati di bilinguismo – riconoscono tuttavia, ai fini dell'assunzione al pubblico impiego in Provincia di Bolzano, solo i certificati attestanti i livelli stabiliti nel “CEFR”, lasciando presumere che tutti gli altri tipi di certificati, eventualmente prodotti dai lavoratori transfrontalieri, non vengano accettati. Quanto alle norme che stabiliscono la preferenza, ai fini dell'assunzione, dei lavoratori residenti, la Commissione rileva che anch'esse contrastano con il principio, di cui sopra, dell'art. 45 TFUE, in quanto i lavoratori nazionali possono più agevolmente soddisfare tale requisito rispetto a quelli migranti, che, di conseguenza, troverebbero più difficoltoso l'accesso al lavoro in oggetto.

**Stato della Procedura**

In data 25/6/2010 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 5 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2009/4393 - ex art. 258 del TFUE**

“Requisiti richiesti per la partecipazione a un concorso per l’assegnazione di alloggi a basso costo a studenti universitari”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Istruzione, Università e Ricerca.

**Violazione**

La Commissione europea eccepisce che i termini dei concorsi, indetti dalla Provincia di Sondrio per gli anni 2008/2009 e 2009/2010 - relativi all’assegnazione di alloggi a basso costo in Milano a studenti universitari – violano l’art. 45 TFUE sulla “libera circolazione delle persone”, nonchè il Regolamento 1612/68. Nel caso di specie la Provincia di Sondrio - premesso che i giovani ivi residenti frequentano in gran numero l’Università a Milano, ove gli alloggi sono disponibili solo a costi elevati – ha acquistato nella stessa Milano e, quindi, messo in concorso in favore degli studenti interessati, una serie di immobili, richiedendo, come condizione di partecipazione, il requisito della pregressa residenza nella Provincia medesima di Sondrio, rispettivamente per 5 anni (bando 2008/2009) e per 10 anni (bando 2009/2010). Al riguardo, la Commissione sostiene che tale opportunità rappresenta un “vantaggio sociale”, il quale, ai sensi dell’art. 7 del Reg. 1612/68, non dovrebbe essere riservato soltanto ai residenti nel territorio di Sondrio, ma esteso anche ai familiari - studenti in Milano anche se non residenti a Sondrio - di lavoratori migranti da altri Stati membri UE che lavorino, o abbiano lavorato, in Italia. Si sostiene, ancora, che i lavoratori migranti in Italia dagli altri Stati membri, che non vedessero riconosciuto comunque, ai familiari a loro carico, il diritto a concorrere per l’assegnazione di un alloggio a basso costo in Milano, sarebbero meno avvantaggiati dei lavoratori, che sono principalmente lavoratori italiani, i cui figli risiedono nella Provincia di Sondrio. Verrebbe, in tal modo, ostacolata la libera circolazione dei lavoratori transfrontalieri (art. 45 TFUE, di cui sopra), i quali, non potendo godere, per i propri familiari, delle agevolazioni riservate dalla Provincia di Sondrio ai soggetti ivi residenti - sarebbero meno incoraggiati a lavorare in Italia, rispetto a quei lavoratori, per lo più italiani, i cui familiari risiedono nella stessa Provincia. Le autorità italiane replicano, in primo luogo, che i lavoratori transfrontalieri non verrebbero discriminati rispetto ai lavoratori italiani in genere, ma subirebbero le limitazioni concernenti tutti quei lavoratori italiani i cui familiari non risiedono nella Provincia di Sondrio. In secondo luogo, ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, la Provincia, dovendo curare il progresso della comunità su cui ha giurisdizione, sceglie a tal uopo l’impiego più opportuno per le proprie risorse, in linea con il principio del decentramento vigente in Italia: gli alloggi in oggetto sono stati acquistati dalla Provincia con i fondi derivanti dalla dismissione di una colonia di sua proprietà e, ove si ammettessero tutti i discendenti dei lavoratori migranti - ovunque lavoranti sul territorio italiano - a godere dell’assegnazione degli alloggi a basso costo in Milano - qualora decidessero di frequentare la locale università e anche se non residenti nella Provincia in questione - verrebbe violato il suddetto principio.

**Stato della Procedura**

Il 24 giugno 2010 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 6 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2008/4843 - ex art. 258 del TFUE**

“Riconoscimento dell’esperienza professionale maturata nel settore sanitario (odontoiatri)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Lavoro, Salute e Politiche sociali.

**Violazione**

La Commissione europea contesta la normativa italiana che disciplina - con riguardo ai medici ed odontoiatri italiani e comunitari, esercenti in Italia e quindi affiliati ad un ordine professionale italiano – i modi in cui gli stessi possono mantenere la propria affiliazione, pur quando si trasferiscano in un altro Stato, membro o terzo. Tale normativa, infatti, sembrerebbe discriminare gli operatori comunitari rispetto a quelli italiani, in quanto questi ultimi, onde conservare l’affiliazione ad organismi previdenziali italiani pur trasferendosi all’estero, dovrebbero iscriversi all’AIRE (Registro Italiani Residenti all’Estero), mentre i primi, per il medesimo fine, dovrebbero mantenere in Italia un “domicilio professionale”. Precisamente, viene censurato il combinato disposto delle seguenti norme: la legge 1398/1964, che consente ai medici italiani, trasferiti all’estero per esercitarvi la libera professione, di chiedere il mantenimento dell’affiliazione all’ordine italiano; l’art. 15 della legge 409/85 per cui tutti gli odontoiatri operanti in Italia, italiani e comunitari, possono trasferirsi all’estero mantenendo l’iscrizione ai rispettivi ordini italiani; l’art. 16 della stessa legge 526/1999, il quale dispone che i cittadini comunitari possono mantenere l’iscrizione presso “ordini”, solo se conservano in Italia, altresì, la residenza o un “domicilio professionale” non meglio specificato. Al riguardo, la Commissione rileva che - ove la conservazione di detto “domicilio fiscale” comportasse, per i sanitari transfrontalieri, l’espletamento di pratiche amministrative più onerose, rispetto a quelle connesse all’iscrizione all’AIRE, richiesta agli operatori italiani - sussisterebbe una violazione della normativa comunitaria di attuazione dell’art. 39 TCE sulla “libera circolazione dei lavoratori”, costituita dai Regolamenti 883/04 e 1408/71. Questi, effettivamente, dettano criteri comunitari inderogabili cui la normativa previdenziale dei singoli Stati deve adattarsi. In base ad essi criteri, fra l’altro, uno Stato membro deve garantire, al lavoratore proveniente da un altro Stato membro, lo stesso trattamento riservato al proprio cittadino, che si trovi nelle medesime condizioni. Infatti, nel caso in cui i lavoratori comunitari fossero trattati in modo meno vantaggioso rispetto a quelli interni (come nell’ipotesi in cui, effettivamente, il mantenimento del domicilio professionale fosse più gravoso dell’iscrizione all’AIRE), essi sarebbero meno invogliati, rispetto ai secondi, ad insediarsi per lavoro nello Stato stesso in cui vige una tale disciplina discriminatoria, subendo, così, una restrizione alla “libertà” di circolare sul suo territorio. Poiché le autorità italiane, previamente interpellate dalla Commissione, non hanno fornito risposta sul significato dell’iscrizione all’AIRE e del mantenimento del “domicilio professionale”, la Commissione, non potendo ancora valutare adeguatamente l’eventuale esistenza di un regime di sfavore per i transfrontalieri, ma rilevando comunque l’inerzia delle amministrazioni italiane, ritiene violato l’obbligo di “leale collaborazione”(art. 4 del Trattato UE).

**Stato della Procedura**

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 7 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2008/0678 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata trasposizione della Direttiva 2005/47/CE, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2005/47/CE, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario. Ai sensi dell’articolo 5, co. 1 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore, previa consultazione delle parti sociali, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 luglio 2008. Gli Stati membri stessi, quindi, comunicano immediatamente alla Commissione tali disposizioni. Poiché la Commissione ritiene che l’Italia, anche a seguito dell’invio di una Messa in Mora e di un successivo Parere Motivato, non abbia adottato i provvedimenti attuativi di tale direttiva, è stato inoltrato un Ricorso alla Corte di giustizia UE. In relazione a detto Ricorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inviato la nota del 3 agosto 2010, in cui si è fatto presente che la stessa Amministrazione scrivente, nella prospettiva di attuare la direttiva e come previsto dalla medesima, ha proceduto alla previa consultazione delle parti sociali, per l’approvazione di un testo di attuazione condiviso. Queste ultime, tuttavia, sarebbero state fortemente perplesse circa l’attuazione di alcune norme della direttiva, che abbasserebbero il livello di tutela apprestato, in favore dei lavoratori del comparto ferroviario, dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale. Del resto, la stessa direttiva prevede, al suo art. 2, che gli Stati membri possono mantenere in vigore disposizioni più favorevoli ai lavoratori di quanto non siano le norme in essa contenute e che, in nessun caso, l’attuazione della direttiva medesima può costituire una ragione per la riduzione del livello di tutela già predisposto per i dipendenti. Per questa ragione, l’Italia ritiene non opportuno dare attuazione a determinate prescrizioni della direttiva (tipo quelle relative ai “tempi di guida”), che pregiudicherebbero i lavoratori del relativo ambito. Del resto, si precisa che, di fatto, la direttiva non è contraddetta dall’assetto di fatto esistente all’interno dello Stato italiano: infatti Trenitalia, come impresa di maggior importanza per l’intero settore, non esegue servizi di interoperabilità transfrontaliera, per cui non si pone il problema dell’applicazione della direttiva in questione. Solo la SSBB Cargoitalia presta tali servizi, applicando, comunque, l’Accordo quadro recepito dalla direttiva in oggetto, peraltro nei confronti di un personale dipendente che ascende a sole 60 unità.

**Stato della Procedura**

Il 30/6/10 la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia UE, iscritto con il n. C-291/10.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 8 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2007/4652 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della direttiva 1998/59/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dell’Interno.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la cattiva attuazione, in Italia, della direttiva 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti.

In particolare, si ritiene non abbia ricevuto un’applicazione conforme l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva in questione, il quale stabilisce le eccezioni all’applicazione della procedura sui licenziamenti collettivi. Si premette che, ai sensi della direttiva, il licenziamento collettivo è quello effettuato dal datore di lavoro per motivi non inerenti alla persona del lavoratore e riguardante, necessariamente, un certo numero di lavoratori come stabilito dall’1 della direttiva medesima. Riguardo all’ultimo punto, si precisa che, per giudicare se il licenziamento possa definirsi collettivo, in modo da applicare le garanzie procedurali previste dalla direttiva 98/59/CE, occorre guardare all’entità della forza lavoro abitualmente occupata in uno stabilimento e, quindi, verificare che, stante tale valore, sia stato investito dal licenziamento un numero dato di lavoratori, che è fissato dalla stessa direttiva (es: se il numero abituale dei lavoratori è superiore a 20 e inferiore a 100, si ritiene rilevare un “licenziamento collettivo” quando vengano dimessi almeno 20 lavoratori, il tutto ai sensi dell’art. 1, lett. i) della direttiva). Per quanto attiene alla legislazione italiana, risulta che le autorità di tale Stato membro abbiano comunicato di aver recepito nel diritto interno la direttiva succitata tramite la Legge 223/1991. Tale normativa tuttavia avrebbe esteso, ben oltre le previsioni della direttiva, l’ambito dei lavoratori esclusi dall’applicazione delle garanzie procedurali da questa stabilite. Infatti, come chiarito anche dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con lettera pervenuta il 14 agosto 2008, sebbene la direttiva indichi i suoi destinatari in tutti i “lavoratori”, senza meglio specificare tale termine, la legge italiana estromette i dirigenti dall’ applicazione di quella. Più precisamente: da una parte i dirigenti, anche quelli non “alti”, sono conteggiati nel calcolo della forza lavoro presente abitualmente in uno stabilimento, ai fini della applicazione della procedura di licenziamento, ma, dall’altra, sempre ai fini dell’ attivazione di tale disciplina, non sono considerati nel computo del numero di lavoratori interessati dal licenziamento. Il Ministero del Lavoro ha giustificato tale regime particolare con la natura peculiare della posizione del dirigente, anche non apicale, il quale non potrebbe essere assimilato agli altri lavoratori, in ragione della natura “personale” del suo ingaggio e della particolare responsabilità assolta.

**Stato della Procedura**

IL 25/6/2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari.

**Scheda 9 – Lavoro e Affari sociali****Procedura di infrazione n. 2006/2441 - ex art. 258 del TFUE .**

“Recepimento non corretto ed incompleto della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione europea contesta il non corretto recepimento di alcune disposizioni della direttiva 2000/78, relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Tale direttiva è stata trasposta nell'ordinamento italiano per D.Lgs. 216/2003. In particolare, la Commissione ritiene che quest'ultimo non abbia esattamente attuato l'art. 5 della direttiva suddetta, il quale impone ai datori di lavoro, in generale e senza distinzioni, di approntare “soluzioni ragionevoli”, affinché tutti i lavoratori disabili possano accedere ad un lavoro, svolgerlo, avere una promozione o ricevere una formazione. In proposito, le autorità italiane sostengono che, nel quadro normativo italiano, le richieste misure di tutela sarebbero già ampiamente previste dalla L. 1999/68, la quale contiene diversi strumenti di sostegno del lavoratore disabile assunto tramite collocamento obbligatorio. Nonostante tali argomenti, la Commissione ritiene che il Decreto contestato (art. 1 comma 1), laddove specifica le categorie di disabili legittimati ad ottenere i trattamenti di cui sopra, finisce per non attribuire a tutti quanti i disabili i diritti previsti, senza, peraltro, imporre gli obblighi corrispettivi a tutti quanti i datori di lavoro. Detto Decreto, dunque, introdurrebbe un'indebita limitazione all'ambito di applicazione della dir. 2000/78/CE. Inoltre, si rileva un'ennesima violazione della direttiva in relazione alle specifiche norme, in essa contenute, per cui – per facilitare la difesa del disabile che lamenti l'esistenza di comportamenti discriminatori nei suoi confronti – si prevede che la vittima possa, a dimostrazione di tali comportamenti, addurre fatti semplicemente presuntivi di questi, laddove è piuttosto la controparte che è obbligata ad addurre piene prove dell'inesistenza delle condotte discriminatorie attribuitele (inversione dell'onere della prova). Tale semplificazione degli oneri probatori a carico del disabile verrebbe contraddetta dalla normativa italiana, in particolare dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101. Il provvedimento emanato dalle autorità italiane, infatti, non solo avrebbe posto a carico del disabile l'obbligo di addurre fatti “gravi”, inserendo un requisito non previsto dalla direttiva, ma avrebbe lasciato alla discrezione dell'organo giudicante di imporre o meno l'onere della prova al datore, per superare le allegazioni del disabile. La direttiva, per converso, ha stabilito che l'inversione dell'onere della prova, a favore del disabile e in pregiudizio del datore, debba applicarsi comunque, senza che il magistrato possa disapplicare la previsione normativa.

**Stato della Procedura**

Il 29/10/09 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha replicato con nota del 29/12/2009, con la quale ha argomentato nel senso della conformità della legge italiana alla normativa comunitaria.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 10 - Lavoro e Affari Sociali**

**Procedura di infrazione n. 2006/2228 – ex art. 258 del TFUE.**

“Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione contesta l'incompatibilità dell'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 con l'articolo 2 paragrafo 7 della Direttiva 76/207/CEE, che, nel quadro generale di una disciplina intesa a garantire la parità tra i sessi in ordine all'accesso al lavoro e alle condizioni del lavoro stesso, sancisce, in particolare, il divieto di applicare alla donna un trattamento deteriore in ragione della sua maternità.

In proposito, si rileva che la legislazione italiana, in particolare l'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001, contravverrebbe a tale disposizione, in quanto prevede, senza eccezioni, che le donne incinte o puerpere non possano assolutamente svolgere un lavoro notturno. In relazione alla normativa comunitaria sopra menzionata, si precisa come la stessa preveda il diritto, per le lavoratrici donne, ad essere esonerate dal lavoro notturno, qualora esse lo richiedano, con il simmetrico obbligo, per il datore di lavoro, di rispettare la loro volontà in tal senso, ma non l'estromissione obbligatoria delle medesime dalla possibilità di attendere a tale attività, qualora, spontaneamente, vi consentano. La circostanza per cui la normativa nazionale abbia sancito che la donna incinta o puerpera subisca per forza una sospensione della sua attività lavorativa, conservando solo l'80% della sua retribuzione, non risulterebbe conforme allo spirito della direttiva, che, in favore della donna lavoratrice, ha invece statuito nel senso del diritto della stessa, qualora le condizioni della gravidanza o del puerperio lo permettano, di rimanere operativa e di conservare, pertanto, il 100% della sua retribuzione.

La direttiva prevede altresì che la donna incinta o puerpera, quando lo stato di salute non le consente di mantenersi in esercizio nelle usuali condizioni lavorative, possa pretendere, nei limiti della fattibilità, di essere spostata ad altre mansioni, attraverso una ridefinizione dell'organizzazione del lavoro da parte del datore. In definitiva, la direttiva è orientata a garantire al massimo, alla lavoratrice puerpera o incinta, l'operatività, onde evitarle, attraverso la sospensione dell'attività lavorativa, l'applicazione di un trattamento economico deteriore.

Rispetto, quindi, alla direttiva comunitaria, la legislazione italiana appare penalizzare le lavoratrici di sesso femminile in ragione della circostanza della maternità, per cui si constata l'inadempimento all'art. 2, paragrafo 7 della stessa direttiva.

**Stato della Procedura**

In data 29 gennaio 2009 è stata inviata una Messa in Mora Complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 11 – Lavoro e Affari sociali****Procedura di infrazione n. 2005/2114 ex art. 260 del TFUE**

“Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne – Art. 141 CE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione contesta la mancata attuazione della sentenza del 13/11/2008, C-46/07. Con tale pronunciamento la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato l'Italia responsabile della violazione dell'art. 141 TCE sulla parità di retribuzione fra uomini e donne, per aver adottato un sistema pensionistico il quale, al combinato disposto dell'art. 5 del D. Lgs. n. 503/1992 e dell'art. 2.21 della Legge n. 335 dell'8 Agosto 1995, prevede che le lavoratrici dipendenti dell'amministrazione pubblica, coperte dal regime INPDAP, abbiano diritto di accedere alla pensione con il 60° anno di età, laddove gli uomini, ammessi allo stesso regime, possono accedere al pensionamento solo compiuti i 65 anni. Pertanto, le donne risulterebbero destinatarie di un trattamento retributivo (intesa la pensione come una retribuzione differita) più favorevole rispetto a quello riservato agli uomini. Di conseguenza, la Repubblica italiana deve adoperarsi per rimuovere le discriminazioni rilevate nella sentenza stessa. Al riguardo, l'Italia ha adottato il Decreto Legge n. 78 dell'1/7/09 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini”, convertito dalla Legge 3/8/09, n. 102. Tramite tali interventi normativi, è stato realizzato un innalzamento “graduale” dell'età pensionabile delle lavoratrici ammesse al regime INDAP, per adeguarla a quella prevista per i lavoratori ammessi al medesimo regime, con la completa equiparazione fra le due categorie fissata al 2018. La Corte, tuttavia, ha ritenuto non adeguate le misure suddette, in quanto la realizzazione compiuta dell'equiparazione del trattamento pensionistico veniva differita al 2018 e non realizzata nell'immediatezza: in proposito la Corte ha citato la sentenza Smith del 28/9/1994, C-408/92, con la quale si è affermato, in riferimento all'esigenza di elevare l'età pensionistica delle donne ai fini dell'equiparazione agli uomini, che non sono tollerati provvedimenti transitori destinati a ridimensionare gli effetti svantaggiosi derivanti da tale uniformazione (ridimensionamento che sicuramente sarebbe riscontrabile con riguardo ad un regime di uniformazione “graduale”). Ha poi menzionato la sentenza C-28/93 del 28/9/1994 (Van den Acker), con la quale si è stabilito che – in caso di realizzazione meramente “graduale” dell'equiparazione, fra i sessi, dell'età pensionistica – l'assetto normativo definitivo si sarebbe dovuto applicare, retroattivamente, fino alla stessa sentenza della Corte UE che denunciava la discriminazione vigente.

**Stato della Procedura**

IL 3/6/10 è stata inviata una Messa in Mora Complementare ex art. 260 TFUE. L'Italia ha emanato la Legge 30/7/10 n. 122, che ha convertito il D. L. 31/5/10 n. 78. Nell'ambito degli emendamenti contenuti nella Legge di conversione è compreso l'art. 12 co. 12 sexies, che ha modificato l'art. 22 ter del D. L. 1/7/2009 (convertito con L.102/2009) nel senso di anticipare all' 1/1/2012 l'equiparazione completa dell'età pensionabile dei dipendenti pubblici INDAP.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta effetti finanziari in termini di diminuzione delle spese previdenziali, stante l'anticipazione, all'1/1/2012, della riforma di innalzamento dell'età pensionabile delle donne dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, in quanto ammesse al regime INPDAP.

## Libera Circolazione delle Merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2007/4764	Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2007/4125	Ostacoli all'importazione in Italia di acqua imbottigliata per il consumo umano	PM	No	Variatione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2005/5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento (videogiochi)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2003/5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato	RC C-47/09	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**

**Procedura di infrazione n. 2007/4764 - ex art. 258 del TFUE.**

“Ostacoli all’importazione dei ricevitori radio in Italia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione contesta all’Italia la non compatibilità della legislazione interna in materia di ricevitori radio con l’art. 28 TCE, che sancisce il principio del libero scambio delle merci.

In particolare, il Decreto n. 548/1995 del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni dispone all’art. 2, paragrafo 1, che in Italia i ricevitori radio possono sintonizzarsi solo sulle bande di frequenza fissate negli allegati ai decreti del 25 giugno 1985 e 27 agosto 1987, emanati dallo stesso Ministero. Il paragrafo 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che la rispondenza dei ricevitori sonori alle prescrizioni di frequenza, come indicate nei decreti del 1985 e del 1987, debba essere attestata da un certificato di conformità riportato nel manuale d’uso degli apparecchi stessi. A tal proposito, pur prevedendo la legislazione nazionale che gli standards di cui sopra debbano indifferentemente applicarsi sia ai ricevitori radio fabbricati in Italia sia a quelli fabbricati e commercializzati in altri paesi membri, la Commissione osserva in primo luogo che tali apparecchi, ove realizzati in altri paesi UE e conformi alle legislazioni in essi vigenti, non possono comunque essere importati in Italia qualora risultino idonei a ricevere frequenze oltre quelle autorizzate dalla legislazione italiana, attesa, del resto, l’impossibilità di modificare le frequenze stesse successivamente alla fabbricazione dell’oggetto. In seconda battuta si rileva che, anche nel caso in cui i ricevitori risultino tecnicamente adeguati alla legislazione nazionale, gli importatori debbono sopportare costi di etichettatura supplementari rispetto al prodotto italiano, per procurarsi il parere di conformità. Pertanto, la Commissione sostiene che il sistema istituzionale interno introduca indirettamente delle limitazioni al libero scambio intercomunitario dei prodotti, con conseguente violazione dell’art. 28 TCE, il quale vieta tutte le misure nazionali di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni da altri paesi membri. L’articolo da ultimo citato, peraltro, ammette che il principio della libera circolazione delle merci possa subire una deroga solo ove questa sia funzionale alla tutela di un interesse pubblico e risulti proporzionata rispetto a tale scopo di tutela. Tuttavia, nel caso di specie, le autorità italiane non hanno dimostrato, in base a studi scientificamente impostati, come l’immissione sul mercato interno di apparecchi esteri, idonei a captare bande di frequenza oltre quelle ammesse dal diritto italiano, possa risultare lesiva dell’igiene pubblica ovvero della sicurezza pubblica.

**Stato della Procedura**

In data 16 ottobre 2008 è stata inviata una Costituzione in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Le autorità italiane hanno fornito la loro replica in data 18 dicembre 2008, dando peraltro contezza dell’intenzione di eliminare le norme contestate.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2007/4125 - ex art. 258 del TFUE**

“Restrizioni alla commercializzazione dell’acqua potabile in bottiglia proveniente da altri Stati membri”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea sostiene che la legislazione italiana, relativa ai requisiti microbiologici delle acque destinate all’uso umano, sia incompatibile con l’art. 34 del TFUE. Quest’ultimo sancisce il principio della “libera circolazione delle merci” in tutta l’area UE, con il conseguente divieto, per gli Stati membri dell’Unione, di adottare, fra l’altro, normative nazionali che abbiano l’effetto di scoraggiare l’ingresso, nel mercato interno, di prodotti provenienti da altri Paesi membri. Al riguardo, la Commissione osserva che il disposto dell’art. 1, co.1, let. c) del Decreto Legislativo n. 27/2002 introduca una limitazione al commercio, in territorio italiano, di acqua imbottigliata destinata al consumo umano e fabbricata negli altri Stati UE. Infatti, tale disposizione prevede che i valori microbiologici di dette acque debbano essere presenti non solo al momento dell’imbottigliamento, ma in relazione a tutta la catena di distribuzione e, quindi, anche in fase di commercializzazione o, comunque, di messa a disposizione per il consumo. Pertanto, come rilevato nei reclami avanzati da operatori esteri del settore, i produttori trasfrontalieri del prodotto in questione non possono accedere al mercato italiano, in quanto la loro merce, pur rispettando i requisiti esigiti dalla direttiva comunitaria 98/83/CE e quindi risultando commerciabile negli altri Stati UE, non presenta i parametri richiesti dalla legislazione interna italiana. Al riguardo, la Commissione osserva che, seppure la direttiva citata ammette che la normativa nazionale dei singoli Stati UE introduca misure di controllo della qualità dell’acqua, più rigorose in ogni caso, contraddire i principi fondamentali sanciti dai Trattati, fra i quali ricorre, appunto, quello relativo alla “libera circolazione delle merci”. Ne deriva che, in quanto l’ordinamento italiano lederebbe, sul punto, il principio predetto, esso confligge con la disciplina europea. Peraltro, le medesime norme nazionali avrebbero violato, altresì, l’art. 8, par. 1 della direttiva 98/34/CE, il quale stabilisce che ogni normativa interna, che introduce una regola o un requisito - come condizione necessaria affinché un prodotto possa essere legalmente commercializzato - deve essere notificata, già a livello di progetto, alla Commissione europea, per una valutazione preliminare di compatibilità con il diritto comunitario.

**Stato della Procedura**

Il 30/9/10 è stato inviato un Parere Motivato ex art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno inserito nella L. Comunitaria 2010 un emendamento al D.Lgs 27/2002, nel senso di abrogare le norme contestate, onde ottenere l’archiviazione della procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2005/5055 - ex art. 258 del TFUE**

“Ostacoli all’importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Economia e Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

**Violazione**

La Commissione rileva che l’Italia è venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 28 e 30 del Trattato CE, secondo cui gli Stati membri non possono introdurre restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati membri o misure che abbiano effetti equivalenti.

La Commissione europea ritiene incompatibile con i predetti articoli del TCE la normativa nazionale recante le procedure per la produzione e commercializzazione di apparecchi da intrattenimento che non distribuiscano vincite, in quanto introdurrebbe ostacoli ingiustificati alla libera circolazione di tali prodotti. In particolare, il decreto AAMS dell’8/11/2005 e la Circolare esplicativa del 18/11/2005 prevedono che gli apparecchi da intrattenimento, di cui è causa, siano sottoposti a verifica tecnica di conformità, la quale, ove si concluda con un parere positivo, consente il rilascio di un certificato di conformità. La stessa circolare, inoltre, prevede l’apposizione, sugli apparecchi, di un dispositivo elettronico finalizzato alla loro identificazione: tali procedure autorizzative sono ritenute dalla Commissione troppo gravose e tali da implicare costi economici eccessivi, i quali ostacolerebbero pesantemente la commercializzazione, in Italia, degli apparecchi da intrattenimento non distributori di vincite importati dagli Stati membri, con violazione degli art. 28 e 30 del TCE.

Con particolare riferimento ai costi predetti, la Commissione sottolinea, ancora, che la previsione di un’autorizzazione, quale condizione per l’immissione in commercio di un prodotto non interno ma importato da un altro Stato membro, è giustificata solo se comporta, per l’operatore stesso sottoposto ad autorizzazione, l’esborso di somme proporzionate alle spese “necessarie” all’ispezione amministrativa e non eccedenti tale funzionalità. Pertanto, i costi della procedura autorizzativa, concernente gli apparecchi da intrattenimento importati da altri paesi della Comunità, risultano eccessivi, in quanto non appaiono, secondo la Commissione, strettamente imposti dalle esigenze di controllo, soprattutto nel caso in cui gli apparecchi in oggetto siano stati già autorizzati al commercio nel loro paese di provenienza.

Infine, la Commissione rileva come implichi un costo amministrativo superfluo, operante in pregiudizio ulteriore al principio della libera circolazione delle merci sancito dal Trattato, la norma italiana che prevede la reiterazione del controllo autorizzatorio su apparecchi sostanzialmente identici ad altri già importati in precedenza e già provvisti di autorizzazione.

**Stato della Procedura**

In data 25 giugno 2009 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 4 – Libera circolazione delle merci**

**Procedura di infrazione n. 2003/5258** – ex art. 258 del TFUE.

“Etichettatura dei prodotti di cioccolato definiti dalla Direttiva 2000/36/CE con la dizione “cioccolato puro”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero delle Politiche Agricole.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 della Direttiva 2003/36/CE, relativa ai prodotti di cioccolato e di cacao destinati all’alimentazione umana, nonché degli obblighi derivanti dall’art. 2 n. 1 lett. a) della Direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari. La Commissione, in particolare, dichiara incompatibile con la summenzionata normativa comunitaria l’art. 28 della legge n. 38/2002 (Legge Comunitaria 2001) e l’art. 6 del D.Lgs. n. 178/2003, ai sensi dei quali l’etichetta dei prodotti di cacao e di cioccolato in commercio deve recare l’indicazione “cioccolato puro” se essi sono composti esclusivamente di burro di cacao, laddove, se risultino utilizzati anche grassi vegetali diversi dal burro di cacao, l’indicazione “cioccolato puro” non potrà figurare nell’etichetta. In merito, la Commissione sostiene che l’etichetta con la dizione “cioccolato puro” è illegittima, in quanto non rientra nell’elenco tassativo di tutte le denominazioni di vendita con cui i prodotti di cioccolato possono essere commercializzati (l’elenco delle denominazioni è contenuto nell’allegato I della Direttiva 2000/36/CE).

La Commissione afferma, altresì, che tale denominazione potrebbe indurre il consumatore a ritenere, erroneamente, che il prodotto contenente l’indicazione “cioccolato puro” sia di qualità superiore rispetto al prodotto che non contiene tale indicazioni, creando, pertanto, una distorsione della concorrenza tra le imprese produttrici di cioccolato.

**Stato della Procedura**

In data 12 febbraio 2008 è stato notificato un Ricorso presentato alla Corte di Giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

## Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2010/4038	Non corretto recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri Stati membri.	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2009/2255	Esercizio di poteri speciali.	MMC	No	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2008/4471	Restrizioni per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo stabilite in un altro Stato membro.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 4</b> 2007/4601	Relativa ad alcuni aspetti della normativa italiana concernenti lo stabilimento di farmacie.	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 5</b> 2007/4541	Riconoscimento delle qualifiche professionali (maestri di sci).	MMC	No	Stadio invariato
<b>Scheda 6</b> 2005/2198	Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi.	RC C- 565/08	No	Stadio invariato

**Scheda 1 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2010/4038 – ex art. 258 del TFUE**

"Non corretto recepimento della direttiva 2005/36/CE"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la violazione dell'art. 45 del TFUE, che riconosce la "libertà di circolazione" all'interno dell'Unione europea. La normativa italiana lesiva di tale principio sarebbe ravvisabile, in primo luogo, nell'art.1, par.1, della L. n. 143/2004, che determina i criteri per la formazione delle graduatorie degli insegnanti, in ordine alle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 (tabelle A1, A3 e A 4 allegate alla stessa legge). Quindi, la violazione suddetta verrebbe perpetuata dalle disposizioni dell'allegato 2 del D.to Min.le n. 42/2009, indicanti i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie, di cui sopra, per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011. Dall'esame combinato di tali provvedimenti emerge che gli insegnanti, in possesso di determinati titoli professionali che possono essere conseguiti solo in Italia, ottengono un trattamento preferenziale ai fini del collocamento nelle graduatorie in questione, mediante attribuzione di un punteggio supplementare di 30 punti. Detti titoli sono rilasciati a seguito della frequenza di corsi tenuti soltanto da istituzioni italiane (corso biennale "SSIS", ovvero un apposito corso presso le "scuole quadriennali di didattica della musica"). Ciò posto, la Commissione osserva che i titoli professionali conseguiti presso istituti esteri, comparabili con quelli rilasciati dalle predette amministrazioni italiane, non vengono conteggiati, ai fini del punteggio, come questi ultimi. Infatti - se pure la Commissione accetta gli argomenti, adottati dalle autorità italiane, per cui il punteggio conferito dai titoli italiani dovrebbe essere decurtato, in realtà, di 6 punti - rimane fermo, tuttavia, che i titoli italiani garantiscono un vantaggio pari a 24 punti in più. Un tale sistema porrebbe quanti sono in possesso di titolo professionale straniero - anche se riconosciuto in Italia - in posizione peggiore rispetto a quanti vantano i titoli italiani, in precedenza menzionati. Pertanto, ove si consideri che i soggetti muniti di titolo straniero sono, prevalentemente, lavoratori migranti da altri Stati UE, sarebbe evidente che i medesimi subirebbero, rispetto ai lavoratori interni, maggiori limitazioni all'accesso al mercato italiano dell'insegnamento, venendo quindi scoraggiati a trasferirsi in Italia. Quindi, gli stessi risulterebbero lesi nella libertà di circolazione in tutta la UE. L'Italia replica che il particolare favore accordato ai titoli italiani è giustificato: 1) dal fatto che gli stessi attribuiscono una più profonda conoscenza delle materie italiane da insegnare; 2) dall'esigenza di indennizzare i frequentanti della mancata valutazione del periodo di insegnamento, coevo al corso, nelle rispettive graduatorie.

**Stato della Procedura**

Il 30/9/2010 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE**

"Esercizio di poteri speciali".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE (già artt. 56 e 43 TCE), relativi, rispettivamente, alla libertà di circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento di impresa). Più specificamente, sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. "poteri speciali", come dalla normativa risultante dal combinato disposto dell'art. 2 del D. L. n. 332/1994, dell'art.4 della Finanziaria 2004, dei diversi DPCM adottati in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti delle società "Enel s.p.a.", "Finmeccanica s.p.a.", "Eni s.p.a.", "Telecom Italia s.p.a.", "Snam Rete Gas s.p.a." e "Terna s.p.a.". Tale disciplina concerne quelle imprese - già di proprietà statale e a tutt'oggi, seppure aperte alla privatizzazione, ancora controllate dalle azioni intitolate allo Stato italiano - che hanno ad oggetto attività di interesse essenziale per il Paese stesso. Stante l'importanza strategica di tali operatori, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Finanziaria 2004 stabiliscono - in ordine a quelli, fra di essi, individuati con Decreto del Presidente del Consiglio - che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di "poteri speciali" all'azionista Stato, in modo da evitare che tali enti possano essere acquisiti da soci portatori di interessi in contrasto con quelli nazionali. In particolare, tali "poteri speciali" consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all'acquisto di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, sempre che tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare interessi "vitali dello Stato". Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di veto, come basato sulla tutela di interessi pubblici "vitali" non meglio specificati, imporrebbe limiti troppo ampi alla libertà di circolazione di capitali all'interno della UE, dal momento che scoraggerebbe l'acquisto di azioni non solo da parte di investitori italiani, ma anche transfrontalieri. Detti limiti, peraltro, non si giustificerebbero neppure alla luce dell'esigenza di ostacolare l'ingresso, nell'ente, di soci in grado di influenzarne le scelte in modo pregiudizievole per lo Stato italiano, dal momento che i "poteri speciali" potrebbero interdire anche acquisti di modesta entità e, quindi, tali da non conferire poteri incisivi sulla gestione dell'operatore. Inoltre, la normativa italiana attribuisce allo Stato un "veto" rispetto alle delibere societarie più importanti. Bruxelles ritiene che tale potere ponga indebiti limiti alla "libertà di stabilimento di impresa". Infatti, gli azionisti in grado di assumere le delibere suscettibili di opposizione sono quelli che influenzano la maggioranza dell'assemblea, risultando quindi titolari, nella società, di una posizione egemonica assimilabile a quella dell'imprenditore individuale nella propria ditta. Quindi, un investitore comunitario, che volesse acquisire una partecipazione di tal tipo, ne verrebbe scoraggiato in considerazione della soggezione troppo penetrante al potere di veto dello Stato

**Stato della Procedura**

Il 30/6/2009 è stata inviata una Messa in Mora Complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2008/4471 – ex art. 258 del TFUE****“Restrizioni per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo stabilite in un altro Stato membro”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali****Violazione**

La Commissione europea contesta la non compatibilità con l'art. 49 del Trattato CE, relativa alla libera prestazione dei servizi, della prassi amministrativa applicata in Italia alle imprese somministratrici di lavoro temporaneo, stabilite in un altro Stato delle Comunità, che intendano prestare i loro servizi in Italia. La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha più volte dichiarato che la “libera prestazione dei servizi”, per cui gli operatori di uno Stato membro devono godere dell'opportunità di eseguire le loro prestazioni nel territorio di tutti gli altri Stati membri, subisce una lesione “indiretta” ogniqualvolta la normativa nazionale disponga, sia per gli operatori interni che per quelli comunitari, un regime uniforme, il quale tuttavia istituisca delle condizioni che, di fatto, rendono la posizione dei secondi sfavorita rispetto a quella dei primi. Così, ad esempio, ove la legislazione di un Paese membro imponga, per un certo esercizio, il conseguimento di un'autorizzazione, sia agli operatori nazionali che a quelli degli altri Paesi comunitari, senza tener conto, tuttavia, della circostanza per cui questi ultimi possono avere già sopportato adempimenti ed esborsi nel Paese di residenza, al fine di conseguire l'autorizzazione prevista, per la stessa impresa, dall'ordinamento di detto Paese. In questo caso, è evidente che l'operatore straniero che voglia esercitare in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, verrà scoraggiato da tale iniziativa nel momento in cui si trovi costretto a rinnovare gli adempimenti, spesso gravosi, già precedentemente espletati. A tal proposito, la Commissione osserva che la legislazione italiana prevede, in teoria, l'equivalenza automatica delle autorizzazioni, ottenute nel paese di residenza dalle imprese di somministrazione di lavoro temporaneo, con le autorizzazioni rilasciate alle imprese italiane del settore, tanto più che il D. Lgs 276/2003 ha abrogato il potere, spettante al Ministero del Lavoro, di attestare tale equivalenza. Tuttavia, in una circostanza, rigettando l'istanza di un'impresa comunitaria all'iscrizione nell'albo dei somministratori di lavoro temporaneo, le competenti autorità italiane hanno dichiarato che il Governo italiano conserva tuttora il potere di “verificare l'effettività” dell'equivalenza dell'autorizzazione estera con quella corrispondente italiana, essendo subordinata detta “effettività” alla sussistenza dei requisiti di cui all' art. 5 del D. Lgs. 276/2003. L'equivalenza delle autorizzazioni non sarebbe, quindi, automatica, ma implicherebbe un procedimento di “verifica” assimilabile a quello previsto per il rilascio di un'autorizzazione. Tale prassi imporrebbe agli operatori stranieri (già soggetti alle incombenze amministrative sancite nel Paese di stabilimento), gli ulteriori aggravii di cui al citato art. 5, il quale prevede, fra le condizioni enumerate, anche quella del deposito di un ingente cauzione.

**Stato della Procedura**

Il 14 maggio 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 4 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2007/4601 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di farmacie in contrasto con l’art. 43 del Trattato CE relativo alla libertà di stabilimento”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione contesta l’incompatibilità di alcune disposizioni della normativa italiana in materia di farmacie con l’art. 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento di impresa.

In particolare, si rileva l’illegittimità del divieto, per il singolo farmacista, di essere titolare di due o più autorizzazioni all’apertura o all’esercizio di una farmacia, nonché di “gestire” una società di farmacisti. Tale proibizione, infatti, introduce un trattamento discriminatorio nei confronti degli operatori di altri Stati membri, dal momento che, ove questi ultimi risultino già titolari, nel loro paese, di un’autorizzazione siffatta, non potranno aprire una farmacia in Italia, nè assumerne l’esercizio nella forma di impresa individuale o in quella di “amministratori” di società di farmacisti. Ne deriverebbe, di conseguenza, il mantenimento del monopolio delle imprese italiane sul settore della somministrazione dei farmaci al pubblico e, di conseguenza, la violazione della libertà degli operatori transfrontalieri di installare un’impresa in ogni Stato membro. Le autorità italiane hanno precisato che il divieto del cumulo delle autorizzazioni è stato previsto sia per garantire, in ordine ad ogni farmacia, l’adeguata presenza di un professionista in grado di monitorare la delicata funzione della vendita dei medicinali, sia per evitare la formazione di concentrazioni imprenditoriali nocive alla libera concorrenza. In merito al primo punto la Commissione ha replicato che il cumulo suddetto non osterebbe alla garanzia di un attento controllo sulla somministrazione dei farmaci, ove venisse comunque garantita, in ogni filiale, la presenza di un farmacista preposto alle relazioni con la clientela, pur spettando la titolarità di più farmacie ad un’unica persona. Circa il secondo rilievo, si è ribattuto che il principio della libertà di stabilimento può essere derogato solo per ragioni di salute pubblica, pubblica sicurezza e ordine pubblico, pertanto non allo scopo di tutelare interessi di tipo economico come quello relativo alla creazione di un mercato concorrenziale. La Commissione contesta anche le disposizioni interne che, pur ammettendo che una società di farmacisti (non il singolo farmacista) possa essere titolare di più farmacie, limita a quattro il numero consentito di farmacie, peraltro imponendo che le filiali siano ubicate nella provincia dove la società stessa ha la sede legale. Le previsioni in oggetto sarebbero lesive della libertà di stabilimento in quanto, in prima battuta, impediscono alle società farmaceutiche di altri Paesi membri di stabilirsi ovunque nel territorio italiano, essendo vincolate al territorio di una sola provincia e, in secondo luogo, impongono alle stesse società, se vogliono entrare nel mercato italiano, di stabilire in Italia la sede legale, ledendo la loro libertà di mantenere detta sede all’estero e di ubicare in Italia una mera filiale.

**Stato della Procedura**

In data 3 aprile 2008 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell’articolo 258 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 5 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**

**Procedura di infrazione n. 2007/4541** – ex art. 258 del TFUE.

“Recepimento nel diritto italiano della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, con particolare riferimento alla professione di maestro di sci”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione contesta la non conformità della legislazione italiana, circa il riconoscimento dei titoli professionali in materia sportiva, con la Direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento, in generale, delle qualifiche professionali. In particolare, la Commissione rileva come la legislazione di alcune Regioni si ponga in contrasto con la normativa emanata dalle autorità centrali dello Stato italiano e - pur premettendo di non essere legittimata ad interferire sulla ripartizione delle competenze fra autorità italiane centrali e locali - sottolinea come la mancanza di coerenza delle norme nazionali determini una violazione della disciplina comunitaria. Infatti, giusta la L. 81/1991, il riconoscimento dei titoli professionali di altri Paesi UE, in ambito sportivo, spetta ai poteri centrali dello Stato, nello specifico alla Presidenza del Consiglio. Ora, l'art. 56 della Dir.2005/36, sopra menzionata, ha richiesto che entro il 20/10/2007 ciascuno Stato comunitario designasse tutte le autorità deputate, al suo interno, al riconoscimento delle qualifiche professionali in genere (anche estranee al settore sportivo) rilasciate in altri Stati UE. L'Italia, quindi, in ottemperanza a tale prescrizione, ha emanato il Decreto 2007/206, con il quale il relativo potere di riconoscimento veniva attribuito, in simmetria con la L.81/1991, alla Presidenza del Consiglio, con l'indicazione ulteriore delle Regioni a statuto "speciale" e delle Province autonome di Trento e Bolzano per le materie di competenza "esclusiva". Non venivano quindi indicate, quali autorità competenti al riconoscimento, le Regioni a statuto ordinario. Tuttavia le Regioni Emilia R., Veneto, Liguria e Abruzzo hanno emanato una legislazione regionale di regolamentazione della materia in questione, sostenendo l'assunto per cui le Regioni sarebbero titolari del potere di "riconoscere" le qualifiche professionali straniere in ambito sportivo, contraddicendo, con ciò, la disciplina statutuale. Al riguardo la Commissione rileva che, stante la confusione del quadro normativo interno, l'esigenza perseguita dalla direttiva - di offrire al migrante dei referenti precisi cui si dovrebbe rivolgere per il riconoscimento dei suoi titoli - viene frustrata. Le autorità italiane, ribadendo la competenza esclusivamente centrale dello Stato (salve le attribuzioni, entro certi limiti, delle Province autonome e delle Regioni a statuto speciale), hanno inviato a Bruxelles un progetto di Legge Regionale dell'Emilia Romagna, in modifica della precedente legge in cui si affermava la competenza regionale nella materia in argomento. Bruxelles, tuttavia, auspica che una modifica simile venga apportata anche alle altre leggi regionali.

**Stato della Procedura**

Il 29/10/2009 è stata inviata una Messa in Mora Complementare ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 6 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2005/2198 – ex art. 258 del TFUE**

"Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione contesta l'illegittimità della normativa nazionale disciplinante le modalità di determinazione degli onorari, applicabili all'attività giudiziaria ed extragiudiziaria svolta dagli avvocati, ritenendo incompatibile con il diritto comunitario il fatto che la normativa italiana - anche alla luce del Decreto Legge n. 223/2006 (decreto Bersani) convertito nella Legge 248/2006 – imponga un limite massimo inderogabile da rispettare nella determinazione degli onorari in questione.

La Commissione evidenzia come la normativa nazionale contrasti con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, che sanciscono, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi. A tal riguardo, citando la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 1991 causa C-76/90 "Dennemeyer", la Commissione ritiene violare gli artt. 43 e 49 TCE non solo le misure nazionali che si applicano esclusivamente ad "operatori" residenti in altri stati membri, ma anche le misure nazionali che, pur applicandosi indiscriminatamente sia agli operatori residenti in altri stati membri sia agli operatori residenti in Italia, finiscono per imporre una restrizione ulteriore agli operatori "trasfrontalieri" limitando loro l'accesso al mercato italiano.

Nel caso di specie, la Commissione ritiene che la previsione di un massimale nella determinazione degli onorari, sebbene rivolto sia agli avvocati "trasfrontalieri" sia agli avvocati italiani, comunque danneggi soprattutto gli avvocati "trasfrontalieri". Tale limite, infatti, non consente loro di recuperare i costi derivanti dagli spostamenti effettuati e le spese di rappresentanza sostenute. Per quanto riguarda la necessità di garantire l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini meno abbienti, circostanza, questa, addotta dall'Italia a giustificazione del massimale, la Commissione evidenzia come tale esigenza venga soddisfatta già dall'istituzione del gratuito patrocinio, risultando pertanto non necessaria l'imposizione di un massimale.

La Commissione, pur ammettendo che la previsione di "limiti" possa fornire al giudice una base obiettiva per la determinazione degli importi dovuti dal cliente, evidenzia che è sufficiente prevedere dei massimali puramente indicativi e non rigidamente vincolanti.

**Stato della Procedura**

In data 12 Gennaio 2008 è stato notificato il Ricorso presentato di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

# Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2007/2284	Carenza nel controllo della pesca del tonno rosso	MM	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2004/2225	Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite in caso di mancato rispetto delle norme	PM	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	SC C-249/08	Si	Stadio invariato

**Scheda 1 – Pesca****Procedura di infrazione n. 2007/2284 – ex art. 258 del TFUE**

“Carenze nell’attuazione del piano di salvaguardia del tonno rosso e controllo della sua pesca”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

**Violazione**

La Commissione europea ha contestato la violazione dei Regolamenti CEE n.ri 2847/93, 2847/93, 2371/2002 e 643/2007, che prevedono l’obbligo per ciascuno Stato membro di garantire un controllo effettivo sulla pesca, allo scopo di garantire un razionale sfruttamento delle risorse ittiche. Al riguardo, la Commissione ha rilevato come le autorità italiane, non osservando puntualmente gli obblighi di controllo, hanno recato danno alla realizzazione del piano pluriennale comunitario di ricostituzione delle riserve di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. In particolare, il paragrafo 2 dell’art. 21 del Reg. 2847/93, sopra menzionato, impone agli Stati membri di individuare, tramite opportuno monitoraggio sulle attività di pesca, una data alla quale si debba ritenere che il “contingente” di alcune specie ittiche, previamente assegnato dalle Comunità allo Stato medesimo, risulti vicino al suo esaurimento. A decorrere da tale data, quindi, lo Stato membro deve interdire ai pescherecci che battono la sua bandiera, o comunque registrati nel suo territorio, la pesca della stessa varietà di pesce oggetto di contingentamento e prossima ad esaurirsi. In proposito, la Commissione ritiene che per l’anno 2007 - in ragione del fatto che i controlli sono stati effettuati dalle autorità italiane in modo approssimativo - l’Italia abbia chiuso la stagione della pesca della specie contingentata del “tonno rosso” solo dopo che il contingente risultava già esaurito, per cui i pescherecci italiani avrebbero attinto, illegittimamente, dai contingenti ittici attribuiti dalle Comunità ad altri Paesi membri.

Inoltre l’Italia non avrebbe sufficientemente assolto agli obblighi di comunicare alle Comunità alcuni dati inerenti alle attività di pesca, come quelli relativi al numero di unità abilitate alla pesca del tonno rosso, alla pesca congiunta, sportiva e ricreativa, alle catture effettuate nel complesso ogni cinque giorni e ogni mese, alle operazioni di ingabbiamento e ai nomi degli ispettori e delle navi da ispezione. Nell’ intenzione di recepire i rilievi della Commissione, l’Italia ha emanato il D. L. n. 59 dell’ 8.04.2008 - convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – il cui art. 8, comma 3 prevede una sanzione pecuniaria per la violazione delle prescrizioni, relative ai piani di ricostruzione di specie ittiche, previste da normative comunitarie.

**Stato della Procedura**

In data 25/9/ 2007 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ex art. 258 TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all’aumento delle entrate erariali dovuto all’introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

**Scheda 2 – Pesca****Procedura di infrazione n. 2004/2225 –ex art. 258 del TFUE**

“Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi previsti dal Regolamento CE 2371/2002, relativo alla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, nonché del Regolamento CE 2244/2003, concernente il controllo via satellite dei pescherecci. In particolare, in Italia, il controllo viene applicato solo ai pescherecci di misura superiore a 24 metri, laddove la normativa europea richiede che i controlli si applichino a partire dai 15 metri di lunghezza. Sarebbe rimasto inosservato, altresì, l'obbligo di trasmettere a Bruxelles la relazione semestrale di cui all'art. 16 del Regolamento CE 2244/2003, prevista al fine di rendere edotta la Commissione stessa sul funzionamento dei sistemi di controllo sui pescherecci. Si registra, inoltre, il mancato rispetto dell'obbligo di installazione sui pescherecci di un impianto di localizzazione via satellite, come prescritto dall'articolo 3 del Regolamento CE 2847/1993, nonché la mancata emanazione, da parte delle autorità marittime, delle istruzioni previste dall'art. 24, in materia di riservatezza delle informazioni trasmesse.

**Stato della Procedura**

In data 27 giugno 2007 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ex art 258 TFUE, cui il Ministero delle Politiche Agricole ha risposto nel maggio 2007 e il 20 agosto 2007, con note recanti una serie di chiarimenti.

L'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. In particolare, il comma 3 del predetto articolo 8 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme relative al sistema VMS (Vessel monitoring system).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

**Scheda 3 – Pesca****Procedura di infrazione n. 1992/5006 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato controllo circa l’impiego di reti da posta derivanti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

**Violazione**

La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha dichiarato l’inadempimento dell’Italia all’art. 1 del Reg. CEE 2241/87, nonché all’art. 2 e 31 del Reg. CEE 2847/93, rivolti a garantire la tutela del patrimonio ittico dei mari soggetti alla sovranità degli Stati UE. In particolare, il primo dei regolamenti menzionati vieta sia l’utilizzo concreto, sia la semplice detenzione delle “reti da posta derivanti” la cui lunghezza sia superiore a 2,5 km, in quanto tale tipologia di rete comporta un depauperamento eccessivo della fauna marina. Il secondo regolamento dispone in materia di politica comune sulla pesca e stabilisce che gli Stati membri debbono predisporre efficaci forme di controllo affinché la disciplina comunitaria in materia, comprese le disposizioni sul divieto delle reti derivanti, sia rispettata. Il regolamento, fra l’altro, fornisce precise indicazioni sulle modalità di detto controllo, stabilendo che esso deve incidere su tutte le attività della filiera “pesca”, quindi non solo sul suo esercizio, ma anche sulle operazioni di trasbordo e di sbarco, di immissione in commercio, di trasporto etc. Tale regolamento, inoltre, impone agli stessi Stati membri, all’art. 31 predetto, di punire i trasgressori delle norme comunitarie con sanzioni amministrative o penali efficaci, da intendersi per tali solo quelle proporzionate alla gravità dell’infrazione o idonee ad annullare il beneficio economico derivante dalla violazione. La Corte di Giustizia, in merito, ha aderito ai rilievi della Commissione circa: la mancata previsione, nella normativa interna, del reato di mera “detenzione” delle reti derivanti, a prescindere dal loro concreto utilizzo; la sporadicità e inadeguatezza dei controlli, sia per mancanza di coordinamento fra le varie autorità ad essi preposti, sia per carenza di mezzi e di uomini; mancanza di sanzioni rivolte a vanificare il beneficio dell’illecito. A tal proposito, si precisa che la Corte, in base all’orientamento giurisprudenziale, per cui l’inadempimento deve valutarsi con riguardo alla situazione esistente alla scadenza del termine di replica al Parere Motivato, non ha preso in considerazione le modifiche all’ordinamento italiano previste dalla L. 101/2008, che pure hanno affermato, in modo univoco e senza incertezze, la rilevanza penale della mera “detenzione” delle reti derivanti, oltre ad aumentare le sanzioni per i trasgressori.

**Stato della Procedura**

Il 29/10/2009 la Corte di Giustizia ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE. (Causa C-249/08).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, in quanto impone un rafforzamento delle dotazioni di uomini e mezzi dei servizi di controllo, avendo la Commissione rilevato una carenza in proposito.

# Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2010/0685	Mancato recepimento della direttiva 2010/20/UE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di eliminare la sostanza attiva tolifluanide e revoca le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2010/0684	Mancata attuazione della direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acroleina come principio attivo nell'allegato I della direttiva.	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 3</b> 2010/0683	Mancata attuazione della direttiva 2009/164/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009, che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico.	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 4</b> 2010/0681	Mancata attuazione della direttiva 2009/96/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'ottaborato di disodio tetraidrato come principio attivo nell'allegato I della direttiva.	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 5</b> 2010/0526	Mancata attuazione della direttiva 2010/0034/UE della Commissione, del 31 maggio 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo.	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 6</b> 2010/0525	Mancata attuazione della direttiva 2010/0002/UE della Commissione, del 27 gennaio 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva cloromequat.	MM	No	Nuova procedura

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 7</b> 2010/0523	Mancata attuazione della direttiva 2009/99/CE che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clorofacinone come principio attivo nell'allegato I della direttiva.	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 8</b> 2010/0522	Mancata attuazione della direttiva 2009/093/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'alfacloraloso come principio attivo nell'allegato I della direttiva.	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 9</b> 2010/0521	Mancata attuazione della direttiva 2009/092/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della direttiva.	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 10</b> 2010/0520	Mancata attuazione della direttiva 2009/086/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fenpropimorf come principio attivo nell'allegato I della direttiva.	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 11</b> 2010/0519	Mancata attuazione della direttiva 2009/085/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cumatetralil come principio attivo nell'allegato I della direttiva.	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 12</b> 2010/0515	Mancata attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 13</b> 2010/0375	Modifica dell'allegato I della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 14</b> 2010/0374	Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il livello di purezza richiesto per la sostanza attiva matazachlor.	MM	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 15</b> 2010/0373	Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il nome comune e la purezza della sostanza attiva proteine idrolizzate.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 16</b> 2010/0372	Rettifica della direttiva 2008/125/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE al fine di iscrivere alcune sostanze come sostanze attive.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 17</b> 2010/0256	Mancata attuazione della direttiva 2010/0001/UE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione.	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
<b>Scheda 18</b> 2009/4583	Trattato CE: Applicazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni sull'etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 19</b> 2009/0515	Mancato recepimento della direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
<b>Scheda 20</b> 2008/2030	Mancanze strutturali dei servizi preposti alla salute delle piante.	PM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 21</b> 2007/4516	Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997.	PM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 22</b> 2007/2443	Non conformità della normativa italiana al Reg. CE n. 273/04 sui precursori di droghe.	SC C-19/10	Sì	Variazione di stadio (da RC a SC)

**Scheda 1 – Salute****Procedura di infrazione n. 2010/0685 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2010/20/UE della Commissione, del 9 marzo 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di eliminare la sostanza attiva tolifluanide e revoca le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della direttiva 2010/20/UE della Commissione, del 9 marzo 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di eliminare la sostanza attiva tolifluanide e revoca le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.

L’art. 2 della suddetta direttiva prevede che gli Stati membri pongano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, della direttiva medesima, entro il 31 agosto 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva che le autorità italiane non hanno ancora comunicato i provvedimenti come sopra descritti, per cui ne deriva che l’ordinamento interno italiano non ha ancora recepito la direttiva in oggetto.

**Stato della Procedura**

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva 2010/20/UE mediante Decreto Ministeriale del 29 settembre 2010

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 2 – Salute****Procedura di infrazione n. 2010/0684 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell’ 8 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acroleina come principio attivo nell’allegato I della direttiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell’ 8 febbraio 2010, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acroleina come principio attivo nell’allegato I della direttiva.

L’art. 2 della suddetta direttiva prevede che gli Stati membri pongano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, della direttiva medesima, entro il 31 agosto 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva che le autorità italiane non hanno ancora notificato i suddetti provvedimenti di attuazione, per cui ne deriva che la direttiva in oggetto non è ancora stata trasposta nell’ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 3 – Salute****Procedura di infrazione n. 2010/0683 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/164/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009, che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della direttiva 2009/164/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009, che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico.

In base all'art. 3 della direttiva sopra menzionata gli Stati Membri adottano, entro il 15 agosto 2010, tutte le misure di natura legislativa, regolamentare e amministrativa idonee a trasporre, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, la direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione. Peraltro, ai sensi dell'art. 2 della medesima direttiva, gli Stati membri si impegnano, a partire dal 15 febbraio 2011, a non consentire nè l'immissione sul mercato, nè la cessione al consumatore finale, di prodotti cosmetici le cui caratteristiche non siano conformi a quanto disposto dalla direttiva stessa.

In proposito, la Commissione europea rileva che, ad oggi, le autorità italiane non hanno ancora notificato le suddette misure di attuazione, per cui si conclude nel senso del mancato recepimento di tale direttiva nel diritto nazionale.

**Stato della Procedura**

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno trasposto nel diritto interno italiano la direttiva 2009/0164/UE mediante Decreto Ministeriale dell'8 ottobre 2010.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 4 – Salute****Procedura di infrazione n. 2010/0681 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/96/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l’ottaborato di disodio tetraidrato come principio attivo nell’allegato I della direttiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della direttiva 2009/96/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di includere l’ottaborato di disodio tetraidrato come principio attivo nell’allegato I della direttiva.

In base all’art. 2 della direttiva sopra menzionata gli Stati Membri adottano, entro il 31 agosto 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, della medesima direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea sostiene che, fino ad oggi, le autorità italiane non hanno ancora notificato i provvedimenti sopra menzionati, circostanza da cui si deduce la non ancora intervenuta adozione degli stessi e, quindi, la non ancora avvenuta trasposizione della direttiva, sopra citata, nell’ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. Le autorità italiane, in particolare il Ministero della Salute, hanno recepito la direttiva 2009/96/CE mediante Decreto Ministeriale del 18 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2010, n. 200. Si resta pertanto in attesa dell’archiviazione della presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 5 – Salute****Procedura di infrazione n. 2010/0526 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2010/0034/UE della Commissione, del 31 maggio 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, in Italia, della direttiva 2010/0034/UE della Commissione, del 31 maggio 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo.

In base all'art. 2 della direttiva sopra menzionata gli Stati Membri adottano, entro il 30 giugno 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a consentire il recepimento, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, della medesima direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Al riguardo, la Commissione europea obietta che, fino ad oggi, le autorità italiane non hanno ancora notificato i provvedimenti sopra menzionati, da cui si deriva che la direttiva sopra menzionata non è stata ancora trasposta nel diritto interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno attuato la direttiva 2010/034/UE con Decreto Ministeriale del 29 settembre 2010.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 6 – Salute****Procedura di infrazione n. 2010/0525 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2010/0002/UE della Commissione, del 27 gennaio 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva cloromequat”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea osserva che la direttiva 2010/0002/UE della Commissione, del 27 gennaio 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva cloromequat, non ha ancora ricevuto attuazione nell'ambito dell'ordinamento italiano.

In base all'art. 2 della direttiva sopra menzionata gli Stati Membri adottano, entro il 28 maggio 2010, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della direttiva in questione nell'ambito del diritto nazionale, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Al riguardo, la Commissione ritiene che - non avendo ancora, il Governo italiano, comunicato le misure sopra indicate - se ne derivi la mancata adozione delle medesime. Di conseguenza, la direttiva di cui sopra non sarebbe ancora stata trasposta nell'ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. Le autorità italiane, nello specifico il Ministero della Salute, hanno dato attuazione alla direttiva 2010/0002/UE mediante Decreto Ministeriale del 18 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2010, n. 236.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 7 – Salute****Procedura di infrazione n. 2010/0523 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/099/CE della Commissione, del 4 agosto 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clorofacinone come principio attivo nell'allegato I della direttiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della direttiva 2009/099/CE della Commissione, del 4 agosto 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, laddove dispone l'iscrizione del clorofacinone come principio attivo nell'allegato I alla direttiva medesima.

In base all'art. 2 della direttiva sopra menzionata gli Stati Membri adottano, entro il 30 giugno 2010, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della direttiva stessa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva che le autorità italiane non hanno ancora resi noti alla Commissione medesima i provvedimenti sopra indicati, per cui si ritiene che questi ultimi non siano ancora stati adottati. Di conseguenza, la direttiva di cui sopra non sarebbe ancora stata trasposta nell'ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno recepito la direttiva in questione nell'ordinamento italiano, mediante Decreto Ministeriale del Ministero della Salute emesso il 18 giugno 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2010, n. 248.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 8 – Salute****Procedura di infrazione n. 2010/0522 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/093/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’alfacloraloso come principio attivo nell’allegato I della direttiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ordinamento italiano, della direttiva 2009/093/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nel senso di disporre l’iscrizione del bromadiolone come principio attivo nell’allegato I della direttiva.

In base all’art. 2 della direttiva sopra menzionata gli Stati Membri emettono, entro il 30 giugno 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei all’attuazione della direttiva stessa all’interno dei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva come il Governo italiano non abbia ancora comunicato i provvedimenti suddetti, ritenendo, pertanto, che gli stessi non siano stati ancora adottati. Di conseguenza, la direttiva di cui sopra non avrebbe ancora ricevuto attuazione nell’ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 9 – Salute****Procedura di infrazione n. 2010/0521 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/092/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della direttiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ordinamento nazionale italiano, della direttiva 2009/092/CE emessa dalla Commissione il 31 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l'integrazione, fra i principi attivi indicati nell'allegato I di quest'ultima direttiva, il bromadiolone.

In base all'art. 2 della direttiva sopra menzionata gli Stati Membri assumono, entro il 30 giugno 2010, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee all'attuazione della direttiva stessa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva come il Governo italiano non abbia ancora reso la comunicazione di cui sopra, per cui si ritiene che le suddette misure, che ne costituiscono l'oggetto, non siano state ancora adottate. Di conseguenza, la direttiva in questione non sarebbe stata ancora attuata nell'ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 10 – Salute****Procedura di infrazione n. 2010/0520 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/086/CE della Commissione, del 29 luglio 2009 che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fenpropimorf come principio attivo nell'allegato I della direttiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva che la direttiva 2009/086/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio laddove dispone l'iscrizione del fenpropimorf, come principio attivo, nell'allegato I della stessa direttiva

98/8/CE, non abbia ancora ricevuto attuazione nell'ordinamento interno italiano.

In base all'art. 2 della direttiva sopra menzionata gli Stati Membri assumono, entro il 30 giugno 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento nel diritto nazionale della medesima direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva come il Governo italiano non abbia ancora notificato le misure sopra indicate, per cui conclude nel senso che queste ultime non siano state ancora adottate. Di conseguenza, la direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

**Stato della Procedura**

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno attuato la direttiva in questione mediante decreto ministeriale del Ministero della Salute del 28 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2010, n. 195.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 11 – Salute****Procedura di infrazione n. 2010/0519 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/085/CE della Commissione, del 29 luglio 2009 che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cumatetralil come principio attivo nell'allegato I della direttiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva che la direttiva 2009/085/CE della Commissione, del 29 luglio 2009 - che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, prescrivendo che il cumatetralil venga iscritto come principio attivo nell'allegato I della stessa direttiva 98/8/CE – non è stata ancora trasposta nell'ambito del diritto nazionale italiano.

In base all'art. 2 della direttiva sopra menzionata gli Stati Membri assumono, entro il 30 giugno 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima direttiva nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva che la comunicazione, di cui sopra, non è ancora stata effettuata dalle autorità italiane, deducendone, quindi, che i provvedimenti suddetti non sono ancora stati posti in essere. Di conseguenza, la direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

**Stato della Procedura**

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. Le autorità italiane, in persona del Ministero della Salute, hanno trasposto nell'ordinamento interno la direttiva in questione, mediante decreto ministeriale del 28 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2010, n. 195.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 12 – Salute****Procedura di infrazione n. 2010/0515 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva che la direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, non è ancora stata attuata nel diritto nazionale italiano.

A norma dell’art. 12 della direttiva sopra menzionata gli Stati Membri assumono, entro il 30 giugno 2010, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa direttiva nell’ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Al riguardo la Commissione, osservando che le misure, sopra indicate, non sono state ancora comunicate da parte del Governo italiano, ne deriva che queste stesse non sono state ancora adottate. Di conseguenza, la direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

**Stato della Procedura**

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno provveduto al recepimento della direttiva 2007/43/CE nell’ordinamento italiano, mediante Decreto Legislativo del 27 settembre 2010 n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2010, n. 259.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 13 – Salute****Procedura di infrazione n. 2010/0375 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/159/UE della Commissione, del 16 dicembre 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell'ordinamento interno italiano, della direttiva 2009/159/UE della Commissione, del 16 dicembre 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico”. La direttiva in questione dispone in ordine alle sostanze ossidanti impiegate nelle tinture per capelli, prevedendo la proroga sino alla data del 31 dicembre 2010, delle prescrizioni previste dall'allegato III, parte 2 della direttiva 76/768/CEE, relative all'uso di tali sostanze.

L'art. 2 della direttiva 2009/159/UE prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, della direttiva medesima, entro il 31 dicembre 2009.

In proposito, la Commissione europea rileva che le autorità italiane non hanno ancora emanato gli atti adeguati alla trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento italiano, della direttiva in oggetto.

**Stato della Procedura**

Il 26 maggio 2010 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. Il Ministero della Salute ha predisposto il testo di un Decreto Ministeriale finalizzato all'attuazione della direttiva in questione. Con nota prot. 37965 dell'11 ottobre 2010, il relativo documento è stato trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, cui seguirà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 14 – Salute****Procedura di infrazione n. 2010/0374 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/155/CE della Commissione, del 30 novembre 2009. che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il livello di purezza richiesto per la sostanza attiva metazachlor”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ordinamento interno italiano, della direttiva 2009/155/CE. Tale direttiva è rivolta a modificare, all’allegato I della precedente direttiva 91/414/CEE, il livello massimo di toluene come impurità derivante dal processo di produzione della sostanza attiva detta “metazachlor”. Infatti, detto livello viene dalla presente direttiva portato dallo 0,01% allo 0,05%, sulla base della considerazione per cui tale innalzamento non induce altri rischi, oltre a quelli già preventivati in relazione al livello come precedentemente stabilito.

L’art. 2 della direttiva in oggetto prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della direttiva stessa nel diritto nazionale, entro la data del 31 gennaio 2010.

Al riguardo, la Commissione europea ritiene che le autorità italiane non abbiano ancora emanato le misure opportune per garantire la trasposizione della presente direttiva nell’ordinamento interno.

**Stato della Procedura**

Il 26 maggio 2010 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. Le autorità italiane, in particolare il Ministero della Salute, hanno dato attuazione alla direttiva 2009/155/CE con D.M. 18/06/2010, pubblicato nella G.U.R.I. n. 231 del 02-10-2010. Si attende, pertanto, l’archiviazione della presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 15 – Salute****Procedura di infrazione n. 2010/0373 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/153/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica all'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il nome comune e la purezza della sostanza attive proteine idrolizzate (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, da parte del Governo italiano, della direttiva 2009/153/CE. Tale direttiva è rivolta a modificare l'Allegato I della precedente direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda le proteine idrolizzate. Infatti si prevede che, nell'ambito di tale allegato I - atteso che le proteine idrolizzate possono essere derivate da vari composti organici - venga fatto riferimento al nome comune e alle specifiche relative alla purezza, come dal rapporto di riesame sulle medesime proteine, menzionato nella direttiva stessa.

L'art. 2 della direttiva in oggetto stabilisce che gli Stati membri adottano i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei all'attuazione della direttiva stessa, entro la data del 28 febbraio 2010.

In proposito, la Commissione osserva che il Governo italiano non ha ancora adottato le misure adeguate a garantire il recepimento, nell'ambito dell'ordinamento nazionale, della direttiva di cui si tratta.

**Stato della Procedura**

Il 26 maggio 2010 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. Le autorità italiane, in persona del Ministero della Salute, hanno dato attuazione alla direttiva 2009/153/CE con D.M. 18/06/2010, pubblicato nella G.U.R.I. n. 231 del 02-10-2010. Pertanto, si attende l'archiviazione della presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 16 – Salute****Procedura di infrazione n. 2010/0372 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/146/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che rettifica la direttiva 2008/125/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di iscrivere il fosforo di alluminio, il fosforo di calcio, il fosforo di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5 – diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol quali sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ambito dell'ordinamento italiano, della direttiva 2009/146/CE emanata dalla Commissione il 26 novembre 2009, che rettifica la direttiva 2008/125/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di iscrivere il fosforo di alluminio, il fosforo di calcio, il fosforo di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5 – diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol quali sostanze attive.

L'art. 2 della sopra citata direttiva stabilisce che gli Stati membri pongono in essere i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati all'attuazione della direttiva stessa entro la data del 28 febbraio 2010.

La Commissione europea ritiene che le autorità italiane non abbiano ancora adottato le misure adeguate a garantire il recepimento, nell'ambito dell'ordinamento italiano, della direttiva in questione.

**Stato della Procedura**

Il 26 maggio 2010 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno recepito la direttiva 2009/146/CE con D.M. 18/06/2010, pubblicato nella G.U.R.I. n. 231 del 02-10-2010. Per questo motivo, si rimane in attesa dell'archiviazione della presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 17 – Salute****Procedura di infrazione n. 2010/0256 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2010/0001/UE che modifica gli allegati II, III e VI della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute; Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ordinamento interno italiano, della direttiva 2010/0001/UE che modifica gli allegati II, III e VI della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione, nella Comunità, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

In particolare, la presente direttiva modifica i suddetti allegati nel senso di depennare dagli elenchi, in essi riportati e concernenti le zone della Comunità ritenute protette dalla presenza dell’*Erwinia amylovora*, alcune località che prima vi erano comprese e che, attualmente, in quanto interessate dalla diffusione di tale agente patogeno, non possono esservi più ammesse.

L’art. 2 della direttiva in oggetto dispone che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della direttiva stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 28 febbraio 2010.

In proposito, la Commissione ha rilevato, con lettera di Messa in Mora del 25 marzo 2010, che le autorità italiane non avevano ancora assunto le misure idonee all’attuazione di tale direttiva nel diritto nazionale.

Le autorità italiane ritengono di aver dato attuazione alla direttiva in questione tramite decreto ministeriale emanate, il 2 agosto 2010, dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Tuttavia, poichè la Commissione europea ha eccepito che, al 30 settembre 2010, non era stata effettuata nessuna comunicazione - relativamente ai provvedimenti adottati dall’Italia per la trasposizione della direttiva in oggetto - ha ritenuto di inviare alle autorità italiane un Parere Motivato.

**Stato della Procedura**

Il 30 settembre 2010 è stato inviato un Parere Motivato ex art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva in oggetto mediante Decreto emanato il 2 agosto 2010 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Si rimane quindi in attesa dell’archiviazione della presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 18 – Salute****Procedura di infrazione n. 2009/4583 – ex art. 258 del TFUE.**

“Trattato CE: Applicazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni sull’etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Sviluppo Economico; Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali; Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

**Violazione**

La Commissione europea rileva come la direttiva 2000/13/CE, che detta regole comuni in tema di etichettatura dei prodotti alimentari, non abbia ricevuto un’attuazione corretta. L’art. 6 par.1 di detta direttiva stabilisce la regola generale per cui gli ingredienti di un prodotto alimentare debbono essere indicati nell’etichetta del prodotto stesso, al fine di garantire al consumatore un’informazione adeguata. Tale principio, tuttavia, viene derogato da una serie di eccezioni definite al paragrafo 2, a norma del quale taluni prodotti specifici - come i formaggi, il burro e, a talune condizioni, il latte e le creme di latte fermentati – sono esentati dall’obbligo di recare la menzione, sulla propria etichetta, degli ingredienti in essi contenuti. Tuttavia, anche per i prodotti suddetti, non è consentito beneficiare della dispensa in questione quando, nel caso particolare, gli ingredienti rientrano nell’elenco di allergenici di cui all’allegato II della direttiva. Purtuttavia, ove la presenza degli allergenici in questione, nella composizione dei prodotti suddetti, venga segnalata nella “denominazione di vendita del prodotto stesso”, la normativa europea stabilisce che non risulta più necessario, in proposito, replicarne l’indicazione nell’etichetta. Al riguardo, la Commissione rileva che la normativa italiana di recepimento della direttiva nell’ordinamento interno, ovvero il D.Lgs n. 109/1992, introduce alcune non consentite modifiche al testo comunitario. Infatti - per quanto riguarda i prodotti che la direttiva esenta dalla menzione degli ingredienti nell’etichetta, cioè il latte, il burro ed affini, salva la presenza di allergenici - la norma nazionale prevede che, ove fra gli ingredienti figurino appunto sostanze allergeniche, l’obbligo di menzionare le stesse nell’etichetta ritorni operante in modo assoluto ed inderogabile, anche se dette sostanze risultino indicate nella “denominazione di vendita del prodotto”. Pertanto, sotto tale profilo, la direttiva non avrebbe ricevuto una puntuale attuazione, in quanto, ai sensi della stessa, i componenti allergenici di qualsiasi prodotto alimentare (compresi i derivati del latte di cui all’art. 7, par. 2), pur soggetti alla regola generale di indicazione nell’etichetta del prodotto medesimo, possono tuttavia sottrarsi a tale disciplina nel caso in cui il consumatore, grazie alla citazione degli stessi nella “denominazione di vendita della merce”, risulti già edotto della loro presenza.

**Stato della Procedura**

Il 20/11/2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. In adeguamento ai rilievi comunitari, le autorità italiane hanno emanato il D. Lgs n. 181 del 23 giugno 2003.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 19 – Salute****Procedura di infrazione n. 2009/0515 - ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.

Ai sensi dell’art. 2 della direttiva in questione, gli Stati membri adottano, entro la data del 29 ottobre 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, non risultano essere stati emanati provvedimenti di recepimento, nell’ambito del diritto interno italiano, della direttiva succitata.

**Stato della Procedura**

Il 30 settembre 2010 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato.

**Scheda 20 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2008/2030** - ex art. 258 del TFUE.

“Direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

**Violazione**

La Commissione europea rileva che l'Italia non garantirebbe piena attuazione alla normativa UE in materia fitosanitaria. In proposito, l'art. 16 della direttiva 2000/29/CE, ai paragrafi 1, 2 e 3, reca una serie di obblighi informativi a carico degli Stati membri. Il paragrafo 1 dispone che i predetti rendano immediatamente edotti la Commissione e gli altri Stati membri, per iscritto, della “presenza” nel loro territorio di organismi nocivi ricompresi nei relativi elenchi di cui agli Allegati I e II della direttiva stessa, nonché della “comparsa”, in una parte del loro territorio dove prima non erano stati segnalati, di altri organismi nocivi menzionati nelle apposite sezioni degli stessi allegati I e II. Il paragrafo 2, invece, prevede l'obbligo di comunicare, altresì, la “comparsa” nel territorio di organismi nocivi non menzionati nei suddetti allegati. Tali notifiche consentono alla Commissione e agli altri Paesi UE di adottare, tempestivamente, le misure adeguate ad impedire la propagazione degli organismi dannosi nell'aree ancora immuni, essendo ammessa peraltro la possibilità che la Commissione revochi o modifichi gli interventi già promossi dallo Stato membro. Sul punto, la Commissione rileva che i dati, contenuti nei rapporti inviati dal Governo italiano, sono insufficienti, in ragione, fra l'altro, di un'inadeguata interpretazione del concetto di “comparsa”, con riferimento al disposto dell' art. 16 par. 2 della citata dir. 2000/29/CE, che fa obbligo agli Stati di notificare la “comparsa” sul loro territorio di fitopatologie non considerate negli allegati alla direttiva stessa (vedi sopra). In proposito, la Commissione specifica che la “comparsa” deve ravvisarsi anche quando i parassiti, già presenti su alcune aree del territorio statale, si propagano ad altre aree prima immuni, ovvero aggrediscono specie botaniche che prima non erano ritenute sensibili. Pertanto, anche in riferimento alle ipotesi di “comparsa” come sopra descritte, l'Italia avrebbe dovuto adempiere ai relativi obblighi di notifica. Inoltre la Commissione contesta la violazione dell' art. 2, par. 1, lett. h) della Direttiva in questione. Esso prevede – circa le c.d. “zone protette” da un determinato agente nocivo per i vegetali – due distinti obblighi a carico degli Stati membri: il primo impone agli stessi di eseguire, almeno una volta l'anno, ispezioni “ufficiali” sulle predette aree, comunicandone i risultati alla Commissione. Il secondo invece prevede che, ove gli Stati UE facciano scoperta della presenza, nelle aree stesse, degli agenti parassitari a protezione dei quali l'area medesima è stata istituita, ne diano comunicazione alla Commissione senza indugio, quindi indipendentemente dall'elaborazione delle relazioni attinenti le ispezioni ufficiali. L'Italia avrebbe infine violato l'obbligo, di cui all'art. 16 predetto, di adottare misure idonee ad eradicare o contenere la diffusione di organismi nocivi.

**Stato della Procedura**

Il 18 marzo 2010 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura implica un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato in termini di un aumento della spesa sanitaria per potenziare le strutture fitosanitarie.

**Scheda 21 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2007/4516 - ex art. 258 del TFUE.**

“Nuove modalità di adempimenti, registrazione ed iscrizione in repertorio dei dispositivi medici”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

**Violazione**

La Commissione europea rileva la non conformità alle Direttive comunitarie 93/42/CEE, 90/385/CEE e 1999/93/CE, di alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e nel Decreto del Ministero della Salute 20 marzo 2007. In generale, si censura la circostanza per cui, ai sensi di tale decreto, la commercializzazione dei dispositivi medici in Italia viene vincolata al rispetto di presupposti non previsti dalla disciplina comunitaria e tali, in definitiva, da chiudere il mercato italiano del settore al prodotto fabbricato all'estero. In particolare, si eccepisce che la normativa comunitaria sopra menzionata prevede che i dispositivi medici appartenenti alla classe I, nonché i sistemi e kit completi per campo operatorio, possano essere commercializzati in base a semplice comunicazione, alle autorità del Paese membro ove l'impresa è stabilita, dell'indirizzo del fabbricante e della descrizione dell'apparecchio in questione. La normativa italiana, invece, richiede che i suddetti dispositivi, quando gli stessi siano stati messi in commercio in uno Stato membro diverso dall'Italia, possano circolare su territorio italiano solo a condizione della registrazione di ogni singolo strumento in un apposito repertorio gestito dalle autorità italiane. Al riguardo, l'Italia si è dimostrata, recentemente, propensa all'eliminazione dell'obbligo di registrazione per i prodotti sopra menzionati, chiedendo tuttavia di mantenere tale obbligo nel caso in cui gli stessi costituiscono oggetto di pubblica offerta in una gara di appalto indetta dal Servizio Sanitario Nazionale. In risposta, la Commissione ha suggerito all'Italia di modificare il Decreto 46/1997 nel senso per cui i fabbricanti dei dispositivi in oggetto non sarebbero obbligati alla registrazione dei loro prodotti ma semplicemente facultati ad essa, quando intendano partecipare ad una gara di appalto promossa dal SSN, con la prospettiva, qualora procedano a registrazione, di essere esentati dal ripetere le caratteristiche del prodotto nell'offerta formulata. La Commissione rileva, ancora, che il decreto 46/1997 subordina la commercializzazione dei dispositivi medici alla comunicazione alle competenti autorità di una serie di informazioni, alcune delle quali superflue rispetto alla finalità di garantire un'efficace sorveglianza del mercato (tipo: volumi annui di venduto, prezzi di vendita etc). Si contesta, infine, che il Decreto del Ministero della Salute, in precedenza citato, prevede che il SSN possa acquistare i dispositivi in argomento solo previo pagamento di un'imposta di 100 Euro per ogni dispositivo, circostanza, questa, che creerebbe un eccessivo intralcio alla libera circolazione dei beni di cui si tratta.

**Stato della Procedura**

Il 14 maggio 2009 è stata inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Si rileva un impatto finanziario negativo, a seguito della riduzione del gettito fiscale connessa all'eventuale soppressione dell'imposta di 100 Euro per l'offerta di dispositivo medico al SSN.

**Scheda 22 – Salute****Procedura di infrazione n. 2007/2443** - ex art. 258 del TFUE.

"Precursori di droghe e loro commercio tra la comunità e i paesi terzi".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione di alcune disposizioni contenute nel Regolamento n. 273/2004/CE e nel Regolamento n. 111/2005/CE, in quanto il legislatore italiano non avrebbe ancora adottato i provvedimenti sanzionatori richiesti dalle stesse disposizioni. Il primo regolamento citato, n. 273/2004/CE, dispone in materia di "precursori di droghe", intendendosi per tali alcune sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. La disciplina contenuta in tale regolamento, pertanto, è rivolta a scongiurare che le sostanze predette vengano impiegate per la finalità illegale come sopra descritta. L'art. 12 del regolamento in questione, quindi, fa carico ad ogni Stato membro di introdurre, nel proprio ordinamento interno, un adeguato sistema di sanzioni a conforto della normativa contenuta nel regolamento medesimo, in modo che il rispetto delle prescrizioni in esso contenute venga maggiormente garantito. L'art. 16, peraltro, stabilisce che le sanzioni adottate dal legislatore interno vengano comunicate alla Commissione. D'altra parte, il regolamento n. 111/2005/CE reca una disciplina concernente il commercio dei precursori di droga tra l'Unione europea ed i paesi terzi, stabilendo che tutte le importazioni (comprese quelle oggetto di trasbordo), le esportazioni e le attività intermedie, aventi ad oggetto dette sostanze, debbono essere documentate dagli operatori, con l'ulteriore precisazione che i precursori di droghe debbano essere indicati come tali. Si dispone altresì, nel regolamento in questione, che gli operatori esercenti le attività predette debbano essere muniti di apposita licenza ed essere registrati. L'art. 31 dello stesso regolamento prevede, quindi, che ciascuno Stato della UE introduca, nel diritto interno, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per colpire efficacemente i trasgressori delle norme recate dal regolamento medesimo. Si precisa, peraltro, che i Regolamenti 273/2004 e 111/2005 sono entrati in vigore, rispettivamente, il 18 agosto 2005 ed il 15 febbraio 2005. Attualmente risulta che, con l'art. 45 della legge n. 96 del 4/6/2010, il governo italiano ha ricevuto apposita delega per emanare uno o più decreti legislativi in attuazione dei regolamenti sopra menzionati, con specifico riferimento alle disposizioni sanzionatorie nei confronti del commercio di precursori di droghe. A tutt'oggi non si registra l'avvenuta adozione di tali decreti.

**Stato della Procedura**

Il 29/7/10 la Corte di Giustizia, nella causa C-19/10, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art.258 TFUE

**Impatto finanziario**

La procedura inciderebbe sul bilancio pubblico in modo positivo, in quanto l'introduzione di sanzioni pecuniarie relative alla violazione delle norme contenute nei Regolamenti comunitari, in adeguamento alle richieste europee, determinerebbe l'aumento degli introiti erariali.

## Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2010/0682	Mancata attuazione della direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2010/0679	Mancata attuazione della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 3</b> 2010/0524	Mancata attuazione della direttiva 2009/0149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 4</b> 2010/0122	Mancato recepimento della direttiva 2009/5/CE relativa alle norme minime per l'applicazione del Reg. 3820/85 e 3821/CEE sulle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
<b>Scheda 5</b> 2010/0121	Mancato recepimento della direttiva 2009/4/CE relativa alle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni tachigrafici, che modifica la dir. 2006/22/CE.	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 6</b> 2010/0117	Mancato recepimento della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 7</b> 2009/2320	Non conformità della normativa nazionale alla direttiva 2006/22/CE.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 8</b> 2009/0374	Mancato recepimento della direttiva 2009/46/CE che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 9</b> 2009/0372	Direttiva 2008/126/CE che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 10</b> 2008/4387	Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio.	PM	Sì	Variazione di stadio (da MM a PM)
<b>Scheda 11</b> 2008/2355	Mancata presentazione relazione sulla sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 12</b> 2008/2307	Regolamenti CEE 2320/2002 e 1217/2003 relativi alla sicurezza dell'aviazione civile.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 13</b> 2008/2097	Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario	PM	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 14</b> 2007/4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	MM	No	Stadio invariato

<b>PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI</b>				
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>	<b>Note</b>
<b>Scheda 15 2006/2023</b>	Errata applicazione della Direttiva 95/21/CE sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo	PM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2010/0682 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.

A norma dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della direttiva medesima nel diritto interno, entro il 19 luglio 2010.

Al riguardo, la Commissione rileva che, in quanto il Governo italiano non ha ancora resi noti i provvedimenti adeguati alla trasposizione della direttiva in oggetto, si deve presumere che questa non sia stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

**Stato della Procedura**

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una costituzione in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva 2009/0131/CE con il D.Lgs n. 191 dell' 8 ottobre 2010.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 2 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2010/0679 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.

A norma dell’art. 38 della direttiva in oggetto, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento entro il 19 luglio 2010, nell’ambito del diritto nazionale, delle disposizioni della direttiva stessa come menzionate nello stesso art. 38, 1° comma.

Al riguardo, la Commissione rileva che, in quanto il Governo italiano non ha ancora resi noti gli atti funzionali alla trasposizione della direttiva in oggetto, si deve presumere che essi non siano stati ancora emessi e che, quindi, ad oggi, la direttiva in argomento non abbia ancora ricevuto attuazione nel sistema istituzionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una costituzione in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno trasposto nell’ordinamento italiano la direttiva 2008/57/CE con D. Lgs n. 191 dell’8 ottobre 2010

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 3 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2010/0524 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/0149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e I metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/0149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e I metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.

A norma dell’art. 2 della direttiva in oggetto, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento nell’ambito del diritto nazionale, entro il 18 giugno 2010, della direttiva stessa.

Al riguardo, la Commissione rileva che, in quanto il Governo italiano non ha ancora resi noti gli atti funzionali alla trasposizione della direttiva in oggetto, si deve presumere che essi non siano stati ancora emessi e che ad oggi, pertanto, la direttiva in argomento non abbia ancora ricevuto attuazione nel sistema istituzionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una costituzione in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 4 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2010/0122 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relative a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/5/CE, emanata dalla Commissione in data 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relative a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. Tale direttiva reca una disciplina rivolta ad armonizzare la normativa rispettivamente vigente in ciascun Stato membro UE, per quanto riguarda la materia della sicurezza sociale nel settore dei trasporti su strada.

A norma dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della direttiva medesima nel diritto interno, entro il 31 dicembre 2009.

In proposito, con lettera del 31 marzo 2010, n. 3596, il Governo italiano comunicava, alla Commissione europea, che le competenti autorità italiane stavano approntando le misure adeguate al recepimento della direttiva in questione nel diritto interno.

Tuttavia, in quanto alla data del 30 settembre 2010 tali misure non erano ancora state rese note alla Commissione, quest'ultima ne deriva che, alla medesima data, esse non erano state adottate, con il che si è ritenuto opportuno inviare alla Repubblica italiana un Parere Motivato.

**Stato della Procedura**

Il 30 settembre 2010 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 5 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2010/0121 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relative a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/4/CE, emanata dalla Commissione in data 23 gennaio 2009. Tale direttiva persegue la finalità di introdurre ulteriori garanzie, rispetto alla normativa europea previgente, in ordine alla correttezza delle rilevazioni dei tachigrafi e alla prevenzione di eventuali frodi nell’utilizzo degli stessi.

Ai sensi dell’art. 2 della suddetta direttiva, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della direttiva medesima nell’ordinamento interno, entro la data del 31 dicembre 2009.

Con nota n. 3596, del 31 marzo 2010, il Governo italiano comunicava alla Commissione che i provvedimenti di cui sopra, idonei all’attuazione della direttiva in oggetto, erano in corso di preparazione.

Tuttavia, la Commissione ritiene - in quanto i suddetti provvedimenti non sono stati ancora comunicati alla Commissione stessa, alla data del 30 settembre 2010 - che si debba concludere nel senso che, alla medesima data, essi non erano stati ancora adottati, per cui è stato inviato un Parere Motivato.

**Stato della Procedura**

Il 30 settembre 2010 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 6 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2010/0117 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità ”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2007/59CE, emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.

Ai sensi dell’art. 36 della suddetta direttiva, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della direttiva medesima nell’ordinamento interno, entro la data del 4 dicembre 2009.

In proposito, la Commissione ritiene che le autorità italiane non abbiano ancora emanato i provvedimenti idonei alla trasposizione della direttiva in questione nell’ordinamento nazionale.

**Stato della Procedura**

Il 27 gennaio 2010 è stata inviata una Costituzione in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 7 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2009/2320 – ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità della normativa nazionale alla direttiva 2006/22/CE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato adempimento agli obblighi risultanti dal combinato disposto degli artt. 9 e 16 della direttiva 2006/22/CE, che contiene delle “norme minime” rivolte a garantire applicazione ai precedenti regolamenti 561/2006 e 3821/85, relativi alla sicurezza sociale e ai controlli nell’ambito dei trasporti su strada. In particolare, l’art. 9 della direttiva in questione, al fine di agevolare i controlli sulle imprese di trasporto, impone agli Stati membri della UE di mettere a punto un sistema di “classificazione dei rischi”, sulla base del numero e della gravità delle infrazioni, commesse dalle stesse imprese, nei confronti delle disposizioni attinenti i tempi di guida, i periodi di riposo e il tachigrafo digitale. Riguardo ai tempi di attuazione di tale sistema, l’art. 16 della direttiva medesima faceva carico agli Stati predetti di provvedere entro la data del 1° aprile 2007. Inoltre, il medesimo articolo 9 prevedeva che, onde consentire agli Stati UE di approntare dei sistemi di classificazione del rischio sostanzialmente uniformi, la Commissione assolvesse al compito di redigere delle “Linee guida”, di orientamento per le autorità nazionali.

Al riguardo, la Commissione precisa di avere già, per parte sua, elaborato le “Linee guida” in argomento, ma di non disporre di adeguate informazioni atte a dimostrare che le autorità italiane abbiano, di conseguenza, approntato un congruo sistema di classificazione del rischio, che avrebbero dovuto organizzare, peraltro, entro il termine predetto del 1° aprile 2007.

Interpellate al riguardo, le autorità italiane comunicavano che la direttiva 2006/22/CE, in oggetto, era stata recepita unitamente alle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, ma non indicavano, tuttavia, i provvedimenti ulteriori, rispetto a quello di recepimento della direttiva nell’ordinamento interno, con i quali avrebbero introdotto il sistema di classificazione di cui sopra. La Commissione, pertanto, deduce che tali provvedimenti non siano stati emanati e che, conseguentemente, gli obblighi sanciti all’art. 9 della direttiva 2006/22/CE siano rimasti inosservati.

**Stato della Procedura**

Il 18 marzo 2010 è stata inviata una Costituzione in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 8 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2009/0374 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della direttiva 2009/46/CE che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/46/CE, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

Ai sensi dell’art. 4 della Direttiva sopra menzionata, gli Stati Membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro la data del 30 giugno 2009, rendendone immediatamente edotta la Commissione.

In data 5 ottobre 2009, con lettera protocollo 10480, inviata dalla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea, è stato comunicato alla Commissione che le competenti autorità italiane stavano preparando i provvedimenti adeguati al recepimento nel diritto nazionale della direttiva in questione.

Tuttavia, in quanto a tutt’oggi non è stata comunicata nessuna misura attuativa della suddetta direttiva, la Commissione ritiene che tali misure non siano state effettivamente adottate.

Pertanto, la Commissione rileva che l’Italia non ha ancora posto in essere le disposizioni che avrebbe dovuto adottare entro il 30 giugno 2009, per dare attuazione alla Direttiva sopra menzionata.

**Stato della Procedura**

Il 3 giugno 2010 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno trasposto la direttiva 2009/46/CE nell’ordinamento nazionale italiano mediante Decreto Ministeriale del 22 luglio 2010.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 9 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2009/0372 – ex art. 258 del TFUE**

“Direttiva 2008/126/CE che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2008/126/CE, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva sopra menzionata, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro la data del 30 giugno 2009, rendendone immediatamente edotta la Commissione.

Il 5 ottobre 2009, con lettera protocollo 10480, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione che, da parte delle competenti autorità italiane, si stavano preparando i provvedimenti adeguati al recepimento, nel diritto interno italiano, della direttiva in questione. Tuttavia, poichè a tale comunicazione non ha fatto seguito alcuna notifica dei suddetti provvedimenti, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora, in concreto, adottato le misure in questione.

Pertanto, la Commissione rileva che l’Italia non ha ancora posto in essere le disposizioni adeguate a dare attuazione alla Direttiva sopra menzionata.

**Stato della Procedura**

Il 3 giugno 2010 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno attuato la direttiva 2008/126/CE mediante Decreto Ministeriale del 22 luglio 2010.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 10 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2008/4387– ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione del Regolamento CE 4055/86, relativo al principio della libera prestazione dei servizi ai servizi marittimi”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, in materia di tasse portuali, sia incompatibile con il principio della “libera prestazione dei servizi”. Quest’ultimo trova riconoscimento nell’art. 49 del Trattato CE, nonché, per il settore dei servizi di collegamento, nell’art 1, comma 1, del Regolamento 4055/86, il quale ne estende l’applicazione, dall’ambito dei trasporti tra uno Stato membro e l’altro, a quello dei trasporti fra gli Stati membri e gli Stati terzi. In Italia, l’art. 1 del D.P.R. 107/2009 prevede che le navi italiane ed “equiparate”(fra cui anche le navi comunitarie), siano colpite da una tassa di “ancoraggio” dipendente dalla stazza della nave stessa, aggiungendo, tuttavia, che ove la nave provenga dall’estero o sia diretta all’estero, debba sopportare un’ulteriore tassa di ancoraggio sulle merci caricate in coperta o nelle sovrastrutture. In proposito, la Commissione ritiene che la norma italiana applichi un trattamento deteriore agli scambi marittimi con l’estero, rispetto a quello riservato agli scambi interni al mare territoriale italiano. Inoltre, l’art. 2 del suddetto decreto stabilisce che le merci imbarcate e sbarcate nei porti italiani subiscano una “tassa portuale”, prevista in misura ridotta per i trasporti interni al territorio marittimo italiano, rispetto ai casi di trasporto da e verso l’estero. I traffici marittimi transfrontalieri ne verrebbero, così, ulteriormente penalizzati. Infine, l’art. 2 comma 3 del D.P.R. omette di estendere ai traffici da/verso i paesi terzi l’esenzione fiscale di cui all’art. 3 del D. L. 153/88, circa le merci caricate su carri ferroviari, altri veicoli o trasportate in containers, derivandone un ulteriore rafforzamento della discriminazione fiscale nei confronti dei collegamenti con l’estero, specialmente con Paesi extracomunitari. In definitiva, la Commissione osserva che l’applicazione di un trattamento fiscale meno gravoso agli scambi marittimi fra porti italiani, rispetto a quello applicato ai traffici marittimi con Stati membri o terzi, agisce come deterrente, nei confronti degli operatori del settore, italiani e non, verso la scelta delle tratte con l’estero, rendendo più attraenti, in quanto tassati più lievemente, i collegamenti circoscritti al territorio marittimo italiano. Quindi, verrebbe limitato il diritto delle imprese di rendere liberamente, fuori d’Italia, i servizi di trasporto e connessi.

**Stato della Procedura**

Il 20 novembre 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura potrebbe produrre, sul bilancio pubblico, un impatto finanziario negativo (minori entrate) ove si provveda mediante estensione, agli scambi con l’estero, delle agevolazioni fiscali esistenti. L’eliminazione della “tassa di ancoraggio aggiuntiva” per le navi da/per l’estero, implicherebbe la perdita di circa 13 milioni di euro annui. La riduzione della “tassa portuale”, nei confronti delle stesse navi, diminuirebbe il gettito fiscale di circa 19 milioni di euro annui. Il tutto per una perdita di entrate pari, complessivamente, a 32 milioni annui.

**Scheda 11 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2008/2355 – ex art. 258 del TFUE**

“Relazione sulle attività di verifica connesse alle procedure di carico e scarico delle navi portarinfuse”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea contesta alla Repubblica italiana la violazione degli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva n. 2001/96/CE del 4 dicembre 2001, che prevede requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse. Con tale denominazione vengono identificate le navi preposte al trasporto di merci, allo stato non liquido, non contenute in containers ovvero in altri recipienti all'interno della nave stessa. Stante, pertanto, la condizione delle merci all'interno delle navi, è plausibile che le autorità comunitarie rivolgano particolare attenzione a munire di peculiari accorgimenti i movimenti di carico e scarico da e/o verso le navi che tali merci trasportano.

In particolare, ai sensi delle disposizioni sopra menzionate, gli Stati membri presentano ogni tre anni alla Commissione un rapporto sui risultati delle attività di verifica circa l'applicazione delle condizioni e delle procedure indicate dalla Direttiva predetta. Tale relazione deve, fra l'altro, contenere una valutazione relativa all'efficacia delle procedure armonizzate di cooperazione e di comunicazione, disciplinate dalla direttiva medesima, fra le navi portarinfuse ed i terminali. La relazione in argomento deve essere presentata entro il 30 aprile dell'anno che segue il triennio cui si riferisce.

Al riguardo, l'Italia avrebbe dovuto presentare la prima delle relazioni in oggetto entro il 30 aprile 2008. Poiché la comunicazione suddetta non è stata eseguita, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia adempiuto agli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2001/96/CE del 4 dicembre 2001.

**Stato della Procedura**

IL 19 marzo 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 258 TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 12 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2008/2307–** ex art. 258 del TFUE

“Applicazione dei Regolamenti CE 2320/2002 e 1217/2003 relativi alla sicurezza dell’aviazione civile.”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; ENAC.**Violazione**

La Commissione europea rileva la scorretta applicazione di talune norme contenute nei Regolamenti n. 2320/2002/CE e n. 1217/2003, i quali dispongono in materia di sicurezza dell’aviazione civile. Dal 9 luglio al 13 luglio del 2007 la Commissione ha effettuato, ai sensi dell’art. 7 del predetto regolamento 2320/2002, un’ispezione presso l’autorità italiana preposta a garantire l’osservanza del regolamento stesso. A seguito di tale ispezione sono emerse diverse carenze nell’applicazione della normativa comunitaria. In particolare, è risultato che le attività di monitoraggio gestite da detta autorità, per verificare la “conformità” al regolamento, non sono state eseguite secondo scadenze regolari, cosicché non è stato possibile individuare con precisione nè rimuovere tempestivamente le manchevolezze riscontrate. Nè il “programma nazionale”, che le autorità nazionali debbono predisporre ai sensi del Regolamento suddetto, recava indicazione delle frequenze stabilite per l’esecuzione delle ispezioni e dei tests. Infine, la Commissione ravvisava che l’organico degli ispettori, incaricati dei compiti di monitoraggio, era insufficiente ai fini dell’adeguato espletamento del servizio. A seguito dell’intervento della Commissione, le autorità italiane competenti hanno inviato una replica, come consentito dall’art. 11 del Regolamento di cui sopra. La Commissione ha ritenuto tale nota non idonea a superare le censure formulate, dal momento che essa non avrebbe contenuto nè l’indicazione di un calendario delle future attività di monitoraggio nè un concreto e dettagliato programma per l’incremento dell’organico degli ispettori. Pertanto l’Italia presentava alla Commissione un’ulteriore relazione, contenente una pianificazione puntuale delle attività di monitoraggio previste, nonchè la menzione di un intervento volto ad addestrare e a certificare un numero aggiuntivo di ispettori, come richiesto in sede comunitaria. Tuttavia, la Commissione ritiene che il “piano di azione”, che sulla carta avrebbe soddisfatto le richieste formulate, non veniva effettivamente implementato dallo Stato membro: di fatto, quest’ultimo avrebbe disatteso gli impegni assunti nel medesimo piano di azione, non certificando 6 ulteriori ispettori nazionali entro giugno 2009 e riducendo, in misura significativa, il numero di attività di monitoraggio pianificate per il 2009.

**Stato della Procedura**

Il 20 novembre 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa, per esigenze di completezza, che il 19/1/2010 l’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) ha inviato alla Rappresentanza permanente presso la UE, nonchè ai Ministeri interessati, una comunicazione nella quale sostiene di aver implementato tutte le azioni programmate nel piano di azione del dicembre 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 13 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2008/2097- ex art. 258 del TFUE**

"Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.**Violazione**

La Commissione rileva l'imperfetta attuazione delle Direttive n. 91/440/CEE e n. 2001/14/CE, il cui scopo consiste nel garantire la piena liberalizzazione del settore relativo ai servizi di trasporto ferroviario. L'art.6 della dir. 2001/14/CE dispone che le funzioni "essenziali"(allegato II della Dir. n. 91/440/CEE), consistenti in sostanza nell'assegnazione, ai vari operatori interessati, delle licenze ferroviarie, vengano svolte da enti che non prestino a loro volta servizi di trasporto ferroviario, altrimenti verrebbero a crearsi conflitti di interessi che comprometterebbero la neutralità dell'ufficio assegnato. La normativa italiana, da parte sua, attribuisce le "funzioni essenziali" alla società "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A", controllata dalla holding "Ferrovie dello Stato" che controlla, altresì, la società ferroviaria "Trenitalia". Sul punto, la Commissione ha rilevato che il controllo di una società non determina, sempre, una dipendenza di questa dalla controllata: nel caso di specie, la previsione di clausole di "salvaguardia" che disattivino le normali regole societarie - implicanti di per sé tale soggezione - potrebbe garantire alla controllata un'effettiva autonomia dalla controllante. Tuttavia, secondo la Commissione, tali clausole non potrebbero essere ravvisate nella delibera con cui il consiglio amministrativo della controllata stabiliva che, nell'esercizio delle "funzioni essenziali", non si sarebbe sottoposto alle direttive della "holding". Una tale previsione, infatti, rischierebbe di rimanere inattuata, ove non venga derogata, altresì, la regola societaria per cui gli amministratori della controllante revocano gli amministratori della controllata a loro arbitrio, senza necessità di addurre una giusta causa. Ove tale disposizione rimanga operante, il c.d.a. della controllata difficilmente potrebbe adottare scelte contrarie agli interessi della holding, in quanto esposto alla ritorsione di essere destituito da parte degli amministratori di quest'ultima. In definitiva, l'ente investito delle funzioni essenziali risulterebbe dipendere dalla holding che ne possiede le azioni, la quale esercita, inoltre, funzioni di impresa attraverso l'altra controllata "Trenitalia". Essendo quindi la società "garante" coinvolta negli interessi della società operativa, verrebbe vanificata l'indipendenza della prima. Infine, si evidenzia come l'autorità di regolamentazione, quale istituzione incaricata di vegliare sul rispetto delle regole della concorrenza, è priva del potere di infliggere sanzioni pecuniarie e, pertanto, di imporre effettivamente l'osservanza di dette regole.

**Stato della Procedura**

In data 8/10/2009 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Si precisa, per esigenze di completezza, che il 9/2/2010 si è tenuta una riunione fra i rappresentanti del Governo italiano e della Commissione, alla fine della quale i secondi si sono riservati di assumere le conseguenti decisioni circa l'eventuale prosieguo della procedura o meno.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Per superare la presente procedura, l'Autorità di regolamentazione dovrebbe essere investita di un potere sanzionatorio pecuniario, con conseguente aumento delle entrate dello Stato.

**Scheda 14 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2007/4609- ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.**Violazione**

La Commissione rileva l'avvenuta violazione dell'art. 4 del Regolamento n. 3577/92 del Consiglio, il quale applica ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) il principio della libera prestazione dei servizi. In base a detto articolo, le amministrazioni pubbliche degli Stati membri possono stipulare contratti di affidamento, a determinate imprese, della prestazione del servizio di trasporto marittimo, a condizione, tuttavia, che gli affidamenti stessi vengano effettuati in base a regole non discriminatorie, pertanto senza privilegiare gli armatori nazionali rispetto a quelli degli altri Stati dell'Unione europea.

Lo stesso articolo, in ogni caso, stabilisce che le convenzioni - esistenti fra il committente pubblico e gli affidatari del servizio pubblico di trasporto marittimo - ancora in essere alla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo, quindi alla data del 1° gennaio 1999, rimangano in vigore sino alla loro naturale scadenza, anche se stipulate senza ricorso a procedure non discriminatorie. Per quanto riguarda la situazione italiana, consta alla Commissione che lo Stato italiano e ciascuna delle imprese facenti parte del gruppo Tirrenia (fra cui Tirrenia Navigazione), hanno in passato concluso una serie di convenzioni ventennali implicanti l'attribuzione, a detti operatori, del servizio di collegamento marittimo con le isole. Tali convenzioni venivano dotate di efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1989 e, pertanto, sono scadute il 31 dicembre 2008. Successivamente alla loro scadenza, pertanto, in ossequio al disposto dell'art. 4 del sopra menzionato regolamento, l'affidamento del servizio in questione sarebbe dovuto essere deciso in base a regole non discriminatorie per gli operatori transfrontalieri, quindi attraverso pubblica gara, come quella che maggiormente garantisce, rispetto alle altre prassi, un uguale trattamento di tutti i candidati, nazionali e stranieri.

Per converso, risulta che le convenzioni in oggetto, pur scadute, siano state prorogate dapprima dall'art. 1, comma 999, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (senza indicazione della scadenza della proroga) e, da ultimo, con l'art. 19 ter, paragrafo 6, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, fino al termine del 30 settembre 2010. Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'art. 4 del Regolamento n. 3577/92 - che applica in particolare ai trasporti marittimi il principio della libera prestazione dei servizi già sancito dall'art. 49 del Trattato costitutivo della Comunità europea e ora ripreso anche dal Trattato di Lisbona - sia stato violato.

**Stato della Procedura**

In data 28/1/2010 è stata emessa una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 15 – Trasporti**

**Procedura di infrazione n. 2006/2023 – ex art. 258 del TFUE.**

“Errata applicazione della Direttiva sul controllo dello Stato di approdo”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione contesta l’errata applicazione dell’articolo 16 della Direttiva n. 95/21/CE, sul controllo esercitato sulle navi dallo Stato di approdo.

La Commissione, al fine di determinare il livello di funzionamento dei controlli in questione, ha effettuato, in collaborazione con l’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (nel prosieguo: “EMSA”), delle verifiche in loco presso le autorità portuali italiane: il rapporto redatto dall’EMSA ha evidenziato delle carenze nell’applicazione della Direttiva n. 95/21/CE, in particolare per l’articolo 16 della Direttiva, ai sensi del quale le spese derivanti dai controlli effettuati sulle navi, in attuazione della Direttiva in questione, devono essere sostenute dal proprietario della nave, dall’armatore, ovvero dal rappresentante.

Il rapporto ha evidenziato come allo stato attuale non esistano, nell’ordinamento giuridico interno, delle disposizioni che prevedano l’obbligo, per coloro che si siano resi responsabili delle violazioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, di sopportare le spese derivanti dallo svolgimento delle ispezioni.

Le autorità italiane, nel dare seguito ai profili di illegittimità sollevati dalla Commissione, hanno ammesso le carenze evidenziate dal rapporto EMSA, trasmettendo alla Commissione, nel novembre 2007, un progetto di decreto modificativo della normativa nazionale. La Commissione, tuttavia, avendo constatato che ad oggi le autorità italiane non hanno ancora confermato l’adozione del testo definitivo del decreto, ha ribadito i profili di illegittimità sollevati.

**Stato della Procedura**

In data 3 aprile 2008 la Commissione ha notificato un Parere Motivato ai sensi dell’articolo 258 del TFUE. In data 26 giugno 2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato di aver sottoposto un nuovo schema di decreto interministeriale al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sulla base delle richieste formulate da quest’ultima amministrazione, aggiungendo che tale decreto costituirà adempimento dell’art. 16 della Direttiva 92/21/CE, la cui attuazione ha dato causa alla presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

## Tutela dei Consumatori

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2010/0516	Mancata attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2009/2356	Non corretto recepimento della direttiva 2002/58/CE relativamente all'uso dei dati personali a fini commerciali.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2009/2145	Non corretto recepimento della direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.	PM	No	Stadio invariato

**Scheda 1- Tutela dei Consumatori**

**Procedura di infrazione n. 2010/0516** - ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione eccepisce che la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, non è stata ancora trasposta in Italia.

Ai sensi dell’art. 27 della direttiva in questione, gli Stati membri debbono porre in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari all’attuazione della direttiva stessa, entro l’11 giugno 2010.

La Commissione ritiene, dal momento che il Governo italiano non avrebbe ancora dato comunicazione dei provvedimenti suddetti, che gli stessi non sono stati ancora adottati.

**Stato della Procedura**

Il 25/7/2010 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva in oggetto mediante decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2010, n. 216.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 - Tutela dei Consumatori****Procedura di infrazione n. 2009/2356 - ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretto recepimento della direttiva 2002/58/CE relativamente all'uso dei dati personali a fini commerciali”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione eccepisce lo scorretto recepimento della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito delle comunicazioni elettroniche, in conseguenza del combinato disposto di alcune norme contenute nel D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, di attuazione di tale direttiva, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 e nella legge 20 novembre 2009, n. 116. In particolare, la Commissione rileva lo scorretto recepimento dell'art. 12, par.i 1 e 2 di essa direttiva, con il quale si prevede che i gestori di servizi di telecomunicazione elettronica - prima di inserire in elenchi accessibili al pubblico i dati personali concernenti i loro abbonati - debbono consultare gli abbonati stessi chiarendo gli scopi dell'inserimento, affinché gli utenti possano consentirvi, o meno. Inoltre, il considerando n. 39, di premessa alla direttiva, prevede che detti gestori non potrebbero trasmettere a terzi i dati raccolti, ove la trasmissione fosse rivolta a scopi diversi da quelli sottesi alla raccolta iniziale, richiedendosi, in quest'ultimo caso, il necessario consenso dell'abbonato. Tuttavia, in Italia, nonostante l'art. 29 del sopra menzionato D. Lgs 196/2003 prevedesse l'obbligo di acquisizione del consenso dell'abbonato - sia per l'inserimento dei suoi dati personali negli elenchi pubblici, sia ai fini dell'utilizzo dei dati medesimi per scopi promozionali - si è verificata la situazione per cui numerose società hanno elaborato banche dati in base agli elenchi in questione, utilizzandole a fini di promozione commerciale pur in difetto del consenso, al riguardo, del titolare dei dati stessi. In seguito, il 15/7/04 il Garante per la protezione dei dati personali ha assunto una decisione con la quale stabiliva che le banche dati formate su elenchi pubblici, pubblicati prima del 1° febbraio 2005, dovessero entro quella stessa data uniformarsi alla disciplina del Decreto e, quindi, all'obbligo del consenso da essa previsto. Tuttavia, con inversione di tendenza, la legge 14/2009 ha prolungato la legittimità dell'utilizzo delle medesime banche dati, ove formatesi prima dell'1/8/2005, fino alla data del 31/12/2009, anche se il consenso dell'utente non fosse stato acquisito. Tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 25/5/2010 dalla successiva legge 166/2009 (art. 20 bis co. 3). La Commissione rileva, altresì, la violazione dell'art. 13 par. 3 della stessa direttiva, laddove impone agli Stati membri di adoperarsi per garantire che le comunicazioni indesiderate, a scopi di commercializzazione diretta, non siano permesse senza il consenso dell'abbonato. Al riguardo il legislatore italiano ha correttamente recepito tali norme nell'art. 130 co. 3 bis del codice sulla protezione dei dati personali, laddove si prescrive che il cliente può far cessare un tale uso dei suoi dati personali iscrivendo la propria opposizione in apposito registro. Tuttavia, la Commissione rileva che, a tutt'oggi, tale registro non è ancora stato istituito, per cui il citato art. 13 della direttiva rimarrebbe inattuato.

**Stato della Procedura**

Il 28/1/2010 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 258 TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 - Tutela dei Consumatori**

**Procedura di infrazione n. 2009/2145** - ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione eccepisce che il Decreto Legislativo 2005/190, che recepisce la Direttiva. 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, abbia introdotto delle indebite modifiche ad alcune norme contenute nella direttiva stessa. In primo luogo, si rileva che l'art. 3, par. 1 della direttiva – descrivendo il tipo di informazioni che, prima della stipula del contratto, debbono essere fornite dal fornitore al consumatore - stabilisce che il primo deve sempre rendere edotta la controparte, fra l'altro, dell'identità del rappresentante del fornitore stesso, quando esso rappresentante risieda nello stesso Stato membro in cui risiede il consumatore. Per contro, l'art. 4 del decreto stabilisce che il consumatore debba essere informato dell'identità del rappresentante solo se quest'ultimo è stabilito in Italia, e non anche in tutti gli altri casi in cui risieda in altro Paese membro, pur nell'ipotesi in cui il consumatore risieda anch'egli in tale Paese. Sul punto, la Commissione rileva che le autorità italiane, pur manifestando l'intenzione di modificare la normativa contestata, non si sono ancora attivate. In secondo luogo, la direttiva esclude il diritto di recesso (ammesso in via generale entro il termine di 15 gg. dalla stipula del contratto), nel caso in cui il contratto finanziario abbia avuto esecuzione da ambo le parti. Al riguardo il Decreto, con riferimento al contratto finanziario di assicurazione per danni da autoveicoli e natanti, avrebbe previsto un'esclusione del diritto di recesso nel caso in cui, anche se non fossero ancora decorsi i quindici giorni, si fosse già verificato l'evento dannoso. In merito la Commissione precisa che la circostanza, per cui l'evento assicurato si sia verificato una volta sola, non sarebbe sufficiente ad integrare una piena esecuzione del contratto (a tal uopo si richiederebbero più eventi dannosi), per cui la norma italiana dilaterrebbe, rispetto alla direttiva, l'ambito di esclusione del diritto di recesso. Le autorità italiane hanno replicato che, ove si ammettesse l'assicurato ad esercitare il recesso dopo la verifica del sinistro, questi potrebbe ottenere, per legge, la liquidazione “in toto” dell'indennizzo, pur avendo pagato, in ragione della breve durata del rapporto, una frazione di premio assai modesta. In risposta, la Commissione precisa che, per la direttiva, il recesso ha effetto retroattivo, per cui ciascuna parte deve rimborsare, all'altra, tutto quanto ottenuto da quest'ultima in base all'esecuzione del contratto. Ne deriva che l'impresa rimborserà al consumatore la piccola frazione di premio ricevuta, mentre il consumatore non potrà pretendere, né trattenere se lo ha già ricevuto, l'indennizzo per l'evento dannoso. L'ultima censura della Commissione verte sul fatto per cui, ove l'art. 7 della direttiva fissa in 30 giorni il termine concesso ad entrambe le parti, dopo il recesso, per restituire all'altra tutto quanto ricevuto in base al contratto, la norma italiana decurta tale termine a gg 15

**Stato della Procedura**

Il 3/6/2010 è stato inviato un Parere Motivato ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.



## **PARTE III**

### **SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII**

#### **PREGIUDIZIALI**

#### **PER SETTORE**

# Agricoltura

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE AGRICOLTURA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-375/08	Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carni bovine - Regolamento (CE) n. 1254/1999 - Contributi finanziari comunitari relativi ai premi speciali ai bovini maschi e ai pagamenti per l'estensivizzazione - Presupposti per la concessione - Calcolo del coefficiente di densità dei capi detenuti nell'azienda - Nozione di 'superficie foraggiera disponibile' - Regolamenti (CEE) n. 3887/92 e (CE) n. 2419/2001 - Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari -	Sentenza	NO

**Scheda 1 - Agricoltura****Rinvio pregiudiziale n. C-375/08 - ex art. 267 del TFUE**

"Agricoltura–Organizzazione comune dei mercati–Carni bovine–Regolamento n. 1254/1999"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Politiche Agricole e Forestali.**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Tribunale di Treviso, di interpretare la normativa comunitaria sull'organizzazione di un mercato comune delle carni bovine e, segnatamente, il Reg. n. 1254/1999, che prevede un sistema di erogazione, in favore delle imprese agricole, di premi "speciali" per i bovini maschi, nonché di ulteriori emolumenti per l'"estensivizzazione" (parametro, quest'ultimo, rapportato ad una combinazione di elementi fra cui il numero degli stessi premi speciali percepiti). In particolare, l'assegnazione sia dei premi speciali, sia dei premi di estensivizzazione tiene conto, fra l'altro, secondo specifici meccanismi di calcolo, dell'estensione della superficie foraggiera utilizzata dall'agricoltore per l'allevamento del bestiame, nel senso che le erogazioni in questione aumentano in base all'aumento di detta superficie. Pertanto, per percepire i contributi di cui sopra, l'agricoltore deve indicare, nell'apposita domanda alle competenti autorità, la misura della superficie in oggetto. Al riguardo, è sorta questione se, a corredo di tale domanda, per dimostrare la veridicità dei dati in essa inseriti, deve necessariamente inserirsi un documento che attesti come l'utilizzazione della superficie foraggiera non avvenga in via di mero fatto, ma risulti sostenuta da un preciso "titolo giuridico" (proprietà o altri diritti reali o personali). Ulteriore questione è quella se - una volta che la Corte si sia eventualmente pronunciata nel senso dell'inesistenza, nel diritto comunitario, di una prescrizione che obblighi all'allegazione di un titolo giuridico - tale conclusione faccia ostacolo, o meno, ad una normativa interna ad uno Stato membro che, a prova dell'attendibilità dei dati sull'estensione della superficie foraggiera, come indicati nella domanda di cui sopra, pretenda necessariamente l'allegazione di detto "titolo". In risposta, la Corte ha chiarito che il Regolamento sopra menzionato non richiede, circa l'identificazione delle aree foraggere utilizzate, la produzione di un particolare "titolo giuridico". Tuttavia lo stesso regolamento si astiene dal definire, esso stesso, gli istituti di gestione e controllo atti a prevenire frodi e irregolarità nell'erogazione degli aiuti all'agricoltura, demandandone il compito agli Stati membri, sempre che gli strumenti predisposti da questi ultimi siano compatibili con le norme europee e, in particolare, con il principio di proporzionalità. Pertanto, la Corte ha precisato che risulterebbe comunque compatibile, con il reg.1254/1999, che una norma nazionale, per evitare che l'impresa simuli la disponibilità di superfici foraggere onde lucrare aiuti indebiti, pretenda l'esibizione di un "titolo giuridico" a prova di tale disponibilità.

**Stato della Procedura**

Il 24/6/2010 la Corte di giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-375/08 (267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

## Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C- 172/08	Ambiente - Direttiva 1999/31/CE - Art. 10 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Assoggettamento del gestore della discarica a tale imposta - Costi di gestione di una discarica -Direttiva 2000/35/CE - Interessi di mora).	Sentenza	NO
<b>Scheda 2</b> C- 378/08	Principio "chi inquina paga" – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale – Applicabilità ratione temporis – Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data – Normativa nazionale che imputa i costi di riparazione dei danni connessi a detto inquinamento a una pluralità di imprese – Requisito del comportamento doloso o colposo – Requisito del nesso di causalità – Appalti pubblici di lavori.	Sentenza	NO
<b>Scheda 3</b> C- 379/08 e C-380/08	Principio "chi inquina paga" - Direttiva 2004/35/CE - Responsabilità ambientale - Applicabilità ratione temporis - Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data - Misure di riparazione - Obbligo di consultazione delle imprese interessate - Allegato II).	Sentenza	NO
<b>Scheda 4</b> C- 82/09	Regolamento (CE) n. 2152/2003 – Monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nell’Unione – Definizioni – Nozioni di “foreste” e di “altre superfici boschive” – Ambito di applicazione.	Sentenza	NO

**Scheda 1 - Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. C-172/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Direttiva 1999/31/CE – art. 10 – Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”  
**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente.

**Violazione**

La Corte di Giustizia della UE è stata richiesta, dalla Commissione Tributaria di Roma, di interpretare l’art. 10 della direttiva 1999/31/CE, sui rifiuti. Il predetto art. 10 fa obbligo agli Stati membri di realizzare un regime interno in base al quale il prezzo, che sono tenuti a pagare quanti chiedono il deposito dei loro rifiuti in una discarica, sia tale da coprire tutti i costi dell’impianto e della gestione della discarica stessa. Tale normativa, in ultima battuta, addossa i costi dell’impianto di smaltimento dei rifiuti a colui che li produce, ispirandosi al principio “chi inquina paga”. La normativa italiana, da parte sua, prevede all’art. 3 della legge n. 549/1995 un “tributo speciale” gravante il deposito in discarica dei rifiuti solidi, che è dovuto al fisco regionale dal gestore stesso della discarica. Questi, tuttavia, di fatto scarica lo stesso tributo sugli utenti che chiedono il deposito, in discarica, dei rifiuti prodotti: essi sono tenuti, infatti, a “rimborsare” il gestore del tributo medesimo che questo deve alla Regione. Nel caso di specie, la società responsabile di una discarica posta nella Regione Lazio, ove la società stessa depositava i rifiuti prodotti da alcune amministrazioni locali, si trovava in mora nel pagamento del tributo in questione, subendo pertanto l’irrogazione di sanzioni da parte della Regione. Al riguardo la società stessa lamentava che, per la succitata L. n. 549/1995, non solo le predette sanzioni potessero essere applicate, al gestore, anche se la mora di questi fosse imputabile al mancato pagamento da parte delle amministrazioni che avevano prodotto gli scarti depositati; ma fosse previsto anche che il gestore non potesse chiedere alle amministrazioni di essere rimborsato, altresì, delle somme che, a causa del loro ritardo, aveva versato a titolo di interessi sulle somme dovute e a titolo di sanzione. Si chiedeva pertanto alla Corte di chiarire se un sistema siffatto di imposizione potesse considerarsi ammissibile, alla luce delle direttive suddette e del principio, che le ispira, per cui a dover “pagare” tutti i costi dello smaltimento dei rifiuti deve essere “chi inquina”, e quindi il produttore dei rifiuti stessi e non il gestore dell’impianto di smaltimento. Al riguardo, la Corte ha chiarito che le direttive suddette, come interpretate, non ostano, in linea di principio, a che uno Stato membro stabilisca che a pagare il tributo, direttamente, sia il gestore della discarica e non i produttori del rifiuto ivi depositato. Una tale normativa, tuttavia, deve prevedere che il rimborso dai produttori al gestore stesso avvenga in breve termine e che tutti i costi sopportati dal gestore a causa dell’insolvenza dei produttori, compresa la sanzione, vadano a maggiorare il prezzo dovuto da questi ultimi.

**Stato della Procedura**

Il 25 febbraio 2010 la Corte di giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-172/08 (267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 2 - Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. C-378/08 - ex art. 267 del TFUE****“Principio “chi inquina paga” – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale”  
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente.****Violazione**

La Corte di Giustizia UE, su rinvio del TAR della Sicilia, ha interpretato la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità per danno ambientale e, in particolare, il principio “chi inquina paga” in essa recepito. La normativa italiana prevedeva, nel caso soggetto al giudice nazionale, l’applicazione, a tutte le imprese del polo petrolchimico della Baia di Augusta, di una responsabilità per danno ambientale in relazione all’inquinamento, verificatosi nell’area suddetta, anche in periodi in cui le attuali imprese non erano ancora stabilite sul sito. Peraltro, la responsabilità ambientale veniva accollata, agli attuali operatori, soltanto a causa della loro “posizione”, intesa come mera vicinanza dei medesimi al sito inquinato. Pertanto, si chiedeva alla Corte di chiarire se la disciplina interna, come fin qui rappresentata, fosse o meno conciliabile con la dir. 2004/35. Al riguardo, la Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 17 della direttiva stessa, essa non si applica agli eventi dannosi verificatisi prima della sua entrata in vigore (30 aprile 2007), né a quelli verificatisi successivamente che siano, tuttavia, connessi ad un’attività terminata anteriormente. Pertanto, circa le attività inquinanti esauritesi prima del suddetto termine, la direttiva suddetta non può applicarsi, rimanendo impregiudicata un’ eventuale responsabilità nei termini stabiliti dalla disciplina interna. Un’ulteriore questione riguarda la compatibilità, con il principio “chi inquina paga” di cui alla direttiva, di una normativa nazionale che accoli la responsabilità ambientale all’operatore, solo in ragione del fatto di trovarsi “vicino” al sito danneggiato. Tale responsabilità, infatti, come fondata su circostanze puramente generiche (la posizione), sembrerebbe contrastare con un principio, come quello comunitario predetto, che viceversa pretenderebbe l’accertamento di uno specifico contributo, da parte dell’operatore, alla produzione del danno per cui è responsabile. Sul punto, la Corte afferma che, per la direttiva, la responsabilità ambientale non richiede la prova né del dolo né della colpa dell’operatore, ma che, proprio in ragione del principio “chi inquina paga”, l’impresa non potrebbe nemmeno essere gravata da responsabilità solo per la sua “posizione”. Quindi, sarebbe comunque necessario che le leggi nazionali connettano tale responsabilità ad un nesso causale specifico fra il danno e la condotta dell’operatore. Tale nesso, che pure trova, nella “vicinanza” dell’industria al sito inquinato, un valido indizio, deve poggiare su ulteriori elementi, quali, ad esempio, la corrispondenza fra le sostanze inquinanti trattate dall’operatore e quelle inventate nell’area compromessa.

**Stato della Procedura**

Il 9 marzo 2010 la Corte di giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-378/08 (267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 3 - Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. C-379/08 e C-380/08 - ex art. 267 del TFUE****“Principio “chi inquina paga” – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente.**Violazione**

La Corte di Giustizia UE è stata richiesta, dal TAR della Sicilia, di interpretare gli artt. 7 e 11 della direttiva 2004/35/CE, relativi alle “misure di riparazione” che le competenti autorità impongono al responsabile del danno ambientale. La questione, sollevata dal giudice del rinvio, si inseriva in un contesto in cui le competenti autorità avevano già disposto le predette misure, in esito ad un procedimento di indagine che, nel rispetto del principio del contraddittorio, aveva coinvolto anche l’impresa responsabile del danno stesso. Trovandosi tali misure in corso di esecuzione, le medesime autorità avevano disposto “interventi aggiuntivi”, al di fuori, quindi, del pregresso procedimento in cui era stata garantita, all’impresa responsabile, la difesa della propria posizione. Quindi, si chiedeva alla Corte di chiarire se l’atto dell’amministrazione, come sopra descritto, potesse essere ammesso ai sensi delle sopra menzionate norme comunitarie. In proposito, la Corte ha stabilito che la direttiva citata non osta ad una normativa nazionale che consenta, alle amministrazioni, di intervenire nuovamente - una volta esauritosi il procedimento in contraddittorio nel quale sono state decise precedenti misure riparatorie - imponendo misure aggiuntive. Tuttavia, tale possibilità si subordina a condizioni che consentano, alle parti coinvolte, di rappresentare il proprio punto di vista: gli operatori responsabili debbono essere ascoltati, salvo quando sussistono ragioni di urgenza di cui, in ogni caso, deve essere data contezza nel relativo provvedimento; debbono essere ascoltati i proprietari dei terreni su cui dovranno attuarsi le misure aggiuntive stesse e, peraltro, le loro osservazioni dovranno essere tenute in conto dalle autorità precedenti. Infine, la Corte ha precisato che non risulta in contrasto con la normativa comunitaria, contenuta nella predetta direttiva 2004/35/CE, una disciplina interna ad uno Stato membro, la quale attribuisca alle pubbliche autorità competenti - per sollecitare gli operatori all’esecuzione delle misure di riparazione - il potere di vincolare l’esercizio del diritto di proprietà, sui terreni che appartengono ai suddetti operatori, alla previa adozione delle misure suddette. Peraltro, tale potere spetterebbe alla P.A. anche quando i terreni - sui quali il diritto di proprietà viene condizionato nel modo sopra descritto - non sono gli stessi su cui vengono attuate le misure di riparazione, sempre, in questo caso, che le anzidette misure abbiano anche finalità preventiva, in quanto rivolte ad evitare che tali terreni, immuni da inquinamento sino a quel momento, ne vengano successivamente coinvolti.

**Stato della Procedura**

Il 9/3/2010 la Corte di Giustizia ha deciso le cause riunite C-379/08 e C-380/08 (267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 4 - Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. C-82/09 - ex art. 267 del TFUE**

“Regolamento (CE) n. 2152/2003 – Monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nell’Unione”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente.

**Violazione**

La Corte di Giustizia UE è stata richiesta, dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), di interpretare alcune disposizioni del Regolamento n. 2152/2003, concernente l’istituzione di un sistema di monitoraggio delle condizioni delle foreste. In particolare, la Corte è stata interpellata sulla valenza delle nozioni, rispettivamente, di “foresta” e di “altre superfici boschive”, come contenute nel Regolamento stesso. Con riferimento al concetto di “foresta”, la normativa comunitaria in questione lo rapporta, essenzialmente, ai terreni con copertura arborea (o densità equivalente) superiore al 10%, dotati di una superficie di oltre 0,5 ettari e i cui alberi devono raggiungere, alla maturità, un’altezza minima di 5 metri. A tal proposito, il giudice del rinvio aveva chiesto alla Corte se tale definizione, insieme a quella delle “altre superfici boschive”, dovesse essere applicata, dalle autorità interne degli Stati membri, solo per i fini perseguiti dal suddetto regolamento ovvero per qualsiasi effetto giuridico. In altri termini, si chiedeva di chiarire se la definizione di foresta, così come delineata nel regolamento, fosse incompatibile con una definizione diversa fornita dalla legislazione nazionale di uno Stato membro, anche se rivolta, quest’ultima, a disciplinare materie diverse da quelle in oggetto al regolamento medesimo. A tal proposito, la Corte ha richiamato gli scopi del regolamento 2152/2003, che si identificano, per precisione, nell’esigenza di monitorare l’inquinamento delle foreste e nella verifica dell’efficacia di tale monitoraggio, quindi nella realizzazione di un sistema specifico. Peraltro, il regolamento stesso circoscriveva la sua efficacia ad un ambito temporale limitato, racchiuso nel periodo di 4 anni compresi tra l’ 1/1/2003 e il 31/12/2006. La Corte ha quindi precisato che il regolamento suddetto - in quanto orientato al perseguimento di finalità particolari, come dimostra anche la sua limitata validità nel tempo - non è finalizzato a fornire delle nozioni di “foreste” e di “superfici boschive diverse” dotate di applicazione onnicomprensiva, ma utilizzabili soltanto con riferimento alle materie disciplinate dal regolamento medesimo che le contiene. Pertanto, ove una legislazione interna, relativa alle foreste, concerna un aspetto del fenomeno che, nello specifico, non è stato normato dal regolamento 2152/2003, essa potrà definire la corrispondente nozione di “foresta”, o di superficie boschiva di altro genere, anche in modo differente da come le stesse nozioni sono state configurate nella norma regolamentare comunitaria.

**Stato della Procedura**

Il 22/4/2010 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza la causa C-82/09 (ex art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

## Concorrenza e Aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-393/08	Art. 152 e 153 del Trattato CE – Principi comunitari di tutela della libera concorrenza e prestazione di servizi – Assoggettamento degli esercizi farmaceutici alle disposizioni su orari e periodo di apertura, Legge Reg. Lazio n. 26/2002 – Domanda di deroga. (TAR – Lazio).	Ordinanza	No
<b>Scheda 2</b> C-138/09	Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Decisioni della Commissione – Interpretazione – Aiuti concessi dalla Regione Siciliana alle imprese che stipulano contratti di formazione e lavoro o trasformano siffatti contratti in contratti a tempo indeterminato – Termine ultimo per la concessione degli aiuti – Vincoli di bilancio – Interessi di mora – Irricevibilità.	sentenza	No
<b>Scheda 3</b> C-140/09	Aiuti di Stato – Sovvenzioni versate ad un'impresa di trasporti marittimi investita di obblighi di servizio pubblico – Legge nazionale che prevede la possibilità di concedere acconti prima dell'approvazione di una convenzione.	sentenza	No
<b>Scheda 4</b> C-304/08	Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Normativa nazionale in forza della quale è in via di principio vietata una pratica commerciale che subordina la partecipazione dei consumatori ad un gioco a premi all'acquisto di una merce o di un servizio.	sentenza	No
<b>Scheda 5</b> C-278/08	Marchi - Internet - Pubblicità a partire da parole chiave ("keyword advertising") - Visualizzazione, a partire da parole chiave identiche o simili a marchi, di link verso siti di concorrenti dei titolari di tali marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 5, n. 1.	sentenza	No

**Scheda 1 – Concorrenza e Aiuti di Stato****Rinvio pregiudiziale n. C-393/08** - ex art. 267 del TFUE

"Legislazione nazionale sugli orari di apertura e i giorni di chiusura delle farmacie "

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute**Violazione**

La Corte di Giustizia viene richiesta, dal TAR per il Lazio, di interpretare gli artt. 43, nonché gli artt. 81 e 82 del Trattato CE. Si chiedeva peraltro alla Corte di valutare se, con le suddette disposizioni, fosse compatibile la legge regionale del Lazio n. 26/2002, la quale disciplina gli orari di apertura delle farmacie ubicate sul territorio regionale, nonché gli obblighi di chiusura in determinati giorni e la durata minima delle ferie. Nel caso di specie, la titolare di una farmacia sita nel cuore turistico della città di Roma aveva fatto istanza – all' autorità amministrativa competente ai sensi dell'art 10, co.2 della suddetta legge regionale – di essere dispensata dall'osservare l'obbligo di chiusura imposto, dalla medesima legge, per il periodo feriale. L'autorità amministrativa aveva respinto l'istanza predetta. In proposito, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di chiarire se una normativa - che rimette alla discrezionalità dell'amministrazione il rilascio ad un'impresa della licenza a disapplicare gli orari normativamente fissati – rappresenti un vincolo talmente penetrante, per l'impresa stessa, da essere incompatibile con il principio della "libera circolazione dei servizi" di cui all'art. 43 TCE, sopra menzionato. Al riguardo, la Corte replicava che, piuttosto che della libertà di circolazione dei servizi, la suddetta normativa doveva essere considerata potenzialmente lesiva, tutt'al più, della "libertà di stabilimento delle imprese", anch'essa riconosciuta dai Trattati comunitari: infatti l'esercizio di una farmacia, supponendo che l'esercente si avvalga di un'organizzazione stabile di beni aziendali, non si riduce alla mera prestazione di un servizio personale, trovando, viceversa, il suo corretto inquadramento nella libertà di "stabilire" dei beni aziendali. Tuttavia, la Corte ha aggiunto che la normativa vincolistica, in questione, non sarebbe valutabile nemmeno in rapporto alla libertà di stabilimento: quest'ultima, infatti, risulterebbe violata solo se la normativa interna ponesse dei limiti alla facoltà di "iniziare" un'impresa. Nel caso di specie, per converso, l'imprenditore risulta già titolare di un esercizio pienamente attivo, per cui non è ipotizzabile una lesione della libertà di "cominciare" una certa attività imprenditoriale. Quanto agli artt. 81 e 82 TCE, la Corte ha chiarito che essi debbono interpretarsi, in combinazione con l'art. 10 TCE, come facenti divieto, agli Stati membri, di consentire situazioni di monopolio interno da parte di determinate imprese, tali da ostacolare l'accesso delle merci, provenienti dagli altri Stati membri, al mercato nazionale. In proposito, la Corte ha precisato che la normativa nazionale in oggetto - rimettendo alla discrezionalità amministrativa la concessione della dispensa dall'osservanza dei limiti di orario delle farmacie come per legge fissati - non pone alcun vincolo alla libertà degli operatori transfrontalieri di importare i loro prodotti sul mercato interno italiano. Pertanto la Corte, con ordinanza, ha dichiarato non ricevibile il rinvio presentato.

**Stato della Procedura**

In data 1/7/10 la Corte UE ha deciso il rinvio C-393/08 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente ordinanza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 2 – Concorrenza e aiuti di Stato****Rinvio pregiudiziale n. C-138/09** - ex art. 267 del TFUE

"Decisione 95/343/11/CE del 14/11/1995 e Decisione 2003/195/CE del 16/10/2002"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro**Violazione**

La Corte di Giustizia UE è stata richiesta, dal Tribunale di Palermo, di interpretare le Decisioni della Commissione europea in data 11/12/1995 e 16/10/2002. Con la prima, la Commissione dichiarava ammissibile il regime di aiuti di Stato di cui all'art. 10 della legge regionale siciliana n. 27/91. Con la seconda, la Commissione si pronunciava nel senso dell'inammissibilità degli aiuti di Stato istituiti dall'art. 11 della legge n. 16/97. In ordine alla prima decisione, si chiedeva alla Corte di precisare se, con essa, fosse stata consentita l'erogazione, in relazione ad un medesimo lavoratore, di entrambe le misure di aiuto disciplinate dalla legge 27/1991. Di dette misure, l'una consisteva nello sgravio contributivo concesso al datore per ogni lavoratore assunto mediante contratto di formazione e lavoro (CFL), l'altra nello sgravio contributivo accordato per il lavoratore che, già assunto con CFL, avesse ottenuto la trasformazione del preesistente rapporto in un contratto a tempo indeterminato. Sul punto, la Corte sottolineava l'impossibilità che, per lo stesso lavoratore impiegato con CFL successivamente convertito in contratto a tempo indeterminato, il datore usufruisse di entrambe le forme di vantaggio contributivo, come sopra descritte. Infatti, l'una erogazione concernerebbe i lavoratori assunti con CFL nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della medesima legge n. 27/1991 ed il 31 dicembre 1996, mentre la seconda atterrebbe ai lavoratori che, già assunti con CFL in data precedente al suddetto periodo, sono tuttavia coinvolti, nel periodo medesimo, nella trasformazione del rapporto di CFL in contratto a tempo indeterminato. Quindi, un'assunzione avvenuta nel periodo considerato tramite CFL e, sempre durante lo stesso periodo, trasformata in contratto a tempo indeterminato, consente solo l'erogazione della prima forma di aiuto. La Corte ha poi precisato che: 1) atteso che la decisione in oggetto ha autorizzato l'erogazione degli aiuti predetti nei limiti dello stanziamento di cui alla legge 27/91, spetta ancora al legislatore italiano stabilire, in caso di controversia, a quale fra le parti compete di provare l'aver superato, o meno, del tetto così stabilito; 2) in caso di ritardo nella corresponsione degli aiuti in oggetto, gli interessi di mora sugli aiuti stessi non sono conteggiabili nell'importo dello stanziamento suddetto. Quindi, in relazione alla seconda decisione menzionata (n. 2003/195), la Corte ha stabilito che gli aiuti istituiti all'art. 11 della legge 16/97, da essa considerati inammissibili, sono da considerarsi "nuovi" in quanto, pur facendo riferimento agli aiuti già previsti dalla legge 27/91 (questi ultimi approvati con la decisione 11/12/95 di cui sopra), stabiliscono non solo un prolungamento duennale del periodo di vigenza di tali provvidenze, ma anche lo stanziamento di un importo supplementare (42,3 milioni di Euro) rispetto a quello indicato nella legge n. 27/91.

**Stato della Procedura**

Il 20/5/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-138/09, ex art. 267 TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sono rilevati oneri finanziari.

**Scheda 3 – Concorrenza e aiuti di Stato****Rinvio pregiudiziale n. C-140/09 - ex art. 267 del TFUE**

“Aiuti di Stato – Sovvenzioni versate ad un’impresa di trasporti marittimi investita di obblighi di servizio pubblico”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dei Trasporti

**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Tribunale di Genova, di interpretare le norme UE sugli “aiuti di Stato” e, quindi, di stabilire se possano qualificarsi come tali le sovvenzioni disposte dall’art. 19 della legge 20 dicembre 1974 n. 684. La Corte pertanto ha precisato, come segue, gli elementi fondamentali della fattispecie dell’“aiuto di Stato”: l’erogazione in questione deve promanare dallo Stato o, comunque, essere finanziata con risorse statali; deve rappresentare un “vantaggio” per il soggetto destinatario; deve incidere sugli scambi fra Stati membri; deve essere idonea ad alterare le regole della concorrenza fra operatori di Stati membri diversi, creando situazioni di privilegio per le imprese nazionali. In particolare, è stato sottolineato come il presupposto del “vantaggio” del destinatario, di regola, non sussisterebbe ove l’erogazione pubblica rappresenti il corrispettivo dell’adempimento, da parte del destinatario stesso, di obblighi di servizio pubblico: in questo caso, infatti, l’impresa ottiene un arricchimento in ragione dell’erogazione, ma deve affrontare il sacrificio dell’adempimento, per cui la sovvenzione stessa non le apporterebbe, propriamente, un “vantaggio”. Tuttavia, un tale vantaggio sussisterebbe, comunque, quando l’erogazione non fosse quantizzata in modo da compensare, semplicemente, lo sforzo economico dovuto all’esecuzione della prestazione, ma avesse un importo eccedente i costi che un’impresa media, efficientemente gestita, dovrebbe affrontare per rendere la prestazione stessa. Peraltro, per verificare l’adeguatezza, o meno, della sovvenzione ai costi predetti, occorre che le caratteristiche del servizio pubblico da prestarsi vengano precisamente specificate. A questo proposito, è venuto in considerazione il sistema di sussidi di cui alla legge 684/74, sopra citata. Essa prevedeva, a carico dello Stato italiano, la corresponsione di sovvenzioni in favore della ditta di navigazione “Tirrenia”, a fronte dell’espletamento, da parte della medesima, del servizio di collegamento con le isole maggiori e minori. I termini di dette sovvenzioni sarebbero stati meglio precisati in apposite “convenzioni” interministeriali. L’art. 19 della legge in questione prevedeva tuttavia che, fino alla data di approvazione delle citate convenzioni, fosse consentito liquidare all’impresa beneficiaria degli acconti rateali sulle somme stanziare, sino al 90% delle stesse. In riferimento a tali acconti, la Corte ha precisato che essi - poiché erogati in difetto di convenzioni che regolamentassero, con esattezza, il contenuto dei servizi richiesti e che, di conseguenza, adeguassero l’importo dell’acconto ai costi dei servizi medesimi - implicano, per l’impresa beneficiaria, quel “vantaggio” che è indice dell’esistenza di un “aiuto di Stato”.

**Stato della Procedura**

Il 10/6/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-140/09, ex art. 267 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in conseguenza della presente sentenza.

**Scheda 4 – Concorrenza e aiuti di Stato****Rinvio pregiudiziale n. C-304/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Art.5 n. 2 della direttiva 2005/29/CE – pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno ”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Bundesgerichtshof (Germania), di interpretare l'art. 5, n. 2, della direttiva 2005/29/CE, che reca il divieto delle pratiche commerciali “sleali” esercitate dalle imprese a danno dei consumatori, per influenzarne indebitamente le decisioni in ordine ai prodotti o beni da acquistare. E' pacifico che tali pratiche, nel mentre danneggiano i consumatori, recano indirettamente nocimento anche ai rapporti fra le stesse imprese, in quanto ledono le regole della corretta concorrenza. Le pratiche “sleali” vengono raggruppate, dal n. 4 del medesimo art. 2, nelle rispettive categorie delle pratiche “ingannevoli” e di quelle “aggressive”. Le prime si distinguono per contenere, circa alcuni elementi essenziali del contratto o delle circostanze connesse (qualità della merce, impegni dell'impresa, patrimonio dell'impresa, etc...), informazioni non vere - o esposte in modo da indurre in inganno il cliente – così da indurlo ad una scelta che, altrimenti, non avrebbe preso. Nel considerare se tali pratiche sono ingannevoli, in base ai criteri predetti, è d'uopo condurre una valutazione caso per caso, così come nella circostanza in cui si giudichi se una pratica è “aggressiva”. Per tale si intende quella, per cui la volontà del consumatore risulta coartata in quanto sottoposta a violenza fisica o morale. Tuttavia, l'Allegato I alla direttiva stessa contiene un elenco di 31 condotte commerciali, che debbono ritenersi, comunque, integrare una pratica sleale, non essendo ammesso al riguardo alcun distinguo relativo al caso specifico. Si precisa che l'elenco in argomento è chiuso, per cui esaurisce l'intero quadro delle condotte ritenute sleali in linea di principio. Sussistendo, pertanto, un tale assetto comunitario, si chiede alla Corte di chiarire se, con esso, risulti incompatibile una disciplina interna che qualifichi “sleale”, senza rinviare ad un'indagine caso per caso, la pratica commerciale che segue. Questa consiste nell'incoraggiare il consumatore ad acquistare i prodotti di un'impresa, prospettandogli che, totalizzando un certo punteggio, potrà partecipare ad un gioco a premi. In proposito, la Corte ha risposto affermativamente alla questione sollevata, in quanto, dall'analisi dell'art. 5 n. 2 in combinazione con le altre norme della direttiva, emerge come la condotta sleale - sia “ingannevole” che “aggressiva” - debba ravvisarsi in riferimento alla singola fattispecie, anche se ricorrendo all'applicazione dei criteri sopra indicati. Infatti, anche se la direttiva stessa ritiene alcune pratiche automaticamente “sleali”, le ha tuttavia compendiate in un elenco tassativo che ha valore solo per le ipotesi in esso esplicitamente previste. Quindi, in quanto la prassi commerciale in esame, come definita dalla normativa interna, non è ricompresa nel suddetto elenco “chiuso”, ne deriva che sarebbe illegittimo farne divieto in linea generale

**Stato della Procedura**

Il 14/1/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-304/08, ex art. 267 TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sono rilevati oneri finanziari.

**Scheda 5 – Concorrenza e aiuti di Stato****Rinvio pregiudiziale n. C-278/08 - ex art. 267 del TFUE**

"Direttiva 89/104/CEE – Art. 5, n. 1 – Internet – Pubblicità a partire da parole chiave"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), di interpretare l'art. 5, n. 1 della direttiva 89/104/CE, che, all'epoca dei fatti dedotti nel giudizio di rinvio, non era ancora stata sostituita dalla dir. 2008/95/CE. L'art. 5 della direttiva 89/104, dunque, disciplina i diritti spettanti al titolare di un marchio registrato, a tutela del marchio medesimo: l'intestatario del marchio, pertanto, ha il diritto di vietare ai terzi l'uso che questi facciano, in commercio, di un segno identico al proprio marchio, per contrassegnare servizi o prodotti identici a quelli individuati dal marchio stesso; inoltre, egli può vietare ai medesimi l'uso in commercio di un segno identico o anche "simile" al proprio marchio, a contrassegno di prodotti identici o simili a quelli cui afferisce il marchio medesimo, quando ciò possa ingenerare confusione nel pubblico. In questione era il servizio di pubblicità, mediante il quale il motore di ricerca "google" offriva ad un'impresa, interessata ad acquisire visibilità su internet, un posizionamento sulla rete stessa, detto "link sponsorizzato". La messa a disposizione di detto posizionamento presuppone che il motore di ricerca "venda", all'operatore economico, alcune "parole chiave" scelte dallo stesso (c.d. "key words advertising"). Tale "vendita" fa sì che - ove un utente di google componga sul motore di ricerca alcune parole e queste coincidano con le parole "chiave" "acquistate" dall'operatore - sulla parte destra dello schermo, sotto la rubrica "link sponsorizzato", appaia un annuncio commerciale connesso all'operatore medesimo. Al riguardo, si chiede alla Corte di chiarire se la tutela, apprestata dal suddetto art. 5, n. 1 della dir.89/104/CE nei confronti del marchio registrato, debba essere accordata anche nel caso specifico di seguito descritto. Quando, cioè, alcune parole "chiave", acquistate da un'impresa per un "keyword advertising", sono identiche o "simili" a quelle figuranti in un marchio registrato, di cui altri è titolare, e rimandano a prodotti o servizi "identici" o "simili" a quelli che recano il marchio suddetto. Al riguardo, la Corte ha chiarito che le predette norme comunitarie sono applicabili al caso predetto. In particolare la Corte considera l'ipotesi in cui le parole "chiave" sono "simili" - non "identiche" - alla denominazione utilizzata da altri come marchio registrato (ad esempio, quando le prime coincidano solo in parte con la dicitura che figura nel secondo) e causino la visualizzazione di un annuncio che rimanda a prodotti, comunque, "identici". Circa tale fattispecie si deve ritenere, in particolare, che il titolare del marchio possa proibire all'impresa terza di ricorrere al "keyword advertising", solo quando le circostanze concrete siano tali da ingenerare "confusione nel pubblico"(vedi sopra), cioè non consentano, all'utente "google" dotato di ragionevolezza e conoscenze "medie", di percepire che l'impresa, cui rimanda il link sponsorizzato, non coincide né è collegata con il titolare del marchio.

**Stato della Procedura**

Il 25/3/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-278/08, ex art. 267 TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sono rilevati oneri finanziari.

# Energia

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE ENERGIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-265/08	Direttiva 2003/55/CE - Mercato interno del gas naturale - Intervento dello Stato sul prezzo di fornitura del gas naturale successivamente al 1° luglio 2007 - Obblighi relativi al servizio pubblico delle imprese operanti nel settore del gas.	sentenza	NO

**Scheda 1 – Energia****Rinvio pregiudiziale n. C-265/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Artt. 23 e 3 della direttiva 2003/55/CE- Mercato interno del gas naturale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Tribunale Amministrativo della Lombardia, di interpretare alcune norme della direttiva 2003/55/CE - che stabilisce regole comuni per il mercato interno del gas naturale - nonché di pronunciarsi sulla compatibilità, con le stesse, di una normativa interna che regoli amministrativamente il prezzo del servizio di erogazione di detto prodotto. La direttiva di cui sopra ha stabilito, all'art. 23 n. 1, che a decorrere dall'1/7/07 gli Stati membri avrebbero dovuto realizzare una completa liberalizzazione del mercato del gas naturale. Pertanto, si chiedeva alla Corte di chiarire se una tale prescrizione si trovasse in conflitto con il regime di cui al decreto legge 18/6/07, n. 73, seguito dalla delibera n. 79/07 dell'AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas). In particolare, il decreto in questione aveva incaricato l'AEEG di imporre alle imprese di distribuzione del gas, in via transitoria, dei prezzi di riferimento da applicare ai propri utenti "domestici". Successivamente, l'AEEG stessa aveva definito tali prezzi con il provvedimento suddetto. Si chiedeva, pertanto, se l'obiettivo di liberalizzare il settore del gas naturale imponesse che, a partire dalla data predetta, il prezzo della relativa distribuzione fosse determinato in base all'incontro della domanda e dell'offerta, escludendosi la possibilità di una fissazione del medesimo per atto della pubblica autorità, come quello emanato, al riguardo, dall'AEEG. Al riguardo, la Corte ha sottolineato che una normativa interna che - anche successivamente all'1/7/07 - applicasse alla distribuzione del gas prezzi amministrativamente fissati, non necessariamente contrasterebbe con l'art. 23 di cui sopra. Infatti, combinando la norma in oggetto con altre del diritto comunitario (art. 3 della direttiva medesima, art. 106 del TFUE), risulta ammesso che le regole del libero mercato subiscano una limitata deroga, strettamente necessaria a garantire che i servizi di interesse economico generale, come quello in argomento, siano accessibili anche alla popolazione meno favorita da condizioni economiche o sociali: in questo senso, una legislazione nazionale che applicasse ai servizi di interesse pubblico dei prezzi standard, inferiori a quelli derivanti dall'incontro della domanda e dell'offerta, si giustificerebbe con il fatto di rendere disponibile il servizio anche ai clienti più disagiati. Tuttavia, tale deroga dovrebbe essere strettamente circoscritta, in primo luogo sotto il profilo temporale. Pertanto, sarebbe comunitariamente ammissibile solo una normativa interna che addossasse, all'amministrazione competente, obblighi periodici di revisione degli stessi prezzi standard, per verificare se le circostanze economico-sociali che hanno suggerito la precedente definizione risultino sempre sussistenti, ovvero se siano state sostituite da circostanze diverse che impongano o la modifica dei massimali, ovvero la rinuncia, da parte della pubblica autorità, alla stessa imposizione.

**Stato della Procedura**

Il 20 aprile 2010 la Corte di giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-265/08

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sono rilevati oneri finanziari.

## Fiscaltà e Dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-381/09	Sesta direttiva IVA – principio della neutralità fiscale – assoggettabilità all'imposta delle attività di prestito ad usura (Corte Suprema di Cassazione).	ordinanza	Sì
<b>Scheda 2</b> C-35/09	Imposte indirette – Imposta sull'aumento del capitale sociale – Art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335/CEE – Normativa nazionale che impone la registrazione dell'atto di aumento del capitale sociale di una società – Obbligo solidale della società beneficiaria e del notaio – Mancanza di effettivo conferimento del capitale – Limitazione dei mezzi di prova. (Corte Suprema di Cassazione – Roma).	sentenza	No
<b>Scheda 3</b> C-338/08 e C-339/08	Direttiva 90/435/CEE – Nozione di "ritenuta alla fonte" – Applicazione di un prelievo del 5% in occasione del versamento di dividendi e del "rimborso della maggiorazione dell'imposta a titolo di conguaglio" da parte di una controllata italiana alla sua società controllante con sede nei Paesi Bassi, in applicazione di una convenzione bilaterale.	sentenza	No
<b>Scheda 4</b> C-102/09	Accordi internazionali – Convenzione di Yaoundé – Quarta Convenzione ACP-CEE di Lomé – Clausola di "standstill" – Tributo interno – Banane.	sentenza	Sì
<b>Scheda 5</b> C-56/09	Libera prestazione dei servizi – Cittadinanza dell'Unione – Artt. 18 CE e 49 CE – Normativa nazionale in materia di imposte sui redditi – Diritto alla detrazione dall'imposta lorda a concorrenza di una percentuale fissa della totalità delle spese di istruzione – Corso universitario svolto in un altro Stato membro – Imposizione di un limite quantitativo.	sentenza	NO
<b>Scheda 6</b> C-352/08	Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 90/434/CEE – Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi – Art. 11, n. 1, lett. a) – Applicabilità a imposte sui trasferimenti.	sentenza	NO
<b>Scheda 7</b> C-75/09	Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Art. 221, nn. 3 e 4 – Recupero dell'obbligazione doganale – Prescrizione – Atto perseguibile a norma di legge.	sentenza	NO

<b>Scheda 8</b> C-230/08	Codice doganale comunitario – Artt. 202, 215, nn. 1 e 3, 217, n. 1, e 233, primo comma, lett. d) – Nozione di merci “sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate” – Regolamento di applicazione del codice doganale – Art. 867 bis – Direttiva 92/12/CEE – Artt. 5, nn. 1 e 2, 6, 7, n. 1, 8 e 9 – Sesta direttiva IVA – Artt. 7, 10, n. 3, e 16, n. 1 – Introduzione irregolare di merci – Trasporto di merci accompagnate da un carnet TIR – Sequestro e distruzione.	sentenza	NO
<b>Scheda 9</b> C-160/09	Regolamento (CEE) n. 1591/84 – Accordo di cooperazione tra la Comunità europea, da un lato, e l'accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela, dall'altro – Clausola della nazione più favorita – Effetto diretto – Accisa sull'importazione di banane in Grecia.	sentenza	NO

**Scheda 1 – Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-381/09** - ex art. 267 del TFUE

"Sesta direttiva IVA - principio della neutralità fiscale"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Corte di Giustizia viene richiesta, dalla Corte di Cassazione, di interpretare alcune disposizioni della Sesta direttiva, n. 388/77, sull'imposta c.d. IVA. Tale direttiva, in generale, prevede l'applicazione dell'IVA su ogni cessione di beni o prestazione di servizi che venga effettuata dietro corrispettivo - sul territorio dello Stato - da un soggetto esercente un'attività economica. L'IVA grava, di diritto, sul prestatore ovvero sul cedente. Sussistono, comunque, alcune categorie di prestazioni di servizi ovvero di cessioni di beni che, pur essendo potenzialmente assoggettabili ad IVA, ne vengono comunque "esentate", a motivo di considerazioni politiche di diverso tipo. La principale caratteristica delle operazioni "esenti" è quella per cui, in relazione alle medesime, non è previsto il pagamento dell'imposta in oggetto. Poiché nell'ambito di dette transazioni "esenti" rientrano quelle consistenti nelle operazioni di finanziamento (art. 10), il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di chiarire se, in particolare, il prestito di denaro ad usura - cioè dietro corresponsione di interessi notevolmente elevati - potesse considerarsi "esente" da imposta. Il giudice del rinvio, infatti, dubitava che il prestito usurario, in quanto costituente un illecito penale per l'ordinamento nazionale italiano, potesse essere equiparato ad operazioni di finanziamento lecite, e quindi, al pari di queste, beneficiare dell'esenzione predisposta dalla direttiva comunitaria. In proposito, la Corte ha sottolineato, in primo luogo, che il caso di specie rientra nella sfera di applicazione della menzionata Sesta direttiva IVA: infatti, premesso che principio fondante del sistema IVA è quello c.d. della "neutralità" dell'imposta, si ritiene che la transazione soggetta all'IVA medesima debba essere individuata in base a caratteristiche esclusivamente oggettive, che la qualificano come attività "economica". Sarebbe dunque irrilevante, ai fini fiscali, la liceità ovvero l'illiceità degli scopi perseguiti dall'operatore con la transazione di cui si discute. Pertanto, il prestito dietro pagamento di interessi usurari, costituendo oggettivamente un'operazione economica - anche se rilevante penalmente - sarebbe potenzialmente soggetto ad IVA. Coerentemente, anche le transazioni "esenti" si definirebbero tali in base a parametri puramente oggettivi. Si tratterebbe, infatti, di operazioni che, in ragione della loro sostanza economica, rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'IVA e che, tuttavia, per scelta del legislatore, verrebbero comunque "esentate" dal prelievo fiscale in ragione, ancora una volta, delle loro caratteristiche esteriori e obiettive, senza distinguo fra operazioni lecite e non. Pertanto il prestito ad usura, in quanto oggettivamente rientrante nelle "operazioni di finanziamento", sarebbe "esente" da IVA.

**Stato della Procedura**

Il 7/7/10 la Corte UE ha deciso il rinvio C-381/09 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza rilevarebbe in termini di maggiori spese di rimborso, qualora gli operatori, esercenti l'attività di prestito ad usura, agissero in ripetizione del prelievo IVA che fosse stato loro applicato, dal Fisco, a dispetto dell'esenzione di cui alle norme europee.

**Scheda 2 - Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-35/09 - ex art. 267 del TFUE**

"Imposte indirette – Imposta sull'aumento del capitale sociale "

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Economia e Finanze.**Violazione**

La Corte di Giustizia viene richiesta, dalla Corte di Cassazione, di interpretare l'art. 4, n. 1, lett.c) della direttiva n. 69/335. Le citate norme attengono all'imposta indiretta sui "conferimenti" nelle società. Sono "conferimenti" i trasferimenti di denaro o di altri beni, che i soci di una società effettuano a favore della medesima. Una circostanza, che determina un tale apporto di conferimenti, è quella relativa all'aumento del capitale sociale della società. Detto "aumento" si compone di due momenti distinti: da una parte l'elemento formale, che si identifica nella semplice decisione - assunta dai competenti organi sociali - di effettuare l'aumento; dall'altra l'esecuzione concreta dell'aumento così deliberato, che si realizza quando, effettivamente, la titolarità del bene conferito passa dal socio alla società. Tale momento può anche essere successivo alla delibera di aumento e alla sottoscrizione formale di esso. Pertanto la società, nelle more fra la delibera e la sua esecuzione materiale, acquista solo un "credito" nei confronti del socio, in attesa che il conferimento venga materialmente "liberato". Ovviamente, si può dare che i conferimenti promessi non vengano mai eseguiti in concreto. Tuttavia, la normativa fiscale italiana sull'"imposta di registro" (D.P.R. n. 131/1986) stabilisce che la stessa, in caso di aumento del capitale sociale, spetti al Fisco automaticamente con la "registrazione", presso il competente ufficio, della semplice "delibera" di aumento. Indipendentemente, quindi, dal fatto che l'aumento stesso sia stato effettivamente apportato. L'unica ipotesi, poi, in cui è ammesso il rimborso dell'imposta stessa, è quella relativa all'avvenuto "passaggio in giudicato" di una sentenza civile che dichiari la nullità della registrazione, o ne disponga l'annullamento. Al riguardo, la Corte ha chiarito che gli artt. 4 e 5, della direttiva 69/335, applicano l'imposta indiretta sui conferimenti solo quando gli stessi siano concretamente apportati o, tutt'al più, quando vi sia comunque certezza circa il loro futuro apporto in concreto. Con tali norme sarebbe dunque incompatibile una disciplina nazionale che tassasse in ogni caso la registrazione della delibera di conferimento, anche laddove non vi fosse certezza alcuna circa l'effettiva copertura, in futuro, del conferimento stesso. Inoltre – in quanto sono le stesse norme europee che ascrivono al contribuente il diritto di non versare l'imposta in caso di mancata copertura del conferimento - sarebbe lesivo di tale diritto e, quindi, contrario al principio comunitario dell'"effettività" dei diritti riconosciuti da norme europee, che l'unico strumento di prova della mancanza di un conferimento materiale e, quindi, dell'esistenza del diritto stesso a non pagare l'imposta, fosse la "sentenza civile" di cui sopra.

**Stato della Procedura**

In data 1/7/10 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-35/09 (ex art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 3- Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-338/08 e 339/08 - ex art. 267 del TFUE****"Direttiva 90/435/CEE – Nozione di "ritenuta alla fonte"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.****Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dalla Commissione Tributaria di Torino, di interpretare gli artt. 5 e 7 della direttiva 90/435/CEE contro la "doppia imposizione fiscale" sulle società. Tale fenomeno si ingenera quando una società, residente in uno Stato, partecipa ad un'altra società di uno Stato diverso, avendo pertanto diritto a percepire, in una data misura, gli utili prodotti da quest'ultima. In questa situazione, gli utili suddetti potrebbero essere tassati sia dallo Stato di residenza della società che li produce, sia dallo Stato di residenza della società alla quale vengono corrisposti. La direttiva citata, al riguardo, dispone affinché gli utili in questione vengano tassati una volta sola. In particolare, nel caso in cui la società partecipata risulta "figlia" della "partecipante" - quest'ultima detenendo nella prima una quota almeno pari al 25% - l'art. 5 stabilisce che gli utili distribuiti dalla società "figlia" alla "madre" vadano esenti da "ritenuta alla fonte", cioè non possano essere imposti da parte dello Stato in cui risiede la società "figlia" medesima. In proposito, alcune norme della Convenzione fra l'Italia ed i Paesi Bassi, in tema di tassazione di utili societari, prevedono che: in linea generale gli utili, dovuti da una "figlia" residente in Italia ad una "madre" residente nei Paesi Bassi, non siano tassati dal Fisco italiano; che, solo in certi casi, gli stessi utili possano essere tassati anche dal Fisco italiano; che, nei casi suddetti, la società madre goda di un "credito di imposta" nei confronti del Fisco italiano, a ristoro del fatto che lo stesso abbia tassato gli utili ad essa spettanti; che, nei casi in cui si ammette la tassazione da parte del Fisco italiano, quest'ultimo applichi un'ulteriore tributo ("maggiorazione di conguaglio"), così da evitare che la società madre vanti un "credito di imposta" anche quando il primo prelievo, da parte dell'amministrazione italiana, non si è in concreto verificato per un qualche motivo; che, ove risulti che l'imposta italiana - a fronte della quale la società "madre" vanta un "credito" di imposta - sia stata effettivamente pagata, la "madre" medesima abbia diritto alla restituzione della "maggiorazione di conguaglio". Di quest'ultima, la Convenzione stessa prevede che venga restituita dal Fisco italiano alla società "madre", previa ritenuta di un'imposta del 5%. Quindi, si chiede alla Corte se tale ritenuta contrasti con il suddetto art. 5 della direttiva 90/435, il quale, come sopra precisato, vieta al Fisco italiano ogni "ritenuta alla fonte" sugli utili che una società "figlia" italiana corrisponde ad una società "madre" dei Paesi Bassi. Al riguardo, la Corte ha stabilito che la "maggiorazione di conguaglio", che è oggetto del prelievo, non è classificabile come "utile" della società, cioè come rendimento della partecipazione nella società stessa, ma come un prelievo fiscale che viene rinunciato dal Fisco italiano. Quindi, un'imposta su tale oggetto non costituisce una "ritenuta" gravante un utile e, quindi, nemmeno una "ritenuta alla fonte" vietata dalla direttiva suddetta.

**Stato della Procedura**

Il 24/6/10 la Corte di Giustizia ha deciso le cause riunite C-338/08 e 339/08 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla presente sentenza non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.

**Scheda 4 - Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-102/09** - ex art. 267 del TFUE

"Art. 14 della Convenzione di Yaoundè - Clausola "standstill" delle Convenzioni di Lomè"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze.**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Tribunale di Firenze, di interpretare l'art. 14 della Convenzione di Yaoundè tra la CEE e gli Stati africani e malgascio (20/7/1963), nonché l'art. 1 del protocollo n. 5, relativo alle banane, allegato alla quarta Convenzione di Lomè ACP-CEE del 15/12/1989. Il predetto art. 14 della Convenzione di Yaoundè vieta l'applicazione, da parte di ciascun Paese partecipante alla Convenzione, di pratiche fiscali tali da discriminare, rispetto al prodotto interno, i prodotti ad esso "similari" provenienti dagli altri Paesi contraenti. Si dubitava quindi circa la compatibilità, con tale disposizione, della legge italiana n. 986/64, che ha istituito un'imposta sul consumo di banane fresche –provenienti in gran parte dai Paesi aderenti alla suddetta Convenzione - aumentata di anno in anno, fino ad essere soppressa il 20/12/90. Tuttavia, poichè all'epoca dei fatti la produzione italiana di banane era insignificante, si poteva sostenere, da una parte, che il Fisco italiano non avesse penalizzato le banane dei Paesi della Convenzione, rispetto ad un prodotto "similare" interno, per il fatto che questo, nella fattispecie, non esisteva. Dall'altra, è evidente che l'imposta sulle banane di importazione, aumentandone il prezzo, aveva svantaggiato le stesse rispetto alla "frutta da tavola" nazionale, che, anche se non "similare" alle banane, è pur sempre un articolo concorrente con le stesse. Di fronte a tale questione, dunque, la Corte ha chiarito che - essendo lo scopo della Convenzione quello, soltanto, di evitare che all'interno di uno Stato contraente si discriminasse il prodotto qualificabile, a rigore, "similare" a quello degli altri Paesi contraenti - la legge italiana in oggetto risulta non confliggere con la Convenzione di Yaoundè. La Corte si è quindi pronunciata sul protocollo n. 5 allegato alla quarta Convenzione di Lomè, il quale istituisce lo "stand still", in base al quale, a partire dall'1/4/76., nessuno Stato contraente può subire un trattamento, anche fiscale, meno favorevole di quello precedente a tale data, per quanto concerne l'esportazione dei suoi prodotti.. Era stata posta la questione, quindi, se gli aumenti - successivi all'1/4/76 e relativi all'imposta italiana gravante le banane, importate dai Paesi della Convenzione di Lomè - fossero stati in contrasto con detto obbligo di "stand still". Tale dubbio viene sciolto dalla Corte affermativamente, con la precisazione, però, che gli stessi aumenti, fino a concorrenza dell'importo necessario a neutralizzare gli effetti dell'inflazione, sarebbero stati tuttavia ammissibili.

**Stato della Procedura**

Il 29/4/10 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, la causa C-102/09 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Ove i giudici nazionali ritenessero che gli aumenti di imposta sulle importazioni di banane, vigendo la clausola "stand still", hanno ecceduto l'importo necessario all'indicizzazione dell'imposta stessa, sorgerebbe un corrispondente obbligo risarcitorio dello Stato nei confronti delle imprese percosse, con conseguente danno all'erario in termini di nuovi oneri.

**Scheda 5 - Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale n. C – 56/09 – ex art. 267 del TFUE.**

“Libera prestazione dei servizi-Cittadinanza dell’Unione-Artt. 18 CE e 49 CE”  
**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e delle Finanze.

**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, di interpretare l’art.49 TCE, sulla “libera circolazione dei servizi” in tutti gli Stati UE. Quindi, è stata posta alla Corte la questione relativa all’eventuale contrasto, con tale “libertà”, del regime fiscale di cui all’art. 15, n. 1, lett. “e” del Testo unico sulle imposte sui redditi n. 917/1986 (c.d. TUIR) come ulteriormente dettagliato dalle circolari del Ministero delle Finanze nn.ri 11/87 e 95/2000. La disciplina di cui si tratta prevede la detrazione, dall’imposta lorda sul reddito, delle spese sostenute per corsi di istruzione presso Università estere o Istituti privati italiani. Tale detraibilità, tuttavia, non è ammessa per l’intero ammontare degli oneri sostenuti, ma solo entro dati limiti, stabiliti - nel caso di frequenza presso istituto straniero - nell’importo delle spese richieste per un corso analogo tenuto dall’Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente e - nel caso di corso presso istituto privato italiano – nell’entità delle spese per analogo corso dell’Università statale italiana della medesima città, o Regione, ove risiede lo stesso ente privato. Inoltre, sarebbe dubbio che l’ipotesi specifica del corso presso istituto straniero non statale, ma privato, ricada effettivamente sotto le previsioni fiscali in questione, per cui, nella fattispecie, la regola nazionale vigente potrebbe essere quella della totale indetraibilità. Nel caso concreto, un contribuente italiano – dopo un corso specialistico presso università privata olandese – riteneva che il Fisco avesse del tutto escluso il suo diritto alla detrazione per le spese relative al corso suddetto, ovvero avesse ammesso tale detrazione, ma entro i limiti di cui alle citate disposizioni TUIR. Veniva quindi sollevata la questione della contrarietà della disciplina italiana al principio della “libera circolazione dei servizi”, inteso come libertà del consumatore di ciascuno Stato membro di avvalersi, piuttosto che dei servizi resi dalle imprese nazionali, di quelli prestati da imprese di altri Stati membri. Al riguardo, la Corte ha precisato che - nel caso in cui le autorità italiane, cui spetta in esclusiva l’interpretazione delle norme nazionali, ritengano che la normativa fiscale interna, nel caso di specie, escluda in assoluto la detraibilità – verrebbe lesa la libertà dei consumatori di accedere a servizi di istruzione privata all’estero, attesa l’applicazione di un trattamento fiscale più oneroso (esclusione della detrazione) di quello applicato sulle prestazioni analoghe eseguite da enti di istruzione privati italiani. Diversamente - ove si ritenga che la normativa italiana consenta che le spese, sostenute per un corso presso istituto di istruzione estero di diritto privato, vengano detratte negli stessi limiti previsti per corsi similari presso scuole private italiane - il principio comunitario rimarrebbe salvo, in quanto il trattamento fiscale uniforme impedirebbe che i servizi resi dall’impresa italiana si rendessero più attraenti di quelli transfrontalieri.

**Stato della Procedura**

Il 20/5/10 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-56/09, ex art. 267 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

**Scheda 6 - Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-352/08 – ex art. 267 del TFUE**

“Direttiva 90/434/CEE–Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e delle Finanze

**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dalla Cassazione dei Paesi Bassi, di interpretare l’art. 11 n. 1 lett. a della direttiva 90/434/CEE. Essa stabilisce in generale che - quando il socio di una società, la quale risieda in uno Stato membro, acquisisce le azioni di un’altra società residente in un altro Stato membro, in sostituzione delle azioni della prima società le quali vengono annullate - l’operazione in questione non è soggetta ad imposte. Rientrano nella fattispecie in esame i casi della “fusione” e della “scissione” fra società di Stati membri diversi. L’articolo menzionato ammette comunque che, talora, gli Stati membri derogano alla predetta esenzione e, quindi, sottopongono a prelievo l’operazione in commento. Tale ipotesi è ammessa quando il procedimento di cui si tratta non viene applicato al fine di ristrutturare le società coinvolte, ma al mero scopo di evadere le norme fiscali. In altri termini quando lo stesso viene utilizzato in luogo di differenti operazioni soggette ad imposta, onde conseguire i medesimi risultati di queste ultime, pur evitandone il trattamento fiscale svantaggioso. Nel caso concreto una società “A”, posseduta da un unico socio, era proprietaria di un immobile. Il socio di A voleva acquisire la proprietà di un secondo immobile, che apparteneva ad un’altra società B anch’essa posseduta da un unico socio. Ora, il socio di A avrebbe potuto realizzare il suo scopo per atto di compravendita, quindi acquistando alla propria società il bene in proprietà dell’altra società: in tal caso, tuttavia, avrebbe dovuto sopportare un’imposizione fiscale, come nel caso in cui, agli stessi fini, avesse fatto acquistare, alla propria società, tutte le quote della seconda società, affinché la sua società divenisse unica socia della società proprietaria del bene. Per aggirare l’obbligo tributario, il soggetto in questione aveva, in alternativa alla compravendita, fatto sì che la propria società fosse “incorporata” - mediante la c.d. “fusione per incorporazione” - nella società proprietaria del bene ambito, con ciò ottenendo, in cambio delle proprie azioni, le azioni di quest’ultima società e divenendone unico socio. In tal modo l’operatore era riuscito - divenuto socio unico della società proprietaria del bene - ad acquistare in sostanza la proprietà di quest’ultimo, quindi ad ottenere, nulla dovendo al Fisco, lo stesso risultato riconducibile a differenti schemi giuridici sottoposti a tassazione. Infatti, nel caso di impiego della compravendita in luogo della fusione, non solo si sarebbe applicata un’imposta indiretta sul trasferimento, ma sarebbero aumentate anche le imposte dirette sulla società “incorporante”. In proposito, si chiedeva alla Corte se l’art. 11 n. 1, di cui sopra, vada interpretato, o meno, nel senso che consentirebbe agli Stati membri di tassare ugualmente la fusione, nel caso in cui l’intenzione delle parti sia rivolta ad eludere solo l’imposta sui trasferimenti, ma non anche l’aumento delle imposte dirette sulle società. La Corte ha chiarito che - essendo lo scopo della direttiva quello di stabilire, circa alcune operazioni come la fusione, regole comuni inerenti soltanto alle imposte dirette e non anche indirette - l’aumento dell’imposizione diretta, a seguito della fusione, è ammesso solo quando la fusione stessa è stata rivolta ad aggirare tale tipo di imposizione, mentre non è previsto quando intenzione delle parti era di sottrarsi soltanto all’imposta indiretta sui trasferimenti.

**Stato della Procedura**

Il 20/5/2010 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C -352/08 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla sentenza non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.

**Scheda 7 - Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-75/09**– ex art. 267 del TFUE

"Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Art. 221, nn. 3 e 4"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze**Violazione**

La Corte di Giustizia UE è stata interpellata, dalla Commissione Tributaria di Alessandria, circa l'interpretazione degli art. 221, nn. 3 e 4 del Regolamento n. 2913/1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal reg. n. 2700/2000. L'articolo menzionato si inserisce nella disciplina relativa all'accertamento, da parte delle competenti autorità tributarie di uno Stato membro, del fatto che un'obbligazione doganale risulta di un importo maggiore rispetto a quanto dichiarato, precedentemente, dal contribuente. In tal caso, le autorità suddette debbono procedere ad una rettifica dell'ammontare di tale obbligazione, dandone avviso al contribuente affinché versi la differenza. In particolare, la norma di cui si tratta stabilisce, al comma 3, un termine finale entro il quale detto avviso deve essere comunicato al destinatario. Decorso detto termine - che corrisponde al compimento del terzo anno dal momento in cui è stata resa la stessa dichiarazione doganale oggetto di rettifica - il diritto dell'amministrazione si estingue per prescrizione. Tuttavia, il comma 4 del medesimo articolo 221 prevede una deroga alla prescrizione suddetta. Infatti - ove l'imposta doganale "maggiore" (rispetto a quella dichiarata) derivi dal compimento, da parte del contribuente, di un fatto che è penalmente rilevante - l'amministrazione doganale può procedere alla comunicazione della rettifica anche se i tre anni, calcolati come sopra, sono già decorsi. L'eccezione in oggetto deve poi essere applicata, secondo l'espressione usata dallo stesso comma 4 dell'art. 221, "nelle condizioni previste dalle legislazioni vigenti". La normativa vigente in Italia, in relazione al caso in cui la maggiore imposta derivi da fatto penalmente perseguibile (art. 84 del DPR n. 43/1973), introduce elementi nuovi rispetto alla legislazione comunitaria. Infatti, essa dispone che, in caso di reato, l'atto di comunicazione del maggiore importo doganale possa essere comunicato entro 5 anni, a decorrere, peraltro, dal momento in cui divengono definitivi il decreto o la sentenza, emessi nel procedimento penale per il reato stesso che ha dato origine alla maggiorazione dell'imposta. Pertanto, il giudice del rinvio dubita della compatibilità di tale normativa nazionale con le norme comunitarie sopra riportate. La perplessità deriva dal fatto che la norma italiana non si limita a stabilire, in modo generico, che l'avviso del maggiore accertamento può essere inviato "dopo" i tre anni dalla dichiarazione doganale fatta dal contribuente, ma prescrive, con precisione, la decorrenza di un nuovo e diverso termine di prescrizione, facendo partire tale termine, peraltro, da un evento non contemplato dalla norma comunitaria, cioè dal momento in cui il decreto o la sentenza, con cui il reato venga accertato processualmente, divengono definitivi. In risposta al quesito, la Corte ha sottolineato la rilevanza dell'inciso con il quale la disciplina comunitaria, di cui al predetto art. 221 del reg. 2913/92, rinvia alle "condizioni previste dalle legislazioni vigenti" (vedi sopra). Con tale rinvio al diritto nazionale vigente nei singoli Stati membri, sarebbe il legislatore interno, piuttosto che quello comunitario, ad essere legittimato a definire il termine entro cui lo Stato stesso può agire in richiesta di ulteriori diritti doganali, quando la dichiarazione di imposta inferiore a quella dovuta dipende da un reato. Quindi, la normativa italiana, sopra indicata, risulta assolutamente compatibile con la disciplina comunitaria in argomento.

**Stato della Procedura**

In data 17 giugno 2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-75/09 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari.

**Scheda 8 - Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-230/08 – ex art. 267 del TFUE**

“Codice doganale, disposizioni di applicazione, sesta direttiva IVA e direttiva sulla circolazione – interpretazione relativa con riferimento a merci illegalmente importate”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e delle Finanze

**Violazione**

La Corte di Giustizia UE è stata richiesta, dall’Ostre landre (Danimarca), di interpretare alcune norme dei regolamenti nn. 2913/1992 e 2454/1993, della direttiva 92/12/CE e, infine, della sesta direttiva 77/388/CEE. Oggetto del giudizio principale erano tre casi, accomunati dal fatto per cui la stessa impresa danese aveva introdotto, ogni volta, in Danimarca (Stato UE), delle sigarette fabbricate in un Paese terzo alla UE medesima. La merce, inoltre, veniva introdotta in contrabbando, cioè occultata in modo da eludere i dazi doganali. Scoperta l’irregolarità, le autorità danesi sequestravano le sigarette e quindi le distruggevano. Nei primi due casi, tuttavia, le sigarette entravano in Danimarca direttamente dal Paese terzo, essendo scoperte dalla dogana danese all’atto stesso dell’immissione, cioè al momento del controllo presso il primo Ufficio doganale incontrato in Danimarca, che era il primo incontrato “all’interno della Comunità”: Nel terzo caso, invece, la merce era entrata in Danimarca dopo essere transitata da un altro Stato UE, le cui autorità doganali non si erano accorte dell’irregolarità esistente. Ad accertare la stessa era stata, invece, la dogana danese, una volta che il prodotto era entrato in Danimarca dall’altro Stato UE. In quest’ultimo caso, quindi, le merci venivano trattenute e distrutte, dalle autorità danesi, “dopo” che le stesse avevano abbandonato il primo ufficio doganale della Comunità incontrato sul loro percorso. Si chiedeva alla Corte di precisare, dunque, se a tali merci fosse applicabile analogicamente l’art. 233, co. 1, lett. d) del Reg. 2913/92, secondo il quale l’obbligazione doganale si “estingue” quando le merci vengono sequestrate all’atto dell’introduzione irregolare nella Comunità (ora UE) e, quindi, “confiscate”. Si poneva insomma la questione se l’imposta si estinguesse anche sulle merci di cui sopra, che erano state sequestrate e quindi “distrutte”, invece che “confiscate” come vuole la norma. Al riguardo, la Corte ha ritenuto similari le ipotesi della confisca e della distruzione, in quanto implicanti, entrambi, l’estinzione del diritto dell’originario proprietario sulla merce stessa. Pertanto, ha ritenuto che, anche nel caso di specie, i diritti doganali non fossero più dovuti perché estinti, sempre, però, che il sequestro fosse avvenuto all’atto dell’immissione nella UE. Infatti, la norma si deve interpretare restrittivamente, in quanto implicante una perdita per il bilancio UE (cui spettano i prelievi doganali). Pertanto, nel caso in cui la scoperta dell’irregolarità fosse avvenuta dopo l’ingresso nella Comunità (nel senso sopra indicato), l’obbligazione doganale non si estinguerebbe. Inoltre, essendo stata richiesta di chiarire se, sulle merci di cui si tratta, siano dovute le accise (art.5, n. 1 Reg. 92/12/CE), la Corte ha precisato che, in quanto l’accisa sorge al momento dell’importazione nella UE - e, inoltre, ritenendosi che l’importazione sussista solo quando le merci hanno lasciato la “prima” dogana del territorio comunitario – è evidente che tale imposta si estingue nei primi due casi in argomento (in cui la merce viene distrutta prima di lasciare il primo Ufficio doganale UE incontrato), mentre sopravvive nel terzo. In ordine all’IVA, poi, la Corte ha precisato che l’imposta in questione, ai sensi del citato Reg.77/388, sorge insieme all’obbligazione doganale, per cui si deve concludere che essa sia dovuta solo nei primi due casi, insieme con i diritti doganali, e non nell’ultimo.

**Stato della Procedura**

In data 29/4/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-230/08 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari.

**Scheda 9- Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-160/09 – ex art. 267 del TFUE**

“Regolamento (CEE) n. 1591/84 - Accordi di cooperazione tra la Comunità europea, da un lato, e l'accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

**Violazione**

La Corte di Giustizia UE è stata richiesta, dal Symvoulio (Grecia) di interpretare l'art. 4 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri, dall'altra. Tale Accordo, che incentiva gli scambi commerciali fra i paesi contraenti, è stato approvato dal Reg.to n. 1591/84. Il suddetto articolo 4 dispone che ciascuna parte, aderente alla Convenzione, estenda a tutte le altre - relativamente alle merci importate da queste ultime ovvero esportate in direzione di queste ultime - il “regime della nazione più favorita”. Al fine di intendere in che cosa consista l'anzidetto regime, è necessario rimandare alle disposizioni del GATT (accordo generale sui dazi e sul commercio) del 1947, art. 1. Quest'ultimo prevede che ogni parte aderente al GATT applichi - alle importazioni dalle altre parti contraenti e alle esportazioni in direzione delle altre parti contraenti - tutti i vantaggi riconosciuti, in materia, a qualsiasi altro paese (anche non contraente). Quindi ciascuna parte del GATT - ove applichi, anche solo ad un singolo Paese, un qualsivoglia vantaggio fiscale o normativo circa le importazioni o esportazioni, rispettivamente, da o verso quel paese - deve estendere tale vantaggio a tutte le altre parti che hanno aderito al GATT stesso. Detto regime, dal GATT 47, viene richiamato nell'art. 4 dell'Accordo di cooperazione, di cui sopra. Di conseguenza, con tale Accordo, la CEE si impegna ad applicare - alle importazioni dalle altre parti contraenti e alle esportazioni in direzione delle stesse - tutti i benefici applicati nei confronti di qualsivoglia paese (anche non aderente all'Accordo medesimo di cooperazione). Ora, nell'ambito di tali benefici, applicati dalla CEE verso altri paesi, rientrano quelli riservati alle banane provenienti dai Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico). Nei confronti delle esportazioni di banane da detti Stati, infatti, la CEE si è obbligata a non modificare, in peius, il trattamento vigente alla data dell'1/4/76 (allegato n. 5 alla 4° Convenzione di Lomè). Pertanto ne deriva che la CEE (e ora la UE), siccome riconosce alle banane importate dai paesi ACP tale trattamento di immobilità (stand still), dovrebbe estendere il medesimo, in quanto vantaggioso, anche alle banane importate dagli Stati membri aderenti all'Accordo di Cartagena, in base alla clausola della “nazione più favorita”. Al riguardo, è dubbia la compatibilità - con l'impegno assunto dalla CEE, in questo senso, con l'Accordo di cooperazione - della legge greca vigente all'epoca dei fatti. Quest'ultima, infatti, applicava alle banane importate dai Paesi aderenti all'Accordo di cooperazione (che erano soprattutto quelli aderenti all'Accordo di Cartagena), un'accisa e l'IVA, che non erano previste per le importazioni, nella CEE stessa, delle banane importate dai paesi ACP. In proposito, la Corte ha chiarito che, al momento della stipula dell'Accordo di cooperazione, non tutti i paesi, costituenti la controparte della CEE, risultavano aver aderito al GATT '47. Peraltro, non risultava dall'Accordo stesso che gli Stati, aderenti a quest'ultimo ma anche al precedente GATT 47, avessero voluto allargare, anche agli Stati non firmatari del predetto GATT, la clausola della nazione più favorita. Pertanto, l'estensione del regime “stand still”, di cui alla Convenzione di Lomè, sarebbe consentita solo alle importazioni di banane, nella UE, da paesi già aderenti al GATT 47 all'epoca dell'Accordo di cooperazione.

**Stato della Procedura**

In data 20/5/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-160/09 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari.

## Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-256/09	Ambito di applicazione del reg. (CE) del Consiglio n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.	sentenza	No
<b>Scheda 2</b> C-211/10	REg. n. 2201/2003 (reg. di Bruxelles II bis) – Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 – esecuzione di un'ordinanza di rientro di minore nello Stato di origine – decisione di affidamento di minore.	sentenza	No
<b>Scheda 3</b> C-444/07	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n.1346/2000 – Procedure di insolvenza – Rifiuto di riconoscimento, da parte di uno Stato membro, della decisione di aprire una procedura di insolvenza adottata dal giudice competente di un altro Stato membro nonché delle decisioni relative allo svolgimento ed alla chiusura di tale procedura.	sentenza	NO
<b>Scheda 4</b> C-518/08	Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi – Diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale – Direttiva 2001/84/CE – Beneficiari del diritto sulle successive vendite dopo la morte dell'autore dell'opera – Nozione di "aventi causa" –	sentenza	NO

**Scheda 1 – Giustizia****Rinvio pregiudiziale n. C-256/09 - ex art. 267 del TFUE**

"Ambito di applicazione del reg (CE) del Consiglio n. 2201/2003"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

La Corte di Giustizia viene richiesta, dal Bundesgerichtshof (Germania), di interpretare il regolamento n. 2201/2003. Quest'ultimo – per ragioni di unità di disciplina nell'ambito, specifico, della materia concernente i provvedimenti a tutela dei minori di età - ha istituito un sistema per cui le "decisioni", assunte dalle competenti autorità di uno Stato membro UE in tema di responsabilità genitoriale, sono assistite dal carattere dell'extraterritorialità. Per tanto, esse godono di automatico riconoscimento ed esecuzione nel territorio di tutti gli altri Stati membri (art. 21 e segg. del regolamento medesimo). La Corte ha chiarito che tali decisioni, cui il regolamento attribuisce efficacia in tutta l'area UE, sono soltanto quelle adottate dai soggetti da considerarsi competenti in base alle norme contenute nello stesso regolamento, precisamente agli artt. 8-14. Questi stabiliscono, principalmente, che le autorità competenti per i provvedimenti relativi alla "potestà dei genitori" (fra cui il provvedimento che attribuisce ad un solo genitore l'affidamento del minore stesso) sono i giudici dello Stato membro nel cui territorio il minore medesimo "risiede" abitualmente. Quindi, solo i provvedimenti, che promanano da tali soggetti, sono investiti di un'efficacia "extraterritoriale". Tuttavia, il regolamento stesso ha introdotto una norma speciale, per fronteggiare l'evenienza che il minore, occasionalmente, si trovi nel territorio di un altro Stato membro diverso da quello sopra indicato e si ponga, altresì, l'urgenza di assumere un provvedimento in modifica di quello emesso dall'autorità giudiziaria competente, che è quella che appartiene appunto, allo Stato dove il minore abitualmente risiede (si pensi, ad esempio, ad un minore che, trovandosi all'estero con il genitore non affidatario, necessita di un imprevisto ed urgente intervento chirurgico, per cui si richiede un provvedimento che, modificando il previo provvedimento di affidamento, autorizzi in via straordinaria il genitore non affidatario ad esprimere il consenso al trattamento in questione). Pertanto, il regolamento ha previsto, con l'art. 20, che ove sussistano ragioni di urgenza, il provvedimento inerente la potestà genitoriale può essere validamente emesso anche dalle autorità dello Stato in cui si trovi temporaneamente il minore stesso, anche se esse non risulterebbero normalmente competenti per gli artt. 8-14 predetti. I provvedimenti di cui all'art. 20 sono, quindi, idonei a derogare a quelli già emessi dalle autorità normalmente competenti. Tuttavia, a differenza di questi ultimi, i provvedimenti ex art. 20 hanno una validità puramente limitata alla durata della situazione emergenziale e, peraltro, non sono muniti di extraterritorialità: infatti la deroga, da essi applicata ai provvedimenti già assunti dalle autorità competenti ai sensi degli artt. 8-14, opera soltanto entro i confini dello Stato membro in cui sono stati emessi.

**Stato della Procedura**

Il 15/7/10 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-256/09 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente ordinanza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 2 – Giustizia****Rinvio pregiudiziale n. C-211/10** - ex art. 267 del TFUE

"Reg. n. 2201/2003 – Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

La Corte di Giustizia viene richiesta, dall'Oberster gerichtshof (Austria), di interpretare il regolamento n. 2201/2003, in particolare la disciplina applicabile nel caso di sottrazione internazionale di minori. Dal combinato disposto del regolamento in oggetto e della Convenzione dell'Aja del 1980, risulta dunque quanto segue. Quando un soggetto ha la custodia di un minore - riconosciutagli in base alle norme vigenti nello Stato dove il minore ha la residenza abituale - la sottrazione del minore, che avvenga in violazione di tale custodia (cioè senza il consenso del titolare di questa) deve ritenersi "illecita". L'intestatario stesso della custodia, quindi, può chiedere il ritorno del minore sottratto. A tale scopo, tuttavia, egli deve rivolgersi alle autorità dello Stato dove il minore è stato illecitamente trasferito. In tal caso, quand'anche l'autorità adita respinga l'istanza di ritorno del minore (può farlo se ricorrono determinate circostanze di cui al regolamento stesso), tale provvedimento di rigetto non avrebbe effetto se un diverso provvedimento, adottato dalle competenti autorità del luogo dove il minore aveva la sua residenza abituale, ordinasse detto ritorno. Tuttavia, sono previste delle condizioni in presenza delle quali la "prevalenza" delle decisioni, adottate dal giudice del luogo dove il minore abitualmente risiede, verrebbe meno. Una di tali condizioni è quella per cui la medesima competente autorità dello Stato di residenza del minore abbia, precedentemente, emanato un'altra decisione relativa all'affidamento del minore, la quale "non preveda il rientro del minore stesso". In altri termini, emanando una decisione dotata di tale contenuto, è come se il giudice suddetto, dotato di competenza "primaria" in ordine alle questioni di interesse del minore, si spogli della sua stessa competenza, trasferendola alle autorità dello Stato nel cui territorio il minore è stato illecitamente trasferito. In proposito, si chiedeva alla Corte di chiarire se detto provvedimento di affidamento nel quale "non fosse previsto il rientro del minore stesso" - idoneo a destituire della sua competenza l'autorità che normalmente ne è titolare - potesse essere ravvisato non solo in un provvedimento definitivo emesso da tale autorità, ma anche in un provvedimento di natura puramente cautelare e provvisoria. La Corte ha negato tale possibilità, dichiarando che l'autorità normalmente competente per l'interesse del minore (quella dello Stato in cui egli risiede) può spogliarsi della medesima propria competenza solo con un provvedimento, che non contempli il rientro del minore, di tipo "definitivo". Infatti, solo i provvedimenti definitivi vengono adottati previo espletamento di un'istruttoria esauriente, a differenza di quelli provvisori che suppongono un procedimento di cognizione puramente sommario e approssimativo degli elementi rilevanti della vicenda, come tale insufficiente a giustificare un trasferimento di competenza come quello di cui sopra.

**Stato della Procedura**

Il 15/7/10 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-256/09 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente ordinanza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 3 – Giustizia****Rinvio Pregiudiziale n. C-444/07**– ex art. 267 del TFUE."Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 1346/2000  
**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Sad Rejonowy w Gdansk (Polonia), di interpretare alcune norme del regolamento n.1346/2000, come modificato dal reg.to n.603/2005, sulle procedure di insolvenza. Nel caso di specie era stata aperta, in Polonia, una procedura di insolvenza a carico di una società con sede legale, come da statuto, ubicata nello stesso Stato membro. Alcuni giorni dopo, alcuni beni di proprietà della società suddetta, localizzati presso una filiale in Germania, erano stati sottoposti a sequestro su ordine della competente autorità tedesca. Pertanto, si richiedeva alla Corte di chiarire, alla luce delle norme europee, se fosse possibile al curatore responsabile della stessa procedura di insolvenza - nominato dal giudice polacco - di ritenere inefficaci gli atti conservativi disposti in Germania e, quindi, di richiamare in Polonia - come facenti parte dei beni dell'impresa in liquidazione - i cespiti sequestrati dalle autorità tedesche. In particolare, la Corte è stata richiesta di interpretare il combinato disposto degli artt. 3,4,16,17 e 25 del regolamento di cui sopra, dal quale risulta: che l'apertura delle procedure di insolvenza, nei confronti di un'impresa, spetta normalmente alle competenti autorità dello stesso Stato membro in cui lo statuto dell'impresa ha ubicato la sede legale; che la decisione di apertura della procedura - così come tutte le altre decisioni assunte, in seguito, dal medesimo giudice - non appena efficaci nello Stato in cui sono adottate, lo divengono automaticamente in tutti gli altri Stati membri; che alla procedura di insolvenza si applica, dall'inizio alla fine, la legge vigente nello Stato membro in cui ne è stata disposta l'apertura; che, comunque, anche dopo l'apertura della predetta procedura di insolvenza, è concesso ai giudici di uno Stato membro, diverso da quello di apertura, di attivare a loro volta una procedura di insolvenza "secondaria", sempre che, nel secondo Stato membro, esista una dipendenza dell'impresa e limitatamente ai beni ivi esistenti. Pertanto, la Corte ha chiarito che la rilevanza di tale procedura, c.d. di insolvenza "secondaria", rappresenta un'eccezione alla regola, sopra riportata, in base alla quale si ritiene che soltanto la legge dello Stato in cui si è aperta la procedura principale - nonché le decisioni del giudice che ha disposto l'apertura stessa - sono efficaci nell'ambito di tutti gli Stati membri e si impongono alle autorità di tutti i Paesi UE. Quindi, poiché un'eccezione deve essere interpretata restrittivamente, la Corte ha aggiunto che, nell'ambito di essa, non rientra il caso di un mero sequestro di beni dell'impresa, presso una dipendenza sita in uno Stato membro diverso da quello di apertura. Tale ipotesi, infatti, risulta differente da quella dell'applicazione di una procedura di insolvenza "secondaria". Quindi, tale sequestro non paralizzerà la decisione del giudice polacco in ordine al rientro, in Polonia, dei cespiti in questione.

**Stato della Procedura**

Il 21/1/10, la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C-444/07, ex art. 267 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 4 - Giustizia****Rinvio pregiudiziale n. C-518/08--** ex art. 267 del TFUE

"Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

La Corte di Giustizia UE è stata richiesta, dal Tribunal de Grande Instance (Francia), di interpretare l'art. 6 della dir.va 2001/84/CE, sul diritto dell'autore di un'opera d'arte, figurativa o letteraria, ad un compenso sulle vendite della stessa opera, successive a quella fra l'autore e il primo acquirente. L'articolo suddetto, in particolare, stabilisce che il diritto in questione, dopo la morte dell'autore, si trasmette ai suoi "aventi causa", nozione, quest'ultima, ricomprensiva non solo degli eredi legittimi, ma anche degli eredi per testamento e dei legatari. Al riguardo, la Corte viene interpellata sul se - alla stregua dell'interpretazione di tale articolo - si deve ritenere incompatibile con esso una norma nazionale la quale - come quella vigente in Francia - preveda, in caso di morte dell'autore, che il diritto in oggetto spetti esclusivamente ai suoi "eredi legittimi", con esclusione del legatario e di altri aventi causa. La soluzione fornita dalla Corte si fonda sulla considerazione della finalità sottesa alla stessa dir.2001/84. Quest'ultima, introducendo regole uniformi sul diritto in questione, valide in tutti i Paesi membri, persegue un duplice scopo. Infatti, da una parte si garantisce che in tutti gli Stati UE - non solo in quelli ove tale diritto era già ammesso dall'ordinamento interno - l'autore possa ritrarre un vantaggio dalle vendite successive; dall'altra, si è inteso ovviare ad una situazione di difformità fra gli ordinamenti nazionali, che falsava la concorrenza all'interno del mercato comune. Alcuni di tali ordinamenti, infatti, non prevedevano il diritto in oggetto, o gli attribuivano un importo inferiore rispetto a quello stabilito in altri Stati membri. Di conseguenza, gli operatori del settore preferivano negoziare le opere d'arte nel Paese membro ove il diritto in parola non esisteva, o era previsto per un'aliquota inferiore. Il tutto con pregiudizio delle case d'asta, nonché dei mercanti d'arte, degli Stati membri in cui il diritto medesimo assumeva un importo maggiore. Quindi, gli operatori di alcuni Stati membri si trovavano in condizioni di maggior vantaggio concorrenziale rispetto a quelli di altri Stati. La Corte rammenta inoltre come, con le direttive, la UE non disciplini nel dettaglio una certa materia, ma semplicemente fissa regole comuni "minime", consentendo al legislatore nazionale di regolare la materia stessa con norme più specifiche, sempre che non siano in contrasto con le direttive stesse. Venendo al caso concreto, si deve concludere che una norma, emanata dal legislatore nazionale, sarebbe incompatibile con la dir. 2001/84 solo ove consentisse, contro gli scopi di quest'ultima, il distorcimento della concorrenza nel mercato comune. Pertanto, si ritiene che le disposizioni francesi, come sopra descritte, non inficino le regole concorrenziali all'interno del mercato UE, in quanto la circostanza per cui solo gli eredi ex lege - e non altri aventi causa - sono chiamati a succedere nel diritto dell'autore sulle vendite successive, non attribuisce agli operatori di uno Stato membro una posizione di privilegio rispetto a quelli degli altri Stati dell'Unione.

**Stato della Procedura**

In data 15 aprile 2010 la Corte di Giustizia UE ha deciso la causa C-518/08, ex art. 267 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

## Lavoro e Affari Sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C- 286/09 e C- 287/09	Artt. 17, 39 e 42 del TCE – Reg. n. 1408/71 – periodi di assicurazione compiuti nel regime previdenziale sotto la legislazione di ciascuno Stato membro – periodi di assicurazione compiuti nel regime previdenziale applicabile ai dipendenti delle Istituzioni comunitarie. Sistema della totalizzazione e prorattizzazione per il riconoscimento del diritto ad una data prestazione. (Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro)	sentenza	Si
<b>Scheda 2</b> C- 471/08	Direttiva 92/85/CEE Artt. 5 e 11, punto 1 – Politica sociale – Protezione della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento – Mantenimento di una retribuzione e/o versamento di un’indennità adeguata.	sentenza	No
<b>Scheda 3</b> C- 98/09	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE –Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Clausola 8 – Indicazioni da includere in un contratto di lavoro a tempo determinato concluso per sostituire un lavoratore assente – Riduzione del livello generale di tutela offerto ai lavoratori –	sentenza	NO
<b>Scheda 4</b> C-395/08 e 396/08	Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno – Calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione	sentenza	Si
<b>Scheda 5</b> C-229/08	Direttiva 2000/78/CE – Art. 4, n. 1 – Divieto delle discriminazioni fondate sull’età – Disposizione nazionale che fissa a 30 anni l’età massima di assunzione di funzionari nell’ambito dell’impiego dei vigili del fuoco – Obiettivo perseguito – Nozione di requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa	sentenza	No
<b>Scheda 6</b> C-542/08	Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Indennità speciale di anzianità di servizio dei professori universitari prevista da una normativa nazionale la cui incompatibilità con il diritto comunitario è stata constatata con sentenza della Corte – Termine di prescrizione – Principi di equivalenza e di effettività	sentenza	No

<b>Scheda 7</b> C-124/09	Regolamenti (CEE) nn. 3820/85 e 3821/85 – Trasporti su strada – Obbligo di iscrizione – Periodi di riposo e altri tempi di lavoro – Tempo trascorso per recarsi nel luogo di presa in consegna di un veicolo munito di un apparecchio di controllo – Nozione di “sede dell’azienda”»	sentenza	No
-----------------------------	--	----------	----

**Scheda 1 – Lavoro e Affari Sociali****Rinvio pregiudiziale n. C-286/09 e C-287/09 - ex art. 267 del TFUE**

"Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Funzionari"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Lavoro e Politiche Sociali.**Violazione**

La Corte di Appello di Roma richiede alla Corte di Giustizia di interpretare l'art. 39 del Trattato CE, nonché le norme del reg.to n. 1408/1971, relativo al regime di sicurezza sociale dei lavoratori che operano, per periodi diversi, in differenti Stati membri della UE. L'art. 45 n. 1 del regolamento stesso dispone che - nel caso in cui la legislazione sociale, vigente in uno Stato UE, subordini il diritto alla pensione del lavoratore alla maturazione di un certo periodo di assicurazione - la stessa legislazione debba computare, nel periodo assicurativo anzidetto, anche quello trascorso sotto la legislazione di un altro Stato dell'Unione. Tale disciplina attua il principio della "libertà di circolazione" di cui al menzionato art. 39 TCE, in quanto che, ove non gli venisse riconosciuto il cumulo dei periodi assicurativi, il lavoratore medesimo verrebbe scoraggiato dal recarsi a lavorare all'estero, con conseguente lesione della propria libertà di spostarsi al di fuori dello Stato di provenienza. Nel caso concreto, alcuni lavoratori italiani, già iscritti alla previdenza INPS per un breve periodo di tempo - inidoneo alla maturazione della pensione di vecchiaia in base alla legge italiana - si erano in seguito trasferiti a lavorare presso istituzioni delle Comunità europee, ivi maturando ulteriori periodi assicurativi in forza del relativo regime pensionistico. Al ritorno in Italia gli stessi lavoratori, chiedendo alcune rate di pensione rapportate al periodo di iscrizione all'INPS, vedevano respinta la loro richiesta, in quanto il diritto alla pensione non si sarebbe maturato per essere stati iscritti quei lavoratori, allo stesso regime INPS, per troppo breve tempo. Con il che, le autorità italiane mostravano di non aver considerato, ai fini del computo dei requisiti per il diritto alla pensione, il periodo assicurativo presso le Comunità. Ci si chiedeva quindi se una tale posizione confliggesse con il reg.to 1408/71, sopra citato. Al riguardo, la Corte chiariva che, nel caso considerato, il cumulo dei periodi pensionistici non trovasse la sua giustificazione nel suddetto regolamento: quest'ultimo, infatti, si applicherebbe solo ove il lavoratore si spostasse all'interno di diversi "Stati membri" e non, come nella fattispecie, dall'Amministrazione delle Comunità europee (che non sono Stati ma organizzazioni internazionali) a quella di uno Stato membro di tali Comunità. Piuttosto, lo stesso cumulo doveva essere riconosciuto in base al diverso regolamento 29/2/1968, n. 259, il cui Allegato VIII prevede, all'art. 11, che il lavoratore, dimettendo le sue funzioni presso le Comunità, per entrare al servizio di un'"organizzazione" che abbia concluso un "accordo con le Comunità" medesime (in tali "organizzazioni" rientrano gli Stati facenti parte delle Comunità stesse), ha diritto alla valutazione, nei presupposti assicurativi, anche dei periodi assicurativi presso le suddette Comunità.

**Stato della Procedura**

Il 9/7/10 la Corte ha deciso ex art. 267 TFUE le cause C-286/09 e C-287/09.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla presente sentenza potrebbero derivare maggiori oneri previdenziali.

**Scheda 2 – Lavoro e Affari Sociali****Rinvio pregiudiziale n. C- 471/08** - ex art. 267 del TFUE

"Politica sociale–Direttiva 92/85/CEE"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Lavoro e Politiche Sociali.**Violazione**

La Corte di Giustizia UE è stata richiesta, da un giudice finlandese, di interpretare l'art. 11, punto 1, della direttiva n. 92/85/CEE, relativa alla tutela, sul lavoro, delle lavoratrici gestanti, puerpere o allattanti. In particolare, l'articolo menzionato stabilisce che ove il datore disponga, nei confronti delle lavoratrici suddette, una modifica delle condizioni di lavoro o dell'orario, ovvero l'assegnazione ad altre mansioni - in quanto misure necessarie per preservare la salute della madre e/o del feto - esse lavoratrici conservino, durante il periodo interessato da tale provvedimento, i diritti sorgenti dal contratto di lavoro, compreso quello al mantenimento della retribuzione ed al versamento di un'indennità adeguata. Nella fattispecie, si chiedeva alla Corte di chiarire se tali norme si dovessero interpretare nel senso per cui la lavoratrice - pur trasferita, in ragione della gravidanza, a mansioni di inquadramento inferiore a quelle rivestite prima del trasferimento stesso - conservasse il diritto alla medesima retribuzione che aveva percepito in precedenza. Al riguardo, la Corte ha stabilito che scopo della direttiva non è di fornire una tutela "massima" alle lavoratrici che versino nelle condizioni di cui sopra, da intendersi, come tale, quella tutela che si esprimerebbe nel concedere alle stesse una retribuzione identica a quella percepita prima del trasferimento. Pertanto, una normativa nazionale che non garantisca alle lavoratrici, nelle circostanze in questione, il trattamento retributivo originario, non sarebbe contraria all'ordinamento comunitario. In ogni caso, la direttiva intende apprestare una tutela "minima" a favore delle categorie in questione, nel senso che gli Stati membri, che pure godono di ampia libertà nel disciplinare la materia, debbono comunque conformarsi ai seguenti principi: alle lavoratrici spostate temporaneamente ad altre mansioni, per la loro gravidanza, la legge nazionale non può mai attribuire un reddito inferiore a quello spettante alle lavoratrici normalmente preposte alle medesime mansioni. In secondo luogo, detta retribuzione dovrà sempre includere, oltre alla parte c.d. "di base", anche quelle componenti del precedente stipendio strettamente connesse allo "status" della lavoratrice e quindi non dipendenti dalle circostanze peculiari all'attività precedente (tipo: integrazioni dovute all'anzianità o alla professionalità). Viceversa, la direttiva non prevede che alle lavoratrici in questione siano garantite quelle componenti del precedente reddito che, riferendosi a specifiche condizioni dell'attività ante-trasferimento, non sono ravvisabili in ordine alle mansioni temporaneamente esercitate a cagione della loro gravidanza.

**Stato della Procedura**

Il 1° luglio 2010 la Corte di Giustizia ha deciso ex art. 267 TFUE la causa C-471/08

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari

**Scheda 3 – Lavoro e Affari sociali**

Rinvio pregiudiziale n. 98/09 - ex art. 267 del TFUE .

“Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Clausola 8 n. 3”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali

**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Tribunale di Trani, di interpretare la clausola 8, n. 3, dell'Accordo quadro del 18/3/1999, allegato alla direttiva 70/1999 di attuazione dell'Accordo stesso. Con gli atti menzionati, è stata predisposta una particolare tutela nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, in quanto più di altri esposti al rischio di abusi. Pertanto, il ricorso a tale schema di impiego viene consentito solo nel rispetto di specifiche condizioni (clausola 5 dell'Accordo), allo scopo di evitare che, mediante il contratto a termine, il datore di lavoro intenda solo evitare la stipula di un contratto a tempo indeterminato, per eludere le garanzie ad esso connesse. Inoltre, la clausola 8 n. 3 dell'Accordo dispone che – nel caso in cui le norme di uno Stato membro, vigenti prima del recepimento in esso della direttiva che attua l'Accordo, siano eventualmente più garantistiche, per il lavoratore, di quanto non sia l'Accordo medesimo – tali maggiori garanzie dovrebbero pur sempre essere rispettate. Con riguardo all'Italia, la dir.va 70/1999 che attua l'Accordo quadro è stata recepita con D.Lgs. 368/2001, il quale ha, ovviamente, abrogato la disciplina interna fino ad allora applicata al lavoro a tempo determinato, di cui alla legge 230/1962. Quest'ultima conteneva, fra l'altro, una disposizione garantistica secondo la quale, nel caso il lavoratore a termine fosse assunto per sostituire altro lavoratore assente, il relativo contratto doveva menzionare sia il nome del sostituito che le ragioni della sostituzione (art.1, co 2, lett. b). Era dubbio, dunque, se il D.Lgs 368/2001 - che in recepimento della direttiva 1999/70 ha abrogato le citate disposizioni della l. 230/62 - fosse in conflitto o meno con la clausola 8 n. 3 dell'Accordo quadro richiamato nella stessa direttiva, secondo cui il recepimento dell'Accordo stesso (incorporato nella stessa dir. 70/1999) non può consentire l'introduzione di un trattamento, circa il lavoro a termine, peggiorativo di quello antevigente. In proposito, la Corte ha chiarito che tale questione esula dalla sua competenza per rientrare in quella del giudice del rinvio, ma che spetta comunque alla Corte fornire, allo stesso giudice nazionale, i criteri che informino la sua valutazione. Pertanto, si sottolinea innanzitutto che il conflitto, fra la norma europea e quella interna, è ravvisabile solo previa comparazione di tutte le garanzie, disposte nel complesso dalla dir. 1999/70, con tutte le garanzie approntate dalla previgente l. 230/62. In secondo luogo, il giudice interno dovrebbe chiedersi se il recepimento della direttiva diminuisce o meno il “livello generale di tutela” dei lavoratori a tempo determinato. Pertanto - anche ammesso che le garanzie disposte dalla direttiva fossero meno cospicue di quelle previste dalla legislazione precedente - la clausola 8 verrebbe violata solo se i lavoratori a termine, ingaggiati a fini sostitutivi (ai quali attiene la scomparsa dell'obbligo di menzione, in contratto, degli elementi predetti), costituissero una porzione considerevole di tutti i lavoratori assunti a termine.

**Stato della Procedura**

Il 24/6/10 la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-98/09, ex art. 267 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 4- Lavoro e Affari Sociali**

**Rinvio pregiudiziale n C – 395/08 e 396/08**– ex art. 267 del TFUE.

“Direttiva 97/81/CE - Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Parità di trattamento”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali.

**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dall'Appello di Roma, di interpretare alcune disposizioni della direttiva 97/81, che attua, incorporandolo, l'Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale. Si tratta, al riguardo, delle clausole dello stesso Accordo quadro nn. 1, 4 e 5, n. 1. Dal loro complesso, risulta che gli Stati membri debbono applicare, ai lavoratori impiegati secondo questa modalità, le stesse “condizioni di impiego” riservate ai lavoratori a tempo pieno (clausola 4). Ora, al giudice del rinvio si appellavano alcuni componenti del “personale di volo” dell'Alitalia. Questi adducevano che il loro lavoro, in ragione della stessa sua natura, era stato organizzato nell'unica forma possibile, consistente nel modello “part-time verticale ciclico”. In base a tale schema, si prevedeva che i lavoratori lavorassero per un orario giornaliero “normale”, ma limitatamente ad alcune settimane o ad alcuni mesi dell'anno. Ora, dal combinato disposto del D. Lgs n. 61/2000 e del D. L. n. 463/1983, risulta che in Italia, nel calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori - che è presupposto per il diritto alla pensione – vengono conteggiate solo le “settimane” lavorate. Ne deriva, dunque, uno svantaggio per i lavoratori del caso concreto, per il fatto, già menzionato, di non lavorare tutte le settimane del mese o dell'anno. Il trattamento “in peius” riservato, quindi, ai lavoratori “part-time verticale ciclico” - rispetto ai lavoratori a tempo pieno e anche a quelli part-time orizzontale (questi ultimi lavorano tutte le settimane dell'anno, con orario giornaliero ridotto) – si presentava come inconciliabile con la menzionata clausola 4 dell'Accordo quadro, secondo la quale i lavoratori a tempo parziale non possono subire l'applicazione di “condizioni di impiego” meno favorevoli rispetto a quelle di cui godono i lavoratori a tempo pieno. In proposito, la Corte ha valutato se il concetto di “condizioni di impiego” ricomprendesse, accanto agli aspetti organizzativi del lavoro, anche quelli “economici”, quali il diritto alla pensione e le sue modalità. Al riguardo, la risposta è stata positiva – considerando che i citati Accordo quadro e dir. 97/81 sono orientati a fornire ai lavoratori “part-time” una tutela particolarmente intensa. Perciò, una normativa interna che, riguardo ai lavoratori “part-time verticale ciclico”, non considerasse le settimane “non lavorate” nel computo di detta anzianità, contrasterebbe con la clausola predetta. Parimenti, tale normativa nazionale confliggerebbe con le clausole nn.1 e 5, n. 1, dirette all'incentivazione del ricorso al lavoro part-time. Infatti, il mancato conteggio, nell'ambito dell'anzianità contributiva, delle settimane non lavorate, distoglierebbe i lavoratori dall'accettare i termini del tipo di part-time in argomento, piuttosto che incoraggiarli.

**Stato della Procedura**

Il 10/6/2010 la Corte di Giustizia ha deciso le cause riunite C-395/08 e 396/08 (art. 267 TFUE).

In seguito, il Ministero del Lavoro ha interessato la competente Direzione affinché si provvedesse ad una modifica della normativa censurata dalla Corte di Giustizia stessa.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla presente sentenza derivano oneri finanziari in termini di maggiori spese previdenziali, dovute all'incremento degli aventi diritto alla pensione per anzianità contributiva.

**Scheda 5- Lavoro e Affari Sociali****Rinvio pregiudiziale n C – 229/08 – ex art. 267 del TFUE.**

"Direttiva 2000/78/CE – Art. 4, n. 1 – Divieto di discriminazioni in base all'età"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali.**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Verwaltungsgericht (Germania), di interpretare le disposizioni della direttiva 2000/78/CE. Tale direttiva vieta che, relativamente all'occupazione e alle condizioni di lavoro, i soggetti subiscano varie discriminazioni, fra cui quella relativa all'età. In proposito, assumono rilievo gli artt. 4 e 6 della suddetta direttiva, i quali disciplinano, rispettivamente, ipotesi differenti. Il primo, infatti - posto per fermo il divieto generale di discriminazione in base all'età - stabilisce che alcune differenze di trattamento, collegate a criteri anagrafici, non costituiscono "discriminazioni" qualora siano rivolte ad un obiettivo che le giustifichi. L'art. 6, invece, dispone che anche le differenze di trattamento, integranti "discriminazioni" in senso proprio, possono essere consentite se ragionevolmente giustificate da uno scopo legittimo, nonché dalla congruità dei mezzi all'uopo impiegati. Pertanto, viene richiesto alla Corte UE di chiarire se tale normativa comunitaria contrasti con una legge interna, la quale stabilisca l'età massima di 30 anni ai fini dell'assunzione nel "servizio tecnico dei vigili del fuoco". In proposito il giudice del rinvio, ritenendo che la norma citata recasse una "discriminazione", chiedeva alla Corte di precisare, tuttavia, se essa potesse essere ammessa in base alle giustificanti di cui all'art. 6 predetto. Si chiedeva quindi alla Corte se, nella fattispecie, si ravvisassero le seguenti finalità e se queste consentissero il superamento del divieto: ad esempio l'esigenza - mediante reclutamento di personale giovane, che presumibilmente sarebbe andato in pensione più tardi - di garantire che il lavoratore assunto permanesse più a lungo nel servizio, così da ripagare il datore delle spese sostenute per la sua formazione; o l'esigenza di contenere la spesa previdenziale, il cui aumento la legge tedesca collega all'aumento dell'età del lavoratore. In risposta, la Corte ha chiarito che il caso considerato non rientrerebbe nell'art. 6 quanto, piuttosto, nell'art. 4, per cui deve valutarsi alla luce di tale articolo. Infatti, con il divieto di assunzione dei vigili del fuoco sopra ai 30 anni, la legge non vorrebbe tanto raggiungere le finalità indicate dal giudice del rinvio, quanto, piuttosto, garantire che l'espletamento del servizio di cui si tratta, richiedente requisiti di particolare destrezza e resistenza fisica, sia affidato a soggetti che raggiungano l'età di 45-50 anni al più tardi e che, pertanto, subiscano al più tardi il declino della capacità lavorativa. Quindi, una norma così finalizzata sembrerebbe, più che una discriminazione "accettabile" in via straordinaria (art. 6), una "non discriminazione". Infatti - come al 18° Considerando della direttiva 2000/78 - la medesima non può avere l'effetto di costringere taluni organismi, fra cui quelli di "soccorso" (nei quali rientrano i vigili del fuoco), ad assumere, in ossequio al principio della parità di trattamento, personale privo di quei requisiti che, soli, garantiscono l'operatività del servizio in questione.

**Stato della Procedura**

Il 12/1/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-229/08 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari.

**Scheda 6- Lavoro e Affari Sociali****Rinvio pregiudiziale n C – 542/08 – ex art. 267 del TFUE.****“Art. 39 CE e 7, n. 1, del reg. (CE) n. 1612/68 – Riconoscimento di indennità speciale”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali.****Violazione**

La Corte UE è stata richiesta, da un giudice austriaco, di interpretare l'art. 7 del reg.to n. 1612/68. Questo prevede che il lavoratore di uno Stato UE non subisca, nel territorio degli altri Stati UE, discriminazioni rispetto ai lavoratori nazionali, in ordine alle condizioni di lavoro. Ora, una normativa austriaca disponeva che un professore universitario che vantasse, fra l'altro, di aver operato, per 15 anni, esclusivamente presso Università interne, avesse diritto ad una indennità "speciale" di anzianità. Pertanto, a dispetto delle norme europee predette, una legge interna discriminava i lavoratori migranti da altri Stati UE (che, come provenienti da esperienze all'estero, più difficilmente, rispetto a quelli domestici, avrebbero potuto maturare 15 anni di attività in Austria, con ciò venendo estromessi dall'erogazione predetta). Con la sentenza Kobler (CGCE – 2003), con la quale si censurava la disciplina nazionale in oggetto, il legislatore austriaco consentiva infine il cumulo, a fini previdenziali, dei periodi lavorativi spesi nei Paesi SEE (fra cui quelli UE), con quelli trascorsi in Austria. Tuttavia, la "prescrizione" relativa alle rate di indennità, calcolate in base al cumulo suddetto, non veniva "sospesa" per il periodo precedente la stessa sentenza "Kobler". Ne derivava che numerose rate risultavano comunque prescritte, per mancato esercizio del relativo diritto nel periodo antecedente la sentenza medesima. Il giudice del rinvio, al riguardo, rilevava tuttavia che – essendo stati i cittadini UE all'oscuro, prima della "Kobler", del fatto che la normativa austriaca era comunitariamente illegittima, laddove non consentiva il "cumulo" di cui sopra - era scusabile che i professori, già operanti presso Università SEE, agissero, per ottenere il cumulo medesimo, solo in seguito alla sentenza in oggetto. Si chiedeva, quindi, se una norma interna - assoggettante un diritto comunitario alla prescrizione, per mancato esercizio dello stesso, anche quando il titolare ne ignorasse, scusabilmente, l'esistenza – ledesse o no il principio, anch'esso comunitario, dell'"effettività" di tale diritto. In merito, la Corte ha invocato il criterio dell'"equivalenza", per cui nessuna lesione dovrebbe ravvisarsi, al riguardo, quando altre norme interne ammettessero, per diritti "simili" ma di rilievo puramente nazionale, forme di prescrizione meno gravose. Ora, poichè il diritto austriaco applica la prescrizione, in caso di ignoranza incolpevole dell'esistenza del diritto stesso, anche a diritti di rilevanza puramente interna ma, rispetto a quello comunitario, di natura "simile" (in quanto anch'essi spettanti al professore universitario ed aventi ad oggetto la rivalutazione dell'indennità speciale) si deve concludere che la legge austriaca estende a posizioni di interesse - sia pure riconosciute solo dall'ordinamento interno - lo stesso regime prescrizionale applicato al diritto, "affine", in precedenza menzionato, dotato di rilievo comunitario in quanto sorgente dall'adeguamento della normativa interna alle norme europee sulla parità di trattamento.

**Stato della Procedura**

Il 15/4/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-542/08 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari.

**Scheda 7- Lavoro e Affari Sociali****Rinvio pregiudiziale n C – 124/09 – ex art. 267 del TFUE.****“Regolamenti (CEE) nn. 3820/85 e 3821/85 – Trasporti su strada – Obbligo di iscrizione”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali.****Violazione**

La Corte UE è stata richiesta, dal Raadvanstate (Paesi Bassi), di interpretare la nozione di “sede” dell’azienda, di cui al punto 21 della sentenza 18/1/2001 (C-297/99), nonché l’art. 1, punto 5, del regolamento n. 3820/1985, in materia di tutela dei lavoratori del settore del trasporto su strada. La sentenza predetta si fonda, a sua volta, sull’interpretazione del reg.to3820/1985, sopra citato, segnatamente ove stabilisce che il “conducente” di un mezzo di trasporto su strada deve ottenere determinati “periodi di riposo”, di estensione variabile in relazione alla durata del “periodo di lavoro” (ad es: per un periodo lavorativo di 24 ore, al conducente spetta un riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive). Nella sentenza stessa, la Corte di giustizia sottolineava che il suddetto concetto di “periodo lavorativo” non comprende, soltanto, il tempo impegnato nella guida del veicolo medesimo, ma includerebbe altresì i tempi interessati dagli spostamenti necessari, al conducente, per recarsi presso il luogo di presa in consegna del veicolo medesimo. Tale luogo, comunque, non dovrebbe coincidere nè con il domicilio di esso conducente, né con la “sede” del datore di lavoro, altrimenti non potrebbe essere mai conteggiato nel “periodo lavorativo”. Nell’ambito del giudizio dante causa al presente rinvio, quindi, si chiedeva alla Corte di meglio circostanziare il concetto di “sede” dell’impresa. In risposta, la Corte chiariva che detta “sede” non coincide con quella che si consideri tale, in base all’organizzazione oggettiva dell’azienda. Essa deve piuttosto riconoscersi nell’infrastruttura specifica, che effettivamente è di riferimento al conducente medesimo, per l’attività espletata. Quindi, “sede” del datore, ai fini di cui si tratta, non sarà tanto la sede “legale” dell’impresa quanto il centro di localizzazione di impianti per la gestione della sua ordinaria attività economica. D’altra parte, in quanto la nozione di “sede” suppone una certa “stabilità” - dal punto di vista del lavoratore, come prima sottolineato - essa non può riferirsi a qualsiasi impianto presso il quale il lavoratore stesso si trova ad iniziare o terminare il suo tragitto, anche in via occasionale, ma coincide sempre con il luogo che assurge – con regolarità – a termine iniziale e finale del servizio. La Corte precisa inoltre, in relazione alla richiesta interpretazione del Reg. 124/09, che nel concetto di “periodo di riposo”, in esso menzionato, non può rientrare il tempo trascorso dal conducente per recarsi nel luogo di cui sopra, anche se alla guida del mezzo utilizzato per spostarsi si trovava un altro soggetto. Infatti, anche durante il trasporto ad opera di altri, il “conducente”, che dovrà successivamente guidare il veicolo, viene comunque assoggettato a stress, per cui tali tempi preliminari, ferme restando le condizioni di cui sopra, si ascrivono sempre al “periodo lavorativo” e come tali sono computati ai fini della concessione dei relativi periodi di riposo.

**Stato della Procedura**

Il 29/4/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-124/09 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari.

## Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-35/09	Artt. 43 e 49 TCE – Libertà di stabilimento – libera prestazione dei servizi – Organizzazione di scommesse sulle competizioni sportive assoggettate ad un monopolio pubblico a livello di un Land – Misura restrittiva realmente destinata a ridurre le occasioni di gioco e a limitare le attività di gioco d’azzardo in modo coerente e sistematico – Insussistenza di obbligo di mutuo riconoscimento	sentenza	No
<b>Scheda 2</b> C-384/08	Artt. 43 CE e 48 CE – Normativa regionale che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti – Competenza della Corte e ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Restrizione	sentenza	NO

**Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento****Rinvio pregiudiziale n. C-35/09 - ex art. 267 del TFUE****“Art. 43 CE e 49 CE–Libertà di stabilimento–libera prestazione dei servizi–”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze.****Violazione**

La Corte di Giustizia viene richiesta, da un Tribunale tedesco, di interpretare l'art. 43 TCE, relativo alla "libertà di stabilimento di impresa", con la quale si tutela la libertà dei cittadini di uno Stato membro di esercitare la propria impresa nel territorio di tutti gli altri Stati membri, installandovi la sede principale o diramazioni variamente denominate. Pertanto, si chiede alla Corte se sia compatibile, con tale principio, la normativa interna di uno Stato membro la quale stabilisca un monopolio pubblico sull'organizzazione dei giochi di azzardo, nel senso di riservare l'erogazione del servizio, avente ad oggetto l'organizzazione delle scommesse, esclusivamente agli operatori muniti di apposita autorizzazione, rilasciata da un'amministrazione pubblica di quello stesso Stato. Ne deriva che le imprese provenienti da altri Stati membri, pur provviste di autorizzazione rilasciata nel Paese di appartenenza, non possono svolgere l'attività in questione sul territorio dello Stato ove vige la predetta normativa, in quanto non autorizzate dall'Amministrazione di questo medesimo Stato. Al riguardo, la Corte ha chiarito che una legislazione nazionale, come quella rappresentata, è senz'altro lesiva della libertà di stabilimento delle imprese straniere, in quanto le medesime, per operare nello Stato ospitante, sono costrette a reiterare gli adempimenti già effettuati nello Stato di provenienza, per acquisire l'autorizzazione necessaria. Tuttavia, gli stessi Trattati comunitari consentono a che la libertà di stabilimento venga limitata in funzione di imperative ragioni di rilevanza pubblica, fra cui quella di evitare che, con la liberalizzazione del mercato delle scommesse e l'eliminazione del controllo pubblico, i giochi d'azzardo vengano gestiti da operatori senza scrupoli non soggetti a monitoraggio alcuno. Ciò con il rischio di truffe a danno dei consumatori e dell'uso di una pubblicità aggressiva nei confronti di soggetti, come i minori, particolarmente esposti al rischio di dipendenza dal gioco. Al riguardo, la Corte ha stabilito che i criteri, in base ai quali uno Stato ritiene che solo il monopolio pubblico delle scommesse garantisca adeguata tutela alle istanze suddette, rientrano in un'ampia discrezionalità, per cui: 1) non vi è necessità, per lo Stato, di dimostrare il suo assunto producendo un'apposita valutazione di carattere tecnico, precedentemente all'introduzione della normativa monopolistica e a giustificazione di quest'ultima; 2) non è dato ritenere che, quando uno Stato gestisce in monopolio un determinato tipo di giochi di azzardo, garantendo invece la libera concorrenza per altri tipi di alea, per ciò stesso dimostri di non voler perseguire, in modo coerente e attendibile, la protezione degli interessi predetti.

**Stato della Procedura**

L'8/9/10 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-35/09, ex art. 267 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla sentenza non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento****Rinvio pregiudiziale n. C-384/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Art. 43 CE e 48 CE – Normativa regionale che prevede distanze minime obbligatorie”  
**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Corte di giustizia è stata richiesta, dal TAR del Lazio, di interpretare l'art. 43 del Trattato CE sulla "libertà di stabilimento" delle imprese, in base al quale i cittadini di ogni Stato membro UE possono liberamente, in qualsiasi altro Stato membro diverso da quello di provenienza, stabilire una propria impresa, o una sede secondaria di questa, o una qualsiasi agenzia, filiale o succursale. Tuttavia, nello Stato membro - nel quale lo straniero intende ubicare un proprio centro di affari - può essere vigente una legislazione interna di ostacolo all'esercizio della predetta libertà di stabilimento. Tale ostacolo può essere "diretto", ovvero "indiretto". Quest'ultimo ricorre nel caso di una normativa nazionale che, formalmente, sottopone sia le imprese interne, che quelle transfrontaliere, a regole uguali e pertanto ad uguali limiti, laddove, tuttavia, le circostanze concrete dell'applicazione di tale normativa finiscono, comunque, per penalizzare maggiormente gli stranieri, rispetto ai soggetti "domestici". Pertanto, è stato richiesto alla Corte di chiarire se la "libertà di stabilimento" contrasti con la normativa italiana, attualmente abrogata ma ancora vigente all'epoca dei fatti, di cui al D. Lgs n. 32/1998 e alla legge n. 57/2001. Detta normativa ha consentito alle Regioni di imporre ai Comuni - ove richiesti di autorizzare l'apertura di un "impianto stradale di distribuzione del carburante" - la previa valutazione di determinati "requisiti", compreso quello per cui il "nuovo" impianto venga a trovarsi a non meno di una certa distanza da quelli già esistenti. In attuazione di tali previsioni, una legge regionale del Lazio aveva, quindi, stabilito con precisione tali "distanze obbligatorie minime" (legge n. 8/2001). Al riguardo, la Corte ha ritenuto che tale disciplina interna avvantaggi, di fatto, le imprese italiane rispetto a quelle transfrontaliere: infatti il limite sulle distanze - pur applicandosi sia agli italiani che agli stranieri, intenzionati ad aprire uno stabilimento "nuovo" - è inoperante per gli impianti già esistenti sul territorio, che di fatto sono, in prevalenza, italiani. Ne deriva che gli operatori domestici godono, in concreto, di un regime più favorevole. La Corte, peraltro, esclude che una tale legislazione interna si giustifichi in base alle eccezioni, che gli stessi Trattati comunitari pongono alla libertà di stabilimento e che si fondano sul riferimento ad interessi pubblici fondamentali. Infatti, le norme sulle distanze minime non tutelerebbero, secondo la Corte, né i valori ambientali (evitare l'eccessiva concentrazione di impianti inquinanti) né quelli connessi all'incolumità delle persone (evitare, con un eccesso di distributori, la moltiplicazione delle manovre stradali rischiose). Tali esigenze di pubblico interesse sarebbero state soddisfatte, secondo la Corte, solo se la normativa interna avesse esteso i limiti sulle distanze - ma non lo ha fatto - anche agli impianti già esistenti, con conseguente obbligo di riposizionamento di quelli troppo vicini fra di loro.

**Stato della Procedura**

L' 11/3/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-384/08, ex art. 267 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

# Pesca

RINVII PREGIUDIZIALI PESCA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> c-453/08	Politica comune della pesca – pesca nel Mediterraneo – Regolamento (CE) n. 1626/94 – Art. 1, nn. 2 e 3 – Divieto di impiego di taluni tipi di reti da pesca – Misure supplementari o che vanno al di là delle esigenze minime di detto regolamento, adottate anteriormente all'entrata in vigore del medesimo – Condizioni di validità	sentenza	No

**Scheda 1 – Pesca****Rinvio pregiudiziale n. C-453/08** - ex art. 267 del TFUE

"Politica comune della pesca - Regolamento (CE) n. 1626/94"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Economia e Finanze.**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, da un giudice greco, di interpretare l'art. 1, nn. 2 e 3, del reg.to n. 1626/1994, come modificato dal reg.to n. 2550/2000, che disciplina l'uso di taluni tipi di reti da pesca, in modo da renderlo coerente con una serie di interessi pubblici fra cui, tra l'altro, quello di limitare l'impatto dannoso della pesca sull'ambiente. Al fine di contemperare le ragioni della produzione con quelle ecologiche, alcune pratiche di pesca vengono soggette dal regolamento ad un divieto assoluto, mentre altre pratiche, pur consentite, vengono sottoposte a specifici limiti, come, ad esempio, quelli attinenti alla pesca con reti "da circuizione". Con detto termine si indica la cattura, con apposite reti, di interi branchi di specie ittiche. La normativa nazionale greca, previgente al reg.to 1626/1994, dispone il divieto assoluto dell'impiego di reti siffatte. Per converso, il regolamento comunitario citato non considera illegale, in via di principio, tale uso, ma si limita a sottoporlo a precise condizioni, fra cui il rispetto di una certa profondità del tratto marino interessato, nonché di certi parametri dimensionali delle reti stesse. Quindi, si chiedeva alla Corte se il divieto nazionale fosse compatibile con la legislazione europea, la quale semplicemente subordina l'uso delle reti di circuizione all'osservanza di specifiche prescrizioni. La Corte ha chiarito che il reg.to 1626/1994 contiene semplicemente un nucleo di "regole minime" relative alla pesca, con ciò consentendo a ciascun Stato UE di adottare "misure supplementari" più severe (art. 1 n. 2). Queste ultime, tuttavia, debbono rendersi compatibili con il diritto comunitario in generale e, in particolare, con la "politica comune della pesca". Sul punto, la Corte ha precisato che detta conformità si esprime nella coerenza fra i provvedimenti "supplementari" nazionali e i principi europei di "proporzionalità" e "non discriminazione". Il giudizio sull'esistenza di tale coerenza si deve improntare, tuttavia, ai criteri definiti dalla Corte stessa. Il divieto di cui alle norme interne si considererà "proporzionale", quindi, solo ove le misure alternative ad esso (come quelle circa la mera fissazione di limiti orari e/o stagionali all'uso di reti di circuizione) risultino non sufficienti al raggiungimento degli scopi della politica europea della pesca (fra cui quello di conservazione degli stock ittici, al quale la pesca con reti di circuizione si opporrebbe comunque perchè praticata in zone di riproduzione dei pesci). Il requisito della "non discriminazione", poi, sussiste solo quando risulti che altre pratiche di pesca, analoghe a quella in argomento e tuttavia consentite dalla legislazione greca, non siano rovinose, per le risorse ittiche, al pari della pesca con reti di circuizione. Solo a tali condizioni, quindi, il divieto in oggetto risulterà "proporzionale" e non ingiustamente "discriminatorio", conciliandosi con le norme europee.

**Stato della Procedura**

In data 2/9/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-453/08, ex art. 267 TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla sentenza non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.

# Salute

RINVII PREGIUDIZIALI SALUTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-428/08	Interpretazione dell'art. 9 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche	sentenza	No

**Scheda 1 – Salute****Rinvio pregiudiziale n. C-428/08** - ex art. 267 del TFUE

"Interpretazione dell'art. 9 della Direttiva 98/44/CE"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute**Violazione**

La Corte di Giustizia viene richiesta, da un giudice dei Paesi Bassi, di interpretare l'art. 9 della direttiva 6/7/98 n.44. Quest'ultima disciplina la materia del diritto di brevetto, che è un diritto di proprietà c.d. "intellettuale" in quanto ha ad oggetto un bene non materiale ma ideale, rappresentato dal vantaggio economico comportato dall'applicazione industriale di un nuovo prodotto o procedimento, che è stato scoperto a seguito di un'attività inventiva. La direttiva, peraltro, ammette che possa costituire oggetto di una "scoperta" suscettibile di utilizzazione industriale e, quindi, idonea a ricevere protezione mediante "brevetto", anche del materiale "biologico", cioè rappresentato da una sequenza di geni o, comunque, contenente una sequenza di geni. Tuttavia, la Corte UE sottolinea che la protezione concessa dal suddetto art. 9, riassunta nello strumento del "brevetto", suppone che l'oggetto della scoperta brevettabile risulti - al momento in cui si fanno valere i diritti esclusivi di sfruttamento economico concessi dal brevetto stesso - svolgere una precisa "funzione", cioè espliciti attualmente la sua applicazione industriale. Nel caso di specie, un'impresa europea aveva isolato una sequenza genetica che, inserita nel patrimonio genetico della pianta di soia, consentiva alla stessa di creare un'enzima speciale che la rendeva indenne all'azione di un certo pesticida. Veniva creato, quindi, un nuovo tipo di pianta: la soia RR. Per tale invenzione biologica (costituita dalla stessa sequenza genetica), l'impresa aveva ottenuto il brevetto ai sensi della direttiva sopra menzionata, valido in tutta la UE. Ora, era accaduto che, in un porto olandese, arrivasse un certo carico di "farina" di soia RR, dal Sud America. In quella circostanza l'impresa aveva preteso - facendo valere i diritti insiti nel brevetto, fra cui rientra, fra l'altro, il diritto di esclusiva sul commercio dello stesso prodotto brevettato o del prodotto che contenga quello brevettato - che alle società importatrici venisse inibito, per il futuro, l'importazione di quella stessa merce. Interpellata al riguardo, la Corte precisava tuttavia che - se pure è pacifico, ai sensi dell'art. 9 di cui sopra, che il diritto di brevetto copre non solo il prodotto direttamente brevettato ma anche quello, derivato, che incorpora il primo - il tenore della norma medesima impone chiaramente, affinché venga concessa la protezione di cui si tratta, che il prodotto in questione debba, attualmente, esplicitare la funzione per cui è stato brevettato. Nel caso di specie, al contrario, la farina di soia rappresenta una materia "morta", nella quale l'informazione genetica brevettata risulta ormai, per le condizioni oggettive del prodotto stesso, inadeguata ad esplicitare la funzione industriale per la quale è stata concepita, che è quella di proteggere una pianta (organismo vivo) dai pesticidi. Pertanto, la protezione giuridica connessa al brevetto, di cui all'art. 9 della predetta direttiva europea, non è estensibile al caso oggetto del rinvio.

**Stato della Procedura**

Il 6 luglio 2010 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-428/08, ex art. 267 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla sentenza non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.



